

COLLANA STORICO ECONOMICA DEL SALERNITANO

FONTI

V

GUIDA STORICA
DELL'ARCHIVIO DI STATO
DI SALERNO

a cura di
LEOPOLDO CASSESE



L. 2000

SALERNO
1957

COLLANA
STORICO-ECONOMICA

MONOGRAFIE

I

A. SILVESTRI, *Il Commercio a Salerno
nella seconda metà del Quattrocento*
L. 1500

II

G. WENNER, *L'industria tessile saler-
nitana dal 1824 al 1918* . L. 1200

III-IV

A. SINNO, *Commercio e industrie nel
Salernitano dal XIII al primordi
del XIX secolo.*

Parte I . . L. 1500
Parte II . . . 1000

Di prossima pubblicazione :

V

G. CASSANDRO, *Storia di una terra del
Mezzogiorno. Atena Lucana e i suoi
statuti.*

VI

L. CASSESE, *Aspetti del Risorgimento
nel Salernitano.*

FONTI

I

*La "Statistica," del Regno di Napoli
del 1811. Relazioni sulla Provincia
di Salerno*
a cura di L. CASSESE . . L. 2000

II

La popolazione del Cilento nel 1489.
a cura di A. SILVESTRI. L. 2000

III

Il Cilento al principio del secolo XIX.
a cura di L. CASSESE . . L. 1200

Di prossima pubblicazione:

IV

L'Archivio Diocesano di Salerno.
a cura di A. BALDUCCI.

**COLLANA STORICO ECONOMICA
DEL SALERNITANO**

pubblicata dalla

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA E AGRICOLTURA
DI SALERNO**

a cura della

**SOCIETÀ SALERNITANA
DI STORIA PATRIA**

con la collaborazione della

SOCIETÀ ECONOMICA SALERNITANA

FONTI

V

COLLANA STORICO ECONOMICA DEL SALERNITANO

FONTI

V

GUIDA STORICA
DELL'ARCHIVIO DI STATO
DI SALERNO

a cura di

LEOPOLDO CASSESE



SALERNO

1957

OFFICINA STAMPATORIA
1911

QUINTA SEZIONE
DELL'ARCHIVIO DI STATO
DI SALERNO

STAMPATO IN ITALIA



ALLA VENERATA MEMORIA
DI
ANTONIO PANELLA
MAESTRO E AMICO INDIMENTICABILE

1911

INTRODUZIONE

L'Archivio salernitano, come tutti quelli delle provincie napoletane, trae origine dalla Legge 22 ottobre 1812, che fu promossa da un gruppo di insigni studiosi, quali il Winspeare, il Delfico, il Vivenzio, il Pelliccia, il D'Onofrio, incaricati di dare assetto materiale e giuridico alla conservazione e allo ordinamento del dovizioso patrimonio archivistico del regno, alla luce delle nuove norme di diritto pubblico sancite dalla grande rivoluzione. Le vicende politiche, che tennero il regno in uno stato di agitazione, non potevano, però, essere propizie ad una felice attuazione dell'importante legge; ma questa fu come un seme che, conclusosi il turbinoso periodo del decennio di occupazione francese, durante il quale lo stato fu riorganizzato su nuove basi, non mancò di dare di lì a poco buoni frutti. Col ritorno della dinastia borbonica il disegno concepito dagli avveduti studiosi ed uomini politici per impulso di un governo straniero fu, difatti, ripreso e realizzato: segno questo che la felice iniziativa, entrata nella coscienza di coloro che avevano la funzione di guida dell'opinione pubblica nazionale, presentava i caratteri della necessità nel quadro di una compiuta organizzazione dell'attività amministrativa dello stato e dei suoi organi periferici. (1)

L'effettiva nascita dei nostri archivi fu quindi segnata dalla legge organica degli archivi del regno del 12 novembre 1818, il cui art. 36 (Tit. VI) stabilì:

(1) Per le riforme e la legislazione nell'Ottocento la bibliografia è vastissima. Ci limitiamo a segnalare: DE THOMASIS G., *Introduzione allo studio del dritto pubblico e privato del regno di Napoli*, ivi 1831; CAPONE G., *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, voll. 2, Napoli 1854; MANNA G., *Il diritto amministrativo del regno delle Due Sicilie*, Napoli

«Secondo il prescritto dell'art. 28 della nostra legge de' 12 dicembre 1816 (1), in ciascuna provincia vi sarà un Archivio posto tra le dipendenze delle Segreterie delle rispettive Intendenze, ed in un locale il più contiguo alle medesime scelto tra gli edifizii pubblici...» (2).

In considerazione del luogo dove dovevano essere installati, della funzione che erano chiamati ad assolvere e della natura delle carte che dovevano custodire, essi furono, con corretta denominazione, chiamati *Archivi provinciali*. Quanto alle carte che vi si dovevano raccogliere, il successivo art. 37 prescrisse:

«Gli Archivi provinciali dovranno raccogliere e conservare, secondo l'ordine dei tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche e nuove giurisdizioni, ed a tutte le Amministrazioni comprese nel territorio della provincia».

Occorre qui dire subito che i nostri archivi portarono fin dalla nascita una tara che ne menomò l'efficienza e lo sviluppo; il loro stabilimento, cioè, fu animato dall'erroneo concetto che essi erano per natura *amministrativi*, e che tali erano destinati a rimanere nel futuro. La moderna e più avveduta archivistica

1842; MIRAGLIA G., *Le leggi civili per lo regno delle Due Sicilie*, Napoli 1846. Per le leggi penali v. NICOLINI N., *Della giurisprudenza penale*, Livorno 1858; BRIGANTI T., *Pratica criminale*, Napoli 1842. Per le finanze v. la classica opera di L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del regno di Napoli*, ivi 1859.

Vedi inoltre per il Decennio RAMBAUD J., *Naples sous Joseph Bonaparte*, 1806-1808, Paris 1911; VALENTE A., *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, Torino 1941. Per il periodo posteriore v. SCHUPFER F., *I precedenti storici del diritto amministrativo in Italia*, nel *Manuale di diritto amministrativo* di ORLANDO; CORTESE N., *Per la storia del regno delle Due Sicilie dal 1815 al 1820*, in *Arch. Stor. Nap.*, N. S., a. XI (1927) pag. 198 seg.

(1) Cioè la legge organica sull'amministrazione civile.

(2) Per tutta la legislazione archivistica nel periodo borbonico v. GRANITO A., *Legislazione positiva degli Archivi del regno contenente la legge organica del 12 novembre 1818 e gli annessi regolamenti*, Napoli 1855; TRINCHERA F., *Degli Archivi napoletani*, Napoli 1872.

ha fatto giustizia del principio di discriminazione degli archivi in *amministrativi* e *storici*, al quale principio si ispirò la legislazione archivistica napoletana, assegnando al *Grande Archivio* (come fu chiamato quello propriamente di Stato istituito nella capitale) una funzione preminente non tanto, forse, in considerazione della natura delle carte ad esso destinate e provenienti dagli organi centrali dello Stato, quanto dell'antichità e del pregio dei documenti considerati dichiaratamente *storici*. Tutto il Titolo IV della citata legge organica (art. 22-31) che attribuisce ai funzionari del Grande Archivio il precipuo compito di compilare, sotto la guida di una apposita commissione, un *Codice diplomatico*, e un «catalogo ragionato» di «tutti i diplomi e di tutte le carte antiche», prova chiaramente la fondamentale preoccupazione del legislatore e la principale attribuzione che esso assegnava all'importante istituto. E non è inutile notare che in conseguenza appunto della prevalente funzione culturale assegnata al Grande Archivio, si ebbe una netta separazione del personale, di guisa che il ruolo degli impiegati degli Archivi provinciali costituì un compartimento a sè stante, di livello inferiore a quello napoletano, e ciò non poteva non influire negativamente sullo sviluppo dei nostri istituti. Questi, nondimeno, furono concepiti come veri e propri archivi generali — divisi in tre classi a seconda della importanza — ed aventi il compito di raccogliere le carte di tutte le magistrature provinciali, ad eccezione di quelle provenienti dai Monasteri soppressi, le quali, essendo considerate di natura storica, dovevano essere concentrate a Napoli, dove unicamente potevano essere studiate ed illustrate (1).

(1) In forza di tali disposizioni furono trasferite a Napoli 11 pergamene del Monastero delle Benedettine di Diano dal 1359 al 1493, ed altre 89 (1374-1599) delle Benedettine di Campagna. Altre pergamene furono inviate dal Comune di Amalfi (1202-1277) e dal Comune di Campagna (1374-1599). Cfr. TRINCHERA, *op. cit.*, pp. 245 e 249.

Per la conservazione e l'ordinamento di tali carte furono dettati dei criteri sui quali occorre soffermarsi, perchè da essi, più che dall'imperizia degli archivisti, dipesero tutte le incongruenze e i trattamenti antistorici nella tenuta dei nostri istituti, il cui ordinamento ancora oggi costituisce un problema serio, dalla cui soluzione dipenderà in non piccola misura anche lo sviluppo degli studi storici regionali.

L'art. 38 della citata legge stabilì che il Soprintendente generale desse «una regola uniforme da serbarsi per la classificazione e conservazione delle carte». E, difatti, i criteri di ordinamento furono dettati in un Regolamento, il cui 1° art. stabilì che tutte le carte dovevano essere divise in tre classi principali: 1. Amministrazione interna; 2. Amministrazione finanziaria; 3. Atti giudiziari, e che ciascuna di queste classi fosse suddivisa nei suoi subordinati rami. Fu stabilito poi (art. 3) che le classi fossero distinte in due epoche principali: la prima comprendente le carte fino all'8 dicembre 1816, la seconda quelle di data posteriore.

In codeste disposizioni si è creduto di poter ravvisare uno dei primi esempi di ordinamento storico degli archivi (1), ma un attento esame di esse, e, più ancora, la loro applicazione, quale appare ancora attualmente nell'antistorico ordinamento di quasi tutti gli archivi meridionali, provano il contrario.

E, innanzitutto, è inaccettabile la disposta divisione cronologica delle carte, perchè la data del 1816 non segna un mutamento di struttura tanto profondo da indicare l'inizio di un nuovo corso nella storia degli istituti meridionali. Essa, quindi, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello archivistico è insignificante, mentre può forse avere una certa validità solo dal lato politico, perchè, come notò il Blanch, «l'atto, con il quale Ferdinando IV di Napoli e di

(1) cfr. CASANOVA E., *Archivistica*, Siena 1928, p. 397. Contro il parere del Casanova v. CASSESE L., *Del metodo storico in Archivistica*, a. XI (1955), p. 878 seg.

Sicilia fu dichiarato primo re del Regno unito delle due Sicilie, parve separare la dinastia dal suo passato in un momento in cui si fondava la legittimità sul lungo possesso: il che rendeva più fresca la nuova monarchia e più nuovo il sovrano, che prendeva il suo titolo nel Congresso di Vienna » (1).

Quanto poi ai criteri circa l'ordinamento delle carte appare evidente che non rivelano una chiara visione storica della struttura di un archivio generale. La distinzione delle carte in tre *classi* — con la quale parola, forse, si voleva intendere *sezioni*, — ma più ancora la suddivisione di tali classi in «subordinati rami» non potevano essere sufficienti, nella loro oscurità, a indicare precise direttive che servissero a porre i nuovi istituti sulla base di un ordinamento storico che, per la sua evidenza, non avrebbe potuto offrire la possibilità — tranne nel caso di deliberato proposito di sovvertimento — di rimanipolazioni ed arbitrari ordinamenti delle carte. E che mancasse il concetto del rispetto dei fondi e non si avesse, cioè, scrupoloso riguardo delle provenienze è provato dal fatto che nello stesso regolamento per il Grande Archivio venne disposto che le pergamene e carte antiche, dopo essere «segregate dalle copie e dalle interpolate e spurie» — come se queste non fossero documenti utili, e talvolta di capitale importanza — fossero ordinate cronologicamente sotto la denominazione delle corporazioni alle quali appartenevano. Con ciò si distrusse l'ordinamento originario e, come avvenne anche negli archivi toscani, si costituì un'arbitraria ed antistorica distinzione archivistica con la creazione della sezione Diplomatica.

In un'epoca in cui la disciplina archivistica era ancora ai primi e vacillanti passi, non era certo possibile pretendere chiarezza di metodo, a cui si è potuti giungere solo dopo che la moderna storiografia ha gettato le basi di una nuova meto-

(1) BLANCH L., *Luigi de' Medici come uomo di stato ed amministratore*, in *Arch. Stor. Nap.*, N. S., A. XI (1927) p. 161.

dica. Nè è il caso di insistere su ciò; basta solo rilevare come la oscurità e la indecisione delle direttive abbiano negativamente influito sulla struttura e sullo svolgimento degli archivi meridionali, nei quali, con l'andar degli anni e con l'aumento delle carte, si è giunti, in molti casi, ad una situazione addirittura caotica. A tutto ciò si aggiunga che gli archivi del Mezzogiorno, se hanno il vanto di avere avuto dotti studiosi e talvolta geniali e fortunati ricercatori, non hanno avuto, però, il loro Bonaini.

Dopo l'unificazione del regno la tara originaria, di cui parlavamo in principio, rivelò tutte le sue latenti prospettive negative e determinò l'insorgere di una lunga e malefica discussione — durante la quale affiorò una sorta di mandarinismo archivistico, fatto di sprezzante albagia, che suonò offesa ai modesti e laboriosi archivisti provinciali — e fu gettato il sospetto sulla effettiva utilità dei nostri istituti. I quali entrarono in una lunga crisi dopo che furono messi a carico delle Province in forza dell'art. 172 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865. Per giustificare tale ripudio da parte dello stato si cavillò sulla loro natura ibrida, fino al punto che uno degli archivisti, che con appassionato accanimento giostrò in tutta la sua lunga carriera per la loro giuridica sistemazione, ebbe a scrivere con profondo accoramento: «Che cosa sono... questi così detti Archivi Provinciali di Stato?...: sono poveri orfani di bastarda discendenza, divenuti adottivi per necessità e condannati perciò a vivere vita grama per un tempo indefinito, respinti dal Governo, fraintesi dal Consiglio di Stato, maltrattati dalle Province, ignorati dal pubblico» (1).

Sorvoliamo sulla penosa geremiade che dal Sessanta fin quasi ai nostri giorni ha fatto scorrere fiumi di inchiostro (2):

(1) BILOTTI P. E., *Relazione sull'Archivio di Stato in Salerno con appendice sulla presente condizione degli Archivi nelle province meridionali*, Salerno 1899, p. 59.

(2) Si veda CASANOVA E., *Gli Archivi provinciali del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia*, in *Gli Archivi italiani*, s. I (1914), fasc. 3-4; CORTESE N., *Gli Archivi provinciali del Mezzogiorno*, in *Riv. Stor. Abruzzese*, 1914.

diciamo solo di sfuggita che non potrà essere appieno compresa la questione degli archivi provinciali del Mezzogiorno se non la si inquadra nell'intricato complesso di tutti quei problemi che formano nel loro insieme la così detta questione meridionale.

Si giunse, finalmente, al 1932, allorquando con la nuova legge comunale e provinciale, furono alleggerite le province del peso di alcuni servizi, fra i quali gli Archivi provinciali, che passarono così allo Stato. Parve, ed in effetti così fu, un provvedimento di giustizia, ma poichè fu adottato con scarsa consapevolezza — cioè non come uno specifico riconoscimento dell'importanza dei nostri istituti nel campo degli studi e nella struttura amministrativa della nazione, nonchè della giustizia della vecchia tesi dibattuta da centinaia di valentuomini in Parlamento e sulla stampa—, esso colse un po' tutti alla sprovvista circa la questione del loro inquadramento nella vecchia organizzazione archivistica, e si giunse al punto che non si seppe decisamente adottare una loro giusta denominazione, di modo che furono chiamati prima *Archivi provinciali di Stato* (commettendo un grave errore che indicava la scarsa conoscenza della loro struttura e funzione), e poi *Sezioni di Archivio di Stato*, (altra denominazione ambigua e, comunque, non rispondente), dimenticando sempre puntualmente la vecchia e più consona proposta di chiamarli *Archivi nazionali*.

Ma se il complesso archivistico meridionale, che era riuscito a resistere ai colpi delle avverse circostanze, per merito dei suoi dirigenti e delle Amministrazioni delle province, rappresentò per lo stato una necessaria e poco gradita passività, esso tuttavia ebbe il merito, appena fu meglio conosciuto, di far comprendere la grande utilità, dal punto di vista pratico e culturale, dell'esistenza di un archivio generale in ogni provincia. Sicchè, quando con la legge del 1939 tale utilità fu riconosciuta e fu approvata l'istituzione di un Archivio in ogni capoluogo di provincia, allora possiamo dire che l'annoso e tarlato tronco gettò un germoglio nuovo. Si potrebbe, anzi, dire che la storia del vecchio Mezzogiorno, ispirando col suo

esempio l'allargamento della rete archivistica nazionale, volle fare allegra vendetta su quanti — e non furono pochi —, avevano disconosciuto l'importanza e la utilità dei nostri istituti.

Sessantanove anni di quasi abbandono, di mancanza di controllo tecnico e di direttive precise e uniformi, dovevano influire enormemente sull'andamento degli Archivi meridionali cosicchè, quando essi passarono allo stato (che si era limitato in tutto quel periodo a regolare piuttosto platonicamente con poche disposizioni di legge l'assunzione del personale), essi erano in condizioni del tutto insoddisfacenti. L'aspetto che maggiormente ci interessa è naturalmente quello dell'ordinamento delle carte. Il male di origine, con l'andar degli anni e con l'aumento del materiale archivistico, che in alcune provincie assunse proporzioni preoccupanti, produsse effetti deleteri, che in quasi tutti gli archivi perdurano ancora ed è molto difficile eliminare.

E' evidente che in uno stato come quello delle Due Sicilie, le cui provincie erano governate mediante organi prefettamente uniformi di un potere centrale, i rispettivi archivi (quattordici sul continente oltre quello suppletorio di Trani, e cinque in Sicilia) ebbero una identica struttura in relazione, salvo alcuni casi, alle magistrature locali. Per tale motivo le osservazioni che verremo facendo per l'Archivio di Salerno sono valide anche per tutti gli altri.

La legge istituiva, come abbiamo già visto, parlò di *classi* e di *rami*, ma nè il regolamento nè le successive istruzioni chiarirono mai che cosa volesse intendersi con quelle parole. Se nel periodo borbonico ciò non avvenne, tanto meno era da sperarlo dopo l'unificazione, cosicchè per più di un secolo carte si aggiunsero a carte senza che gli archivisti avessero una chiara idea sul modo di ordinarle e sistemarle. Il risultato fu veramente lacrimevole, tanto più che ciascun archivista seguì particolari criteri. Ma, pur nella varietà di questi, è dato di

poter scorgerne uno, che appare fondamentale: e cioè quello — comune, del resto, a tutto l'Ottocento — dello smembramento dei fondi per riordinare le carte secondo la materia. La immediata conseguenza fu la perdita della nozione di quelle magistrature i cui atti erano andati a confondersi con quelli di una o più magistrature più recenti in una categoria arbitrariamente creata.

Vediamo qualche esempio. Gli archivi degli uffici amministrativi di Salerno formarono un unico *ramo amministrativo* diviso in tre *divisioni*: 1. Amministrazione dello stato, 2. Provincia, 3. Comuni, suddivise a loro volta in categorie; e in tale ramo, divenuto un solo complesso archivistico informe e disorganico, confluirono, distribuiti in tante categorie, gli atti degli archivi dell'Intendenza, della Prefettura, dell'Amministrazione provinciale, del Genio civile, del Provveditorato agli studi, della Questura, dell'Ufficio delle poste e dei telegrafi e così via. Con tale divisione scomparvero anche le denominazioni dei vari uffici, divenuti: Lavori pubblici il Genio civile, Istruzione il Provveditorato agli studi ecc. Fu questo, insomma, il trionfo del sistema peroniano. (1)

Il danno maggiore, e in alcuni casi irreparabile, l'ha subito in quasi tutti gli archivi provinciali, l'archivio dell'Intendenza. Questo, nel corso della sua formazione, fu ordinato secondo vari titolari, dei quali siamo riusciti a riconoscere tre; ma una volta pervenuto nel nostro archivio, per la solita smania di operare riordinamenti arbitrari secondo criteri di antistorica uniformità, che venivano proclamati «razionali», fu interamente manipolato, da ultimo, con la guida del più recente titolare delle Prefetture; laddove, se ci fosse stata necessità di ripristinare un ordinamento turbato, bastava tener presente la legge comunale e provinciale del 1816 per individuare le varie serie archivistiche in relazione alle attribuzioni assegnate all'ufficio dalla legge stessa. Naturalmente, essendosi

(1) cfr. BILOTTI, *Relazione* cit., p. 8 seg.

fusi gli atti dei due uffici (che, avendo identica natura e uguali finalità, costituirono l'uno continuazione dell'altro), quelli relativi a *servizi* non più esistenti furono confinati in una serie promiscua intitolata *atti vari*. Ma l'errore più grave, comune a diversi archivi meridionali, fu la confusione fra l'archivio dell'Intendenza, ufficio amministrativo del periodo borbonico, e quello dell'Intendenza di Finanza del regno d'Italia. Eppure bastava porre attenzione alle date degli atti per non sbagliare attribuzione; ma, poichè il criterio del riordinamento era quello per materia, tutta una serie di carte dell'ufficio amministrativo, relativa a contabilità, ai monasteri soppressi, ad affari demaniali, al sistema monetario e via dicendo, fu attribuita senz'altro all'Intendenza di Finanza, cadendo nell'incongruenza di dare inizio alle carte di questo ufficio, sorto dopo l'unificazione, fin dal 1806 (1).

Non migliore sorte ebbero alcune centinaia di fasci di documenti relativi ad affari militari. Se si fosse per poco posto mente a quel che prescrive l'art. 4 della legge 12 dic. 1816 sull'amministrazione civile, cioè se si fosse tenuto presente il principio che una serie di documenti riflette sempre un aspetto dell'attività di una ben determinata magistratura che trae origine da una legge che le assegna i limiti e le competenze, si sarebbe facilmente evitato un grave errore. Il citato articolo, difatti, nell'indicare le attribuzioni assegnate all'Intendente, dice che questi era incaricato non solamente dell'amministrazione dei comuni, dei quali era l'immediato tutore, ma anche di quella dei pubblici stabilimenti, ed in generale di tutta la amministrazione interna, dell'amministrazione finanziaria e della reclutazione dell'esercito, e di ogni altro servizio militare che non fosse affidato a particolari autorità ed amministrazioni militari. Alla luce di tali disposizioni si sarebbe di leggieri

(1) v. BILOTTI, *Relazione* cit. p. 35. Per gli altri archivi cfr. *Gli Archivi di Stato italiani*, Bologna 1944: Agrigento (p. 561.) Avellino (p. 566), Potenza (p. 591).

compreso che tutte le carte relative alle deputazioni degli alloggi, alla fornitura di viveri e di locali, alla leva ecc. facevano parte dell'archivio dell'Intendenza. Con esse, invece, fu costituito un arbitrario ramo *militare* diviso in due categorie suddivise a loro volta in sezioni: 1. Atti antichi di guerra e marina, 2. Leva; e nella citata relazione si ebbe l'ingenuità di avvertire: «Questi atti che non ancora si sono classificati per materie ed ordinati con criterii più razionali, contengono svariate specie di scritture» (1).

Anche gli archivi giudiziari hanno, in genere, avuto cattiva sorte. Chi fino a poco tempo fa avesse chiesto se si conservassero nell'archivio di Salerno atti della Regia Udienza provinciale o della Gran Corte criminale si sarebbe sentito rispondere che non ve n'erano. Difatti, a proposito delle antiche giurisdizioni, nella citata relazione si afferma categoricamente: «Nessun elemento si conserva in Archivio che faccia conoscere dove o come siano andati a finire gli atti dell'antica Regia Udienza, ma è da ritenere che almeno per la maggior parte si trovino nell'Archivio di Napoli provenienti dai tribunali superiori, come la Gran Corte della Vicaria, la Real Camera di S. Chiara, il Sacro Regio Consiglio» (2). A parte la infondatezza dell'ipotesi che quegli atti potessero trovarsi a Napoli, sta il fatto che essi, sia pure in piccola quantità a causa di un ampio scarto ordinato nel 1832 dal governo centrale, si trovavano confusi con quelli del Tribunale, sotto la cui denominazione si trovavano anche tutti gli altri della Gran Corte criminale. Lo stesso dicasi, oltre che delle Corti locali, delle Giudicature di pace e delle Giudicature circondariali, anche delle magistrature inferiori create nel Decennio o subito dopo la restaurazione, e vissute fino all'unificazione. Queste nel nostro archivio, come in quasi tutti quelli del

(1) BILOTTI, *Relazione* cit., p. 47

(2) BILOTTI, *Relazione* cit., p. 32.

Mezzogiorno, furono invariabilmente chiamate *Preture* (qualcuno, per distinguerle, le chiamò *Preture antiche*), dal nome, cioè, delle magistrature, che ad esse succedettero con la promulgazione delle leggi giudiziarie del regno d'Italia (1).

Non è il caso di continuare a segnalare tutte le altre incongruenze dei criteri di ordinamento dei nostri archivi, perchè oltre tutto, potrebbe sembrare un atto di irriverenza verso la memoria di molti valenti archivisti, i quali furono costretti a lavorare senza chiare direttive e in condizioni difficili causate da situazioni di carattere amministrativo generali e locali. Ma qualche parola ci sembra necessario spendere per la serie degli atti dello stato civile.

Codesti atti generalmente sono stati collocati tra i fondi archivistici di natura giudiziaria. E' esatta siffatta collocazione? Se si tien conto esclusivamente della loro provenienza, o meglio, dell'ufficio che, avendoli in deposito in forza di legge ne ha fatto il versamento, la risposta non può essere che affermativa. Ma, se si guarda alla loro natura e all'ufficio che li produsse, appare miglior consiglio adottare altro partito.

E' noto che tanto per il Codice napoleonico che per quello dello Stato italiano (e successivamente per la vigente legge sullo stato civile, in relazione anche ai testi unici della legge comunale e provinciale), l'ufficiale dello stato civile nella persona del sindaco o di chi ne fa le veci è ufficiale del governo e resta tale anche se all'autorità giudiziaria, in relazione alla facoltà attribuitale di promuovere azione di rettificazione, è attribuito il potere di ispezione e verifica dei registri. La semplice ispezione o verifica, però, da parte del-

(1) cfr. *Gli Archivi di Stato italiani* cit.: Avellino (p. 567), Bari (p. 568), Trani (p. 569), Caltanissetta (p. 571), Campobasso (p. 573), Catanzaro (p. 577), Cosenza (p. 581), Foggia (p. 582), Lecce (p. 586), Siracusa (p. 599), Teramo (p. 602).

l'autorità giudiziaria ed il deposito del secondo originale presso il Tribunale non possono certo conferire a tali atti natura e carattere di atti promananti dal potere giudiziario, tanto più che si tratta di dichiarazioni raccolte da un organo del potere esecutivo cui è commesso di redigerli, conservarli e rilasciarne copia a richiesta. I poteri attribuiti all'autorità giudiziaria sono soltanto da vedersi alla luce della particolare importanza degli atti in questione.

Il parere degli archivisti nel classificarli è stato, di conseguenza, oscillante, perchè in taluni archivi sono stati messi tra i fondi archivistici amministrativi ed in altri fra quelli giudiziari. Negli archivi meridionali, come già si è detto, è stato generalmente adottato quest'ultimo criterio (1). A noi sembra che tale stato di indecisione possa essere facilmente superato sol che si consideri la natura e il carattere eccezionali di tali atti, che obbligano, per lo meno in sede archivistica, ad osservarli nella loro particolare individualità e soprattutto nella natura e struttura del potere svolto dall'ufficiale di stato civile, il quale resta sempre, perchè ufficiale del governo, organo del potere esecutivo. Tuttavia, trattandosi di atti spieganti la loro efficacia al di fuori e al di là della sfera territoriale di competenza del funzionario che li raccoglie, non pare possano affiancarsi agli atti relativi allo svolgimento dei normali poteri amministrativi svolti nell'ambito comunale ed anche provinciale. Per queste ragioni pensiamo sia da ritenersi inesatto inserirli tra i fondi ammini-

(1) Solo in tre Archivi, Aquila, Bari e Teramo, sono nella sezione amministrativa. Fra gli Archivi di Stato, poi, mentre a Mantova e a Milano sono nella sezione giudiziaria (*Gli Archivi ecc.*, pp. 145 e 170), a Firenze (p. 81), Modena (p. 192), Trento (p. 467), Venezia (p. 512) in quella amministrativa. Per Napoli, mentre il TRINCHERA, o. c., p. 623, li elenca nel 5° Ufficio, cioè tra gli archivi giudiziari, in *Gli Archivi di Stato ecc.* sono compresi nella Sezione III: Amministrativa e finanziaria (p. 232).

strativi (o, peggio, fra quelli giudiziari), o ritenerli appendice dell'una o dell'altra sezione, ovvero ancora classificarli fra le provenienze varie: data la loro importanza essi devono formare una sezione autonoma. A questo partito ci siamo attenuti, sicuri di esserci fatti guidare da un criterio meno ambiguo sia archivisticamente che giuridicamente.

Il nostro Archivio, insieme con quello di Terra di Lavoro, fu assegnato alla prima classe e fu uno dei primi ad essere istituito. Fin dal sorgere la sua esistenza, come quella di tutti gli altri, fu travagliata dal problema dei locali. L'art. 36 della legge organica del 1816, come s'è già visto, dispose che gli Archivi provinciali fossero alle dipendenze delle Segreterie delle rispettive Intendenze, « ed in un locale il più contiguo alle medesime scelto tra gli edifizi pubblici ». Tale perentoria prescrizione rese più difficile il reperimento dei locali adatti, tanto più che, malgrado la disponibilità di quelli dei monasteri soppressi, nei capoluoghi del Mezzogiorno si avvertiva al principio del secolo una notevole crisi edilizia, alla quale concorse, oltre all'accresciuta popolazione, in relazione anche al fenomeno dell'urbanesimo, la istituzione dei nuovi uffici e magistrature che costituirono la novella struttura amministrativa delle province. Poichè l'Intendenza subito dopo la sua istituzione fu allogata in un palazzo privato, quello Pagliara, in via Tasso, l'archivio, in osservanza di quanto disposto dalla legge, fu sistemato in quei pressi, e propriamente in altro palazzo privato posto all'imbocco dell'attuale piazza Abate Conforti, dopo aver scartato, perchè da adibire ad altro uso, i locali del soppresso Monastero della Maddalena. (1) L'essersi però di lì a poco sistemata più decorosamente l'Intendenza nel soppresso Monastero di S. Agostino (dove fino al 1943 ebbe sede la Prefettura), impose il tra-

(1) v. Intendenza, *Vendita dei beni demaniali dello Stato*, fascio 4025.

sferimento dell'archivio al primo piano di quel grande edificio, che aveva subito radicali trasformazioni. In tale sede stette fin dopo il 1870 (1); ma già nel 1872, essendo non più sufficienti quei locali, l'Amministrazione provinciale ne acquistò altri nel palazzo d'Avossa, in via Bottegghelle (che allora si chiamava strada Palestro), dove si finì a mano a mano col concentrare tutte le carte.

I continui versamenti, sollecitati malgrado la ristrettezza dello spazio per motivi, spesso, tutt'altro che archivistici, finirono col determinare una situazione che, nel 1934, con il deposito di varie migliaia di protocolli notarili, divenne addirittura preoccupante, perchè con l'aumentar delle carte aumentava anche il disordine. Si impose allora la necessità di liberarsi di urgenza dalle strette di via Bottegghelle, e ciò fu fatto ottenendo l'antico edificio, già sede della regia Udienza provinciale e poi della Corte di Assise, essendo quest'ultima passata, insieme con l'Archivio notarile, nel novello Palazzo di Giustizia. Il problema, è vero, fu così risolto solo parzialmente, perchè non potendosi trasferire in quest'ultimo edificio tutto il materiale, l'unità dell'archivio venne spezzata con non lieve danno per il servizio, ma a beneficio della conservazione delle carte che finirono di essere accatastate le une sulle altre in locali bui e malsani.

Ebbe inizio da allora il faticoso lavoro di riordinamento generale, durato a lungo sia perchè si è trattato di risolvere problemi tutt'altro che facili, i quali non ammettevano frettolosa impazienza, e sia anche a causa della scarsità dei mezzi e degli aiuti a disposizione.

Si trattava di dar vita ad un complesso archivistico che aveva perduto ogni fisionomia giuridica e storica, di ristabilire un ordine che il praticismo di archivisti sprovveduti, i quali erano abituati a risolvere ogni problema di ordinamento e di conservazione con superficiale buon senso, aveva se-

(1) cfr. TRINCHERA, *op. cit.*, p. 174.

riamente compromesso e in qualche caso irrimediabilmente distrutto. Individuare gli archivi dei vari uffici e magistrature mediante un'attenta ricognizione delle carte, ricomporne le serie originarie, e trasferire quelli antichi nel palazzo di Piazza Abate Conforti, fu la prima e più delicata fase. Fu così che i più grossi fondi archivistici, R. Udienza provinciale, Gran Corte criminale, Tribunale di prima istanza, insomma le antiche magistrature giudiziarie del capoluogo, dopo un secolo e mezzo, tornarono in quello stesso antico edificio nel quale si erano andati formando e dove erano stati custoditi per tanti anni (1). Quivi, insieme con gli archivi delle antiche magistrature giudiziarie, furono anche trasferiti quelli degli uffici amministrativi e finanziari anteriori al 1860, o

(1) L'antico Palazzo, sede del Preside della R. Udienza, fu varie volte ampiamente restaurato, come attestano le tre seguenti lapidi, ora murate nell'androne, ma che prima si trovavano la prima sulla facciata del palazzo e le altre due al primo piano in una sala precedente alla cappella.

1) SISTE VIATOR GRESSUS — HANC EXTRUCTAM QUAM VIDES AEDEM — JUSTITIAE THRONUS EST — NE PUTES TERRIS DILAPSAM — HUC PROPERA HILARI TE FOVEBIT ASPECTU — QUA UT FRUARIS HANC ILLI SEDEM — REGIO AERE RESTAURAVIT — D. CAESAR JANUARIUS PRINCEPS SANCTI MARTINI — EXIMY ANDRAEAE CANTALUPI DUCIS SUPREMI ITALIAE — CONSILY REGENTIS GERMANUS — HARUM PROVINCIAE PRAESES — D. ODOARDUS VAAS — THOMAS GAETA — D. GASPARUS SOTUS — MAURITUS APICELLA AUDITORES — ET BALDASAR DE ANGELIS FISCO PATRONUS 1637.

2) CAROLO VI REGNANTE — MICHAEL MARCHIO SANFELICIUS PROVINCIAE PRAESES — D. FRANCISCUS DE VILES REGIUS AUDITOR PROFISCUS ARCHIVY AULAEQUE — VETUSTATEM IN VENUSTATEM — REDDIDERUNT — PRID. KALEN. NOVEMB. ANNO MDCCXXIX.

3) CAROLO VI REGNANTE — QUOD OLIM — CORTHINA RESPONSIS RELIGIOSIUS — TRIBUNAL HOC — NUNC MUNIFICENTIA NOBILIU — PRAESIDI LARE EXCITATO — AULA AMAENIORE LOCO SITA — SEDIBUS CUIQUE ORDINI DISCRIMINATIS — CUNCTIS SPLENDIDIOREM IN CULTUM REDACTIS — PETRUS PERRELLI E MONASTERACY DUCIBUS PROVINCIAE PRAESES — D. FRANCISCUS MARIA VILLANI M. C. V. I. — D. FRANCISCUS CAPUANO — D. FERDINANDUS DATILO — D. FRANCISCUS DE VILAS M. C. V. I. ET F. P. — RESTAURARUNT AMPLIFICARUNT ASTRAEAE — CAELESTI POMPA GAUDENTI — NON AMBIGITO — AN. MDCCXXXI.

meglio al 1865, quando furono emanate le nuove leggi sull'ordinamento amministrativo e giudiziario dello stato, ma a tale determinazione si giunse per motivi di carattere pratico e non per attribuire a quella data un significato ed un valore che non le competono. Essa, difatti non segnò nella storia del Mezzogiorno una tappa decisiva, come il 1806, perchè non operò mutamenti radicali nella struttura amministrativa, la quale fu concepita ed attuata nel decennio di occupazione francese e in massima parte rispettata anche dal governo borbonico.

Quanto all'ordinamento dei fondi archivistici, dopo averne ripristinato, nei limiti del possibile, il precedente ordinamento turbato dall'improvvida distinzione per materia di origine illuministica, ci si è attenuti scrupolosamente al principio secondo il quale esso ordinamento deve « offrire — secondo la felice immagine usata da uno studioso, Leopoldo Galeotti, nel rievocare l'opera di un grande archivista, il Bonaini — nella distribuzione dei documenti la immagine esteriore della struttura organica dello Stato, come appunto un architetto che intende il magistero dell'arte ti lascia indovinare dalla facciata la destinazione e la struttura interna dell'edificio ». (1)

Ispirandosi a tali criteri tutto il materiale archivistico (982-1926) composto di oltre diecimila unità, è stato ordinato in settantaquattro ambienti forniti di circa novemila metri lineari di scaffali.

Come s'è già detto, l'archivio che ha offerto maggiori difficoltà nel riordinamento delle originarie serie che lo compongono, è stato quello dell'Intendenza a causa delle davvero pietose condizioni di disordine in cui era stato ridotto. Tra gli uffici finanziari quelli che hanno richiesto maggiore cautela ed oculatezza sono stati la Regia Percettoria e

(1) cit. in PANELLA, *Archivisti italiani: Francesco Bonaini*, in *Notizie degli Archivi di Stato*, a. II (1942), p. 165.

la Ricevitoria provinciale a causa della particolare natura dei loro atti composti in massima parte di registri contabili, i quali sia per difficoltà tecniche, che per lo stato di conservazione, sono riusciti di difficile catalogazione.

Minori difficoltà, ma maggiore perdita di tempo, ha offerto lo Stato civile, i cui trentamila registri erano stati distinti in tre sezioni: 1. Nati, 2. Atti diversi 3. Matrimoni e morti, perchè, secondo l'ordinatore, mentre quelli dei nati erano ricercati più spesso per le diverse annotazioni, per quelli di matrimonio e morte capitava più di rado una ricerca. Gli atti diversi erano anch'essi ordinati in particolare sezione, perchè, sempre secondo l'ordinatore «effettivamente non potrebbero appartenere ad alcuna delle altre salvo che lo ordinamento non si facesse per Comuni e per anno senza suddivisione per materie». (1) A quest'ultimo criterio ci siamo appunto attenuti, facendo sparire le tre arbitrarie sezioni mediante l'affiancamento dei registri secondo l'ordine cronologico e quello alfabetico dei Comuni, che rispecchia il processo della loro formazione.

Tralasciando di parlare degli archivi notarili, intorno ai quali si diranno avanti i criteri di riordinamento e le ragioni per cui si ritiene del tutto erronea l'opinione secondo la quale essi avrebbero avuto assetto giuridico fin dall'epoca aragonese, riteniamo necessario spender qualche parola intorno alla sezione delle provenienze diverse, che è quella nella quale hanno trovato posto i più antichi ed importanti documenti che si conservano nel nostro Archivio.

Come si vede facilmente essa è la meno organica, e non poteva essere altrimenti; tuttavia si è cercato di ridurre al minimo tale difetto, raggruppando i piccoli fondi archivistici secondo la loro natura.

(1) BILOTTI, *Relazione* cit., p. 33.

La modesta raccolta di pergamene, per la maggior parte recuperate dai protocolli dei notai, non vuol certo rappresentare una sezione diplomatica in embrione, chè anzi in ogni caso i documenti membranacei sono stati ricongiunti a quelli cartacei, ripristinando l'antica unità archivistica quando era stata spezzata.

Per gli archivi comunali e quelli degli enti ecclesiastici, nonchè per alcuni archivi privati, occorre avvertire che si tratta, tranne alcune notevoli eccezioni, di uno o pochi pezzi, i quali, tuttavia, rappresentano nella loro singolarità un organismo archivistico distrutto o smembrato.

I documenti relativi ad enti ecclesiastici provengono quasi tutti dagli Uffici del registro. E' noto che quando il decreto del 7 agosto 1809 n. 448, emanato da Gioacchino Murat, estese la soppressione, che durante il breve regno di Giuseppe Bonaparte fu limitata solo ad alcuni conventi, a tutti gli ordini religiosi, eccetto quelli che vivevano di questua, fu stabilito che gl'incaricati della soppressione redigessero sette distinti e dettagliati inventari, fra i quali quello di tutti i titoli, scritture, libri di conti ed altre carte relative alle proprietà e rendite ed agli obblighi e pesi del monastero soppresso.

Tutti codesti documenti furono inviati dagli incaricati ai direttori degli Uffici di registrazione e demanio, i quali, in base ad essi, dovevano reperire i beni immobili e prenderne possesso. Molti preziosi documenti di tale provenienza sono andati irrimediabilmente perduti a seguito di scarti effettuati specialmente durante la guerra 1915-'18, ma ancora oggi, malgrado ciò, una sistematica indagine presso gli Uffici del registro dell'Italia meridionale, e non solamente di questa parte, non mancherebbe di dare (e i nostri documenti ne sono una prova) liete sorprese di fortunati rinvenimenti di scritture, le quali oggi, nel nuovo fervore di studi di storia economica, sono particolarmente ricercate come una delle

fonti più sicure per lo studio delle vicende della grande proprietà nel Mezzogiorno. (1).

Discorso a parte merita la piccola, ma importante raccolta di documenti provenienti dalla Mensa arcivescovile di Salerno. Non è il caso di fare considerazioni sui modi e le forme con cui tali documenti sono pervenuti al nostro Archivio; ma è necessario dire che è merito di P.E. Bilotti se essi furono salvati dalla distruzione alla quale sarebbero andati incontro se fossero rimasti nelle mani di chi, con estrema leggerezza, li aveva estratti da quell'archivio per soddisfare ad una smania storiografica per la quale non aveva alcuna attitudine. Quarantatrè importanti pergamene, dal 1008 al 1784, furono, invece, salvate, mentre stavano per essere portate all'estero, da Pietro Fedele, e poi, da quello di Roma, dove erano state depositate subito dopo l'acquisto fattone dal Ministero dell'Interno, furono trasferite nel nostro Archivio, la cui direzione ne promosse la pubblicazione, che venne curata da L.E. Pennacchini.

Considerazioni ancora più tristi potrebbero farsi a proposito dell'archivio del Comune di Salerno. Attualmente in sede non si conservano che atti a partire dai primi dell'Ottocento. Eppure l'importanza di Salerno nella storia del Mezzogiorno fu, in tutto il Medioevo fino alle soglie dell'età moderna, di tanto rilievo da fare apparire impossibile che qui non si fosse formato un complesso archivistico pari alla fama della città, al ruolo da essa svolto nella serrata lotta che quivi svolsero per il predominio nel Mezzogiorno le varie forze etniche e politiche. Delle vicende ora gloriose ed ora sfortunate di tanto passato, degli antichi istituti e magistrature cittadine, che furono altrettante conquiste di una attiva vita comunale, e di tutto ciò che si attiene allo sviluppo economico

(1) Sulle sorti degli archivi dei monasteri soppressi cfr. L. CASSESE, *Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d'Italia*. Vol. VI. *Provincia di Aquila*, Roma 1940, p. VIII

e commerciale, alla rinomata Fiera, alla celebre Scuola medica, ai suoi insigni ospedali, non rimangono che vaghi ricordi e scarse testimonianze.

L'ultima ventata di incosciente distruzione dell'archivio comunale, della cui ricchezza di documenti si hanno chiare e numerose prove, si ebbe durante la prima guerra mondiale quando si credè opera patriottica approntare gli scaldarancio per i soldati, che intristivano nelle trincee, con la carta degli antichi registri dei parlamenti del reggimento grande e delle altre preziose scritture. Il danno fu irreparabile, nè vale consolarsene ora col dire che anche gli archivi *habent sua fata*, quando, invece, certe distruzioni non sono altrimenti spiegabili se non con lo scarso o niuno attaccamento degli uomini che dirigono la cosa pubblica per le memorie del passato, le quali sono da considerarsi sempre venerande anche quando ci portano il ricordo di antiche sofferenze e di sempre condannevoli servitù politiche. Ora, come si vede dal breve elenco che a suo luogo si legge, non rimangono di tutte le serie di documenti anteriori al secolo XIX, se non pochi fasci di atti contabili, salvati per caso da mano pietosa durante l'ultima distruzione, e in questi ultimi tempi pervenuti nel nostro Archivio.

La *Guida* che qui presentiamo rispecchia esattamente la struttura e la consistenza del nostro Archivio, e ha lo scopo di «presentare» i vari fondi archivistici e le serie che li compongono mediante una breve illustrazione o commento delle disposizioni fondamentali dalle quali trassero vita. Certamente la succinta esplicazione contiene troppo per l'archivista, e troppo poco per lo storico. Essa, anzi, può essere ritenuta del tutto superflua da coloro i quali sono del parere che Guide e Inventari debbano avere l'unico scopo di segnalare il materiale conservato negli Archivi e non trasformarsi in manuali o trattati di storia del diritto pubblico dei vecchi Stati italiani. E poichè, si dice, codesti strumenti di ricerca sono fatti dagli archivisti, ma non per gli archivisti, si bene per

gli studiosi e in generale per coloro che hanno bisogno di consultare documenti di archivio, non occorre fare sfoggio di facile erudizione sulla storia e sul funzionamento delle magistrature, perchè studiosi e ricercatori, se occorre, quelle notizie possono procurarsi, ricorrendo a pubblicazioni speciali.

Siamo, in verità del parere che sia lecito, per non dire necessario, discostarsi dalla stretta osservanza della regola archivistica, allo scopo di rendere il nostro strumento di ricerca di immediata e più larga utilità, dando non solamente il freddo dato archivistico, ma anche un primo e sommario orientamento per la esatta consultazione delle carte. Anche nel nostro caso si tratta, naturalmente, di misura e di equilibrio. E' vero, d'altronde, che la ricerca dei documenti, la loro cernita ed interpretazione costituiscono tanti momenti di un organico processo storiografico, che si attua nella coscienza individuale dello studioso, il quale talvolta non sopporta non richiesti e perciò inopportuni suggerimenti, scritti oppure orali, perchè li considera fastidiosi intralci nel cammino della ricerca; ma è altrettanto vero che una sobria raccolta di dati essenziali, criticamente vagliati, intorno alla storia esterna di un istituto o di una magistratura rappresentano pur sempre l'acquisizione di una esperienza, che, divenendo patrimonio comune, giova non solamente agli storici, ma anche agli archivisti, in quanto li libera dal bisogno di rifarsi sempre daccapo nella ricerca dei dati fondamentali quando si accingono a studiare quell'istituto o quella magistratura. Va senza dire, d'altra parte, che archivisti e studiosi hanno il preciso obbligo di contribuire ad una sempre maggiore perfezione dello strumento di ricerca che ad essi è stato offerto, tutte le volte che particolari indagini li mettano in grado di rintracciare elementi nuovi che valgano a correggere dati per caso inesatti o riferimenti troppo sommarî.

Nelle nostre note illustrative dei singoli fondi archivistici è facile scorgere una disparità, la quale è dovuta alla


varia importanza dei fondi stessi. All'archivio dell'Intendenza, per esempio, è stata rivolta una cura maggiore, come a quello di una magistratura che, essendo creazione dei nuovi tempi, costituì il maggiore organo propulsore nei vari settori della vita economica, morale e sociale della provincia. Si sono perciò seguite, alla luce delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle circolari, le vicende anche dei singoli *servizi*, perchè alcuni di essi rappresentano funzioni e aspetti nuovi della pubblica amministrazione, ed ebbero talvolta un influsso notevole nello sviluppo del Mezzogiorno.

Ed ora un'ultima questione. Gli Archivi delle province meridionali, come già si è ripetutamente detto, per il fatto che tutta la regione ha avuto per secoli unità politica, contengono in genere carte dei medesimi uffici. Questa constatazione fece sorgere, al momento della impostazione del presente lavoro, l'idea che convenisse riunire in un'unica serie di tre o quattro volumi tutte le Guide degli Archivi meridionali, premettendo nel primo una esposizione generale che potesse servire per tutte. S'intende che il materiale in parte diverso dal comune conservato in alcuni archivi sarebbe stato descritto a sè, accompagnato da succinte notizie illustrative. L'idea, che venne confortata dal parere favorevole del compianto prof. Panella, era seducente perchè avrebbe potuto dar modo di realizzare una pubblicazione organica, basata sul criterio dell'unità di indirizzo e di metodo. Ma l'idea, buona in sè, venne abbandonata per la considerazione che una cosa è dire e altra è fare, soprattutto quando si ha di fronte una realtà come quella degli archivi meridionali, i quali — tranne qualche eccezione, come quello di Aquila, magistralmente ordinato dal Panella — aspettano ancora di essere riorganizzati secondo i principi del metodo storico. Ma questo è un arduo compito, che potrebbe essere condotto a termine con relativa sollecitudine solo se fosse affrontato da una *équipe* di archivisti disposti a sottoporsi alla disciplina severa di una specie di lavoro pianificato. Tutto ciò avrebbe creato indubbiamente notevoli difficoltà, e, in definitiva, nel migliore dei casi, avreb-

be imposto una scadenza relativamente lunga alla pubblicazione della piccola collana di volumi.

Ad una pubblicazione quasi perfetta, ma di là da venire ed anche incerta, abbiamo preferito, nell'illusione di non esserci sbagliati, questa nostra, imperfetta, forse, ma che ha il pregio di essere una tangibile realtà.

LEOPOLDO CASSESE



SALA P. E. BILOTTI

BIBLIOGRAFIA

In questo elenco, si è tenuto conto solamente delle pubblicazioni nelle quali si parla del nostro istituto in genere o si illustrano fondi archivistici.

ARCHIVI (Gli) DI STATO ITALIANI, Bologna 1944

BILOTTI P. E., Agli Onorevoli Signori Componenti il Consiglio della Provincia di Salerno, ivi 1892.

BILOTTI P. E., Relazione sull'Archivio di Stato in Salerno. Con appendice sulla presente condizione degli Archivi nelle province meridionali, Salerno 1899.

CASANOVA E., Gli Archivi provinciali del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia, in *Gli Archivi italiani*, a. I (1914), fasc. 3-4.

CASSESE L., Archivio provinciale di Stato, in *La provincia di Salerno vista dalla R. Società economica*, Salerno 1935.

CASSESE L., I fondi membranacei dell'Archivio provinciale di Stato di Salerno. I. Abbazia di S. Giovanni in Venere di Fossacesia, in *Rassegna storica salernitana*, a. I (1937), n. I.

CASSESE L., Riordinamento nel R. Archivio di Stato di Salerno. Le carte di gabinetto dell'Intendenza, in *Archivi*, a. V (1938), n. 2.

CASSESE L., L'Archivio del Collegio medico di Salerno, in *Notizie degli Archivi di Stato*; a cura del Ministero dell'Interno, a. VIII (1948) n. 1.

CASSESE L., I Notari nel Salernitano ed i loro protocolli dal 1362 alla fine del '700, in *Notizie degli Archivi di Stato*, a. VIII (1948) n. 2-3.

CASSESE L., Pergamene del Monastero benedettino di S. Giorgio. (1038-1698), Salerno 1950.

CASSESE L., L'Archivio di Gabinetto della Prefettura di Salerno, in *Movimento operaio*. Rivista di storia e bibliografia, a. VI (1954) n. 3.

CASSESE L., Inventario del processo per la Spedizione di Sapri,
Salerno 1957.

PENNACCHINI L. E., Pergamene salernitane (1008-1784), Sa-
lerno 1941.

TRINCHERA F., Degli Archivi napolitani, Napoli, 1872.

I. SEZIONE

PROVENIENZE VARIE

I.

ENTI LAICI

I.

FONDO MEMBRANACEO

Sono n. 309 pergamene che originariamente, in gran parte, facevano da camicia ai protocolli notarili. Son quasi tutti atti privati, tranne qualche bolla e 20 patenti di notai, dei seguenti secoli: sec. XIII, n. 2; sec. XIV n. 6; secolo XV n. 25; sec. XVI n. 132; sec. XVII n. 81; sec. XVIII n. 35; sec. XIX n. 2. A questi bisogna aggiungere altri 7 documenti dal 1445 al 1702, donati dal dott. Gualtiero Budetta di Montecorvino.

II.

ARCHIVIO DEL COLLEGIO MEDICO SALERNITANO

Capitoli e deliberazioni del Collegio e provvisioni del S. R. C.	vol. 1	(1477-1692)
Acta doctoratus	voll. 32	(1586-1690)
Matricula incipientium	vol. 1	(1601-1672)
Acta rectoratus	voll. 2	(1585-1688)

Registra literarum et privilegiorum in Artibus et Medicina ac in pratica Chyrurgiae	voll. 9	(1473-1811)
Liber juramentorum	vol. 1	(1712-1714)
Acta Doctorum	voll. 3	(1551-1687)
Atti vari	vol. 1 (sec.XVI-XVIII)	

Questi documenti, gli unici superstiti dell'antico Collegio Medico Salernitano, furono trasferiti dall'Archivio di Stato di Napoli a quello di Salerno a seguito di una decisione ministeriale del 10 dicembre 1942. Ad essi bisogna aggiungere n. 15 diplomi di laurea originali, tredici dei quali provenienti dal Museo Provinciale di Salerno, i quali sono esposti nella Sala dedicata alla Scuola Medica, ma non fanno evidentemente parte del fondo archivistico perchè redatti dalla cancelleria della Scuola nell'interesse dei destinatari.

Per l'illustrazione di questi documenti e per il riordinamento che di essi è stato fatto v. L. CASSESE, *L'archivio del Collegio Medico di Salerno*, in *Notizie degli Archivi di Stato*, a. VIII (1948), n. 1.

III.

ARCHIVI COMUNALI

<i>Campagna</i> : Libro di dispacci al Governatore	(1762-1773)
<i>Conca</i> : Liber conclusionum	(1637-1708)
» »	(1746-1783)
<i>Gaiano</i> : Libro di parlamenti	(1592-1606)
<i>Lauro</i> : Atti di reintegrazione dei diritti feudali a favore di d. Maria Sanseverino	(1540)
<i>Magliano</i> : Registro di introito ed esito dell'Università	(1712-1800)
<i>Montepertuso</i> : Filza di atti contabili	(1716-1719)

<i>Nocera</i> : Registro dei parlamenti	(1576-1582)
» »	(1582-1588)
Ordini di pagamento	(1715-1717)
<i>Positano</i> : Carte di amministrazione dell'Università	(1622-1735)
Libro dei pubblici parlamenti	(1805-1818)
Libro degli affitti	(1805-1808)
<i>Ravello</i> : Capitoli della città	(1523)
Filza di carte varie di amministrazione	(sec. XVI-XVIII)
<i>Ricigliano</i> : Registro delle sedute decurionali	(1819-1837)
<i>Roccapiemonte</i> : Libro di dispacci al Governatore	(1794)
<i>Salerno</i> : Conto materiale del cassiere Giovanni Vernieri b. 1	(1804-1806)
Conto materiale del Cassiere Matteo Greco b. 1	(1807)
Conto materiale del cassiere Pietro Guida, b. 1	(1808)
Conto materiale del cassiere Matteo Guida, b. 1	(1823)
Conto materiale del cassiere Andrea della Corte b. 23	(1814-1827)
Conto materiale del cassiere Matteo Benincasa b. 36	(1827-1853)
Conto materiale del cassiere Gaetano Capone b. 6	(1854-1856)
Conto materiale del cassiere Angelo Donadio b. 7	(1856-1859)
Conto materiale del cassiere Raffaele Avenia b. 8	(1860-1861)
Conto materiale del cassiere Matteo Rinaldi b. 30	(1862-1871)
Carte varie b. 2	(1846-1900)
Atti amministrativi e contabili relativi alla Casa Santa della SS. Annunziata di Salerno b. 1	(1607-1805)

<i>Scafati</i> : Libro di deliberazioni decurionali	(1785-1803)
<i>Scala</i> : Catastuolo	(1780)
<i>Tovere</i> : Liber conclusionum	(1674-1802)

IV.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Deliberazioni e verbali della Giunta e del Consiglio voll. 15 (1809-1886).

Elezioni. Affari diversi, fasci 8 (1877-1895).

Orfanotrofio « Umberto I », fasci 15 (1811-1890).

Orfanotrofio di Vietri sul Mare, fasci 16 (1863-1897).

Beneficenza e sanità, fasci 16 (1837-1902).

Trovatelli, fasci 111 (1863-1900).

Istruzione pubblica, fasci 9 (1862-1901).

Casermes e casermaggio. Edifici provinciali, fasci 76 (1861-1920).

Contabilità e spese varie, fasci 102 (1861-1932).

Imposte e tasse, fasci 23 (1865-1907).

Strade e lavori pubblici, fasci 570 (1845-1920).

Pochi documenti, fra i quali dieci registri di deliberazioni dal 1809 al 1862, appartengono al Consiglio generale della provincia, intorno al quale v. *Archivio dell'Intendenza*.

Fino al 1860 le provincie napoletane furono amministrate dai Consigli generali, poi anche ad esse fu estesa, con decreto del 2 gennaio 1861 n. 140, la legge 23 ottobre 1859 sull'amministrazione provinciale e comunale già vigente nelle altre provincie del Regno.

V.

LOGGIA MASSONICA « C. PISACANE » DI SALERNO

Filze n. 3 contenenti carteggio, circolari e atti di contabilità dal 1918 al 1926.

II.

ENTI ECCLESIASTICI

ATENA

Chiesa di S. Maria Maggiore

Platea dei beni (1059)

AULETTA

Convento di S. Francesco

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Libro dei contratti | (1756-1795) |
| 3. Libro delle grasce | (1786-1809) |
| 2. Introito ordinario | (1776-1808) |

Convento di S. Andrea.

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Libro dei contratti | (1728) |
| 2. Libro di inventari | (1743-1790) |
| 3. Libro di introito | (1746-1785) |
| 4. Libro di esito | (1793-1809) |

BALVANO

Cappella del SS. Rosario

Platea dei beni (1732)

BATTAGLIA

Chiesa parrocchiale.

Libro di conti (1812-1854)

BUCCINO

Chiesa parrocchiale di S. Maria.

Libro dei morti (1640-1669)

Commenda di S. Giovanni.

1. Platea dei beni (1736-1738)
2. Cabreo (1790)

CAVA

Monastero della SS. Trinità.

1. Libretto per l'esazione dei sensi (1796-1806)
2. Libro di introito ed esito (1864-1866)

CENTOLA

Chiesa parrocchiale.

Libro dei battezzati (1782-1813)

CORLETO

Cappella di S. Maria de silice.

Libro dei conti (1778-1785)

LAURINO

Monastero di S. Spirito.

1. Statuto (1701)
2. Libro di introito (1573-1667)

3. Platea dei beni (1710-1713)
4. Carte di affitti ed atti giudiziari per le usurpazioni dei fondi in Piagine (1763-1836)
5. Libro dei conti (1768)
6. Scritture di fitto antiche (1769-1816)
7. Libro dei conti (1789-1799)
8. Conto morale e materiale (1816-1817)
9. Elenco delle scritture del Monastero (sec. XIX)

Monastero di S. Antonio.

1. Filza di inventari (1707-1766)
2. Filza di carte processuali e di amministrazione (1583-1815)

Chiese riunite di S. Biagio e S. Lorenzo.

Inventario dei beni (1718)

Chiesa di S. Matteo.

Inventario dei beni (1650)

Chiesa di Ognissanti.

1. Inventario dei beni (1652)
2. Liquidazione del fondo Macchie (1680)
3. Inventario dei beni (1715)
4. Libro di conti (1844-1860)

Chiesa collegiata di S. Maria

1. Libri di scritture (1668-1708)
2. Copia di inventario dei beni (1708)
3. Libro di introito ed esito (1743-1830)
4. » » » (1744-1798)
5. Libro delle distribuzioni delle rendite (1752-1830)

MAIORI

Convento di S. Francesco.

1. Libro dei legati (1726)

NOCERA DEI PAGANI

Convento di S. Maria degli Angeli.

1. Libro dei legati (1770-1773)
2. » » (1810-1841)

Monastero di S. Chiara.

- Libretto di esazione delle rendite (1792)

Cappelle del SS. Rosario e S. Maria della Consolazione.

- Libro delle entrate (1744-1787)

OCCIANO

Chiesa di S. Maria dell'Assunta.

- Libro dei battezzati (1790-1832)

ORRIA

Chiesa di S. Felice.

- Libro di introito ed esito (1796-1889)

PADULA

Convento di S. Francesco.

1. Libro di introito ed esito (1811-1815)
2. Libro dello stato attivo e passivo (1850-1866)

Convento di S. Agostino.

1. Platea dei beni (1697)
2. Libro di esigenza (1792-1809)
3. Libro di esito ordinario e straordinario (1804-1809)

Certosa di S. Lorenzo

1. Platea dei beni (sec. XVII)
2. a) Catalogo dei titoli di amministrazione
dei beni in generale (sec. XIX)
b) Reddenti in grano e in danaro per
antichi titoli rinnovati (1853-1866)
3. Libro di introito (1851-1866)
4. Libro di esito (1859-1866)

Chiesa di S. Michele Arcangelo.

1. Platea di beni (1608)
2. Libro dei censi bollari ed enfiteutici (1851)
3. Stato dei debitori di censi e canoni (1884)

RAVELLO

Congregazione di S. Maria del Carmine.

- Libro di introito (1789-1803)

ROCCADASPIDE

Monastero di S. Maria di Loreto.

- Atti di amministrazione filze n. 6 (sec. XVII-1884)

Congrega di carità.

- Corrispondenza, filza 1 (1865-1885)

S A C C O

Chiesa di S. Silvestro.

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Platea dei beni | (1510) |
| 2. Filza di carte processuali | (1640-1677) |
| 3. Liber computorum quartae | (1739-1767) |
| 4. Libro dei conti voll. 2 | (1770-1802) |
| 5. Conti della quarta | (1804-1839) |
| 6. Libro di introito ed esito | (1803-1839) |

S A L A

- | | |
|--|-------------|
| 1. Libro delle decime sacramentali e di tutte le rendite | (1783-1837) |
| 2. Registro dei fondi e delle rendite | (1846-1864) |

S A L E R N O

Mensa arcivescovile.

Provengono dall'archivio della Mensa 43 documenti membracei che nel 1932 furono acquistati dal Ministero dell'Interno e depositati dapprima nell'Archivio di Stato di Roma e poi trasferiti nell'Archivio salernitano e integralmente pubblicati. (v. L. E. PENNACCHINI, *Pergamene salernitane*. 1008-1784, Salerno 1941). Il più antico doc., riguardante il Monastero benedettino salernitano di S. Giorgio, è del 1008. Fra di essi vi sono quattro bolle pontificie (di Leone IX del 1051, di Alessandro II del 1067, di Clemente V del 1309, di Pio VI del 1784); una lettera apostolica (di Onorio III del 1218); sei concessioni sovrane (del principe Gisulfo, del Duca Roberto del 1080, del Conte Roberto del 1090, del Duca Guglielmo del 1121, di Carlo II del 1299, di Giovanni figlio del re Renato del 1460). Tutti gli altri documenti sono sentenze, atti di collazione, di donazione, e in genere di amministrazione ecclesiastica spirituale e materiale.

Ai detti documenti si sono aggiunti di recente tre diplomi, provenienti anche dall'archivio della Mensa, donati dalla direzione del mulino e pastificio Rinaldo (cfr. M. SCHIPA, *Storia del Principato longobardo di Salerno*, in *Arch. Stor. Nap.*, a. XII (1887). Di essi il primo è dei principi salernitani Guaimario IV e Guaimario V dell'a. 1019, il secondo concesso dagli stessi principi, è del 1023, ed il terzo è di Enrico II del 1022.

Oltre i citati documenti membranacei si conserva il seguente materiale cartaceo:

1. Acta erectionis ex Conservatorio in Monasterium S. Mariae de Mercede, vol. di cc. 188 (1650).
2. Acta agitata in Curia episcopali Nucarina et coram dominis Commissariis delegatis per sanctam Sedem Apostolicam super residentiam Rev. Rectoris in rectoria S. Felicis civitatis Nuceriae inferioris Paganorum, vol. di cc. 217 (1552-1624).
3. Registro di lettere patenti emanate sotto il governo degli arcivescovi Fabrizio de Capua e Casimiro Rossi, vol. di cc. 178 (1730-1758).
4. Atti vari relativi a chiese, cappelle, congreghe oratori ecc., filze n. 2 (sec. XVI-XVIII).

Monastero di S. Giorgio.

Questo fondo contiene n. 74 documenti membranacei dal 1038 al 1698 (ed. L. CASSESE, *Pergamene del Monastero benedettino di S. Giorgio*, Salerno 1950) distribuiti nelle filze relative agli affari a cui si riferiscono. Anche a questo fondo appartenevano due notevoli documenti, di recente acquisiti all'Archivio; il primo, del marzo 982, riguarda la concessione di un territorio « ad pastinandum » fatta da Giovanni, preposito del monastero, sotto l'abbatessa Marocza; il secondo, del giugno 992, è una bolla, che si riteneva perduta, di Amato, che fu il primo arcivescovo della Chiesa salernitana, a favore della chiesa di S. Maria « ultra flumen Lirinum », di per-

tinenza del Monastero (ed. UGHELLI, *Italia sacra*, VII, 366; cfr. CASSESE, op. cit., p. 306).

1. Scritture giustificanti l'antichità del Monastero e l'unione di altri tre monasteri, vol. segn. A. (1619-1785).
2. Scritture giustificanti i canoni dei territori, segn. B (1586-1818).
3. Scritture giustificanti i canoni dei territori, segn. C (1684-1817).
4. Scritture giustificanti gli acquisti di case, botteghe e territori enfiteuticati, vol. segn. D. (1560-1731).
5. Arrendamenti e fiscali. Beni pervenuti al Mon. per il legato di Nicola Comite. Canoni sopra case e botteghe, vol. segn. E (1686-1791).
6. Scritture giustificanti i capitali censiti, vol. segn. F (1705-1817).
7. Acquisti di territori condotti dal Monastero, v. segn. G (1727-1790).
8. Acquisti di territori condotti dal Monastero, vol. segn. H (1604-1774).
9. Acquisti di case e botteghe gestite dal Mon. v. segn. I (1648-1792).
10. Eredità Ruggi, Sarluca, Gentilcore e Jvages. v. segn. L (1630-1702).
11. Jussi e franchigie vol. segn. M (1534-1801).
12. Scritture relative al feudo di S. Michele, vol. segn. N (1425-1635).
13. Scritture relative al feudo di S. Michele, vol. segn. O (1419-1730).
14. Scritture relative al feudo di S. Michele vol. segn. P (1504-1601).
15. Scritture relative al feudo di S. Michele, vol. segn. Q (1486-1771).

16. Platea dei beni, jussi e pesi... principiata nel mese di aprile 1785 e terminata nel mese di novembre 1786, essendo abbadessa la Signora d. Teresa Capano, vol. in fol. di cc. 466.

Monastero di S. Maria della Mercede.

Platea dei beni (1742)

Monastero di S. Maria della Pietà o Pianta nova.

Platea dei beni (1736)

TEGGIANO

Convento di S. Francesco.

1. Platea dei beni (1589-1610)
2. Platea dei beni (sec. XVII)
3. Liber instrumentorum (sec. XVIII)
4. Libro dei capitali (1735-1805)
5. Strumentario (1658-1771)
6. Vertenze contro particolari (1772-1776)
7. Polisariorio (1786)

Convento di S. Agostino.

1. Libro degli introiti (1711-1728)
2. Libro delle cautele e degli affitti (1781-1800)
3. Registro di introito (1797-1802)
4. Libro dei capitali (1803-1807)

Monastero di S. Benedetto.

1. Platea dei beni (1721)
2. Registro dei beni fondi (1839).

TRAMONTI

Confraternita di S. Maria delle Grazie.

Libro delle deliberazioni (1708-1780).

GROTTAFERRATA

Badia di S. Maria.

Platea dei beni posti in Montesano, Padula, Sanza, Sasso-
no, S. Rufo, S. Giacomo, Casalnuovo e Diano (1710).

FOSSACESIA

Abbazia di S. Giovanni in Venere.

Di questa antica Abbazia chietina si conservano n. 9 do-
cumenti membranacei dal 1504 al 1673 e n. 15 documenti car-
tacei dal 1489 al 1659. (cfr. L. CASSESE, *I fondi membranacei
dell'Archivio provinciale di Stato di Salerno. Abbazia di
S. Giovanni in Venere di Fossacesia*, in *Rass. Stor. Salerni-
tana*, a. I (1937), pp. 153-161).

III.

ARCHIVI PRIVATI

I.

ARCHIVIO DEL MERCATO

Pergamene

Sono in tutto 264 fra atti privati, bolle, titoli di conces-
sioni feudali, così distribuiti: sec. XIV n. 14; XV n. 22; sec.
XVI n. 121; sec. XVII n. 100; XVIII n. 7.

Carte feudali.

1. Feudo della foresta di S. Francesco (1580-1797).
2. Feudo di Rutino e Monteforte (1427-1791).
3. a) Carte relative al feudo Mattarellis (1529-1719).
b) Copialettere riguardante l'amministrazione dei feudi di
S. Pietro in Galatina e Chiaromonte (1592).
c) Filza di carte relative allo *jus assietti* a S. Lorenzo e a
S. Francesco, ed altre carte feudali (1565-1706).
d) Filza di documenti relativi all'arrendamento del grano
a rotolo sulla carne e all'eredità dell'arrendatore Fabio
Fata (1603-1780).
e) Inventari di beni patrimoniali e feudali (sec. XV-XVII).
f) Apprezzo dello stato di Novi di cui era feudataria la
defunta principessa di Montestarace (1660).

4. Documenti relativi a proprietà urbane e rustiche (1548-1795).
5. a) Libri di entrata di Giov. Cola Del Mercato, v. 3 (1590-1600).
b) Copie e fedì di istrumenti di G. C. Del Mercato (1565-1591)
c) Libro di introito ed esito dei sigg. Castriota tenuto dal loro procuratore G. C. Del Mercato (1575).
6. a) Libri di amministrazione n. 10 di Giov. Matteo e figli, Lelio, Giov. Cola, Antonio, Michelangelo e Luigi Del Mercato (1569-1864).
b) Libro di memorie della famiglia Del Mercato (1600-1799).
7. Libri di amministrazione n. 2 di G. C. Del Mercato (1816-1855).

Liti

- 8-10 Liti, acquisti di beni, testamenti, capitoli matrimoniali e carte varie di amministrazione (sec. XVI-XIX).
11. a) Carte processuali relative al sac. Giov. Nicola Del Mercato (1721-1742).
b) Produzioni varie per liti di successione (1823-1873).
12. Processi ed atti notarili estranei alla famiglia (1540-1788).

Carteggio.

13. a) Carteggio di Giov. Cola Del Mercato (1671-1676).
b) Carteggio della principessa di Bisignano (1602-1618).
- 14.-17. Carteggio di vari componenti della famiglia (1541-XIX).

Famiglie affini

18. a) Libretti di memoria della famiglia Cipriani (1600-1713).

- b) Libro di memorie e carte di amministrazione della famiglia Del Giudice (1629-1767).
- c) Libro di memoria e carte di amministrazione della famiglia Altomare (1551-1831).
- d) Libri n. 2 di memorie di Polidoro Forziati (1632-1635).
- e) Libro di memoria della famiglia Bambacaro (1692-1814).
19. Fedì di credito, processi ed atti notarili vari relativi alle famiglie Del Mercato, Bambacaro, Forziati, Cipriani e ad altri cittadini del Cilento (1535-secolo XVIII)

Carte varie

20. Provvizioni, lettere patenti e documenti vari relativi a dignità e cariche concesse ai Del Mercato (1554-1776).
21. Documenti riguardanti l'Università di Laureana (1530-sec. XVIII).

CAPPELLE E CHIESE

22. Cappella di S. Maria dell'Annunziata.

- a) Nota di reddenti all'Annunziata fatta da Giasemondo del Mercato (1509).
- b) Inventario di tutti i beni (1512).
- c) Copia autentica del precedente inventario per not. Prospero De Feo di Laureana (sec. XVII).
- d) Inventarium seu personaria omnium redentium (1619).
- e) Filza di carte relative all'amministrazione della Cappella (1511-sec. XVII).

23. Cappella di S. Michele Arcangelo nell'Annunziata.

- a) Libro dei debitori (1600).

- b) Libro dei debitori (1680).
- c) Libro delle annue entrate (1681).
- d) Filza di carte di amministrazione (1626-1764)

24. *Chiesa di S. Maria del Paradiso di Laureana.*

- a) Platea dei beni (1546).
- b) Inventario di tutti li beni stabili, annue entrate et rendite di pesonara (1696).
- c) Carte varie di amministrazione (1519-1786)

25. *Cappelle varie.*

- a) Libro dei censi della Congrega delle anime del Purgatorio di Laureana (1722)
- b) Filza di carte relative al Monastero di S. Maria dei Martiri, alle Cappelle di S. Antonio di Padova di Perdifumo, di S. Sofia, S. Caterina di Bambacaro. Libretti di esazione di decime (1592-sec. XVIII).

NOTA

Il piccolo fondo di volumi manoscritti di carattere letterario e giuridico, poichè non costituisce materiale archivistico, trovasi elencato sotto la voce Biblioteca.

II

ARCHIVIO GIORGI AVENIA

Quasi tutti i documenti di questo piccolo fondo archivistico appartengono alle nobili famiglie piacentine Anguissola, Roncovieri, Perleti Carasi e Landi. Attraverso il piacentino dott. Giorgi pervennero alla famiglia salernitana Avenia, alla quale, però, si riferiscono solo tre diplomi di laurea rilasciati dall'Università di Napoli (1718-1833) e una bolla cartacea dell'abate di S. Nicola di Controne del 1755.

Questo fondo è giunto in Archivio per acquisto avvenuto nel 1952.

Pergamene

Gli atti membranacei sono complessivamente n. 40. Di essi 23 sono uniti al materiale cartaceo, ed altri 17 sono sciolti, e così distribuiti: sec. XIV n. 2; XV n. 11; XVI n. 4.

Carte Anguissola

1. Presentazione delle lettere ducali fatta dal procuratore di Isabella Dulzani Anguissola al Podestà di Piacenza (1367, aprile 26).

2. Concessione fatta dai duchi di Milano a favore delle squadre dei Landi, Scotti, Fontana e Fulgosi di alcuni privilegi ed esenzioni ad esclusione degli Anguissola dichiarati ribelli e banditi (1404, luglio 16).

3. Monitorio di scomunica da pubblicarsi contro gli usurpatori dei beni dei signori Antonio ed Orsolina Giogali Anguissola (1491, marzo 21).

4. Investitura feudale fatta da Lodovico re di Francia e Duca di Milano ai signori Niccolò per una metà, e Francesco e Tommaso degli Anguissola per l'altra metà, dei luoghi di Turro e Castellaro (1511, gennaio 31).

5. Sentenza a favore di Lodovico Anguissola contro Giangiacomo e Antonluchino Galleotti (1539, novembre 17).

6. Breve di Clemente XI a favore della contessa Aurelia Anguissola Riva per la celebrazione della messa nella di lei casa tanto in città che in villa (1716, marzo 16).

7. Capitoli matrimoniali tra il conte Angelo Gabriello e il conte Edoardo Landi, padre della sposa Geltrude Landi (1719, maggio 31).

8. Permuta di beni di Vigolzone con quelli di Menarolo, eseguita tra il conte Angelo Gabriello e il conte Carlo Anguissola (1723, aprile 20).

9. Concessione precaria tra il conte Angelo Gabriello Anguissola e il conte Pietro Marazzani Visconti (1740, aprile 14).

10. Divisione dei beni del defunto conte Angelo Gabriello Anguissola tra i figli Giacinto e Domenico (1747, marzo 22).

11. Carteggio ed atti vari di amministrazione (sec. XVII-XIX).

Carte Roncovieri

1. Liber actorum domini Pauli Ronchoveteri contra bona domini Bernardini Thebaldi (1500-1523. Contiene alcuni documenti membr. dal 1465).

2. Mastro di spese della famiglia Roncovieri (1769-1811).

3. " " " " (1807-1857).

4. Avanzo dei grani ceduti dalla sig.ra contessa Franca Roncovieri, ved. del conte Calciati come amministratrice dei figliuoli (1785-1789).

5. Repertorio di cose letterarie e poetiche, contenente anche inventario di docc. appartenenti all'archivio Roncovieri (sec. XIX).

Carte Perleti Carasi

1. Bolla di Clemente VII con la quale vengono concessi alcuni diritti a favore del chierico secolare Raffaele Perleti (1525, maggio 1).

2. Bolla di Paolo III con la quale si assegna una pensione su due benefici ecclesiastici a Raffaello Perleti (1540, dicembre 6).

3. Ordine pontificio pel puntuale pagamento della pensione dovuta a Raffaello Perleti (1546, giugno 11).

4. Ordine emanato dal Governatore contro Antonio Maria Fantini a favore di Raffaello Perleti (1599, maggio 13).

5. Gregorio XIII concede il suo beneplacito a favore delle monache della SS. Nunziata per la vendita di un terreno in Rosara a Raffaello Perleti (1602, aprile 12).

6. Investitura perpetua fatta da Raffaello Perleti ad

Ercole Grillenzoni di un pezzo di terra posto in località Colone (1685, luglio 6).

7. Il duca Ranuccio Farnese nomina il conte Carlo Carasi conservatore del Monastero della SS. Concezione di Piacenza (1691, settembre 10).

8. Scritture attinenti alla Torre della Raggia per il conte Raffaello Perleti Caraso (1692-1693).

9. Inventario legale rinnovato dal conte Raffello Perleti Carasi di tutti i beni provenienti dall'eredità del defunto conte Carlo Carasi (1759, aprile 26).

Carte Landi

1. Processus causae motae pro parte magnifici domini comitis Federici Landi contra rev. dominum Carolum Pallavicinium marchionem et comitem ac episcopum laudensem (1492-1493).

Carte varie

Filza di grida e manifesti vari a stampa (sec. XVII-XVIII).

III

ARCHIVIO RUGGI D'ARAGONA

1. Copiapolizze	(1802-1828)
2. id.	(1809-1827)
3. Libro di conto corrente	(1812-1825)
4. Platea attiva e passiva	(1812-1825)
5. Registro dei capitali e pagamenti	(1813-1853)
6. Indice delle scritture e carte domestiche di Francesco Ruggi D'Aragona	(1812).

L'archivio di questa nobile famiglia salernitana si trovava conservato negli Ospedali riuniti Ruggi d'Aragona e

S. Giovanni di Dio, e fu completamente distrutto durante gli ultimi eventi bellici. I pochi registri avanti elencati sono pervenuti in archivio fortuitamente ad opera di P.E. Bilotti. Fra le carte di costui è pervenuta anche una filza di documenti, in cattivo stato di conservazione, relativi alla celebre fiera di Salerno, provenienti da questo archivio (v. p. 59).

IV.

FAMIGLIA LAURO GROTTO

Si conservano 10 filze di documenti cartacei sciolti (sec. XVI - XIX) riguardanti tutti il patrimonio e l'amministrazione di questa antica famiglia salernitana.

V.

FAMIGLIA GENOVESE

Platea di tutti i beni della famiglia Genovese formata dall'illustre marchese d. Mariano Genovese e terminata nel mese di dicembre dell'anno 1788.

VI.

FAMIGLIA SCHIPANI

1. Giornale di cassa appartenente alla Casa del Duca di Diano, voll. 2 (1824-1825).

2. Stato generale di tutti i beni espropriati in pregiudizio del duca di Diano d. Ignazio Schipani. Esercizio della amministrazione giudiziario d. Vincenzo Marone (1849).

VII.

CARTE SANTORELLI

Filza di documenti (1833-1864) relativi alla carriera scientifica e professionale del dott. Nicola Santorelli (1811-1899. Cfr. A. M. FARINA, *Nicola Santorelli*, in *Rass. Stor. Sal.*

a. VII (1946), 84-89), che fu docente di materia medica nel Real Liceo di Salerno, trasferiti dal Santuario di S. Gerardo Maiella in Materdomini (Avellino) nel 1947.

VIII.

FAMIGLIA FRANCONI

Dell'archivio di questa nobile famiglia non rimane che un prezioso inventario del sec. XIX, contenente ampio regesto dei documenti, diviso nelle seguenti categorie: 1. Titoli riguardanti la nobiltà e le eminenti cariche occupate da diversi individui della famiglia; 2. Feudo di Torella; 3. Feudo di Salcito; 4. Feudo di Pietracupa; 5. Feudo di Torchiariolo; 6. Testamenti, fedecomessi, capitoli matrimoniali; 7. Maggiorato di Spagna e scritture riguardanti la famiglia Afan de Rivera; 8. Crediti, debiti, convenzioni ed acquisti; 9. Vertenze con la casa del principe di Avellino; 10. Processi, produzioni e carte giudiziarie; 11. Conti, corrispondenza e carte varie di amministrazione.

IX.

CARTE BILOTTI

Sono quattro buste di documenti vari relativi all'attività scientifica e politica svolta dal prof. P.E. Bilotti durante il lungo periodo (1892-1927) in cui diresse l'Archivio salernitano. Altre tre buste contengono le minute di numerose ed elaboratissime perizie grafiche, che l'insigne uomo scrisse per mandato fiduciario del Tribunale di Salerno.

Fra queste carte è pervenuta anche una filza di documenti (sec. XVI-XVIII), in cattivo stato di conservazione, relativi alla Fiera di Salerno, della quale furono per alcuni secoli Maestri di Fiera i Ruggi D'Aragona (v. p. 58).

II.
SEZIONE

ARCHIVI AMMINISTRATIVI

ARCHIVIO DELL'INTENDENZA

L'Intendenza fu istituita dalla legge 8 agosto 1806. Nel 1816, con la legge del 12 dicembre venne riorganizzata tutta l'amministrazione civile come « prima base di tutte le amministrazioni dello Stato e della prosperità nazionale ».

Ogni provincia ebbe un Intendente, un Segretario generale, un Consiglio d'Intendenza ed un Consiglio Provinciale. L'Intendente, come prima autorità della provincia, era incaricato dall'amministrazione dei Comuni, dei quali era il tutore, dei pubblici stabilimenti, ed in generale di tutta l'amministrazione finanziaria, del reclutamento dell'esercito e della alta polizia.

La Segreteria dell'Intendenza venne divisa in *uffici*, secondo le attribuzioni dei diversi Ministeri. L'art. 29 della citata legge sull'amministrazione civile dispose che il piano delle Segreterie, contenente la divisione degli uffici e dei carichi, venisse determinato entro sei mesi dalla pubblicazione; ma, in effetti, mentre per la Sicilia il piano fu adottato dal decreto del 3 settembre 1838, solo il 31 luglio 1840 si ebbe il Regolamento per le segreterie delle provincie meridionali. A norma di esso le segreterie, a qualunque classe appartenessero, vennero ripartite in 5 *uffici*: 1. Segretariato e corrispondenza coi Ministeri della Presidenza e degli Affari esteri, suddiviso in tre carichi; 2. Affari interni, con tre carichi; 3. Polizia generale e Guerra e Marina, con due carichi; 4. Finanze, Giustizia e Affari ecclesiastici, con due carichi; 5. Contabilità provinciale e comunale, con due carichi.

Con decreto 7 aprile 1851, « considerato — vi si legge — che l'organizzazione dell'Intendenze e delle Sottintendenze, siccome trovata stabilita, mal risponde alle esigenze

degli svariati rami di servizio ad esse confidati », fu approvato un nuovo regolamento, col quale ciascuna Segreteria venne divisa in 4 *uffici*, ciascuno suddiviso in tre carichi, e propriamente: 1: Segretariato generale; Giustizia e Polizia; Guerra e Marina; 2. Amministrazione provinciale e lavori pubblici; 3. Amministrazione comunale; 4. Amministrazione speciale.

Questa nuova divisione, col relativo titolare, mutò completamente la struttura della Segreteria e, quindi, dell'archivio. Una novità degna di nota fu costituita dal passaggio degli affari di politica dal 3° al 1° ufficio (3° carico), cioè al Segretariato; e tale provvedimento, togliendo dalle mani di un comune capo di ufficio quegli affari riservati, e concentrandoli in quelle del Segretario generale, diede l'avvio alla creazione del *Gabinetto* dell'Intendenza.

Questo fondo archivistico ebbe, quindi, tre ordinamenti corrispondenti ad altrettanti titolari. Del più antico di essi, relativo al periodo dell'impianto dell'archivio fin verso il 1830, e comprendente 4 *uffici* (1. Amministrazione interna; 2. Amministrazione finanziaria; 3. Guerra e Marina; 4. Contabilità), ci è pervenuto un inventario in quattro volumi, nei quali tutto il materiale archivistico è distinto in *voci* ordinate alfabeticamente.

I riordinamenti disposti dai citati regolamenti non mancarono di creare un certo disorientamento nella classificazione delle carte; al che si aggiunsero poi gli smembramenti operati dopo il versamento in Archivio, che ridussero tutto il fondo a tanti frammenti, aventi le più svariate denominazioni, e dei quali si era perduto il ricordo della provenienza. Essendo difficile, ed in molti casi impossibile, riordinare le carte secondo i vecchi titolari, — cosa che, d'altronde, avrebbe portato a tre diversi ordinamenti — tutto l'archivio è stato riorganizzato secondo la prima e più antica divisione in quattro serie, meglio rispondente alla sua più recente struttura, e con la guida della legge sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816.

AMMINISTRAZIONE INTERNA

GABINETTO

1- 71. ATTENDIBILI POLITICI	(1838-1860)
72- 82. AFFARI POLITICI	(1848-1860)
83-134. AFFARI DIVERSI	(1807-1860)
135-138. SPIRITO PUBBLICO	(1855-1860)
139. COMMISSIONE D'EMPARA	(1851-1860)
140. COMMISSIONE CENSORIA	(1851-1850)
141-143. SCRUTINII	(1821-1856)

Un vero e proprio ufficio di *gabinetto* fu organizzato dal marchese Luigi Ajossa, che fu intendente di Salerno dal 1855 al 30 giugno 1859, quando fu nominato ministro (1); mentre anteriormente gli affari di polizia vennero trattati, come s'è già detto, fino al 1851 dal 3° *Ufficio*, e da quell'anno in poi dal 1° *Ufficio*. Da essi provengono, quindi, tutti gli incartamenti anteriori al 1855.

I metodi polizieschi del governo borbonico e l'attiva vigilanza dei suoi organi sono ben noti. Una circolare del Ministero di Polizia generale del 18 giugno 1823 inculcava agli Intendenti che « nelle materie di alta polizia non soltanto il reato commesso, ma il conato, la semplice esternazione, il discorso intemperante, la riunione bastantemente sospetta, la imprudenza dolosa od abituale, merita(vano) pronte misure di refrenazione e di esempio ». E, memore dei recenti

(1) M. MAZZIOTTI, *L'insurrezione salernitana nel 1860*, in *Arch. Stor. Sal.*, I (1921), p. 65.

moti carbonari, soggiungeva: «La conflagrazione avvenuta una volta nel regno, il veleno rivoluzionario rimastovi, ed il proselitismo speculativo di avventurieri e banditori settari, impongono abbastanza la necessità di nulla trasandare, anzi di dare il più grande interesse a delle circostanze, che in altra epoca sarebbero state di poca attendibilità » (1).

Da allora le persone politicamente sospette al governo — *attendibili* —, vennero iscritte in appositi elenchi, vigilate e seguite in ogni loro mossa; sicchè dal fascicolo dedicato a ciascuna di esse si può talvolta ricavare un preciso profilo biografico. Dopo il '48 anche l'attività dei non napoletani, gli *esteri*, divenne oggetto di vigilanza e di rapporti. Inoltre ogni più insignificante fatto di natura sociale o politica veniva registrato nelle periodiche relazioni al Ministero di polizia (*Spirito pubblico e Affari diversi*).

Nel 1851, con real rescritto del 7 ottobre, fu istituita in ogni provincia una Commissione d'empara — così denominata dal termine spagnuolo *emparar*, relegare, confinare — composta dell'Intendente, che la presiedeva, dal Generale comandante le armi della provincia, e dal Procuratore generale del re presso la Gran Corte Criminale. Essa aveva il compito di investigare sugli individui ancora in carcere a disposizione della polizia e su quelli *abilitati* e destinati a domicilio forzoso, per decidere in linea economica — cioè senza alcun giudizio di magistrato — sulla loro sorte.

Anche nel 1851, a norma dell'art. 54 del Regolamento approvato con decreto del 7 aprile, per le Segreterie delle Intendenze e Sottintendenze, fu creata una *Commissione censoria*, composta dall'Intendente, presidente, dal Segretario generale e da un Consigliere di Intendenza; la quale si riuniva ogni tre mesi per esaminare scrupolosamente la condotta de-

(1) P. PETITTI, *Repertorio amministrativo* cit., vol. I, p. 831. Della serie *affari politici* v. indice in L. CASSESE, *Riordinamento nel R. Archivio Prov. di Salerno: le carte del Gabinetto dell'Intendenza* in *Archivi*, a. V (1938), num. 2.

gli impiegati della Segreteria sotto il triplice aspetto della probità, della laboriosità e dell'istruzione. Il processo verbale di queste note di qualifica trimestrali, nelle quali non si mancava di tener conto della condotta politica, veniva trasmesso al Ministero dell'Interno. La stessa Commissione redigeva le note per i Giudici regi ed i Cancellieri della provincia; e, dopo i moti del 1848, ebbe incarico di procedere allo *scrutinio* di tutti gl'impiegati per accertare se avevano partecipato ai moti e quale era la loro condotta politica e morale. Anlogo provvedimento era stato adottato nel 1821, quando, con decreto del 12 aprile il presidente del governo provvisorio, marchese di Circello, in assenza del re, stabilì di creare quattro *Giunte di scrutinio* incaricate di esaminare la condotta degli ecclesiastici, dei pubblici funzionari, di coloro che godevano una pensione e degli autori di opere stampate ed adottate nelle scuole. Degli scrutinati della provincia di Salerno in quell'epoca rimangono due soli volumi nei quali sono segnati 496 nomi.

CONSIGLIO D'INTENDENZA

1-189. PROCESSI FRA PRIVATI E COMUNI	(1807-1860)
190-201. RUOLI DEI CENSI E CANONI DELLE OPERE PIE RESI ESECUTIVI DAL CONSIGLIO	(1818-1848)
202-216. REGISTRI DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO	(1809-1860)
217-218. FOGLI DI UDIENZA DELLE DECISIONI	(1807-1855)
219-221. FATTI E MINUTE PER LE DECISIONI SUI CONTI	(1817-1856)

Il Consiglio d'Intendenza, organo consultivo e giurisdizionale, trasse origine dalla legge 8 agosto 1806, n. 132.

L'art. 20 della legge sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816 dichiarò che esso era « il giudice esclusivo del contenzioso amministrativo », essenzialmente separato dal contenzioso giudiziario.

Il Consiglio d'Intendenza di Salerno, poichè la legge 1 maggio 1816 assegnò questa provincia alla 1^a classe, si componeva di cinque consiglieri di nomina regia, ed era presieduto dall'Intendente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in ordine di nomina. I consiglieri erano funzionari stipendiati, e venivano scelti, nei limiti del possibile, fra gli abitanti di ciascun distretto.

Le deliberazioni del Consiglio prendevano nome di *avvisi* se erano richieste dall'Intendente per sua istruzione o per parere da rimettere ad altra autorità, e di *decisioni* se venivano pronunziate in materia di sua giurisdizione ordinaria (art. 25). Queste erano definitive ed esecutive, salvo il solo ricorso devolutivo all'autorità superiore (art. 26), cioè alla Gran Corte dei Conti.

Le funzioni di segretario del Consiglio erano assolve da un capo o vice capo di ufficio della Segreteria dell'Intendenza, il quale era incaricato della formazione e conservazione degli atti e registri. Questi facevano parte della Segreteria, cioè non costituivano un fondo a sè stante (art. 27).

Le leggi del 21 e 25 marzo 1817 costituiscono il fondamento del diritto pubblico nel regno delle Due Sicilie in materia di giurisdizione, di cui stabilirono i limiti e la procedura. A norma di esse il Consiglio d'Intendenza decideva: a) sul contenzioso delle contribuzioni dirette e di altre contribuzioni ad esse assimilate; b) sulle controversie nascenti da appalti o contratti per lavori pubblici; c) su affari riguardanti il pubblico demanio; d) su affari relativi all'amministrazione comunale; e) sulle diverse contravvenzioni in materia interessante il pubblico servizio (art. 1-17 della L. 21 marzo 1817).

Il Consiglio, in sede giurisdizionale, produceva atti suoi propri, prescritti dalla legge 25 marzo 1817. La petizione, con la quale veniva introdotto l'affare, ed in generale tutte le carte che si presentavano dalle parti, a norma dell'art. 40 della predetta legge, restavano, infatti, presso la Segreteria del Consiglio, e di esse il segretario prendeva nota in apposito registro. Oltre quest'ultimo vi erano altri due registri:

uno intitolato « ruolo delle cause pendenti », nel quale erano iscritte tutte le cause che dovevano essere spedite (art. 178); ed un altro che serviva da *Foglio di udienza*, nel quale il segretario doveva registrare i motivi ed il dispositivo della decisione (art. 183). (Sul contenzioso amministrativo cfr. C. GHISALBERTI, *Per la storia del contenzioso amministrativo nel Regno meridionale*, in *Rass. Stor. Ris.*, a. XLIII (1956), 679 sg.).

Il regolamento del 7 aprile 1851 per le segreterie delle Intendenze e Sottintendenze dispose anche che il segretario del Consiglio tenesse altresì un repertorio degli atti soggetti a registrazione, un registro di trasmissione delle carte ai consiglieri (art. 9), ed un altro riservato, nel quale ciascun consigliere doveva scrivere il suo voto quando esso era sfavorevole (art. 10). Quanto agli atti delle cause definitivamente decise, il cit. Regolamento prescrisse che venissero di volta in volta versate all'Archivio provinciale.

Al Consiglio, come organo consultivo, pervenivano dalla segreteria dell'Intendenza molti atti per i quali era richiesto il suo *avviso*, nell'interesse dei Comuni, della Provincia o di altre pubbliche amministrazioni. Il Segretario del Consiglio, a norma dell'art. 9 del cit. Regolamento, era obbligato a prendere nota in apposito registro di tutti gli *avvisi*, i quali in genere venivano scritti a tergo o in calce degli atti stessi. Questi venivano poi restituiti ai competenti uffici per il tramite della segreteria stessa.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE

222-224. CONSIGLIO PROVINCIALE. CONSIGLI DISTRETTUALI: NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLIERI (1808-1822)

Il Consiglio provinciale era un collegio puramente amministrativo e consultivo avente l'esclusivo compito della tutela e della vigilanza degli interessi locali.

Quanto alla forma esso era composto di 20 consiglieri nelle

provincie di prima e di seconda classe, di 15 in quelle di terza classe. I suoi membri erano di nomina regia su proposta dei Decurionati; il presidente era anch'esso di nomina regia, e veniva scelto ogni anno tra i proprietari idonei della provincia e dei rispettivi distretti. Egualmente avveniva per i membri e per il presidente dei Consigli distrettuali. Il presidente nominava un segretario fra i consiglieri. Il Consiglio si riuniva una volta all'anno, dopo quattro giorni dalla chiusura dei consigli distrettuali, e la sessione, la cui apertura veniva proclamata dall'Intendente, durava venti giorni continui.

La sua competenza era limitativa ai seguenti compiti: a) distribuzione delle contribuzioni dirette, sovrimposte, ed amministrazione delle rendite provinciali; stato discusso della provincia; b) progetti di opere pubbliche provinciali: assegnazione, destinazione ed amministrazione dei fondi necessari; c) conto morale degli agenti della provincia, e principalmente dell'Intendente.

I suoi poteri erano unicamente consultivi, in quanto proponeva al governo centrale, mediante *voti*, miglioramenti e previdenze di qualunque natura nell'interesse generale della provincia. Esso aveva anche un potere deliberativo, subordinato, però, all'approvazione dell'autorità centrale (Ministero dell'Interno e Sovrano), nei seguenti casi: distribuzione delle contribuzioni, discussione dei reclami, destinazione dei fondi per le opere pubbliche provinciali, applicazione della sovrimposta ordinaria e straordinaria.

Tutti gli atti del Consiglio provinciale, fin dalla istituzione, vennero conservati nella Segreteria dell'Intendenza stessa (v. r. rescritto del 7 luglio 1841 e istruzioni del Min. dell'Interno del 18 settembre dello stesso anno in PETITTI, *op. cit.*, vol. 4 pp. 429, 435).

Nella sezione: Provenienze varie si conservano, sotto la voce «Amministrazione Provinciale», 13 registri contenenti i verbali originali delle sessioni del Consiglio dal 1809 al 1862. Da questo stesso anno si cominciò a pubblicarli a stampa col nome di *Atti*.

Il Consiglio distrettuale era un organo collegiale composto di dieci consiglieri ed un presidente, a carattere preparatorio del Consiglio provinciale, perchè i suoi atti pervenivano al governo centrale attraverso il Consiglio provinciale, che li faceva propri includendoli nei suoi *voti*. La sua apertura, che precedeva sempre quella del Consiglio provinciale, veniva disposta di volta in volta con autorizzazione del sovrano. La competenza e i poteri erano identici a quelli del Consiglio provinciale.

225-228. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLA
PROVINCIA (1807-1860)

L'8 agosto 1806 fu emanata la legge sulla divisione ed amministrazione delle provincie del regno, in base alla quale ogni provincia fu divisa in distretti, e quella di Principato Citeriore ne ebbe tre: Salerno, Bonati (Vibonati) e Sala. Con altra legge dell'8 dicembre dello stesso anno fu stabilito il numero dei Comuni componenti i vari distretti. Quello di Salerno ne ebbe 23, Bonati 12 e Sala 11. L'anno successivo, con la legge del 19 gennaio fu disposta la circoscrizione dei governi del regno, e la provincia di Salerno fu divisa in 46 circondari. Il 4 maggio 1811 fu emanata da Parigi altra legge contenente la novella circoscrizione delle quattordici provincie del regno, con la quale la nostra provincia fu divisa in 14 circondari e quattro distretti aventi come capoluogo Salerno, Campagna, Sala e Vallo.

Durante il decennio un buon numero di piccoli paesi, sedi di governatorato, furono uniti ad altri limitrofi, perchè avevano una scarsa popolazione, in seno alla quale non era possibile trovare soggetti idonei alla amministrazione (decr. 8 dicembre 1806).

Il 1 maggio 1816 si ebbe la nuova circoscrizione amministrativa, con la quale il Principato citeriore fu assegnato alla prima classe, mentre dei distretti quello di Sala fu assegnato alla seconda classe, e Campagna e Vallo alla terza. A

norma dell'art. 9 della legge sul contenzioso amministrativo del 21 marzo 1817 le controversie relative alla confinazione fra i Comuni venivano giudicate dal Consiglio di Intendenza. Dopo il 1860 quattro Comuni: Caposele, Montoro, Senerchia e Quaglietta passarono alla provincia di Avellino, mentre altri erano già passati, o passarono successivamente, alla provincia di Napoli.

229.	REGIA UDIENZA PROVINCIALE	(1786-1805)
230-231.	DISPACCI DEL MINISTERO DELL'INTERNO	(1806-1820)
232-242.	DISPACCI DEL MINISTERO DELLE FINANZE	(1807-1817)
243-251.	DISPACCI DEL MINISTERO DELLE FINANZE 2 ^a DIV.	(1806-1812)
252-257.	DISPACCI DEL MINISTERO DI GUERRA E MARINA	(1812-1820)
258-259.	DISPACCI VARI (col Min. di Grazia e Giustizia, per affari demaniali, per affari militari ecc.)	(1806-1832)

La serie di questi registri, contenenti i dispacci ufficiali pervenuti all'Intendenza dai vari organi centrali, e di volta in volta ordinatamente ed integralmente trascritti, ci è giunta decimata. Essa, se fosse stata completa, avrebbe potuto offrirci un ampio e dettagliato quadro dell'attività amministrativa svolta nella provincia nel primo quarto del secolo XIX.

Sono rimasti in tutto 63 registri, di cui due, dal 1786 al 1805, appartengono alla R. Udienza provinciale e rappresentano l'unica documentazione superstite dell'attività amministrativa di questa magistratura provinciale che scomparve con l'occupazione francese.

260-262.	CORRISPONDENZA COI MINISTERI	(1807-1860)
----------	------------------------------	-------------

Trattasi di missive ai vari Ministeri relative alla richiesta e trasmissione di leggi, decreti, regolamenti vari, istruzioni e circolari ministeriali.

263-274. PERSONALE DELL'INTENDENZA E DELLE SOTTINTENDENZE (1806-1860)

Sono fascicoli personali dei funzionari dell'Intendenza e delle Sottintendenze di Sala e di Vallo, contenenti gli atti relativi alla carriera di ciascuno di essi. A norma della legge sull'amministrazione civile del 12 dic. 1816, gl'Intendenti, i Sottintendenti, i Segretari generali e i Consiglieri erano nominati dal re e amovibili solo con suo decreto; i capi ed i vice capi di ufficio delle segreterie dell'Intendenza, e i segretari delle Sottintendenze erano, invece, nominati dal Ministro dell'Interno su proposta rispettivamente dell'Intendente e del Sottintendente. Col regolamento del 31 luglio 1840 fu stabilito l'organico di ciascuno di codesti uffici.

275-333. PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI: RICEVITORI GENERALI, PERCETTORI, ESATTORI. (1807-1860)

Per l'esazione delle contribuzioni dirette, nel 1807, con decreto del 26 novembre, furono creati in ogni provincia un Ricevitore generale, altro Ricevitore distrettuale ed un esattore per ciascun Comune. L'8 novembre 1809, col decreto sul metodo di riscossione delle pubbliche contribuzioni, fu creato, in aggiunta ai precedenti agenti, un percettore per ogni circondario di Giudice di pace. Ma, essendosi fin da principio riconosciuta inesequibile, tale disposizione venne modificata dal decreto 19 dicembre 1811, col quale si provide stabilmente alla elezione degli esattori comunali nei Comuni di quei circondari che non avevano percettore.

I Ricevitori generali e distrettuali ed i Percettori circondariali erano di nomina regia, mentre gli esattori venivano nominati dal Decurionato con l'approvazione dell'Intendente (decr. 19 dic. 1811).

Gl'Intendenti e i Sottintendenti erano incaricati di tutti gli atti concernenti il personale degli agenti della perce-

zione, cioè le loro nomine, sostituzioni, licenze e sospensioni, con l'obbligo però di consultare i rispettivi Ricevitori distrettuali.

334-503. AMMINISTRATORI COMUNALI: SINDACO,
PRIMO ELETTO E SECONDO ELETTO (1807-1860)

La legge dell'8 agosto 1806 sulla divisione ed amministrazione delle provincie del regno gettò le basi dell'amministrazione dei Comuni, i quali, al Titolo IV, vengono chiamati ancora con la vecchia denominazione di *Università*. Solo il 20 maggio 1808 fu regolato con legge il sistema di elezione dei corpi rappresentativi e degli amministratori dei Comuni. Le disposizioni contenute in codeste due leggi furono integralmente accolte in quella sull'amministrazione civile del 1816.

La struttura dell'amministrazione comunale era composta da un Sindaco, due Eletti e un Consiglio detto Decurionato. Queste cariche erano gratuite; mentre gli altri ufficiali pubblici che componevano l'organico municipale, cioè il Cancelliere archivario ed il Cassiere, erano stipendiati.

Il carattere essenziale del Sindaco era quello di rappresentante ed amministratore del Comune; ma egli aveva anche la funzione di giudice del contenzioso amministrativo e di organo dell'amministrazione centrale. Erano alla sua immediata dipendenza due diretti collaboratori, detti Eletti. Di questi due il Primo Eletto, poichè esercitava col Sindaco la cura della polizia urbana e rurale, giudicava su alcune contravvenzioni, assisteva il giudice regio ed il Sindaco in qualità di pubblico ministero nell'esercizio del contenzioso penale e amministrativo, aveva una funzione preminente. Il Secondo Eletto era invece un vicario del Sindaco e del Primo Eletto, in quanto sostituiva l'uno e l'altro in loro assenza.

La nomina del Sindaco e degli Eletti spettava al Decurionato, il quale la faceva in base ad una terna tratta dalla lista degli elegibili senza poter mai scegliere dal proprio

seno. Per i Comuni di 1. e 2. classe, che fossero, però, sede di Sottintendenza e di Tribunale, occorreva l'approvazione del re; negli altri casi la nomina veniva approvata dall'Intendente. La durata della carica era triennale.

504-556. STIPENDIATI COMUNALI: CANCELLIERI,
CASSIERI, BASSI STIPENDIATI (1807-1860)

Il Cancelliere era uno stipendiato a vita, nominato dal Decurionato con l'approvazione dell'Intendente. Egli era responsabile della custodia e della integrità dei documenti dell'archivio comunale; conservava il suggello del Comune, ed apponeva agli atti la sua firma per autenticare quella del Sindaco.

Il Cassiere era, invece, un impiegato di nomina triennale, ma poteva essere confermato indefinitamente di triennio in triennio. Egli era il solo incaricato dell'introito e dell'esito delle rendite comunali sotto gli ordini immediati del Sindaco e a norma dello stato discusso. Annualmente doveva rendere un conto materiale della sua gestione, e non era tenuto a prestare giuramento, perchè, non avendo alcuna facoltà di disporre, bastava, come cautela, la cauzione a cui era obbligato.

I bassi stipendiati erano i servienti, l'addetto all'orologio pubblico, alla fontana e i guardiani urbani e rurali.

Gravavano sul bilancio comunale anche il maestro, il medico, il cerusico e la levatrice, per i quali v. *Istruzione*, e *Salute pubblica*. Per il predicatore quaresimale, v. sotto questa voce.

557-605. DECURIONATO (1807-1860)

Il Decurionato o Consiglio comunale era l'organo di rappresentanza del Comune. Nei Comuni di 1. e 2. classe era composto di un numero di persone corrispondente a tre per

ogni mille abitanti, ma non poteva oltrepassare il totale di trenta; nei Comuni di 3. classe era composto di dieci individui, o anche di otto ove il numero degli eleggibili era ristretto. Un terzo almeno di ogni Decurionato doveva saper leggere e scrivere. Si rinnovava per un quarto annualmente, uscendo di obbligo coloro che ne avevano fatto parte per un quadriennio: questi potevano essere rieletti due anni dopo l'uscita di esercizio.

Le nuove nomine per i Comuni di 1. e 2. classe venivano fatte dal re che sceglieva da una terna, per ciascun posto vacante, presentata dall'Intendente per il tramite del Ministero dell'Interno. Per i Comuni di 3. classe provvedeva l'Intendente su proposta del Sottintendente, avendo riguardo di preferire, a parità di meriti, i proprietari aventi la rendita prescritta (art. 106 - 110 della L. 12 dic. 1816).

606. VERBALI DI GIURAMENTO (1816-1860)

La prestazione del giuramento degli impiegati di tutte le amministrazioni civili e di tutti i patrocinatori, cancellieri ed uscieri, fu prescritta dal decreto 3 luglio 1809 e confermata dopo la restaurazione.

607-620. LISTE DEGLI ELEGGIBILI (1831-1860)

La legge del 12 dic. 1816, art. 99, prescrisse che in ogni Comune si compilasse una lista degli eleggibili alle cariche civiche ed ai Consigli comunali, distrettuali e provinciali. Potevano essere compresi nelle liste:

a) nei Comuni di 1. classe i proprietari aventi un'annua rendita imponibile non minore di 24 ducati, e coloro che esercitavano le arti liberali, domiciliati da cinque anni nel Comune.

b) nei Comuni di 2. classe i proprietari aventi un'annua rendita imponibile non minore di 18 ducati, e tutti coloro che, dimorando da cinque anni nel Comune, esercitavano

da maestri un'arte o un mestiere o che tenevano negozio o bottega.

c) nei Comuni di 3. classe i proprietari aventi un'annua rendita imponibile non minore di 12 ducati, e gli agricoltori che coltivano per conto proprio l'altrui proprietà a titolo di censo, affitto o altro, e che fossero domiciliati nel Comune da cinque anni.

Non potevano essere iscritti nelle liste: gli esteri non legittimamente naturalizzati, gli ecclesiastici, i mercenari addetti al servizio e gli esclusi dall'esercizio dei diritti civili.

Le liste venivano compilate ogni quattro anni e dovevano essere pubblicate per tutto il mese di maggio. Contro di esse era ammesso il reclamo al Sottintendente, che ne dava comunicazione all'Intendente perchè fosse discusso in seno al Consiglio d'Intendenza (art. 101 - 104).

621-627. REGOLAMENTI DI POLIZIA URBANA (1801-1860)

628-629. ANNONA (1801-1860)

Tutti gli antichi uffici giurisdizionali, dell'annona, della bagliva, della portolania ecc., esercitati prima dai feudatari, dai Comuni o dalla regia Corte, vennero aboliti dalla legge 22 maggio 1808 sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale, e trasferiti alle giurisdizioni ordinarie e compresi nelle funzioni della polizia municipale e rurale di ciascun comune.

La legge sull'amministrazione civile del 1816, al Capo IV, relativo ai mezzi per provvedere alla polizia amministrativa, stabilì che i regolamenti di polizia urbana avessero per oggetto la conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico, la legittimità ed esattezza dei pesi e delle misure, la vigilanza sull'annona e sui venditori dei generi annonari, la vigilanza sulla conservazione e la nettezza delle strade, delle piazze e dei pubblici stabilimenti, e la salute pubblica. Quelli di polizia rurale si proponevano la salubrità, la sicurezza e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti

e dei prodotti di esse, la ripartizione delle acque pubbliche e degli acquedotti addetti al pubblico comodo.

Sul progetto dei regolamenti di polizia deliberava il Decurionato su proposta del Sindaco e con l'intervento del 1° Eletto. Esso veniva inviato, con le osservazioni del Sottintendente, al Consiglio d'Intendenza, che lo approvava e ne ordinava la pubblicazione nel Giornale dell'Intendenza. L'esecuzione giudiziaria di tali regolamenti, eccetto i casi riservati alla giurisdizione dei Sindaci, Eletti ed Aggiunti, era di competenza dei Giudici di Pace.

630-678. GUARDIE URBANE. GUARDABOSCHI (1808-1860)

Con i decreti 15 maggio e 21 novembre 1806 fu istituita la Guardia civica provinciale, distinta in compagnie per ciascuna Università, avente lo scopo della difesa della proprietà e del mantenimento dell'ordine pubblico. Di essa poteva far parte solo chi aveva compiuto 18 anni ed era proprietario iscritto nel ruolo delle contribuzioni, o figlio di proprietario, oppure chi esercitava una professione o un mestiere. Nel 1821 il Governo provvisorio, in data 25 aprile, istituì nuovamente le Guardie civiche, che erano cadute in disuso, ma esse furono poi abolite con i decreti del 7 febbraio e 7 aprile 1827 in considerazione che il peso del servizio di tali guardie era gravoso alle diverse classi di cittadini, e che non concorrevano più le circostanze che ne avevano determinato l'istituzione. Esse furono sostituite dalle Guardie comunali, ma il citato decreto del 7 aprile che le istituì venne revocato dall'altro del 24 novembre dello stesso anno, col quale furono nuovamente ristabilite le Guardie urbane a carattere poliziesco.

Ogni Comune, tranne i capoluoghi di provincia e di distretto, ebbe, proporzionalmente alla popolazione, un certo numero di Guardie urbane, che in quelli fino a mille abitanti ascendevano ad un numero massimo di 40. Il loro servizio era gratuito e vi erano obbligati: 1) gl'impiegati, non

esclusi quelli di nomina regia, 2) i proprietari, 3) i capitalisti, 4) i negozianti, 5) i professori di arti liberali, 6) i capi artefici, gl'intraprenditori di opere, i maestri di bottega. Nei piccoli comuni nei quali le sei predette classi non riuscivano a fornire il numero voluto, si poteva far ricorso agli agricoltori che avevano fondi altrui in fitto, ed in mancanza di questi ultimi agli operai.

In ogni Comune vi era un Capo ed un sotto Capo delle Guardie urbane. Il Capourbano, pedantemente zelante e settario, fu una figura di primo piano nella vita municipale del Mezzogiorno, nelle cui cronache ha lasciato triste memoria di sé.

Guardaboschi. Il 20 gennaio 1811 fu emanata la legge con la quale fu creata un'amministrazione generale per le acque e foreste, e, in attesa che questa entrasse in piena attività, l'11 maggio dello stesso anno fu emanato un decreto per la istituzione dei guardiani rurali aventi il compito della vigilanza sul patrimonio boschivo perchè non vi si apportassero danni. Si intese così abolire la consuetudine dei signori feudali che furono soliti assoldare per la custodia delle loro terre uomini armati, i quali sovente divennero milizia di parte, pronta ad ogni ordine di sopraffazione.

Ogni Comune, a seconda dell'estensione del suo territorio, poteva avere uno o più guardaboschi, i quali venivano nominati dall'Intendente, che conferiva la relativa patente, su proposta delle amministrazioni municipali. Il loro stipendio gravava sul bilancio comunale in conformità della legge 16 ottobre 1809.

Il Sindaco o il Giudice di pace, a seconda della giurisdizione, era l'autorità competente a ricevere i rapporti dei guardaboschi. Questi portavano uno speciale distintivo, e, nell'esercizio delle loro funzioni, erano armati. Ai proprietari fu concesso il diritto di avere uno o più guardiani rurali da loro stipendiati per la custodia particolare delle loro proprietà; ma essi non potevano essere nominati senza la patente dell'Intendente, ed erano, come quelli stipendiati

dal Comune, sotto la vigilanza e alla dipendenza immediata dell'autorità municipale. Spettava agl'Intendenti fissare il numero sia di quelli addetti alle proprietà comunali, che alle private.

Seguita la restaurazione, con la legge sull'amministrazione civile del 12 dic. 1816, furono istituiti in ogni Comune uno o più guardiani urbani o rurali, secondo che erano addetti alla polizia urbana o a quella rurale (art. 283). Ma tutta la materia forestale ebbe un proprio regolamento solo successivamente, a seguito del decreto 18 ottobre 1819 e della legge 21 agosto 1826, la quale ultima conservò quasi immutata l'istituzione degli antichi guardaboschi.

679-681. ARCHIVI COMUNALI

(1819-1851)

La legge sull'amministrazione provinciale e comunale del 1816 dispose che il Cancelliere era responsabile della esatta conservazione dei documenti, ma non vennero poi emanate norme circa la tenuta degli archivi comunali, i quali perciò erano in gran disordine. Per tale ragione un sovrano rescritto del 21 aprile 1837 stabilì che in ogni Comune il Cancelliere, unitamente al Sindaco e ad un Decurione, procedesse alla formazione dell'inventario di tutte le carte esistenti nell'archivio comunale, da compilarsi in triplice originale. Ma, come s'è già detto, la mancanza di un titolare e di norme precise costituì la causa fondamentale del loro disordine e, nel migliore dei casi, del loro arbitrario ordinamento. Allo scopo di eliminare tale inconveniente, l'Intendente di Salerno, con sua ordinanza del 30 novembre 1844 (cfr. PETITTI, *op. cit.*, p. 472 seg.), emanò un regolamento per la tenuta degli archivi dei Comuni della provincia. In esso dispose che fosse abolito il sistema, fino allora serbato, di «tenere le carte per fascicoli e per anni», nonchè l'altro di copiare le lettere in partenza nel registro di corrispondenza. Si ordinò che le carte fossero distinte per *oggetto*, e che ogni

oggetto formasse un separato incartamento ordinato cronologicamente.

L'archivio venne diviso in due sezioni: *archivio vecchio*, con pratiche non più occorrenti al servizio, e *archivio nuovo*, cioè archivio corrente. Entrambi furono divisi in categorie con due diversi titolari, e ciò perchè si intese dare al materiale che si sarebbe formato a partire dal 1844 un più esatto ordinamento.

L'*archivio vecchio* risultò, così, diviso in sei categorie: 1. Personale amministrativo, giudiziario e finanziario; 2. Conti antichi, stati discussi; 3. Opere pubbliche comunali, provinciali e loro dipendenze; 3. Leva, Guardie urbane, casermaggi, prigionieri, alloggi, Giustizie circondariali; 5. Polizia ordinaria, giudiziaria ed amministrativa; 6. Affari diversi.

L'*archivio nuovo* fu invece diviso nelle seguenti 22 categorie: 1. Titoli di proprietà o di possesso dei beni comunali; 2. Catasto nuovo. Stato di Sezione. Libro delle deliberazioni comunali; 3. Registri del Sindaco e del Primo Eletto. Registri di Cancelleria; 4. Debiti del Comune; 5. Crediti del Comune; 6. Liti; 7. Contabilità; 8. Polizia amministrativa; 9. Usurpazione di strade e di beni comunali; 10. Boschi e terreni in pendio; 11. Affitti dei cespiti comunali; 12. Personale amministrativo; 13. Personale giudiziario e finanziario; 14. Salute pubblica; 15. Leva. Guardie urbane. Casermaggio, alloggi, forniture; 16. Opere pubbliche; 17. Statistica; 18. Polizia ordinaria; 19. Proietti; 20. Ratizzi provinciali o circondariali; 21. Affari diversi; 22. Atti dello Stato civile.

L'archivio doveva essere, inoltre, fornito dei seguenti registri: 1. Registro di entrata o protocollo; 2. Registro di uscita o spedizione; 3. Pandetta o inventario del vecchio archivio; 4. Pandetta o inventario del nuovo archivio.

Il regolamento dispose infine la costruzione di appositi scaffali, dei quali si allegò modello. Le nostre carte si riferiscono in massima parte alla loro costruzione e alla compilazione dell'inventario.

682-700. CONCILIATORI

(1816-1860)

Con decreto 6 aprile 1810 fu consentito ai Giudici di pace aggiunti di amministrare giustizia fuori la residenza del giudice; ma, nello stesso anno, con decreto del 14 settembre, il potere fu trasferito ai Sindaci. Il 28 febbraio 1811 fu approvato il regolamento sulla procedura e con la legge 12 dicembre 1816 fu confermata la giurisdizione dei Sindaci per le cause civili fino al valore di sei ducati. Infine, la legge 19 maggio 1817 creò i Conciliatori ai quali furono trasferite le attribuzioni dei Sindaci in materia civile, secondo le disposizioni del Regolamento pubblicato il 22 aprile 1818.

In ogni Comune si ebbe un Conciliatore, che veniva annualmente scelto tra i proprietari più distinti per probità, e nominato dal re su proposta dei decurioni presentata all'Intendente, ad esclusione degli ecclesiastici e dei decurioni stessi. La durata della carica era in origine di un anno, poi fu portata a tre.

Questa scrittura contiene le proposte periodiche dei Decurionati, ed il carteggio col Ministero relativo alle nomine reali.

701-708. PREDICATORI QUARESIMALI

(1809-1860)

Il 18 settembre 1813 furono emanate dal Ministero del Culto disposizioni relative ai predicatori quaresimali, allo scopo di richiamare in osservanza l'antica polizia ecclesiastica del Regno. In forza di tali norme, che traevano origine dai reali rescritti del 14 dicembre 1745, 21 agosto 1751 e 18 febbraio 1785, i Comuni dovevano presentare entro il mese di novembre una terna di quaresimalisti per sottoporla alla scelta del Vescovo. Se tale terna non veniva tempestivamente presentata il Vescovo poteva direttamente scegliere il quaresimalista, al quale, a norma della legge sull'amministrazione civile il Comune era tenuto a corrispondere l'onorario.

709-714. SPESE COMUNALI

(1810-1860)

A norma della legge del 12 dic. 1816 sull'amministrazione civile le spese comunali si dividevano in ordinarie, straordinarie ed imprevedute. Le prime si riferivano agli stipendi e salari agli impiegati comunali, alle pigioni, all'abbonamento alla collezione delle leggi e ai giornali e alla cancelleria, alla fondiaria, alla manutenzione degli edifici e delle strade, alle feste religiose.

Erano straordinarie le spese di pagamento di debiti arretrati, di costruzione e restaurazione di edifici, strade, ponti, quelle per la divisione dei demani, per le liti. Erano imprevedute quelle spese richieste per il buon andamento del Comune, non comprese nelle due precedenti categorie.

Nel 1831, per alleggerire la pressione dei dazi comunali e per apportare un certo sollievo alla « classe bisognosa », specialmente con la riduzione a metà del dazio sul macino, con decreto dell'11 gennaio si prescrisse una generale economia nelle spese a carico dei comuni. Furono diminuiti gli stipendi degli impiegati comunali; nei comuni di 2. e 3. classe si diede incarico dell'insegnamento nelle scuole elementari al parroco mediante un moderato compenso; fu eliminata la maestra delle fanciulle nei casi in cui non se ne trovasse una che sapesse leggere e scrivere, o che il comune non avesse disponibilità di mezzi; fu prescritta una dilazione per la costruzione dei camposanti ecc.

Il decreto fu seguito da un Regolamento e da varie istruzioni in risposta ai dubbi elevati dagli Intendenti nel corso dell'anno, circa l'attuazione delle disposizioni perentorie le quali avevano creato perplessità a causa del loro rigore.

Avveniva spesso che i Comuni chiedessero al Ministero l'aumento dei fondi delle spese imprevedute senza una effettiva necessità; e poichè ciò turbava il regolare andamento dell'economia comunale, il Ministero con sue circolari dispose che cessasse tale abuso.

715-822. AFFITTI DEI BENI FONDI

(1793-1861)

La legge sulla divisione ed amministrazione delle provincie del regno dell'8 agosto 1806, sotto il Titolo IV: Università, stabilì che gli affitti dei fondi e delle gabelle comunali si facessero, previa autorizzazione dell'Intendente, per mezzo di licitazioni all'asta pubblica ed al maggiore offerente, purchè venissero date le necessarie cautele.

Nella legge sull'amministrazione civile del 1816 fu confermato il metodo dell'asta pubblica, ma a questa disposizione, col real rescritto del 10 luglio 1830, fu fatta eccezione relativamente ai fondi che presentavano un imponibile non superiore a 30 carlini, e si prescrisse che in tali casi il fitto fosse fatto amministrativamente, senza formalità di asta.

La durata dell'affitto, che aveva inizio dal 1° gennaio, sempre che non vi si opponessero gli usi locali, era così limitata: per le terre addette al solo pascolo, anni 3; per terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, anni 6; pei boschi cedui o selve cedue, un numero di anni uguale al numero delle porzioni in cui era diviso il fondo; per gli edifici urbani, anni otto.

Per la rinnovazione degli affitti e per la procedura negli appalti fu emanato un Regolamento, ed. PETITTI, *op. cit.*, vol. I, pag. 128.

823-841. RATIZZI PER LA FIDA DEGLI ANIMALI (1808-1860)

Le terre demaniali addette all'uso civico di pascolo, a norma dell'art. 188 della legge 12 dicembre 1816, dovevano essere sempre riservate a quell'uso, a cui non si poteva in alcun caso derogare con la vendita in massa dell'erba. Su codeste terre spettava al Comune il diritto di fida, sia per supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime.

Malgrado il disposto del citato articolo, il Consiglio provinciale di Calabria citeriore nei suoi voti del 1833 propose

l'abolizione dei ruoli di fida e per la vendita in massa dell'erba delle terre demaniali a qualsiasi prezzo. A tale voto si oppose un real rescritto del 26 aprile 1834, al quale fece seguito una ministeriale contenente chiarimenti, del 12 ottobre 1836.

L'uso civico di pascolo veniva esercitato dai cittadini per gli animali addetti alla loro particolare industria. Ne erano perciò esclusi i negozianti di bestiame, ed i censuari di Puglia già detti *locati*. I Comuni però, che avevano sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre riservate all'uso civico, non potevano esigere fida dal possessore di animali gregari sino al numero di dieci piccoli ed uno grande.

La rendita proveniente dagli erbaggi per un terzo dei Comuni del regno era una delle principali risorse per sopperire agli esiti; perciò si tentava di non ricorrere ai ruoli di fida e di fittare gli erbaggi per ricavarne un reddito maggiore.

I ruoli di fida formati dal Decurionato in base alla tariffa per ciascun animale, venivano inoltrati al Ministero dell'Interno, per l'approvazione, a mezzo dell'Intendente.

842-851. TERRAGGI COMUNALI

(1825-1860)

Anteriormente all'eversione delle feudalità i cittadini che partecipavano all'uso civico del terraggio, e dei frutti che se ne ricavavano, sui terreni demaniali, feudali, ecclesiastici, comunali e promiscui, erano tenuti ad un'annua prestazione prediale al legittimo proprietario.

Con le leggi del 1 settembre 1806 e 10 marzo 1810 si ordinò la divisione di codesti demani e si assegnò ai Comuni quella parte dei feudali ed ecclesiastici più vicina ai luoghi abitati. Si stabilì poi di dividere i terreni demaniali spettati ai Comuni fra i cittadini — particolarmente ai contadini poveri —, con l'obbligo di pagare un annuo canone.

Sui terreni demaniali comunali, che venivano dati a «terraggiare» ai cittadini, continuò a gravare l'imposta del

terraggio, che era uno dei più importanti cespiti dei comuni.

Il terraggio poteva essere dato in fitto o tenuto in amministrazione. Annualmente una commissione composta da periti esperti rurali e da due decurioni, ispezionava le terre date a terraggiare e valutava, in relazione all'estensione del terreno, la quantità di prodotto che ciascun coltivatore era tenuto a corrispondere al Comune; di che si redigeva uno stato nominativo di apprezzamento. Anche annualmente il Decurionato stabiliva, in base ai prezzi correnti, le condizioni che dovevano servire di base alla vendita dei terraggi, cioè dei cereali raccolti, e la relativa deliberazione, insieme con tutti gli altri atti, veniva trasmessa all'Intendenza, la quale, sentito il parere del Consiglio d'Intendenza, dava l'autorizzazione per la vendita. Questa si effettuava mediante pubblica asta, o a licitazione nel caso che l'asta andasse deserta per mancanza di offerte.

852. STATO DELLE ANTICHE TASSE CIVICHE (1804-1809)

Con *arrêté* del 12 settembre 1807 l'Intendente di Salerno, «considerant que pour rendre à chaque Université la justice que chacune d'elle réclame, pour assurer d'une manière précise et juste les diverses dépenses que chaque commune doit supporter pour subvenir aux frais de leur administration locale et de l'administration de la province, il importe de connaître l'état au vrai de leurs ressources et de leurs dépenses; considerant qu'au milieu des troubles et du désordre beaucoup d'universités ont laissé délapider les fonds communaux sans rendre aucun compte et dans le moment actuel supportent des dépenses dont nous n'avons ordonné ni le payement ni l'emploi», ordinò che ciascun Comune compilasse uno stato delle proprie rendite con la distinzione dei cespiti per ogni provento sia dei beni patrimoniali che delle antiche tasse civiche, e dei pesi e debiti comunali per conoscersi il bisogno annuale di ciascuna università, stabilirne la rendita e fissarne le spese per la sua amministrazione.

853-995. DAZIO SUL MACINO (1810-1860)

Con decreto del 23 marzo 1826 fu stabilito a partire dal 1 gennaio 1827 un dazio sul macino, che consisteva in un'imposizione di grana sei a tomolo, ossia di grana 15 a cantaio sulla macinazione del grano e del granone.

Codesto dazio in molti comuni si trovava già stabilito, e poichè il decreto lo aveva fissato in proporzione del rispettivo numero della popolazione, calcolandosi grana 24 all'anno per ogni anima, ne risultava che ogni comune rimaneva puramente debitore verso la Tesoreria generale della somma stabilita dalla lista di carico; nel caso che si ritraesse una somma maggiore il di più restava a vantaggio del Comune, mentre la quantità in meno doveva essere rimborsata con altri mezzi.

Il dazio sul macino risultò un balzello odioso e suscitò vivo malcontento, di che si rese conto il governo solo nel 1831, quando con decreto dell'11 gennaio esso fu ridotto a metà. E per *non far torto* — sono parole del decreto — alla classe degli impiegati e dei pensionati « di crederla poco impegnata al pubblico bene » fu stabilita una ritenuta sui loro soldi, « non potendo chiedere nè alla proprietà, nè all'industria altri sacrifici senza portar grave ferita a questa sorgente della pubblica prosperità... ». (cfr. BIANCHINI, *op. cit.*, pp. 438, 448 e 459.)

996-1001. RECLAMI (1807-1860)

A norma dell'art. 8 della legge sull'amministrazione civile del 1816, l'Intendente riceveva le domande e le doglianze dei Comuni, dei pubblici stabilimenti e dei particolari nelle materie di sua particolare competenza, e provvedeva in merito, salvo, in caso di dubbio, a riferirne al Ministero competente. Nel caso che i ricorrenti si credessero lesi dai provvedimenti presi dall'Intendente, e non ne avessero ottenuto l'annullamento, avevano il diritto, a norma dell'art. 10, di reclamare

al Ministro competente per ottenere le convenienti disposizioni di giustizia. Il reclamo poteva essere presentato entro un mese con decorrenza da venti giorni dopo la presentazione dell'esposto all'Intendente, ma non vi era termine per le materie generali e di ordine pubblico. La produzione del reclamo al Ministro non sospendeva, però, l'esecuzione del provvedimento emesso dall'Intendente, eccetto nei casi consentiti dalla legge.

1002-1005. PESI E MISURE (1826-1861)

La legittimità dei pesi e delle misure era materia di polizia amministrativa a norma dell'art. 278 della legge 12 dicembre 1816.

Da luogo a luogo vi era nel regno una grande discordanza di sistema, che creava notevoli difficoltà, e perciò il 6 aprile 1840 fu emanata una legge, seguita da un regolamento approvato il 5 gennaio 1841, allo scopo di dare uniformità a tutto il servizio.

Per l'esecuzione della legge fu stabilita, oltre ad una commissione centrale, della quale facevano parte Carlo Afan de Rivera, Ferdinando Visconti ed Ernesto Capocci, delle commissioni provinciali presiedute dall'Intendente; e fu fatto poi obbligo di conservare presso ciascun Comune i campioni dei pesi e delle misure, verificati e marcati dalla Commissione di Napoli, allo scopo di far conoscere e fare entrare nella consuetudine locale le serie dei pesi e misure stabilite dalla legge. Tre Ispettori verificatori dal primo aprile a tutto ottobre di ogni anno giravano per i diversi comuni del regno per verificare se le misure ed i pesi che si adoperavano in ciascuno di essi erano conformi ai campioni stabiliti.

1006-1030. CREDITORI STRUMENTARI E FISCALARI (1790-1849)

Quando le Università venivano a trovarsi in difficoltà finanziarie solevano ricorrere al credito dei privati.

I creditori venivano chiamati *fiscali* quando la somma da essi mutuata all'Università veniva garantita dagli introiti fiscali. Erano detti, invece, creditori *strumentari* quelli la cui somma veniva garantita da diritti reali provenienti alla Università da istromenti stipulati con privati.

Nel decennio si diede inizio al regolamento di tutto questo importante e intricato settore dell'amministrazione comunale, con una serie di decreti, reali rescritti e ministeriali con i quali si provvide: 1. all'abolizione degli arrendamenti, delle adoe e dei fiscali; 2. alla liquidazione e al modo di pagamento dei crediti diversi contro lo stato, i comuni, i monasteri soppressi, i pii stabilimenti e i corpi morali.

Con l'emanazione della legge sull'amministrazione comunale del 16 ottobre 1806 (Tit. V, art. 35-44) furono dettate norme circa i debiti dei Comuni ed il modo di soddisfarli, e con successivo decreto del 2 ottobre 1811 venne prescritto il termine per la presentazione alle Intendenze dei titoli di credito contro i Comuni per procedere alla liquidazione. Nonostante, però, codeste disposizioni, non si riuscì a definire tutta la materia, perchè successivamente furono ammesse eccezioni alla presentazione delle domande, sulla cui ammissione decideva il re.

- 1) 1031-1032. COMMISSIONE LIQUIDATRICE DEI CONTI ARRETRATI (1809-1812)
- 2) 1033. CORRISPONDENZA INTORNO AI BILANCI (1812-1865)
- 3) 1034-1042. STATI DISCUSSI E DI VARIAZIONE (1807-1867)
- 4) 1043-1044. CONTI RESI DAI CASSIERI COMUNALI (Saleino) (1809-1825)
- 5) 1045-1047. LIQUIDAZIONE DEI CONTI COMUNALI (1804-1847)
- 6) 1048-1114. CARTEGGIO RELATIVO ALLA CONTABILITÀ E ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GENERE (1805-1860)

Il Governo del Decennio provvide alla liquidazione di tutti i conti comunali e regolò il patrimonio secondo principi certi ed uniformi, espressi nella legge 16 ottobre 1809, la quale determinò le rendite e le spese convenienti alle diverse classi di Comuni.

Nel 1811 furono stabiliti i criteri fondamentali della contabilità comunale, i quali criteri furono rispettati successivamente e consolidati dall'esperienza.

Queste scritture consistono prevalentemente in carteggio relativo alla materia.

1115. SUGGELLI COMUNALI. STEMMI E BLASONI (1807-1830)

Con decreto del 1 dicembre 1806 fu stabilita la forma del nuovo stemma reale. Esso era così composto: lo scudo delle armi della real corona era diviso in quindici compartimenti, dei quali quattordici rappresentavano le armi delle singole provincie del regno, di Napoli, ed uno molto più grande quelle del regno di Sicilia. Nel centro di detto scudo dominavano le armi della Francia con l'ornamento della corona e del manto dei Principi dell'Impero francese. Tale scudo era sostenuto da due sirene, che da una parte presentavano due cornucopie, e dall'altra un timone di nave ed un'ancora; era inoltre fregiato nel contorno col distintivo della collana della legione di onore di Francia ed ornato della corona e del manto reale della monarchia napoletana.

Detto stemma, dipinto o scolpito, doveva essere adoperato in tutti i luoghi, stabilimenti pubblici, atti intestati ecc.

Il sigillo dello Stato portava nel contorno il nome del re; quello dei tribunali supremi portava invece il rispettivo nome di ciascun tribunale. Nei sigilli piccoli correnti si fece uso di uno stemma abbreviato consistente in uno scudo in cui nella parte superiore vi era l'emblema del regno di Napoli, composto da due cornucopie d'oro e da un delfino d'argento in campo azzurro, e nella parte inferiore l'emblema del regno di Sicilia indicato dalla trinacria di argento

in campo d'oro. Al centro vi era lo scudo dell'impero francese ornato della corona imperiale, ed intorno la collana della legione d'onore, con corona e manto reale. Questo stemma abbreviato servì per i sigilli di tutte le magistrature ed uffici periferici, i quali vi dovevano far incidere il proprio nome.

Con la legge 1 ottobre 1808 furono emanate nuove disposizioni circa la uniformità dei sigilli.

Avvenuta la restaurazione, con la legge 21 dicembre 1816, fu disposta la nuova forma dello stemma e dei suggelli. Quanto alla prima fu stabilito che gli stemmi fossero fregiati non solo degli ordini cavallereschi di S. Gennaro, S. Ferdinando e del merito, e Costantiniano di S. Giorgio, ma benanche del Toson d'oro, della Concezione e dello Spirito Santo.

I suggelli non dovevano portare intono allo stemma l'indicazione del dipartimento, ma solo il nome ed il titolo del re; ma con legge del 20 gennaio 1818 quest'ultima disposizione venne abrogata e nei suggelli in uso nel Ministero e in tutti gli uffici e magistrature periferici si dispose che venisse aggiunto sotto lo scudo uno spazio contenente l'indicazione del Ministero o dell'Ufficio a cui il suggello apparteneva.

1116-1118. DEPUTAZIONI DELLE OPERE PUBBLICHE (1811-1861)

Nel 1816, con decreto del 1 febbraio, fu stabilito che i fondi addetti alle opere pubbliche provinciali, qualunque fosse la provenienza, fossero riuniti in casse particolari separate da quelle della real Tesoriera generale, e che fossero amministrati da apposite Deputazioni alle opere sotto la vigilanza del Consiglio generale della provincia e dell'Intendente.

Il Regolamento sulla Direzione generale di ponti e strade e sull'amministrazione dei fondi destinati alle opere pubbliche, emanato il 20 settembre 1816, stabilì che codeste De-

putazioni, pur mantenendo la dovuta separazione, amministrassero non solo i fondi delle opere pubbliche provinciali, ma anche quelli delle opere regie.

Esse erano particolarmente incaricate di formare gli appalti pei lavori, tenendo presenti le basi discusse dalla Direzione generale dei ponti e delle strade; di vigilare l'esecuzione dei lavori secondo i piani adottati; verificare e certificare i lavori effettivamente eseguiti; di spedire, accompagnati coi loro certificati, i mandati di pagamento, e di proporre al Ministro dell'Interno tutti gli accorgimenti per la migliore riuscita delle opere.

Ciascuna Deputazione era composta in ogni provincia dall'Intendente, o da un suo rappresentante, e da tre deputati scelti dal Consiglio provinciale dal suo seno o fuori, ed approvati dal Ministro dell'Interno. Essa poteva creare una Deputazione locale in quei Comuni il cui territorio era attraversato dalle pubbliche strade, o dove si costruivano le opere dipendenti dalla Deputazione stessa. Le Deputazioni locali venivano proposte dal decurionato ed approvate dalla Deputazione provinciale. Nel 1843, essendosi riconosciuta la grande utilità di codeste deputazioni, fu approvato, con real rescritto del 28 ottobre, un regolamento per la creazione di Deputazioni locali delle opere pubbliche provinciali, pur rimanendo ferma la responsabilità delle Deputazioni provinciali.

1119-1356. OPERE PUBBLICHE COMUNALI (1807-1860)

Tra le spese ordinarie dei Comuni la legge sull'amministrazione civile del 1816 annovera quelle delle pigioni per le case addette all'amministrazione comunale, alle scuole primarie, alla ruota dei proietti, all'udienza del giudice di pace, ed al carceriere che vi era assegnato.

La costruzione e restaurazione di edifici, strade, ponti ed altre opere pubbliche comunali, come le fontane, gli orologi, le chiese ecc. erano annoverate tra le spese straordinarie.

Il Ministro dell'Interno, con sua determinazione del 30 gennaio 1816, nella quale venivano richiamate quattro precedenti circolari emanate tra l'agosto ed il dicembre del 1811, dispose norme tassative per la regolare esecuzione delle opere pubbliche comunali. Venne stabilito che nessuna opera comunale poteva essere eseguita che non fosse descritta nello stato discusso, e furono date precise disposizioni circa la compilazione delle perizie — che dovevano essere approvate dall'Intendente sull'avviso del Consiglio d'Intendenza, dopo che l'Ingegnere dei ponti e strade vi aveva posto il visto — le operazioni di appalto dei lavori, l'esecuzione e la misura generale di essi, e l'approvazione finale dell'Intendente per il pagamento all'impresa.

A causa della scarsezza dei fondi comunali, con rescritto dell'8 marzo 1826, venne autorizzata la prestazione di opere personali — in danaro o in lavoro — degli abitanti per la riattazione delle strade interne, prestazione che nei riguardi dei renitenti fu spesso resa coattiva.

Nel 1840 un rescritto del 19 settembre applicò alle opere comunali la stessa norma che si osservava per quelle provinciali, di non dare principio a nuove opere senza che fossero prima compiute quelle incominciate, allo scopo di evitare che la maggior parte delle opere comunali intraprese in economia da alcuni amministratori, venissero dai successori abbandonate o per spirito di rivalità, o per invertirne i fondi ad altri usi.

1357-1399. CAMPOSANTI (1811-1860)

La «nova legge» che impose i «sepoleri fuor de' guardi pietosi», emanata in Francia da Napoleone da Saint Cloud il 12 giugno 1804, ed estesa in Italia con decreto del 5 settembre 1806, pubblicato nel *Giornale ufficiale italiano* il 3 ottobre successivo, rimase inattiva nel regno di Napoli, a causa di ineliminabili difficoltà contingenti.

Solo l'11 marzo 1817 fu emanata una legge, nella quale, dopo essersi affermato che «il costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabilite dentro o vicino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni» non poteva essere ulteriormente tollerato nel regno, senza grave pregiudizio della salute pubblica, fu ordinato che in ogni comune venisse stabilito un camposanto fuori dell'abitato, e che la sua costruzione fosse regolata in modo «da servire ad un tempo a garantire la salute pubblica, ad ispirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifiche degli uomini illustri».

La spesa per la costruzione dei camposanti — che doveva essere ultimata per la fine del 1820 — era a carico dei rispettivi comuni.

In esecuzione della predetta legge, il 21 marzo dello stesso anno fu emanato un regolamento nel quale si dispose che il seppellimento fosse fatto per inumazione, e non già per tumulazione. Fu fatta eccezione, con decreto del 1 febbraio 1820, per i monasteri di donne con voto di perpetua clausura, nei quali si poteva continuare a tenere sepoltura particolare. Questa disposizione venne successivamente allargata con rescritto del 14 aprile 1839 ai Vescovi ai quali si permise di essere seppelliti nelle chiese e non nei camposanti. Oltre questa eccezione, costituente un privilegio a favore di talune persone, vi fu quella avente valore di punizione morale, per gl'impenitenti ed i suicidi, ai quali con decreto del 10 ottobre 1826, venne negata la sepoltura ecclesiastica.

Nonostante che il decreto del 1817 avesse fissata una data perentoria per la ultimazione dei cimiteri, nel 1828 il governo fu costretto ad emanare (12 dicembre) un decreto col quale non solamente venne sollecitata l'opera, ma vennero eliminate alcune difficoltà che erano state prospettate da più parti. Fu tra l'altro, disposto che il clero secolare avesse un sito distinto nel camposanto; che le congregazioni potessero costruire particolari cappelle; che private famiglie potessero stabilirvi una sepoltura familiare colla corrispondente iscri-

zione sulla lapide. Si permise inoltre a tutti i conventi e monasteri dei due sessi di avere sepoltura nelle proprie chiese, e fu consentita la sepoltura nelle cappelle gentilizie a coloro che ne avessero il padronato; fu stabilito inoltre che chi avesse una chiesa o cappella rurale di sua proprietà fuori dell'abitato potesse stabilirvi la sepoltura per la propria famiglia e i parenti. Un rescritto del 26 aprile 1837 dispose che non potesse accordarsi diritto di sepoltura nelle cappelle gentilizie senza l'espresso assenso del re.

Nel 1839 la costruzione dei cimiteri, procedendo ancora a rilento, richiamò l'attenzione del Ministero degli affari interni, che cercò di darvi impulso con due circolari del 24 luglio e del 28 settembre, a seguito delle quali anche nel Principato citeriore si registrò un notevole progresso che via via si andò sempre più accentuando.

1400-1430. EDIFICI PROVINCIALI

(1806-1862)

Con la soppressione dei monasteri dei vari ordini religiosi gli edifici vennero incorporati al Demanio, mentre i rispettivi beni furono affidati in amministrazione dapprima alle Commissioni demaniali create col decr. del 20 gennaio 1811, e poi nel 1813 all'Amministrazione della registrazione e dei demani.

Gli edifici monastici del capoluogo e della provincia furono via via destinati ad uso dei vari organi provinciali dello stato, che allora andavano sorgendo, ed affidati, per quanto riguardava la spesa di manutenzione, a seconda dei casi, ai Comuni e ai Consigli provinciali.

In Salerno il monastero di S. Agostino, soppresso con la legge del 13 febbraio 1807, fu adibito con decr. 3 luglio 1809 ad uso dell'Intendenza (la quale, però, fu alloggiata fino al 1813, nel palazzo Pagliara in via Tasso); quello del Carmine, soppresso con legge del 13 marzo 1807, fu destinato con decreto 19 novembre 1808, al Tribunale di Prima istanza; quello di S. Teresa, soppresso il 30 dicembre 1807, alla Ca-

serma della Gendarmeria reale; quello di S. Domenico, soppresso il 25 novembre 1807, a Caserma delle Compagnie scelte; quello di S. Francesco di Paola, soppresso il 9 novembre 1807, a Caserma stabile del Genio.

Il Monastero di S. Giovanni di Dio fu, inoltre, trasformato in Ospedale; quello di S. Antonio fu adibito a carcere, il cui ospedale fu allogato in S. Pietro a Maiella; ed infine il Monastero di S. Benedetto fu originariamente destinato a vetreria artificiale, che non venne mai allestita.

1431 - 1487. ACQUE ED IRRIGAZIONI (1807-1877)
1488 - 1594. BOSCHI (1812-1860)

A seguito dell'abolizione della feudalità i fiumi divennero proprietà pubblica; mentre le opere per uso dei molini, cartiere ecc. furono conservate come beni burgensatici (legge 2 agosto 1806).

Con decr. 31 marzo 1806 fu stabilito che tra le attribuzioni del Ministero dell'Interno ci fossero anche la vigilanza sulla esecuzione delle leggi e de' regolamenti per la irrigazione ed uso delle acque, e la soprintendenza per la formazione e la conservazione degli argini e dei canali. Il 12 settembre dello stesso anno fu emanato decreto col quale vennero confermati tutti i regolamenti, leggi, prammatiche relativi alla conservazione dei canali.

Le acque del Sarno, per l'importanza economica e sociale di quel bacino e a causa di un intricato complesso di problemi sorti intorno alla loro utilizzazione fin dal Medioevo, furono oggetto di varie disposizioni governative. Il 10 ottobre 1809 ed il 22 agosto 1811 furono emanati due regolamenti per la irrigazione dei terreni adiacenti alle acque del canale del Sarno; il 28 febbraio 1810 furono adottati provvedimenti contro l'abuso dei coloni; e poichè la costruzione del canale fu fatta con danaro anticipato dal principe di Forino, dal principe di Marsiconuovo e dal Banco della Annunciata, con decr. 26 ott. 1815, e 25 maggio e 26 luglio

1816 furono date disposizioni per saldare i debiti contratti. Con decr. 22 maggio 1820 i prodotti derivanti dall'irrigazione furono incorporati alle rendite dell'Orfanotrofio militare, ed il 21 luglio 1821 fu abolita l'antica amministrazione e ne fu istituita un'altra.

Tutte le questioni sorgenti dalla utilizzazione delle acque pubbliche erano di competenza del Contenzioso amministrativo, mentre era nelle facoltà degli Intendenti di pubblicare regolamenti che disciplinassero il loro uso, salvo a coloro che se ne credessero pregiudicati di sperimentare le loro ragioni innanzi ai giudici competenti.

E' noto che il fenomeno dell'impaludamento delle pianure nel Mezzogiorno fu causato dal disordine idraulico nascente dallo squilibrio tra montagna e pianura. Il disboscamento oltre ad impoverire il patrimonio silvano, produsse un danno irreparabile all'economia delle acque. Fin dal Medioevo furono emanate rigorose disposizioni in difesa dei boschi, ma esse, per svariate ragioni, rimasero inefficaci; sicchè bisogna giungere ai primi del sec. XIX per vedere attuate opportune norme ad opera di organi tecnici appositamente creati. Il problema rivestiva un doppio carattere: sociale e tecnico, e perciò solo quando fu liberata la terra dalla pesante bardatura feudale, si potè affrontarlo senza le antiche pastoie.

Il 20 gennaio 1811 fu, difatti, emanata una legge con la quale fu istituita un'*Amministrazione generale delle acque e foreste* compresa fra le attribuzioni del Ministero delle Finanze, ed avente lo scopo della vigilanza e manutenzione dei boschi reali e di quelli indivisi tra lo stato ed i Comuni e tra lo stato ed i particolari. Successivamente furono emanate disposizioni intorno al taglio e alla destinazione del legname dei boschi demaniali, comunali e privati.

Il 18 ottobre 1819 furono abrogate tutte le leggi, decreti e regolamenti emanati nel Decennio e fu emanata una nuova legge con la quale i boschi, la caccia e la pesca furono sottoposti ad una nuova amministrazione detta del Pubblico de-

manio, avente lo scopo di regolare ed amministrare i boschi e le selve di proprietà dello stato, dirigere il metodo di coltivazione e di amministrazione di quelli dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dei corpi morali, e di vigilare su quelli di privati proprietari. Ma anche questa nuova legge rimase inefficace, tanto che nel preambolo all'altra del 21 agosto 1826 se ne fece esplicita ammissione con queste parole: «L'esperienza ha... dimostrato che i risultamenti di utilità pubblica non abbian compiutamente corrisposto a' sacrifici de' diritti di proprietà che la legge imponeva, sia che gl'impiegati forestali, come nelle nuove istituzioni per lo più accade, per zelo smodato, avessero i sacrifici de' proprietari accresciuti; sia che persone potenti avessero delle disposizioni della legge abusato; sia che la stessa Direzione generale residente in Napoli non avesse potuto direttamente vegliare nei luoghi lontani, alla repressione degli abusi».

Alla luce dell'esperienza, poichè l'obbiettivo principale era la difesa dei boschi ovunque essi si trovassero, si fece la loro classificazione non secondo il sito e la natura, ma secondo la qualità dei corpi morali, o delle private persone, presso cui ne risiedeva la proprietà. Tutta la materia divenne di competenza della *Direzione generale dei ponti e strade, e delle acque e foreste*, e fu così suddivisa:

Alla prima classe furono assegnati i boschi, le selve e le terre salde dello Stato, che furono posti alla dipendenza della predetta Direzione, la quale per mezzo degli Intendenti, dei Sottointendenti e degli agenti suoi subordinati ne regolava la custodia e la piena amministrazione.

Alla seconda classe furono assegnati i boschi ecc. appartenenti ai Comuni, ai pubblici stabilimenti dei rispettivi amministratori e titolari; la predetta Direzione generale non aveva in tal caso alcuna ingerenza, ma vigilava solo sulla loro conservazione e miglioramento. A questa categoria furono assegnati anche i boschi ecc. delle Mense vescovili, dei Monasteri, delle parrocchie, delle cappellanie e di altri corpi morali eccle-

siastici, i quali, essendo stati assimilati a quelli laici non furono più soggetti alle tasse forestali per la legge del 1819.

Alla terza classe finalmente furono assegnati i boschi, le selve ed i terreni saldi appartenenti a particolari proprietari, i quali ne godevano come ogni altro bene privato, salvo alla Direzione generale di vigilare su di essi, per denunziare ed impedire, per mezzo delle autorità amministrative, ogni disboscamento o dissodamento.

Queste disposizioni legislative restarono in vigore fino alla caduta del governo borbonico.

Cfr. P. MARTINEZ Y CABRERA, *La bonifica della valle del fiume Sarno*, Salerno 1951. Per la bibl. sulle Acque v. la voce seguente; per i boschi v. M. PALUMBO, *Boschi e selve. Provvedimenti di Governo*, Salerno 1912.

1595-1619. BONIFICA DEL VALLO DI DIANO (1703-1860)

In questa scrittura sono compresi documenti anteriori al 1703 in base ai quali si possono studiare i vari aspetti del difficile problema della bonifica del Vallo di Diano fin dal principio del sec. XVI.

Sulla disciplina delle acque v. la voce precedente, e aggiungi che, con decreto dell'11 maggio 1855 n. 2143, allo scopo di provvedere alla bonifica delle contrade paludose nei domini di qua dal Faro, fu istituita a Napoli una Amministrazione generale delle bonificazioni.

Cfr. R. CIASCA, *Storia delle Bonifiche del Regno di Napoli*, Bari 1928; L. CASSESE, *La vita sociale nel Vallo di Diano dal sec. XVI alla vigilia della rivoluzione del '99* in *Rass. Stor. Sal.*, a. VIII (1947), n. 1-4

P. MARTINEZ Y CABRERA, *Discorso sulla bonifica del Vallo di Diano (Fiume Tanagro)*, Salerno 1953, v. p. 103.

L. CASSESE, *Il problema delle bonifiche nel Mezzogiorno d'Italia durante il periodo spagnolo*, in *Società*, a. X (1954) n. I.

1620-1626. DEPUTAZIONI DI SALUTE (1827-1863)

1627-1651. SALUTE PUBBLICA (1807-1860)

Il Tribunale e la Soprintendenza della salute di Napoli, i tribunali e le Deputazioni di sanità esistenti nel regno, i

lazzaretti, i Conservatori di sanità ed ogni altro stabilimento di tale natura furono posti alla dipendenza del Ministero dell'Interno con decreto del 23 giugno 1807.

Il 9 gennaio 1816, allo scopo di allontanare ogni contagio e preservare la pubblica salute, si ordinò l'osservanza, per gli anni 1815 e 1816, delle prescrizioni del decreto 29 luglio 1813, e si estese la competenza delle Commissioni militari ad alcuni casi di oggetto sanitario.

Il 20 ottobre 1819 si ebbe infine una legge organica sulla pubblica salute con la quale gl'Intendenti furono considerati i direttori di tutto il servizio sanitario nelle rispettive provincie. In tutte le località lungo il litorale furono stabilite le Deputazioni di salute, distinte in quattro classi, i cui membri erano nominati dai Soprintendenti generali sulle terne dei soggetti formate dai rispettivi decurionati e munite del parere dell'Intendente. La durata delle funzioni di deputato era triennale.

La tutela della salute pubblica in tutto il regno, per tutto quello che riguardava il servizio sanitario marittimo e il servizio sanitario interno, venne affidata ad un supremo magistrato di Sanità e ad una Soprintendenza generale di salute residente in Napoli.

La classificazione e le attribuzioni delle Deputazioni furono stabilite con decreto del 1 gennaio 1820.

1652-1711. ESERCENTI L'ARTE SALUTARE: MEDICI CONDOTTATI, CERUSCI, LEVATRICI E FARMACISTI (1807-1859)

L'ufficio di Protomedicato, avente il compito di vigilare su tutti gli esercenti l'arte salutare, fu un'attribuzione del Ministero delle Finanze fino al 1810, quando, con decreto del 27 dicembre di quell'anno, si stabilì che passasse alla dipendenza del Ministero dell'Interno.

Erano soggetti all'ispezione immediata del Protomedico le farmacie, i medici, le levatrici e i salassatori. A Salerno costoro rimasero sotto la vigilanza del Collegio Medico Salernitano, fino a quando questo non fu abolito.

Con real rescritto del 1 ottobre 1822 furono stabiliti dei Viceprotomedici e speciali visitatori in tutti i distretti del regno, e il 3 giugno dell'anno successivo fu approvato il Regolamento, il quale venne rinnovato il 24 aprile 1850. In quest'ultimo, in cui vennero dettate le norme circa l'attività sanitaria, furono più chiaramente stabilite le competenze dei Viceprotomedici distrettuali e vennero stabilite delle Commissioni protomedicali comunali formate dal regio giudice o dal supplente, dal sindaco e dal parroco.

La nomina dei medici condotti e dei cerusici veniva fatta dal Decurionato e l'onorario, che venne stabilito dall'art. 220 della legge 12 dic. 1816 sull'amministrazione civile, era tra le spese fisse di ciascun comune. Essi dovevano prestare la loro opera gratuita a tutti i poveri residenti nel comune, e dovevano attendere all'innesto vaccinicò. Erano sottoposti alla vigilanza del Viceprotomedico per la verifica della legalità dei loro titoli professionali.

Le levatrici venivano istruite dai medici condotti. Esse ricevevano dall'Università il documento di abilitazione dopo aver pagato determinati diritti ed aver sostenuto i regolari esami per ottenere la cedola che le autorizzava ad esercitare. Con real rescritto del 16 giugno 1852 si consentì che gli esami potessero essere sostenuti innanzi agli Intendenti, invece che presso i Licei provinciali o presso l'Università di Napoli; e l'anno successivo, per agevolare quanto più possibile questo ceto molto bisognoso, si permise che venissero sostenuti innanzi ai rispettivi Sottintendenti.

1712-1722. VACCINAZIONE (1807-1860)

La vaccinazione fu introdotta la prima volta nel Regno nel 1802 e i primi suoi direttori furono Troia e Miglietta, i

quali « superiori a tutti i pregiudizi dell'ordine dei medici si resero propugnatori dell'utile sistema » (BIANCHINI, *op. cit.*, p. 508).

Il 7 maggio 1807 fu emanato un decreto col quale venne abolita l'antica direzione e fu creato un Comitato centrale di vaccinazione in Napoli, composto da dieci soci ordinari, due aggiunti, dodici vaccinatori e da un segretario perpetuo. Contemporaneamente fu istituita una Commissione di vaccinazione nel capoluogo di ciascuna provincia, ed un'altra in ogni distretto.

Dopo la restaurazione non solo furono mantenute le disposizioni precedenti, ma col decreto 6 novembre 1821, ne furono aggiunte altre molto severe per imporre l'uso della vaccinazione. A quest'ultimo decreto fece seguito il 10 settembre dell'anno successivo un regolamento col quale la Commissione centrale residente in Napoli prese nome di *Istituto centrale vaccinico napolitano* e furono confermate le Commissioni provinciali e distrettuali. Per incoraggiare la diffusione della pratica vaccinica furono creati dei soci aggiunti ed onorari, sia nella capitale che nelle provincie; fu stabilito che ogni parroco tenesse un registro dei vaccinati, e che in ogni Comune ci fosse una giunta di vaccinazione sotto la immediata vigilanza del Sindaco.

Altro regolamento fu emanato il 27 gennaio 1831, ed infine, con decreto 11 settembre 1838, fu approvato quello definitivo nel quale furono compresi tutti i provvedimenti emessi nelle diverse epoche.

«Tutti coloro — si legge nelle disposizioni generali —, che hanno tenuto la riprensibile condotta di trascurare la vaccinazione, col di cui beneficio dovevano preservar dal vajuolo umano la propria prole, o gl'individui della famiglia che essi governavano, non potranno godere di alcun tratto della Sovrana munificenza, sotto qualunque titolo. Le loro petizioni non avranno corso nei reali Ministeri, nè saranno accolte in qualsivoglia amministrazione di beneficenza, se non sieno accompagnate dal documento, che il petizionario è stato

vaccinato, e che convive in famiglia, i di cui individui o sono stati vaccinati, o hanno sofferto il vajuolo naturale prima del presente decreto».

1723-1725. VETERINARIA

(1821-1860)

Un corso di veterinaria teorico e pratico, a spese del real tesoro, venne istituito con decreto dell'11 ottobre 1815 nel locale dell'abolito Convento di S. Maria degli angioli alle Croci di Napoli. Annesso allo stabilimento si decise di istituire un convitto per gli allievi, un orto per le piante necessarie alla veterinaria, una prateria ed un'ospedale per la cura degli animali.

L'8 aprile 1817 fu approvato il regolamento del Convitto, che venne rinnovato da altro approvato con decreto del 23 settembre 1823. Con esso furono stabilite 33 piazze franche delle quali due furono assegnate al Principato citra.

In ogni distretto vi era una condotta veterinaria, ma esse a partire dal 25 agosto 1852, quando fu emanato un real rescritto in proposito, vennero gradualmente abolite.

L'11 maggio 1853, su proposta del Consiglio provinciale di Principato ultra, avanzata nella riunione dell'anno precedente, fu stabilito che i veterinari di ciascuna provincia fossero obbligati a trasmettere all'Intendente i rapporti, da spedire al R. Stabilimento veterinario, circa la cura delle malattie del bestiame, e i risultati conseguiti con i vari metodi.

1726-1728. SOCIETÀ ECONOMICA

(1819-1885)

Un decreto di Gioacchino Murat del 16 febbraio 1810 «considerando che l'agricoltura sia la base principale della ricchezza nazionale», istituì in ogni capoluogo di provincia una *Società di agricoltura*, composta di 12 Soci residenti nella provincia, ed un numero indeterminato di Soci delle provincie limitrofe. I primi furono detti *Membri ordinari* e gli altri

Corrispondenti. Sia i Soci che il Segretario vennero nominati per la prima volta dal Re su proposta degli Intendenti.

Un successivo decreto del 30 luglio 1812 dispose che le Società di agricoltura prendessero il nome di *Società economiche*. «La nuova istituzione ebbe, quindi, non soltanto il compito di indagare le condizioni in cui si trovavano le terre e le popolazioni rurali, di additare i bisogni di queste e proporre provvedimenti utili a migliorarne le sorti, promuovendo la introduzione e la diffusione di sistemi più razionali e più redditizi di coltivazione, quanto anche l'altro — che tuttavia fu ritenuto sempre di importanza secondaria rispetto al primo — di tutelare le manifatture e il commercio, migliorando, col promuovere le istituzioni di nuovi opifici e di nuove aziende, la vita economico - industriale del paese.

I soci, tutti nominati con r. decreto su proposta della Società stessa si distinsero in «ordinari, onorari e corrispondenti», lasciandosi indeterminato il numero della seconda e della terza categoria, mentre quello dei componenti della prima venne limitato a 18.

Le Società governate da un presidente annuale, eletto dai soci, da un Segretario e da un Consiglio amministrativo, vennero divise in due sezioni, l'una di *economia rurale* (agricoltura e pastorizia), l'altra di *economia civile* (manifatture e commercio). (cfr. *La provincia di Salerno ecc.*, p. 10 seg.)

Con la restaurazione borbonica le Società vennero mantenute in vita, e cessarono la loro attività dopo il 1860 quando furono create le Camere di Commercio.

La Società economica di Salerno, però, pur nel nuovo periodo storico continuò la sua attività, ed è ancora attualmente in vita, unica superstite fra tutte le Società dell'ex regno di Napoli.

cfr. *Annuario statistico della R. Società Economica di Salerno*, 1866; P. E. BILOTTI, *La Società Economica di Principato Citeriore* (1810-1880), Salerno 1905; *La provincia di Salerno vista dalla R. Società economica*, Salerno 1935; D. DEMARCO, *Qualche aspetto dell'opera delle Società economiche meridionali*, in *Rass. Stor. Sal.*, a. XIII (1952), p. 17 seg.

1729-1735. FIERE E MERCATI

(1806-1861)

La manifestazione fieristica più importante della provincia, con larga risonanza in Italia e fuori, fu, fin dal medioevo, quella di Salerno, che si celebrava nel mese di settembre.

Nel 1806 (decr. 28 febbraio, art. 12) fu affidato il controllo sulle fiere e sui mercati al Ministero della Polizia generale, istituito con lo stesso decreto, dando, così, un primo colpo alla giurisdizione del Maestro di fiera, basata su antichi privilegi.

Detta giurisdizione fu poi abolita con successivo decreto del 25 ottobre 1806, e i proventi che prima andavano al maestro di fiera, furono perecepiti per conto del pubblico tesoro, salva l'indennità ai possessori del tempo, i cui crediti fu stabilito che fossero liquidati come quelli degli altri creditori dello stato. Le funzioni del Maestro di fiera, tanto giudiziarie, che di polizia, furono da allora in poi esercitate dalle rispettive autorità costituite.

Pur avendo perduto l'antica importanza, la fiera di Salerno rimase fino all'unificazione la manifestazione più interessante nel campo commerciale nazionale; e ciò indusse il governo ad emanare un minuzioso Regolamento che fu approvato con Decreto del 9 aprile 1816.

Cfr. A. SILVESTRI, *Il commercio a Salerno, nella seconda metà del Quattrocento*, Salerno 1952; A. SAPORI, *La Fiera di Salerno nel 1478*, in *Boll. dell'Arch. Stor. del Banco di Napoli*, fasc. VIII (1954). V. anche *Carte Bilotti*, p. 59.

1736-1741. ARTI E MANIFATTURE

(1808-1857)

La provincia di Salerno, il cui primo distretto, quello del Capoluogo, fu definito nel 1844 la «Manchester del Regno delle Due Sicilie», ebbe notevoli centri di produzione specialmente di pannilana, seta, vetro, cuoio e carta, come Cava, Amalfi, Angri, Scafati, Baronissi, Coperchia, Pellezzano e la valle dell'Irno.

Nel Decennio le arti e le manifatture vennero incoraggiate e, sul loro progresso fu chiamato a vigilare il Ministero dello Interno con decr. del 31 marzo 1806. Nel 1808 (d. 1 nov.) fu istituita una Giunta per il loro miglioramento, e, nell'anno successivo (31 gennaio) si stabilì di tenere annualmente una solenne esposizione in Napoli delle più interessanti produzioni dell'industria nazionale, con conferimento di premi agli espositori (d. 27 ag. 1810).

Nel 1810, considerato che la tassa sull'industria aveva prodotto varie lagnanze per la difficoltà incontrata nella sua giusta ripartizione, si stabilì (d. 27 luglio) in sua vece un diritto di patente da pagarsi annualmente da tutti coloro che esercitavano un commercio, un'industria o un mestiere.

Nel 1821 (d. 25 sett.), dopo avere incorporata la Giunta delle Arti e manifatture all'Istituto di incoraggiamento, fu adottato un provvedimento di grande importanza che valse a svincolare la pubblica industria dalla vecchia bardatura medievale, che ne ritardava il progresso, e cioè furono abolite le corporazioni di arti e mestieri, limitandone lo scopo alle sole opere di pietà e di religione per coloro che volontariamente vi si volevano iscrivere (d. 23 ott.). Altro importante provvedimento fu preso nel 1824 (d. 5 ott.) per proteggere i prodotti dell'Industria nazionale. E cioè, per evitare il contrabbando delle merci forestiere, specialmente tessili, che avevano invaso il mercato napoletano, producendo con la concorrenza un grave danno alla circolazione delle manifatture locali, si stabilì che queste fossero munite di un bollo doganale, o marchio di fabbrica, non soggetto a diritti. Per i modi di apposizione di esso fu emanato un Regolamento approvato con decreto del 10 gennaio 1825.

Questi sei fasci di documenti contengono statistiche e notizie varie relative a tutte le industrie e manifatture della provincia.

Per la definizione del distretto di Salerno v. L. CASSESE, *Contadini e operai del Salernitano nei moti del '48 in Rassegna Stor. Sal.* a. IX (1948), p. 7; per l'industria tessile: WENNER G., *L'industria tessile salernitana dal 1824 al 1918*, Salerno 1953, con bibliografia.

1742.	STATISTICA GENERALE	(1837)
1743.	STATO DELLE DISTANZE FRA LE CITTÀ ED I PAESI DELLA PROVINCIA	(1832-1835)
1744-1746.	TAVOLE ANNUALI ALFABETICHE DELLO STATO CIVILE	(1809-1839)
1747-1751.	STATO CIVILE. CARTEGGIO	(1811-1843)
1752-1756.	STATI DI POPOLAZIONE	(1810-1853)
1757-1759.	STATI DELLE CAMPAGNE, DEL RAC- COLTO E DEL CONSUMO	(1807-1860)
1760-1764.	PREZZI MERCURIALI DEI GENERI CE- REALI	(1808-1855)

La raccolta dei dati statistici venne sempre fatta saltuariamente e per motivi contingenti. Solo quando si cominciò a comprendere l'utilità di sistematiche e periodiche indagini, che valessero a promuovere la prosperità delle condizioni economiche del Regno, venne istituita, con decreto del 21 agosto 1851, una Commissione di statistica generale presso il Ministero dell'Interno, composta da sei redattori statistici, con lo scopo di provvedere alla raccolta e alla disamina dei dati statistici relativi a tutte le svariate branche della scienza, nonché alla redazione e alla pubblicazione ufficiale di una statistica generale del Regno.

In ciascuna provincia fu istituita in seno alla Società economica una Giunta di statistica generale composta di cinque soci ordinari e del segretario della Società. Tali Giunte avevano il compito di raccogliere con accuratezza le informazioni statistiche delle rispettive province e di inviarle con le loro osservazioni, per mezzo degli Intendenti al Ministero dello Interno. Un real rescritto del 15 settembre 1852 dispose che le Intendenze non potevano comunicare i dati raccolti a privati cittadini che li richiedessero eventualmente per speculazione od altro privato motivo.

1765.	PREZZI DEI GENERI COLONIALI	(1811-1813)
-------	-----------------------------	-------------

In conformità alle disposizioni relative al blocco continentale il 6 novembre 1810 fu emanato un decreto col quale

tivo appunto alle Scuole primarie, dopo aver confermato le disposizioni contenute nel decreto del 15 settembre, venne esplicitamente dichiarato che l'istruzione in esse impartita era interamente gratuita e che il Ministero dell'Interno doveva proporre subito i fondi che dovevano essere destinati al pagamento degli insegnanti. Il 30 maggio 1812 fu emanato un *Regolamento provvisorio per le scuole primarie del regno* (Napoli tip. A. Trani) col quale venne disciplinata tutta la materia; sicchè, eliminate molte difficoltà, si può dire che l'insegnamento primario pubblico «sotto la vigilanza e protezione del Governo» entrò stabilmente nella vita civile del regno.

Rimase la grave difficoltà del reclutamento degli insegnanti, che indusse il governo a rivolgersi per i Comuni di terza classe — che erano i più numerosi —, ai parroci, i quali potevano essere sostituiti dal Ministero dell'Interno con persona idonea, in caso di legittimo impedimento. Nei Comuni di 1^a e 2^a classe, secondo il citato Regolamento, si dovevano stabilire «progressivamente, e con una savia economia», due soli maestri o istitutori. «uno per insegnare a leggere e scrivere, la aritmetica e i doveri cristiani e civili, e l'altro per istruire i fanciulli nei rudimenti delle lingue italiana e latina». Per tali disposizioni, e solo dal 1809, il capoluogo della provincia, che nel 1813 contava 16.722 abitanti, ebbe due soli maestri nelle persone di Giuseppe e Raffaele Berardinelli.

Nel 1815 nel Principato Citra vi erano 28 maestri in Comuni di 1^a classe, 25 in quelli di 2^a, 118 in quelli di terza. In 22 frazioni l'insegnamento era affidato ai parroci; sicchè se a questi si aggiungono quelli degli altri 118 dei Comuni di 3^a classe, appare chiaro che l'istruzione primaria era qui, come del resto anche nelle altre provincie, e per ragioni inevitabili, nelle mani del clero.

Malgrado le gravi deficienze l'insegnamento primario progredì in virtù del suo principio informatore che venne illustrato nel 1815 in un rapporto a stampa — dal quale sono stati tratti i dati avanti esposti — da un valente pedagogista,

il salernitano Matteo Galdi, allora Direttore generale della Istruzione pubblica del Regno.

«Si è considerato, egli scrisse, che la coltura di una nazione non consiste nella istruzione e nel sapere di pochi individui privilegiati, ma nell'equabil diffusione de' lumi in tutte le classi della società. Questa equabil diffusione appunto è quella che costituisce i popoli civilizzati, e li distingue da' rozzi ed incolti. Allorchè una popolazione intera è istruita in quelle cognizioni che sono essenziali all'adempimento dei propri doveri, ed ai bisogni della vita civile, ella per conseguenza ne diviene più intraprendente ed industriosa, più accorta nel condurre l'economia domestica, meglio informata dei suoi diritti e dei suoi doveri, più attaccata all'ordine sociale, più obbediente al Sovrano ed alle leggi, conscia finalmente di tutti quei vantaggi che riporta dalla vigilanza e dalla protezione del Governo e che costituiscono l'amore della patria.

Questi principi e questo genere di istruzione furono ignoti fra noi fino al 1806... Dal 1806 in poi le scuole primarie sono state con ogni efficacia moltiplicate, migliorate e protette, e già siam giunti ad ottenere i più felici risultati. Esistono ormai nel Regno circa 3000 scuole primarie, e più di 100.000 fanciulli vi apprendono a leggere, scrivere, aritmetica, primi elementi grammaticali, catechismo di morale e di religione, Galateo e massime di ben vivere... Fra breve non sarà più rimproverata al vivace e buon popolo napoletano quell'ignoranza, che pur non derivava dal suo genio natio, ma dal difetto delle istituzioni. Sparirà di breve quella troppo marcata distanza che osservavasi fra l'infima e la classe media degli abitanti della capitale; e questo popolo naturalmente energico, arguto, sagace, profitterà delle generose cure del governo, e potrà gareggiare e vincere nella dolcezza dei costumi e nella urbanità delle maniere quelli delle più colte città d'Italia e di Europa».

Con la restaurazione dei Borboni la pubblica istruzione, andò invece sempre più decadendo. Secondo il giudizio del Blanch Luigi de' Medici si limitò a «tollerare la pubblica istruzione, piuttosto che incoraggiarla... I bisogni morali della natu-

ra umana gli sembravano un lusso dell'immaginazione, un artificiale desiderio della civiltà; tutto ciò che oltrepassava il calcolo numerico lo sbalordiva e irritava». Conseguenza di tale concezione fu che tra il 1815 ed il '20 «l'istruzione pubblica se non fu odiata dal governo, non ebbe quello sviluppo che richiedevano una società avida di una istruzione superiore a quella ricevuta dai padri e le forti spese a cui si sottometteva per ottenerla, si che non seppe impadronirsi e dirigere tale nuovo slancio, che pure aveva le sue cause» (1).

Nell'agosto 1815 la Direzione generale ed i Giury provinciali furono sostituiti da una Commissione di istruzione pubblica e da alcuni Ispettori centrali, distrettuali e circondariali: ed il 14 febbraio 1816 fu emanata una legge organica.

Nello stesso anno fu emanato il Regolamento per le scuole private e per i pensionati. Il maestro o la maestra che voleva aprire una scuola privata doveva indirizzare domanda corredata dal piano di studio al presidente della Commissione della istruzione pubblica, il quale, assunte le dovute informazioni, faceva rapporto al Ministero dell'Interno per ottenere l'autorizzazione e la patente. Quest'ultima era annuale e per conseguirla bisognava sostenere un esame innanzi a persone designate dall'Intendente o dal Sottintendente, e pagare annualmente un diritto di patente.

I maestri delle scuole primarie, a norma del Regolamento emanato il 21 dicembre 1819, venivano nominati dal Presidente della Commissione della Pubblica istruzione sulle terne formate dai Sindaci e Decurioni dei rispettivi Comuni. Ma successivamente, con real rescritto del 12 giugno 1821, fu stabilito che la terna dei maestri venisse inviata per mezzo dell'Intendente al Vescovo della rispettiva Diocesi, il quale sceglieva quello che credeva più degno. Con lo stesso real rescritto la

(1) v. L. BLANCH, *Luigi de' Medici come uomo di stato ed amministratore*, in *Arch. Stor. Nap.* N. S., a. XI (1925), pp. 155, 156. Vedi anche N. CORTESE, *Per la storia del Regno delle Due Sicilie dal 1815 al 1820*, ivi, p. 198 seg.

immediata vigilanza sulle scuole primarie venne affidata ai parroci. Ma poichè questa modifica faceva sorgere conflitti di competenza, un real rescritto del 7 agosto 1821, chiari che l'approvazione dei maestri spettava alla Giunta di scrutinio per la istruzione pubblica, dopo però che i Vescovi ne avevano fatta la scelta e dopo che gli eletti avevano sostenuti i soliti esami in presenza degli Ispettori distrettuali, dei parroci e sindaci rispettivi. Quanto poi alla vigilanza attribuita ai parroci si chiari che essa non doveva essere tale da impedire agli Ispettori l'esercizio delle loro funzioni.

L'8 marzo 1823 fu emanato un Regolamento per le Commissioni provinciali di pubblica istruzione, create in virtù del decreto 12 settembre 1822. Esse furono poste alla dipendenza del Presidente dell'Università degli Studi come presidente della Giunta di pubblica istruzione, e praticamente rinnovarono i soppressi Giury provinciali; ed ebbero, come questi, la vigilanza su tutte le scuole di ogni ordine e grado. In queste Commissioni la figura di maggior rilievo era quella dell'ecclesiastico. Gli informi sul personale addetto alle scuole venivano dati dagli Intendenti direttamente al Presidente della Giunta.

Un passo avanti nell'ingerenza ecclesiastica nella scuola fu fatto col real rescritto del 10 maggio 1828, col quale venne revocato il divieto ai parroci di essere maestri di scuole primarie; ed infine, poichè quasi tutti i Consigli provinciali avevano segnalato lo stato di decadimento in cui si trovava l'istruzione primaria, questa, con decreto del 10 gennaio 1843, venne interamente affidata ai Vescovi e messa sotto la loro esclusiva direzione. Per tal modo gli Ordinari diocesani vennero autorizzati a nominare i maestri e le maestre, a sospenderli ed a rimuoverli, dandone partecipazione all'Intendente, e a prescrivere l'orario e la durata dell'insegnamento. Le scuole furono di preferenza stabilite nei Conventi e monasteri per i fanciulli, e nei Ritiri e nei Conservatori di donne per le fanciulle.

Con questo sistema si giunse al 1860 con una scuola primaria e secondaria assolutamente inefficiente, e in alcune zone addirittura inesistente, come si faceva notare nelle prescrizioni

relative alle scuole primarie emanate il 17 luglio 1858 dal Presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione, il quale dopo aver rilevato i mali, che affliggevano la vita scolastica, non seppe trovare altro rimedio che mandare modelli stampati per i verbali degli esami annuali perchè questi non fossero più fatti «in modo insignificantissimo».

1849-1868. REAL LICEO

(1810-1866)

Per l'educazione ed istruzione della gioventù nelle scienze ed arti liberali furono istituite con la legge 30 maggio 1807 scuole secondarie di 1° grado dette Collegi, uno per ciascuna provincia e due a Napoli; e col decreto organico del 29 novembre 1811 furono creati in ciascuna provincia dei Reali Licei, i quali, oltre all'insegnamento di retorica e di umanità, svolgevano programmi vari di tipo universitario a seconda che erano destinati alla istruzione nelle lettere, a quella delle scienze matematiche e fisiche, della medicina o della Giurisprudenza. Salerno, che con lo stesso decreto si vide soppresso il suo secolare Collegio Medico, ne ebbe uno in cui si impartiva l'insegnamento del Diritto e della Medicina in ricordo appunto della famosa *Salernitana Schola*.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado furono sottoposte alla immediata ispezione di un *Giury di esame* e di un *Giury di revisione* per ciascuna provincia. La prima Commissione, destinata ad esaminare gli alunni dei Licei e dei Collegi, si componeva di tre sezioni: una per le scienze, una per le lettere ed una per le lingue, ed aveva un Presidente di nomina regia, che era il diretto collaboratore del Direttore generale di ciascuna provincia.

Il *Giury di revisione* era incaricato della revisione delle composizioni periodiche degli alunni, mentre quella dei conti e di altre carte riguardanti l'amministrazione degli Istituti spettava al *Giury di contabilità*.

L'insigne pedagogista salernitano Matteo Galdi, che nel Decennio fu Direttore generale della pubblica istruzione, svol-

se opera attivissima perchè la sua città natale avesse un Liceo bene organizzato. Ma i tempi poco propizi fecero sì che il Liceo funzionasse poco bene fin dopo la restaurazione borbonica, quando si pensò di riorganizzarlo istituendo nel suo seno una Clinica medica ed un teatro anatomico.

Il massimo Istituto cittadino divenne un attivo cenacolo di liberali, sicchè dopo i moti del 1820-'21 alcuni suoi insegnanti furono colpiti dal rigore poliziesco.

Nel 1839 il Real Liceo di Salerno, unitamente a quello dell'Aquila, soffersse un grave colpo che ne spezzò l'originaria unità. Difatti, con decreto del 21 novembre di quell'anno si ordinò che i Convitti annessi ai due Reali Licei fossero divisi dalle corrispondenti scuole universitarie, e la loro amministrazione, la disciplina e l'istruzione (relativamente alle Belle Lettere, filosofia e scienze matematiche e fisiche), fossero affidate ai PP. Gesuiti. Con decreto, poi del 25 marzo 1840 e con successivo sovrano rescritto dello stesso anno, vennero assegnate ai PP. Gesuiti tutte le rendite del Real Liceo. A seguito di codeste disposizioni, mentre quest'ultimo conservò la vecchia denominazione, il nuovo istituto fu chiamato *Real Collegio e Convitto di Salerno della Compagnia di Gesù*, e poi, nel 1842 *Real Collegio di S. Luigi di Salerno*. L'insegnamento della medicina, che si impartiva insieme colle materie giuridiche nel vecchio Real Liceo, formò, invece, la materia principale di un *Collegio medico-cerusco*.

Questa nuova organizzazione rimase immutata fino al 1860, allorchè Francesco De Sanctis, nominato dal Dittatore Vice-Presidente della Commissione provvisoria della Pubblica Istruzione, con una serie di arditi provvedimenti, diede nuove e più sane basi a tutto l'insegnamento dell'ex regno. A seguito di suo ordine il nostro istituto assunse la nuova denominazione di *Liceo-Convitto Nazionale*, e perdette così le cattedre di Medicina e di Diritto, uniformandosi al nuovo ordinamento scolastico. I nuovi tempi abbattono tutta la vecchia struttura, nè valsero le accorate rimostranze di alcuni valenti insegnanti, come il Santorelli, a ridar vita all'antica istituzione legata

al medievale ricordo della *Salernitana Schola*, chè la nuova cultura nazionale non poteva consentire che sopravvivessero istituti sorpassati per il solo riguardo alle memorie municipali.

cf. C. CARUCCI, *Gli studi nell'ultimo cinquantennio borbonico dai documenti del Real Liceo di Salerno*, Subiaco 1940; G. CARUCCI, *L'ultimo Teatro anatomico della Scuola medica salernitana*, in *Progresso di terapia*, a. 1939, n. 3; N. SANTORELLI, *De Schola salernitana orationes in Regio Salernitano Lyceo... habitae*, Neapoli 1885; A. ZAZO, *La reazione del 1821 e i colpiti del Real Liceo di Salerno*, in *Arch. Stor. Sal.*, a. III (1923), fasc. 2.

1869. ARCHIVIO PROVINCIALE (1818-1859)

Trattasi di documenti relativi alla organizzazione e alla attività interna dell'Archivio. Per le carte riguardanti i locali vedi la categoria della 1ª serie intitolata *Edifici provinciali*, fasci 1400-1430. Per cenni storici vedi *Introduzione* al presente lavoro.

1870. BIBLIOTECA PROVINCIALE (1836-1860)

Fu istituita con una risoluzione sovrana del 14 agosto 1835 e la spesa di primo impianto fu messa a carico del Comune; ma la risoluzione non ebbe alcuno effetto per mancanza di fondi. Successivamente, con due rescritti del 1 aprile 1843 e 7 febbraio 1844 il sovrano dispose che la Biblioteca venisse installata nei locali del Real Liceo, dove effettivamente cominciò a funzionare con un primo fondo bibliografico di circa 500 volumi donati dal prof. Francesco Cerenza, che fu anche il primo bibliotecario, e con pochi altri libri dello stesso Real Liceo. Nel 1848 si aggiunse la biblioteca dei pp. Gesuiti costituita da circa un migliaio di volumi, ed in seguito furono ad essa devolute le biblioteche dei seguenti monasteri soppressi della provincia: Liguorini di Pagani, Minori riformati di Oliveto Citra, Bracigliano, Caggiano e Campagna; Minori Osservanti di Cava, Sarno, Tramonti e Salerno; Cappuccini di Salerno, Cava,

Santomenna, Polla, Camerota, Perdifumo, Campagna, Centola, Sala Consilina e Pollica.

1871-1872. SCAVI DI ANTICHITÀ (1822-1860)

Nel 1806, col decreto istitutivo del Ministero dell'Interno del 31 marzo, fu stabilito che i Musei, e quindi gli scavi, dipendessero da codesto Ministero.

Sotto Giuseppe Bonaparte furono adottati alcuni importanti provvedimenti relativi agli scavi. Innanzi tutto, con decreto del 18 marzo 1807, fu affidata al cav. Arditì la direzione del Museo e degli scavi, e subito dopo, il 7 aprile, fu ordinata la sospensione degli scavi nel regno, la formazione di un progetto per il loro regolamento, facendo, intanto, assoluto divieto di esportare oggetti di antichità.

Il Regolamento, nel quale vennero specificate le condizioni per eseguire gli scavi nel regno, fu approvato con decreto 15 febbraio 1808, e fece seguito ad altro del 4 gennaio, col quale si stabilì che i terreni che coprivano la distrutta città di Pompei venissero acquistati per conto regio e addetti al fondo degli scavi di quella città nella quale fu così possibile iniziare un lavoro sistematico che diede importanti risultati.

Tanto questo provvedimento, che il Regolamento, nel quale furono dettate le norme fondamentali, che furono successivamente rispettate, in fatto di scavi di antichità, costituirono un indiscusso merito dell'Arditì che ne fu l'ispiratore, e del folto gruppo di «antiquarii» napoletani che onorarono la Reale Accademia di storia ed antichità.

Il governo borbonico, seguendo l'impulso avutosi nel Decennio, continuò sia pure straccamente, a causa delle particolari contingenze, l'opera intrapresa, dichiarando *l'anfiteatro campano* proprietà dello stato (dec. 14 dic. 1819), trasferendo gli scavi tra le attribuzioni della Segreteria di Stato di Casa Reale (decr. 10 luglio 1821), ed emanando infine il 13 maggio 1822 un importante decreto nel quale vennero date precise disposizioni affinché non fossero tolti dai loro siti gli oggetti

ed i monumenti storici o di arte dovunque esistenti, e perchè non fossero esportati dal regno senza il dovuto permesso.

In provincia di Salerno il centro di antichità che attirò maggiormente l'attenzione del governo fu Paestum, i cui templi si innalzano maestosi, come testimoni di incomparabile eloquenza di una luminosa civiltà, nella Piana sconfinata un tempo pestifera ed inospitale.

E difatti, essendosi stabilito di difendere la *Basilica* e i templi di Paestum mediante un fossato (come si era fatto anche per *l'anfiteatro campano*), che valesse a garentire l'una e gli altri da ogni ulteriore danno, furono acquistati, mediante tre decreti, del 7 marzo 1825, 25 maggio '26, e 2 dicembre 1829, alcuni terreni di proprietà di d. Angelo Forlano e di d. Antonio Carducci. Ma tutte le previdenze del governo borbonico si arrestarono qui, e la causa principale fu la ristrettezza del fondo stabilito per gli scavi.

Tale stato di cose non subì mutamenti anche quando, abolitosi con decreto del 9 settembre 1832 il Ministero di Casa Reale, gli scavi tornarono a far parte delle attribuzioni del Ministero dell'Interno. Ed anzi, essendosi emanate, con decreto del 16 settembre 1839, disposizioni concernenti la conservazione degli oggetti e dei monumenti di antichità e di belle arti, fu fatta rigorosa applicazione dell'art. 3 che diede la possibilità di trasportar nel Real Museo Borbonico pregevoli oggetti di antichità rinvenuti nelle province col pretesto di sottrarli al deperimento.

1873-1887. STAMPERIA DELL'INTENDENZA. PUBBLICAZIONE DI LEGGI E GIORNALI.
ABBONAMENTI (1806-1860)

Nel 1806, con determinazione del 9 marzo, fu riorganizzata la Stamperia reale nella capitale rimettendola alla dipendenza della Segreteria di Stato e Casa Reale.

Per venire incontro poi ai bisogni nuovi, nascenti dalla nuova organizzazione dell'amministrazione provinciale e co-

munale, fu disposto che in ogni capoluogo di provincia, che ne fosse privo, venisse istituita una stamperia sotto il diretto controllo dell'Intendente, col compito di dare pubblicità a tutti gli atti strettamente amministrativi mediante un *Giornale* periodico al quale erano tenuti ad abbonarsi tutti i comuni della provincia.

«On écrit peu, on n'imprime rien dans ce pays-ci», scriveva l'Intendente di Salerno Charron il 29 settembre 1806 al Ministero dell'Interno. E per immettere nel circolo vivo dell'attività nazionale intere zone fin'allora isolate ed ignare dei problemi particolari e generali, non solo si diede energicamente impulso all'installazione delle progettate stamperie, quanto anche si fece obbligo, con decreto del 20 novembre 1806, a tutti i Comuni di abbonarsi ad uno dei giornali che si pubblicavano a Napoli. «E' ormai tempo — scrisse in proposito il Ministero all'Intendente in data 26 nov. — che le provincie si avezzino ad essere istruite non meno di ciò che avviene nell'interno del regno, ma anche di quel che succede di grande nel resto, soprattutto di Europa».

Ispirandosi a tali concetti fu istituita una stamperia a Salerno che diede subito prova della sua attrezzatura e capacità dando alla luce il *Giornale dell'Intendenza di Principato Citra*, il cui primo numero fu presentato dal Ministro al Re il 9 gennaio 1807.

Incoraggiato dal premio promesso dal Governo si era sobbarcato al peso della istituzione lo stampatore napoletano Domenico Sangiacomo. Il quale — come egli stesso scriveva nel 1810 — «quando credeva di trovare nel detto stabilimento un mezzo onesto di sussistenza, si trovò di rappresentarvi la parte di un quinto caratario, perchè l'Intendente di allora sig. Charron ne volle due quinti, un quinto il sig. Ferdinando Torre Segretario generale dell'Intendenza, e un altro il sig. Matteo Guida, allora Commissario di polizia». Il Sangiacomo, atteso «il carattere de' mentovati individui» fu obbligato a stipulare con essi un albarano di società.

Non si conserva in Archivio la collezione del *Giornale*

relativa al Decennio. A partire dal 5 febbraio 1817 e fino a tutto il 1842 esso fu pubblicato col titolo *Giornale degli atti dell'Intendenza*. Nel 1843 il titolo fu cambiato in *Giornale della Intendenza del Principato Citeriore*, mentre l'indicazione tipografica rimase la stessa fino al 1848, quando ne assunse la stampa il tipografo Migliaccio il quale ebbe il merito di creare a Salerno una vera tradizione di arte tipografica.

Cfr. L. CASSESE, *Stampatori nel Salernitano dal sec. XVI al sec. XIX*, in *Il popolo fascista*, Salerno 8 sett. 1941 n. 44.

1888. TEATRO (1843-1860)

Nella seconda metà del '700 vi era a Salerno un pubblico teatro detto di S. Agostino, il quale scomparve durante il Decennio francese, quando, essendo stato soppresso il 13 febbraio 1807 il Monastero di S. Benedetto dell'ordine degli Olivetani, si stabilì, con disposizione dell'11 nov. 1811, di adibirne la chiesa a pubblico teatro, che prese il nome di Real Teatro di S. Gioacchino, in onore di Gioacchino Murat.

Al ritorno dei Borboni la denominazione venne cambiata in quella di Real Teatro di S. Matteo; in seguito, durante una rappresentazione data nel 1843 in suo onore, il re Ferdinando II ordinò l'abolizione del teatro e il ripristino della Chiesa.

Nella primavera del 1856 fu inaugurato un novello teatro fuori la Porta dell'Annunziata, che prese il titolo di «La Flora». Questo chiuse la sua attività all'alba dell'unità d'Italia, e la sua fine coincise con la costruzione del vicino Teatro municipale, sorto ad oriente dell'ex Monastero di S. Teresa, per opera del sindaco Matteo Luciani.

L'attività dei teatri di provincia era disciplinata da un regolamento di polizia del 1828 richiamato in vigore con ministeriale del 7 gennaio 1832.

Cfr. M. FIORE, *Il Teatro a Salerno nei secoli XVIII e XIX*, Salerno 1945.

1889-1892. SERVIZIO POSTALE

(1808-1860)

Il servizio dei procacci ebbe inizio nel regno sotto Filippo II quando tutta la materia postale ebbe un primo regolamento con la prammatica de *officio praefecti cursorum* emanata il 18 settembre 1559 dal duca di Alcalà. Questi sullo stesso oggetto emanò un bando nel 1564, richiamato poi in vigore dal cardinale di Granvela con sua prammatica del 1572. Il servizio delle poste ebbe altro radicale riordinamento nel 1742, perfezionato successivamente con prammatiche del 1764 e 1765.

Fino al 1779 ci fu nella capitale l'*Ufficio del Corriere maggiore*. Era questi un segretario di stato che soprintendeva ai *corrieri di gabineto* e ai *corrieri di Calabria*. I primi, oltre ad accompagnare il re e la famiglia reale nei viaggi, nelle cacce ecc., avevano il compito di portare dispacci straordinari alle corti estere, e, settimanalmente, quelli ordinari alla corte in Spagna. I secondi portavano le lettere dalla capitale in Sicilia e a Roma, dove il re manteneva quattro corrieri, detti di Roma, i quali avevano il compito di portare a Napoli le notizie relative alle estrazioni del lotto, le somme occorrenti ai presidi di Toscana e Civitavecchia ecc.

Con decreto 28 febbraio 1806 la Soprintendenza generale delle poste fu provvisoriamente affidata al Ministro di polizia, e successivamente fu emanato il regolamento e stabilita la tariffa (d. 16 marzo 1806). Un nuovo regolamento si ebbe il 24 giugno dello stesso anno, che fu seguito da altro approvato con decr. del 23 gennaio 1808.

L'amministrazione generale delle poste e dei procacci fu poi riorganizzata con decr. 11 marzo 1809; e dopo la restaurazione una prima volta ne fu approvata il piano organico con decr. 25 marzo 1819.

In base a quest'ultimo decr. l'amministrazione delle poste e dei procacci fu messa alla dipendenza del Ministero delle finanze, ed ebbe una direzione generale in Napoli. In ogni capoluogo di provincia fu stabilito un Direttore col compito

della vigilanza del servizio di posta dell'intera provincia. Nei comuni, invece, spettava al cancelliere comunale di curare la spedizione e la distribuzione delle lettere a norma del decr. 10 giugno 1817.

Mentre la corrispondenza veniva affidata a particolari *corrieri* dell'amministrazione generale delle poste, il servizio del trasporto degli effetti e del denaro dei privati e dei fondi che il governo inviava nelle varie località della provincia, veniva espletato dai *procacci*. La stessa amministrazione doveva provvedere alle poste dei cavalli, alle vetture e alle diligenze, tanto per i corrieri quanto per i viaggiatori. Fu infine stabilito che i procacci di Salerno e di Sanseverino partissero da Napoli nei giorni di martedì e sabato, e vi ritornassero nei giorni di sabato e martedì.

1893. FESTE CIVILI E RELIGIOSE (1824-1861)

La legge 12 dic. 1816 sull'amministrazione civile (art. 225) regolò l'andamento delle feste civili e religiose e dispose che la spesa per quelle civili non poteva oltrepassare ducati 40 nei Comuni di 1. classe, ducati 25 in quelli di 2. e duc. 15 in quelli di 3.; mentre la spesa per le feste religiose veniva messa a carico dei Comuni a titolo di oblazione e di elemosina e non poteva oltrepassare duc. 60 in quelli di 1. classe, 40 in quelli di 2. e 20 in quelli di 3.

Con regolamento, poi, del 19 gennaio 1831 e con Reale risoluzione del 9 aprile 1838, la spesa per le feste civili fu permessa solo nelle città capoluoghi delle provincie da non oltrepassare la somma di 30 duc. per tutte le feste ordinarie dell'anno; ma una sovrana risoluzione del 19 maggio 1851 ripristinò la spesa nei limiti segnati nel 1816.

1894-2013. CONSIGLIO GENERALE DEGLI OSPIZI.
ORFANOTROFIO S. FERDINANDO (1813-1860)

I Consigli generali degli Ospizi traggono origine dal decreto dell'11 febbraio 1809. Essi, dopo la restaurazione, ven-

nero riconosciuti e conservati con decreto del 1 febbraio 1816. Il 20 maggio 1820 vennero emanate al Ministero dell'Interno precise istruzioni per la loro amministrazione.

Erano sotto la loro giurisdizione tutti gli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali, e cioè gli ospedali, gli Orfanotrofi, i Conservatori e ritiri, i Monti dei pegni, dei maritaggi e delle elemosine, i Monti frumentari, le Arciconfraternite e congregazioni, le Cappelle laicali ed infine tutte quelle istituzioni, legati ed opere, che sotto qualunque titolo e denominazione erano addette al sollievo degl'infermi degl'indigenti e dei proietti.

Essi dipendevano esclusivamente dal Ministero dell'Interno, erano corpi del tutto distinti e separati dalle altre amministrazioni, ed il loro ufficio non aveva nulla di comune con quello dell'Intendente.

Erano composti dagl'Intendenti, dagli Ordinari delle diocesi, da 3 consiglieri ed un segretario. I consiglieri erano scelti tra i possidenti dei capoluoghi di ogni provincia, e nominati dal re su proposta fatta per terna dagli Intendenti che erano i presidenti del consiglio; la loro carica, del tutto gratuita, durava un triennio.

I poteri dei consigli riguardavano tutta la parte amministrativa, economica e disciplinare degli stabilimenti messi sotto la loro sorveglianza. Questi ultimi, che erano diretti da particolari amministrazioni e statuti, inviavano annualmente i loro stati discussi, che, muniti del parere e delle osservazioni del Consiglio, venivano trasmessi al Ministero per l'approvazione.

2014-2018. LUOGHI PII LAICI. REGOLE E STATUTI (1535-1907)

Nel 1813 gli stabilimenti di beneficenza e i luoghi più, distinti questi ultimi in *ecclesiastici* e *laicali*, furono messi sotto il controllo del Ministero dell'Interno e riordinati secondo un sistema unico di amministrazione. Per la esatta

definizione degli scopi propri di ciascuno istituto si sentì la necessità di esaminare gli statuti e i regolamenti, dai quali traevano origine, e si formò così codesta breve raccolta di atti in copia legale, mentre gli originali rimasero presso i singoli istituti e, con l'andar del tempo, andarono in massima parte perduti.

Gli statuti sono quasi tutti del periodo di Carlo III.

2019-2159. MONTI FRUMENTARI E MONTI PECU-
NIARI (1771-1860)

I Monti frumentari avevano il compito di aiutare i contadini poveri, anticipando in prestito annualmente il grano per la semina; ma codesta istituzione, che - se ben diretta ed amministrata - avrebbe potuto dare un aiuto notevole alla formazione di un ceto di lavoratori della terra libero dalla schiavitù dell'usura, e, quindi, socialmente attivo, subì un processo di involuzione, che la rese strumento di oppressione e di sfruttamento dei contadini poveri, invece che mezzo di alleviamento della loro miseria e di sostegno del loro lavoro.

L'istituzione dei Monti frumentari risale alla prima metà del secolo XVII. In origine furono diretti e controllati dal clero; poi, a seguito del Concordato del 1741, furono sottoposti alla vigilanza del Tribunale misto e della Deputazione della real giurisdizione, passando, così, gradualmente, sotto l'amministrazione laica.

Con due famose prammatiche del 12 e del 28 luglio 1778 Ferdinando IV regolò l'amministrazione dei benefici vacanti. E poichè i Monti frumentari, allora nel numero di 500, erano caduti in una grave crisi, il re provvide al loro riordinamento istituendo nella Capitanata un *Monte frumentario generale* «fornito - scrisse il Bianchini - di una dote di ducati 120.000, metà della quale si somministrasse dai Banchi, in ispezialità dal danaro che impiegavano in pegni, e l'altra me-

tà dalle somme che esigevano dalle chiese e da' benefizi vacanti o di libera collazione o di regio padronato, dalle quali... il sovrano aveva comandato che pagati i pesi, dovevasi il rimanente spendere a sollievo del popolo. Fra le particolarità dell'istituzione di siffatto Monte non è inutile ricordare, che per seminazione e coltura non si anticipassero più di ducati 18 a versura coll'interesse del 3 per cento proporzionato al tempo dell'impiego del danaro. Che per sicurezza del danaro dato il Monte potesse talvolta ricevere in pegno oggetti di oro e di argento. Che i cittadini demaniali fossero preferiti a quelli de' feudi. Che da ultimo il Monte, il quale risiedeva in Foggia, fosse amministrato da un *delegato protettore*, che era lo stesso presidente della Dogana del Tavoliere, da quattro governatori, il primo de' quali era l'avvocato fiscale presso la stessa dogana, l'altro un avvocato, e rimanenti due appartenevano a grandi proprietari di poderi».

C'era già nella riorganizzazione promossa da Ferdinando IV, esplicitamente espresso, il nuovo indirizzo di credito agrario che, attuandosi mediante prestanza in danaro, trasformava praticamente i *Monti frumentari* in *Monti pecuniari*. Il nuovo sistema fu reso più agevole durante il governo murattiano, quando, con determinazione del 27 marzo 1806, venne abolita la legge relativa allo spoglio dei prelati del regno, e di conseguenza al Monte frumentario, che godeva i prodotti di questo spoglio fu attribuita la percentuale del 2 per cento sulla rendita annuale delle rispettive chiese degli arcivescovi, vescovi e prelati. Con successiva determinazione del 31 marzo venne nominato amministratore del Monte frumentario G. B. Cavaignac.

Frattanto i Monti frumentari comunali, a causa delle vicende politiche andarono a tal punto scemando di numero che non è infondata l'affermazione che codesta benefica istituzione nei primi anni del nuovo governo borbonico era quasi scomparsa. E a ciò contribuì in modo decisivo con un colpo addirittura letale il Concordato del 16 febbraio

1818, che, abolendo il *Monte frumentario generale*, tolse a quegli stabilimenti ogni possibilità di vita.

L'art. XVII, difatti, del Concordato così si esprime: «*Mons frumentarius nuncupatus, Neapoli erectus, sive regia Procuratio spoliorum et reddituum Mensarum Episcopaliū, Abbatiarum, aliorumque beneficiorum vacantium supprimitur... Regia praescriptio adhuc vigens, vi cuius tertia pars reddituum Mensarum episcopaliū et beneficiorum sub appellatione tertii pensionabilis apud supradicti Montis Frumentari administratorem deponatur, per praesentem articulum abrogatur...*».

La ripresa dell'attività dei Monti frumentari, sotto la spinta del dilagante pauperismo, si cominciò ad effettuare assai lentamente a partire dal 1819, quando, con decreto del 2 luglio, fu approvato il regolamento per l'amministrazione di quelli del I° Abruzzo Ulteriore.

Per tutti gli affari relativi alla sorveglianza, tutela e direzione, l'art. 2 delle Istituzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei Luoghi pii laicali, emanate dal Ministero dell'Interno il 20 maggio 1820, dispose che i Monti frumentari dipendessero dai Consigli degli Ospizi stabiliti nei capoluoghi delle provincie. Ma, come nota il Petititi (I, 204), essi avevano particolari regolamenti di amministrazione secondo l'indole e provenienza, e secondo le ruote agrarie di ciascuna provincia. Quelli di pura amministrazione comunale ebbero approvati i loro regolamenti di volta in volta, secondo un identico schema. E difatti, con decreto 18 aprile 1820, fu approvato il Regolamento per i Monti del Molise; il 28 novembre 1821 per quelli di Principato Ulteriore; il 25 novembre 1822 per quelli della Calabria Citeriore; il 16 febbraio 1823 per quelli di Terra di Bari, ed il 9 settembre dello stesso anno, infine, fu approvato il Regolamento per i Monti frumentari del Principato Citeriore, e via via furono approvati altri ancora per le altre provincie.

Il Regolamento, che, come si è detto, era uguale per i Monti di tutto il regno, prescriveva che l'amministrazione

doveva regolarsi con l'anno colonico, con inizio al 1. settembre, e fine al 31 agosto. Al principio di ogni anno colonico il Decurionato di ciascun Comune componeva una lista di sei cittadini «della classe de' più ricchi del Comune, ne' quali concorrevano anche la più costante non equivoca probità», e da essa l'Intendente, in Consiglio d'Intendenza, sceglieva due amministratori che duravano in carica un anno e non potevano essere confermati, ma, rielletti dopo un anno di intervallo.

Il deposito del grano era chiuso con tre chiavi, una per ciascuno amministratore, e la terza per il Sindaco; l'ispezione collegiale avveniva ogni dieci giorni. Tra l'agosto e l'ottobre avveniva la distribuzione del grano, che veniva effettuata in base ad un elenco compilato dal Sindaco, dal Parroco e dagli amministratori, «avuto riguardo alla circostanza de' coltivatori», alla estensione dei terreni da essi coltivati, e ad ogni altra opportuna considerazione. Avvenuta la distribuzione ai contadini poveri, il restante grano veniva «accredenziato» ai naturali del luogo, che non fossero negozianti ed incettatori, con l'obbligo di restituirlo nel seguente mese di agosto «coll'aumento di due vigesime parti di ciascun tomolo», ed a patto che fosse di buona qualità. I nomi degli agricoltori che prendevano a credito il grano venivano segnati in un registro depositato presso il locale Conciliatore.

Così riorganizzati, i Monti frumentari ripresero lena. Nel Principato Citeriore, nel 1844, su 164 Comuni ve n'erano 63; due anni dopo erano saliti a 72, mentre altri 23, di nuova istituzione, erano stati già approvati. Questi, nel 1847, avevano un capitale in natura di 36.357,20 tomoli di grano, che poteva essere fonte cospicua di benessere, ma che divenne, esso, il «patrimonio dei poveri», fonte di speculazione di amministratori disonesti e senza scrupoli.

Fu per questa ragione, - ed anche per la cattiva qualità del grano, che, non curato, finiva per marcire nei depositi, nonchè per il modo settario onde esso veniva distribuito - che la benefica istituzione andò cadendo sempre più nel discredito; talchè l'esperienza stessa, avendo insegnato che essa non

poteva da sola costituire un efficace sistema di credito agrario, in quanto il contadino povero non aveva solamente bisogno di grano per la semina, ma di un peculio anche, sia pur minimo, per i bisogni del lavoro agricolo, impose la necessità di creare un nuovo istituto, quello dei *Monti pecuniari*, che valesse o a sostituire i primi, oppure, a seconda delle condizioni locali, ad affiancare, rafforzandola, la loro opera benefica. Il primo Monte pecuniario, quello di Melfi, fu istituito con decreto del 1. febbraio 1834, e via via ne andarono sorgendo in quasi tutte le provincie del regno. Il regolamento approvato dal citato decreto, ed esteso poi agli altri Monti, prescrisse che l'amministrazione morale spettava alla Commissione di beneficenza, mentre quella materiale ad un «montista» regolarmente nominato e stipendiato, il quale conservava la cassa a suo rischio e responsabilità. Il prestito non poteva farsi che agli agricoltori domiciliati nel Comune «sotto obbligo strettissimo ed idonea garanzia solidale di persona solvibile». L'annuo interesse sulla somma mutuata - che non poteva eccedere i dieci ducati - era del 6%, e la somma stessa doveva essere restituita, insieme con gli interessi, appena ultimato il raccolto, salvo il caso di dilazione consentita dal regolamento.

Cfr. A. SALADINO, *I Monti frumentari e l'istituzione dei Monti pecuniari*, in *Rassegna storica Salernitana*, a. XII (1951), pp.

Alla bibliografia quivi cit. aggiungi: C. AFAN DE RIVERA, *Considerazioni sui mezzi da restituire il valore proprio a' doni che la natura ha largamente concesso al regno delle Due Sicilie*, voll. 3, Napoli 1833-1842, II, pp. 184-198; L. BIANCHINI, *op. cit.*, pp. 298 seg. 408 seg., 508 e 545.

II.

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Contribuzioni dirette:

- 2160-2167. CONTRIBUZIONE FONDIARIA. AFFARI GENERALI (1807-1860)
- 2168-2181. CATASTO FONDIARIO. RETTIFICHE E MUTAZIONI (1807-1859)
- 2182-2186. STATO E RIPARTIZIONE DELL'ANNUALE CONTRIBUZIONE DIRETTA IMPOSTA AL PRINCIPATO CITERIORE (1809-1859)
- 2187-2191. GRANA ADDIZIONALI SULLA FONDIARIA (1807-1827)
- 2192-2197. RUOLI DI FONDIARIA A CARICO DEI COMUNI, DEI PUBBLICI STABILIMENTI, DEI CORPI MORALI, DEL DEMANIO E DELLA CASSA DI AMORTIZZAZIONE (1808-1859)
- 2198-2201. LOCALI DELLE CHIESE E DEI MONASTERI ESENTI DAL TRIBUTO FONDIARIO (1808-1828)
2202. SPEDIZIONE DEI RUOLI AGLI AGENTI DELLA PERCEZIONE (1808-1850)
2203. ESITI DELLA RICEVITORIA GENERALE (1809-1857)
- 2204-2211. CORRISPONDENZA PER ATTIVARE LA PERCEZIONE DELLE CONTRIBUZIONI (1807-1860)
- 2212-2222. RICEVUTE DEI PERCETTORI PER I DIRITTI SOPRA LA CONTRIBUZIONE FONDIARIA (1808-1816)
- 2223-2364. RECLAMI FONDIARI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (1807-1865)

- 2365-2377. ORDINANZE SULLA REIMPOSIZIONE DELLA FONDIARIA, SULLA CONTRIBUZIONE PERSONALE DELLE PATENTI, SUI DISGRAVI. (1808-1829)
- 2378-2401. STATI DI SITUAZIONE DELLA PERCEZIONE, COMMISSIONE FINANZIARIA PER LA RISCOSSIONE DEGLI ARRETRATI. (1806-1847)

Nel 1806 (legge 8 agosto n. 134) furono abolite tutte le antiche tasse, tanto sui beni fondi di ogni natura, quanto sulle persone e sull'industria, così generali per tutte le provincie, come particolari per talune di esse, e fu stabilito che a partire dal 1 gennaio 1807 andasse in vigore una nuova contribuzione di un'annua somma fissa ripartita sopra tutte le proprietà fondiarie del regno in proporzione del termine medio della loro rendita calcolata sopra un periodo di dieci anni. Seguì poi la Legge dell'8 novembre 1806 n. 238 che indicò i principi fondamentali del nuovo sistema fondiario, e nel cui preambolo venne così chiarita la portata di esso;

«Colla legge degli 8 agosto prossimo passato abbiamo soppresso ventitrè tasse diverse, che si percepivano a titolo di contribuzioni dirette, una parte delle quali coll'esentare i beni feudali, gravitava maggiormente sopra del popolo. La quota della imposta, che ricadeva sopra di esso, era inegualmente ripartita fra le diverse provincie, ed ogni provincia inegualmente divisa tra i contribuenti. Il modo di percezione era altrettanto vario ed ineguale, quanto l'imposizione stessa. In alcuni luoghi si percepiva per via diretta sulla norma dei catastri esistenti; in altri per contribuzione indiretta sopra i generi di consumo; in altri sopra il prodotto de' beni comunali; e finalmente in alcuni per mezzo di ripartizioni fatte, come dice si, *a battaglione*. Una gran parte di queste tasse gravitava sopra l'industria più necessaria alla società, ed altra sopra il popolo, come un segno di servitù personale. I beni feudali esenti da alcuni pesi ordinari e comuni, senza esser da altre imposizioni

particolari, erano altronde soggetti a diverse eventualità contrarie al diritto di proprietà. I beni dei baroni assenti erano soggetti a tasse particolari, o penali. La legge della devoluzione spogliava le famiglie e' loro possessi, quando mancavano di erede capace di succedere a' feudi. Il peso del relevio gravava straordinariamente il successore alla morte del feudatario. Noi abbiamo distrutte tutte queste istituzioni colla legge, che ha abolito la feudalità; abbiamo data al popolo l'egualianza dei diritti, agli ex feudatari la pienezza delle loro proprietà, ed abbiamo stabilite in tal modo le vere basi della pubblica felicità ».

In base alla citata legge (art. II, art. I) la somma totale della contribuzione veniva ripartita dal Consiglio di Stato tra le provincie, dal Consiglio generale delle provincie tra i distretti, e dal Consiglio distrettuale tra i Comuni. I Sindaci di questi ultimi, gli Eletti e quattro commissari divisori provvedevano infine all'imposizione tra i contribuenti.

I ruoli formati dalle Commissioni, a seguito di rilievi e accertamenti, contro i quali erano ammessi ricorsi e domande di rettifica, venivano trasmessi all'Intendente, il quale li rendeva esecutivi mediante apposito decreto.

Oltre la contribuzione fondiaria la medesima legge stabilì una tassa addizionale di cinque grana a ducato per farne un fondo, del quale due terzi vennero posti a disposizione del Consiglio generale della provincia, per essere impiegati in sussidi, riduzioni, discarichi, e moderazione della tassa suddetta.

Numerose doglianze furono elevate sui difetti della ripartizione, sugli abusi dei percettori ed esattori e sulle vessazioni rese possibili dal metodo vizioso di coazione; e, allo scopo di far cessare ogni disordine, con decr. 4 aprile 1809 n. 335, fu creata una Commissione con l'incarico di rivedere tutta la materia e di formare un Catasto provvisorio che fosse uno strumento valido per una più equa ripartizione della fondiaria.

I metodi di ripartizione adoperati nel Decennio furono aboliti con decr. del 14 sett. 1816, e successivamente con altro decr. del 10 giugno 1817, fu riordinata tutta la materia, assumendo come principio che prima del totale compimento del Catasto provvisorio, la contribuzione fondiaria dovesse essere proporzionata alla rendita netta descritta nei catasti stessi. Per rendere giusta l'applicazione di codesto principio si prescrissero tutte le norme atte a correggere sollecitamente gli errori eventuali nella descrizione e nella valutazione dei fondi, « essendo nostra intenzione — affermava il sovrano nel citato decreto — di tener come costante, dopo tal correzione, il valore imponibile delle proprietà fondiarie, e così incoraggiare l'agricoltura, dando a' proprietari la Nostra Sovrana garanzia che pel miglioramento de' loro fondi, per lungo corso di anni, non ne sarà aumentato il valore imponibile ».

Le dette norme, tranne poche variazioni, furono mantenute in vigore fino al cadere del governo borbonico.

Dazi indiretti:

2402-2410.	GENERI DI PRIVATIVA	(1809-1859)
2411-2432.	VENDITORI PRIVILEGIATI	(1807-1858)
2433.	CONTRABBANDO DI GENERI DI PRIVATIVA. CAUZIONI E CONTI FINANZIARI DEI RICEVITORI.	(1809-1860)
2434.	POLVERI E SALNITRI	(1807-1839)
2435.	BURÒ DOGANALI	(1807-1830)

Nel Decennio, abolite le diverse amministrazioni degli arrendamenti, che erano governate in vario modo e secondo criteri che tornavano unicamente a vantaggio degli stessi arrendatori, fu creata, con decr. del 27 giugno 1806, un'Amministrazione generale dei dazi indiretti, che diede un grave colpo al contrabbando, vecchia piaga del regno.

Nel 1810 (decr. 25 ott.) fu stabilita la regia dei tabacchi, e così, staccato il cespite dei sali dall'amministrazione dei dazi indiretti, furono create due separate amministrazioni:

una delle dogane e dei dazi di consumo; l'altra dei sali, del tabacco e delle carte da gioco col nome di *Amministrazione generale dei diritti riservati*. Nel 1814, a seguito delle esperienze fatte in regime di blocco continentale, le due Amministrazioni furono riunite col vecchio nome di *Amministrazione generale dei dazi indiretti*; e tale organizzazione fu conservata dopo la restaurazione, quando, con decr. del 13 apr. 1826, la detta amministrazione fu riorganizzata attribuendole la direzione delle dogane, della navigazione di commercio per la parte finanziaria ed economica, dei dazi di consumo relativamente alla sola capitale, e dei generi di privativa, cioè sali tabacchi, polvere da sparo, carte da gioco e neve. Fu creata una Direzione generale residente in Napoli, e nelle provincie 16 direzioni provinciali aventi alla loro dipendenza ispettori, controllori, ricevitorie doganali e di dazi di consumo, fondaci di generi di privativa ecc.

Nel decennio (decr. 19 ott. 1810 e 24 ag. 1811) la vendita di generi alimentari fu affidata a persone particolari munite di patenti e obbligate a vestire un'uniforme. Successivamente codesti venditori furono chiamati *privilegiati*, e la loro attività fu regolata da disposizioni emanate coi decr. 29 gennaio, 10 marzo e 10 giugno 1817.

Demanio:

2436-2437.	AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEI REALI DEMANI. AFFARI GENERALI	(1807-1827)
2438-2442.	VENDITA DEI BENI DEMANIALI DELLO STATO	(1807-1859)
2443.	LIQUIDAZIONE DI CREDITI NASCENTI DAL DEPOSITO DI CEDOLE PER COMPENSAZIONE DEI BENI DEMANIALI	(1807-1825)
2444.	CREDITI DI COMUNI E PRIVATI CONTRO I BENI DEI MONASTERI SOPPRESSI INCORPORATI AL DEMANIO: NORME PER LE VENDITE	(1808-1829)

2445. PERSONALE DEI COMMISSARI REVISORI DESTINATI AD INDAGARE LE USURPAZIONI FATTE AL DEMANIO REGIO (1810-1859)
2446. R. TENUTA DI PERSANO (1840-1854)
2447. PERMUTE DI SUOLO PUBBLICO E DI PROPRIETÀ ECCLESIASTICHE. CONTESTAZIONI DI CONFINI. USURPAZIONI (1807-1829)
2448. ACCOMODI E DESCRIZIONI DI CASE E TERRENI DEL DEMANIO E DEI LUOGHI PII E MONASTERI SOPPRESSI (1809-1827)
- 2449-2450. COAZIONE CONTRO I DEBITORI DEL REGISTRO E BOLLO E DEL DEMANIO (1808-1831)
- 2451-2454. CONTI E VERIFICHE DEI BURÒ DEMANIALI, DEI RICEVITORI E ALTRI AGENTI DEMANIALI (1811-1828)
2455. CASSA DI AMMORTIZZAZIONE. CORRISPONDENZA (1809-1828)
- 2456-2459. AFFRANCAZIONE DE CENSI REDDITIZI AL DEMANIO, ALLE COMMISSIONI DIOCESANE E ALLO STATO (1810-1830)

Nel regno delle Due Sicilie vi era un *demanio pubblico* e un *demanio dello Stato*. Quest'ultimo era costituito da: a) beni appartenenti allo Stato da tempi antichi, come il Tavoliere di Puglia, la Sila ecc.; b) beni di soppressi stabilimenti pubblici, degli aboliti ordini religiosi ecc.; c) beni abbandonati e provenienti da eredità vacanti.

Il governo per estinguere antichi debiti si valse più volte della vendita di codesti beni. Il 27 giugno 1806 fu decretata la creazione di un'Amministrazione generale di tutti i beni appartenenti allo Stato sotto qualunque denominazione fossero, e a capo di essa fu posto Giov. Batt. Cavaignac col grado di direttore generale. Dopo di ciò, con legge 2 luglio dello stesso anno, furono messi in vendita i beni dello Stato per un valore di dieci milioni di ducati, ad esclusione di quelli dei luoghi pii e dei banchi. Tutti coloro che, in qualun-

que modo, erano creditori dello stato furono obbligati a liquidare i loro crediti, per i quali la Tesoreria rilasciava delle cedole del valore corrispondente al credito. Allo scopo di soddisfare poi i creditori liquidati in tal modo, con legge del 4 maggio 1810, furono messi in vendita i beni dello stato, e i creditori potevano acquistarli con le predette cedole, mentre quelli che non intendevano impiegarle in tali acquisti potevano fare iscrivere il loro credito nel *Gan libro del debito pubblico* in ragione del 5%. Per la estinzione progressiva dei crediti contro lo Stato non rimborsabili fu creata, con legge 14 settembre 1807, una *Cassa di ammortizzazione*, il cui regolamento fu approvato con decr. del 4 febbraio 1808.

- 2460-2462. BENI DEGLI EMIGRATI, VENDITE, AFFITTI E SEQUESTRI DI ESSI. (1807-1816)
- 2463-2464. BENI DONATI, REINTEGRATI E RISERVATI A S. M. CONCESSIONARI, BENEMERITI E LORO CAUZIONI. (1807-1825)

Tutte le donazioni, dotazioni ed assegnazioni in libera proprietà o a titolo di maggiorasco fatte ad esteri e nazionali di beni stabili, di crediti o di rendite civili, fatte da Giuseppe Bonaparte e da Gioacchino Murat, vennero revocate con decreto del 14 agosto 1815. Detti beni, crediti e rendite civili appartenevano al Demanio regio, agli allodiali e farnesiani, alla casa reale, al demanio privato, ai luoghi pii laicali ed ecclesiastici, ai monasteri, alle università ed agli emigrati. I beni di questi ultimi furono confiscati con decreto 29 giugno 1809, e una particolare Commissione, creata con decreto 3 luglio successivo, fu incaricata di esaminare la validità dei titoli ipotecari di eventuali creditori.

Soppressione degli Ordini Religiosi:

- 2465-2473. SOPPRESSIONE DEI CONVENTI E MONASTERI DEL DECENNIO (1807-1828)

2474. INVENTARI DEGLI OGGETTI DEI MONASTERI SOPPRESSI. (1808-1840)
- 2475-2476. QUADRI E STATUE DEI MONASTERI SOPPRESSI (1811)
2477. CAMPANE DEI MONASTERI SOPPRESSI (1811-1830)
2478. LIBRERIE E PLATEE DEI MONASTERI SOPPRESSI (1810-1814)
- 2479-2481. RIPRISTINAZIONE DEI MONASTERI. CONSERVAZIONE DEI LANIFICI E DELLE FARMACIE (1806-1829)
- 2482-2485. ECCLESIASTICI REGOLARI. LORO PERSONALE E DISCIPLINA (1809-1826)
2486. MONACHE IN AMMINISTRAZIONE. SOPPRESSIONE DEI LORO MONASTERI (1807-1827)

Durante il breve regno di Giuseppe Bonaparte furono soppressi solo alcuni pochi conventi, ma sotto Gioacchino Murat, col decreto 7 agosto 1809, la soppressione fu allargata a tutti gli ordini religiosi, eccetto quelli che vivevano di questua. L'art. 19 del citato decreto prescrisse che gl'incaricati della soppressione nominati dall'Intendente, compilassero sette dettagliati inventari di tutti gli oggetti esistenti nei singoli monasteri, e cioè 1. di tutti i titoli, scritture, libri di conti ed altre carte relative alle proprietà e rendite ed agli obblighi e pesi del monastero; 2. Degli arredi ed oggetti del servizio di culto; 3. dei libri, quadri ed oggetti di scienze ed arti; 4. del denaro contante, degli utensili di argento, di altri oggetti preziosi e di tutti i mobili riserbati allo Stato; 5. delle derrate di ogni specie; 6. dei mobili ed effetti che servivano all'uso dei religiosi, e che dovevano essere loro lasciati in proprietà; 7. dei locali.

Tutti i beni degli ordini religiosi furono poi messi in vendita; ma occorre rammentare che l'art. 14 del Concordato con la S. Sede del 21 marzo 1818, nel dichiarare convalidate tutte le alienazioni già avvenute, dispose che « i beni dei Regolari possidenti, non alienati, sarebbero stati con debita pro-

porzione ripartiti fra i conventi da riaprirsi, senza aversi alcun riguardo ai titoli delle antiche proprietà ». Quanto ai locali si dispose che quelli non alienati, ad eccezione di quelli addetti ad usi pubblici, dovevano essere restituiti secondo determinate norme.

2487-2503. COMMISSIONE DIOCESANA (1808-1860)

Nel 1811 fu tolto il sequestro ai beni delle parrocchie vacanti e, con d. del 3 ottobre, fu stabilito che essi fossero amministrati in ogni Comune ove si verificasse la vacanza, da una Commissione composta dall'Economo approvato dal Vescovo e da due proprietari nominati dal Sindaco previo parere dell'Intendente.

Dette Commissioni furono tenute provvisoriamente in vigore dal decr. 30 gennaio 1817, ma cessarono dalle loro funzioni l'anno successivo, quando, in vigore dell'art. 17 del Concordato, furono istituite in ogni diocesi le Commissioni amministrative diocesane col compito di amministrare i beni di proprietà delle mense, dei canonicati, delle badie, dei benefici, ed in generale tutte le dipendenze dell'abolito Monte frumentario, i beni delle parrocchie vacanti e quelli appartenenti ai Seminari. Esse furono composte da due canonici eletti triennialmente dal Capitolo, da un rappresentante del Governo, col nome di regio procuratore, nominato dal re su proposta dell'Intendente, da un segretario, da un esattore e dal cassiere. Le funzioni di presidente erano esercitate dal Vescovo o dal suo vicario generale. (V. anche *Amministrazione Diocesana di Capaccio*).

Affari ecclesiastici vari:

2504. BOLLI E BREVI PONTIFICI. PREDICATORI QUARESIMALI. MISSIONI. CATECHISMI E OGGETTI DI CULTO (1808-1843)
- 2505-2508. DIRITTI DELLE CURIE. ECCLESIASTICI

- SECOLARI: LORO PERSONALE E DISCIPLINA. STATO DELLE DIOCESI (1806-1839)
- 2509-2515. CONGRUE AI PARROCI E SPESE DI CULTO (1807-1860)
2516. CHIESE, CAPPELLE, SEMINARI. BENEFICI ECCLESIASTICI. BADIE. CONFRATERNITE. PATRIMONIO ECCLESIASTICO REGOLARE. (1807-1858)
2517. ACQUISTO DI ARREDI SACRI E DI CHIESE (1825-1858)
- 2518-2522. BENEFICI ECCLESIASTICI. BENI DEI LUOGHI PII LAICALI. (1806-1859)
- 2523-2526. RUOLI DI CENSI E CANONI DI ENTI PII SOPPRESSI. CENSUAZIONE DI BENI DI LUOGHI PII. (1807-1860)

L'Intendente, quale organo del potere esecutivo aveva corrispondenza con tutti i ministeri, e quindi anche con quello degli Affari ecclesiastici, le cui attribuzioni furono stabilite dalla legge 10 gennaio e con decreto del 2 maggio 1817.

Come organo di questo Ministero l'Intendente, oltre a vigilare nell'interesse dello stato sulla conservazione dei limiti fra i due poteri ecclesiastico e civile, aveva a norma dei Concordati la cura economica sulle rendite e sui beni ecclesiastici, e la tutela su tutti gli stabilimenti della stessa natura. Da tale attribuzione trae origine questa scrittura.

- 2527-2538. VERIFICHE E CHIUSURA DI CASSA (1809-1859)

I percettori ed esattori comunali, i Ricevitori distrettuali e i Ricevitori generali, a norma del Regolamento ministeriale del 28 aprile 1811, erano tenuti ad effettuare periodicamente la verifica e chiusura della cassa e a redigere un verbale che veniva certificato vero dal Controlloro della provincia e da lui trasmesso, previo visto dell'Intendente, al Con-

trolloro generale, il quale lo inoltrava al Tesoriere generale. Con decreto dell'11 giugno 1822 furono emanate nuove disposizioni per una formale chiusura di tutte le casse e scritture finanziarie.

- 2539-2545. INVIO DI FONDI ALLA REAL TESORERIA (1809-1830)

L'invio di fondi alla real Tesoreria da parte degli agenti finanziari della provincia, o la trasmissione che gli agenti stessi effettuavano tra loro, veniva fatto a mezzo del procaccio.

Il 27 ottobre 1817 fu approvato un Regolamento sulle formalità da osservarsi nel trasporto dei fondi pubblici. Esso prescrisse che a tutte le operazioni dell'invio (numerazione del denaro, compilazione del borderò e dei verbali, formazione dei sacchi e loro chiusura in apposita cassa) erano obbligati ad intervenire l'Intendente o un suo delegato, il Ricevitore generale, il Controlloro della Tesoreria generale, il Direttore della Posta o un ufficiale del Procaccio.

Al citato Regolamento fecero seguito un altro suppletivo del 23 dicembre 1830, e due rescritti, uno del 23 aprile 1831, ed altro del 31 ottobre 1834.

Affari vari:

- 2546-2550. NOTIFICHE, ORDINI E SIGNIFICATORIE DELLA GRAN CORTE DEI CONTI (1809-1858)
2551. SISTEMA MONETARIO (1811-1821)
2552. IMPRESA DEI REGI LOTTI (1807-1829)
2553. DEBITORI DEL TAVOLIERE DI PUGLIA (1807-1855)
2554. AMMINISTRAZIONE DELLA CROCIATA (1817-1856)
- 2555-2556. REPERTORI DI UFFICIALI PUBBLICI E DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA INTENDENZA (1807-1859)
2557. OREFICI: PATENTI (1811-1829)

- 2558-2574. CERTIFICATI DI POSSIDENZA, DI PO-
VERTÀ E DI CARENZA. (1819-1858)
2575-2576. OFFERTE VOLONTARIE AL RE E VEN-
TESIMO DELLE VENDITE COMUNALI. (1810-1861)
2577. CASSA TRICLAVE. (1843-1859)

III.

GUERRA E MARINA

- 2578-2636. FORNITURA DI FORAGGI, VIVERI ecc. (1807-1860)
2637-2638. CREDITORI PER FORNITURE MILITARI (1808-1831)
2639. RATIZZI DI PAGLIA, OGGETTI DI CA-
SERMAGGIO ecc. (1806-1818)
2640-2645. CONTABILITÀ RELATIVA ALLE MILIZIE
PROVINCIALI (1810-1818)
2646-2652. TRASPORTI MILITARI (1806-1850)

Si tratta di scritture relative agli obblighi che avevano le autorità civili di provvedere al vitto, all'alloggio, ai trasporti e ad altri bisogni materiali dell'esercito.

Per i contratti riguardanti acquisti per l'esercito, mediante pubblici incanti e colle disposizioni delle subaste, vi era nella capitale una Giunta dei contratti militari, che aveva in ogni provincia sue Giunte parziali. Queste erano competenti in materia di contenzioso derivante dai contratti stipulati.

Con decreto del 29 giugno 1824 le questioni riguardanti i contratti militari passarono di competenza del contenzioso amministrativo; e, con decreto 3 marzo 1828, fu stabilita una nuova formula per i medesimi contratti.

- 2653-2693. LEVA (1807-1859)
2694-2697. CAMBI DEI COSCRITTI (1807-1833)
2698-2700. CONGEDATI E RIFORMATI (1810-1832)
2701-2716. DISERTORI E REFRATTARI (1807-1840)
2717. ARTIGLIERI LITORALI. ASCRIZIONE
MARITTIMA (1806-1825)

Nel 1810 (decr. 4 gennaio) fu per la prima volta stabilito un sistema generale di reclutamento mediante la coscrizione militare, e con successive leggi furono emanate le disposizioni relative alla leva che furono in parte abolite il 6 marzo 1818 e sostituite con nuove norme. Tutta la materia fu poi nuovamente regolata dai decreti 28 febbraio e 14 marzo 1823.

In base ad essi il reclutamento si effettuava: 1. Con gli arruolamenti volontari; 2. col ringaggio o prolungamento di servizio; 3. Con la leva. La durata del servizio, in qualunque corpo venisse prestato, erano di sei anni. Vi era un premio di ingaggio di sei ducati.

I militari fino a caporale, dopo il quarto anno di servizio, potevano ottenere ringaggio, mediante un premio, per altri quattro o sei anni, e così successivamente fino al periodo di 18 anni di servizio effettivo, dopo il quale si passava nei servizi sedentari col beneficio di due grana al giorno per soprassoldo di anzianità.

Il terzo modo di reclutamento, la leva, venne regolato dal decreto organico del 19 marzo 1834, che ridusse il servizio a 5 anni, stabilì la scelta delle reclute mediante sorteggio di un determinato numero di allistati, fissato in base alla ripartizione per provincia del contingente occorrente; e riorganizzò i Consigli di leva. Questi avevano sede nel capoluogo di ciascuna provincia, ed erano composti dall'Intendente, dal Comandante della provincia, da un Consigliere di Intendenza o dal Segretario generale, dal Comandante della gendarmeria, con l'assistenza del Commissario di guerra della provincia in qualità di Commissario del re.

Ogni individuo soggetto alla leva poteva esserne esentato mediante cambio, con relativo compenso, con un soldato dell'esercito pervenuto all'ultimo anno di servizio. Il «cambio», nell'impegnarsi a supplire una recluta sorteggiata contraeva l'obbligo di servire attivamente per otto anni continui, dopo i cinque ai quali era tenuto per suo conto. (V. anche decreto 17 aprile 1816 col quale si stabilì quali erano i giudici competenti per l'esecuzione dei contratti tra le reclute e i loro

rimpiazzati. La competenza passò poi, ai Consigli di Intendenza).

La recluta era responsabile del cambio per un anno, e dopo tale periodo, nel caso che la persona, che l'aveva rimpiazzata, disertasse, non era più tenuta a sostituirla, nè doveva fare più parte della leva. Da qui il gran numero di soldati che, riscossi il premio di cambio e il compenso annuale, preferivano disertare anzichè continuare il servizio per altri sette anni.

Per la custodia ed il servizio delle batterie sulle coste e sulle isole furono create con decr. 18 agosto 1807 dodici compagnie di artiglieri litorali, la cui organizzazione fu sollecitata con decreto del 7 aprile 1809.

2718-2721. LEGIONARI DEL 1820 (1820-1821)

Durante il cosiddetto Nonimestre furono riorganizzate (decreto 26 luglio 1820) a Napoli la *Guardia di sicurezza interna* e nelle provincie le *Legioni provinciali* (decr. 3 sett. 1820), le quali ultime furono soppresse con decreto del 28 marzo 1821.

2722-2743. LEGIONE PROVINCIALE. COMPAGNIA
SCELTA (1806-1833)

Le *Guardie civiche provinciali*, create con decr. del 15 maggio 1806, furono riorganizzate con decr. dell'8 novembre 1808 e denominate *Legioni provinciali* aventi compagnie scelte.

Per la città di Napoli nel 1813 (decr. 22 marzo) fu organizzata una *Guardia di sicurezza interna*.

2744-2774. DEPUTAZIONE PER GLI ALLOGGI (1806-1860)

L'alloggio alle truppe, stabili o di passaggio, era a carico dei Comuni. Le truppe di guarnigione furono di regola

sistemate nei locali dei monasteri soppressi, la cui manutenzione fu affidata ai Comuni e alle Province.

Con decr. 31 marzo 1806 fu stabilito l'elenco di tutti coloro che avevano diritto all'alloggio, e l'anno successivo (decreto 30 giugno) fu approvato il regolamento sugli alloggi delle truppe in marcia ed in guarnigione; con decr. poi del 28 settembre fu stabilito da chi e come dovesse pagarsi l'indennità di alloggio. Altre disposizioni in merito furono emanate il 16 agosto 1815 ed il 24 novembre 1816.

In osservanza della legge sull'amministrazione provinciale e comunale del 1816 in ogni Comune fu stabilita una Deputazione di cittadini, nominata dall'Intendente su proposta del Decurionato, col compito di vigilare sull'assegnazione delle case private a coloro che ne avevano diritto, di accordo con le autorità militari.

Tutta la materia fu nuovamente regolata dal decr. 26 gennaio 1831, e poi il 23 settembre 1834 si ebbero particolari « Istruzioni per gli alloggi degli uffiziali e per le caserme della gendarmeria reale ».

2775. PRIGIONIERI DI GUERRA (1806-1818)

Incartamenti relativi ai militari dell'esercito borbonico fatti prigionieri nel Decennio e messi in libertà sulla parola o previa cauzione.

2776-2782. ARMIGERI CIRCONDARIALI. LORO SQUADRIGLIE (1821-1825)

A seguito dello *Statuto per la gendarmeria reale e pe' gendarmi ausiliari*, con decr. 28 febbraio 1823, fu stabilita la costituzione di un corpo di 1850 unità, denominato *Forza armata delle giustizie circondariali* e diviso in tante squadriglie quanti erano i circondari capoluoghi di provincia o di distretto. Dette squadriglie furono messe alla immediata dipen-

denza dei Giudici di circondario. La provincia di Principato Citeriore ebbe assegnati 120 armigeri e 40 capisquadriglia.

2783-2797. GENDARMERIA REALE AUSILIARIA (1807-1838)

Questo Corpo, che nel Decennio fu prima messo a disposizione del Commissario generale di polizia (decr. 28 febbraio 1806) e poi ebbe il compito di scortare i corrieri latori dei dispacci del Governo (decr. 16 marzo 1806), ebbe un primo fondamentale ordinamento col decr. 24 luglio 1806; ed indi, con decr. 8 agosto dello stesso anno, fu messo a disposizione degli Intendenti per l'esercizio delle loro funzioni, mentre per quel che si atteneva al servizio militare rimase alla dipendenza dei propri superiori.

Fu, in seguito, una prima volta riorganizzato nel 1809 (decr. 3 marzo), poi nel 1819 (decr. 15 dicembre); e a seguito di questa seconda riorganizzazione furono emanati un particolare *Statuto* nel 1822 (decr. 18 novembre) e una *Ordinanza* nel 1827 (decr. 30 agosto); ed infine ebbe una terza riorganizzazione nel 1833 con decr. del 13 maggio, a cui fecero seguito altri due del 21 giugno con i quali furono dettate norme circa la sua composizione.

2798-2811. GUARDIE URBANE E DI SICUREZZA. CITTADINI ARMATI (1807-1844)

Si tratta di scritture relative alla organizzazione del corpo di cittadini armati, del loro armamento e distribuzione.

Vedi per i riferimenti legislativi: *Amministrazione interna, Guardia urbana*.

2812-2831. CORDONI MARITTIMI E SALUTE PUBBLICA (1807-1860)

In esecuzione dell'art. 20 della legge 20 ottobre 1819, il 1. gennaio 1820 fu sanzionato dal re un «Regolamento gene-

rale di servizio sanitario marittimo », il cui titolo ultimo riguarda i Cordoni sanitari marittimi, definiti come « sistemi - dice il citato regolamento - straordinari di custodia, che in circostanza di contagio sviluppato in luogo, i rispettivi supremi Magistrati decidono di doversi stabilire lungo i litorali che ne son più prossimi, a fin di garentirsi in una maniera stabile e generale dai legni provenienti da quel sito infetto ».

2832. APPODERAZIONE MILITARE. OPERAZIONI TOPOGRAFICHE. UTENSILI PER GLI AUSTRIACI COSTRUITI A SPESE DELLE COMUNI (1816-1833)
2833. ORFANOTROFIO MILITARE (1821-1831)
2834. ARTEFICI ARMIERI (1806-1828)
2835. ARRUOLAMENTI VOLONTARI (1807-1839)
2836. UFFICIALI CHE NON HAN SERVITO DAL 1806 AL 1816. CASSA DELLE OPEKE PUBBLICHE PROVINCIALI. VERIFICA DI CASSA DAL 1826 AL 1828. COMANDANTI TERRITORIALI DI PIAZZA E DELLA PROVINCIA. OSPEDALI MILITARI RIORGANIZZATI CON DECRETO DEL 17 AGOSTO 1815. COSTRUZIONE MARITTIMA. COMUNI PER LE DICHIARAZIONI DEI NUOVI LAGNI COSTRUITI. SCUOLA POLITECNICA E COLLEGIO MILITARE (1806-1833)
2837. COMMISSARIATO DI GUERRA (1815-1833)
2838. MATRIMONI DEI MILITARI (1812-1832)
- 2839-2840. MATERIALE DELL'ARMATA E RIMONTA DI CAVALLI (1808-1826)
- 2841-2842. AMMINISTRAZIONE MILITARE, RENDITE, VENDITE DI EFFETTI FUORI SERVIZIO. MATERIALE DELL'ARMATA. MUNIZIONI DA GUERRA. MAGAZZINI DEL GENIO. LOCALI MILITARI. ARTI-

- GENIERIA E GENIO. LAVORI DEL GENIO E FORTIFICAZIONI. (1816-1832)
2843. ORGANIZZAZIONE DELL'ESERCITO PER NAPOLI E SICILIA STABILITA COL REAL DECRETO DEL 1° LUGLIO 1821. ORGANIZZAZIONE DIVISIONE TERRITORIALE DECRETI 19 E 20 SETTEMBRE 1816. ORGANIZZAZIONE DEL TRENO DECRETO 7 DICEMBRE 1815. ORGANIZZAZIONE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GUERRA. DECRETO 13 LUGLIO 1815. (1812-1821)
2844. GUARDIE D'ONORE. (1856-1860)
2845. DISPOSIZIONI GENERALI. (1856-1860)

IV

CONTABILITÀ

CONTABILITÀ CENTRALE

Contabilità generale.

2846.	CONTABILITÀ CENTRALE	(1819-1846)
2847.	ORDINATIVI E AVVISI PER TUTTI I RAMI	(1810-1828)
2848.	MANDATI E MATRICI DEI BONI PER VARI OGGETTI	(1821-1834)
2849.	STATI DISCUSSI DEI FONDI PROVINCIALI	(1812-1851)
2850-2860.	CONTI DEI FONDI PROVINCIALI	(1813-1858)
2861-2862.	REGISTRI DI ESITO PER I DIVERSI RAMI A CARICO DEI FONDI PROVINCIALI	(1815-1828)
2863.	CONTI PER IL GRANO RAPPRESAGLIATO NEL 1793 ALLE RAGIONI BELLEVILLE E PARAGALLO	(1804-1813)
2864-2865.	CONTABILITÀ RELATIVA A ISTITUTI DI ISTRUZIONE. AFFARI VARI	(1810-1860)

Contabilità relativa al personale.

2866.	APPODERAZIONE CIVILE	(1817-1847)
2867-2868.	SOLDI, GRATIFICHE, SPESE DI UFFICIO E VISITE DEGLI INTENDENTI, SOTTINTENDENTI ecc.	(1812-1856)
2869-2870.	SOLDI ED INDENNITÀ AGLI INGEGNERI E AI DEPUTATI ADDETTI ALLE OPERE PROVINCIALI	(1812-1858)

2871-2872.	SOLDI AGLI IMPIEGATI DEL RAMO GIUDIZIARIO	(1807-1848)
2873-2878.	SOLDI AI GIUDICI REGI E SPESE RELATIVE AI GIUDICATI	(1818-1860)
2879.	SOLDI AL PERSONALE DELLE PRIGIONI	(1810-1844)
2880-2904.	PENSIONISTI CIVILI ED ECCLESIASTICI DELLO STATO. PENSIONATI COMUNALI	(1806-1858)

Contabilità per caserme, prigionie, pubblici edifici.

2905.	CASERMAGGIO E INDENNITÀ DI ALLOGGIO PER LA GENDARMERIA	(1814-1850)
2906.	CONTABILITÀ PER IL MANTENIMENTO DELLE PRIGIONI CENTRALI	(1816-1834)
2907-2909.	PUBBLICI EDIFICI: PRIGIONI, MOBILIA ecc.	(1816-1859)

Contabilità delle opere pubbliche.

2910-2911.	CONTABILITÀ DELLE OPERE PUBBLICHE DI CONTO REGIO	(1818-1860)
2912-2917.	CONTI DELLE OPERE PUBBLICHE PROVINCIALI E SPECIALI	(1816-1830)
2918.	BILANCI DELLE SOMME IMPIEGATE PER OPERE PUBBLICHE PROVINCIALI	(1814-1828)
2919-2924.	CASSA DELLE OPERE PUBBLICHE PROVINCIALI	(1810-1860)

Strade

2925-2963.	STRADA DELLA COSTIERA	(1806-1859)
2964-2994.	STRADA DEL VALLO	(1813-1861)
2995-3008.	STRADA DEI CASALI	(1810-1860)
3009-3047.	STRADA DELLE CALABRIE	(1808-1872)
3048-3056.	CAMERELLE-MERCATO SANSEVERINO	(1814-1871)

3057-3065. STRADA DI QUARTO	(1813-1866)
3066-3083. STRADA DEI PRINCIPATI, GIÀ DELLA SPONTUMATA	(1810-1872)
3084-3085. STRADA DI CODOLA	(1810-1850)
3086-3087. CORNETO-PERSANO	(1812-1868)
3088. STRADA DI CAPOSELE	(1835-1861)
3089-3090. MERCATO CILENTO-CASTELLABATE	(1832-1871)
3091-3093. STRADA DI MONTORO	(1810-1848)
3094-3095. STRADA DI CASTELLAMARE	(1820-1862)
3096-3097. STRADA DI MONTECORVINO	(1823-1846)
3098. SIETI-PREPEZZANO	(1816-1861)
3099-3100. STRADA DELLA MARINA DI SALERNO	(1807-1864)
3101-3102. STRADA DI MATERA. STRADA DA AULETTA A VIETRI DI POTENZA	(1812-1858)
3103-3104. STRADE INTERNE DEI COMUNI	(1810-1880)

Questa scrittura, essendo stata più volte rimaneggiata, contiene non solamente le carte contabili ed amministrative, ma anche gli atti tecnici relativi alle espropriazioni e ai lavori di costruzione (v. anche *Genio Civile*).

Contabilità del Consiglio degli Ospizi e delle Opere pie.

3105-3134. CASSA PROVINCIALE DEL CONSIGLIO DEGLI OSPIZI	(1811-1860)
3135-3176. BILANCI DEI LUOGHI PII	(1810-1860)
3177-3328. CONTI DEI LUOGHI PII	(1808-1860)
3329-3339. STATI DEI PROIETTI	(1808-1860)

CONTABILITÀ COMUNALE

3340-3479. BUDGETS COMUNALI. STATI DISCUSSI	(1807-1862)
3480-3531. CONTI MORALI	(1816-1860)
3532-4000. CONTI MATERIALI	(1778-1860)

(Vi sono compresi i conti resi dai sindaci anteriormente al 1809, i quali facevano parte della I serie).

4001-4007. ESAZIONE DELLE SOMME VERSATE DAI COMUNI ALLA CASSA PROVINCIALE (1807-1840)

Le spese e rendite provinciali, secondo la legge organica sulla amministrazione civile del 12 dicembre 1816, si dividevano in « comuni a tutte le provincie » e « particolari a ciascuna di esse ». Erano comuni quelle relative al casermaggio della gendarmeria, alla istruzione pubblica, alla statistica, alla vaccinazione, al mantenimento dei proietti e delle segreterie delle Intendenze e delle Sottintendenze. Erano spese particolari quelle relative alla costruzione, riparazione e manutenzione dei locali adetti agli stabilimenti provinciali, e delle strade provinciali; delle Società economiche e delle Biblioteche provinciali, e di ogni altro istituto di cultura; di acquisto e sostituzione dei mobili delle Intendenze e delle Sottintendenze.

L'amministrazione dei fondi addetti alle opere pubbliche poteva essere affidata dal Consiglio provinciale ad una deputazione incaricata di dirigere e sorvegliare i lavori. In tal caso il Consiglio nominava un cassiere particolare.

I conti erano distinti in *morali* e *materiali*. Il conto morale dei fondi provinciali veniva reso annualmente dall'Intendente e dalle deputazioni al Consiglio provinciale. Il conto materiale, invece, veniva discusso e giudicato definitivamente dal Consiglio d'Intendenza, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente.

Il 19 aprile 1817 furono emanate le norme da eseguirsi nelle Intendenze per la contabilità dei fondi provinciali, le quali norme furono ribadite dal decreto 2 febbraio 1818 sulla forma, sull'esame e giudizio dei conti delle pubbliche amministrazioni.

Le opere pubbliche i cui progetti venivano redatti dal Corpo degli ingegneri dei Ponti e Strade, mentre la contabilità era gestita dalla Deputazione per le opere pubbliche (v. Decreto 1 febbraio 1816 sull'amministrazione dei fondi ad-

detti alla costruzione delle opere pubbliche, e decr. 20 sett. 1816 contenente approvazione del regolamento sulla Direzione generale dei Ponti e Strade), si dividevano in: *Opere pubbliche provinciali* (o alle quali concorrevano il real Tesoro o i Comuni), *Opere di conto regio*, *Opere speciali*, e *Opere comunali*.

Le opere di conto regio sottratte alla ingerenza delle Deputazioni provinciali, vennero sottoposte alla sorveglianza degli Intendenti e dei Sottintendenti a norma delle istruzioni approvate con decreto 25 febbraio 1826; ma con decreto 11 novembre 1850 le Deputazioni furono nuovamente chiamate a prendervi parte.

Le opere di conto regio nel Principato citeriore erano oltre quelle relative alla bonifica dei terreni paludosi e al mantenimento delle strade regie e consolari, la conservazione dei templi di Paestum.

Il 1 febbraio 1826 fu approvato un Regolamento per la verifica delle casse delle opere pubbliche provinciali, nel quale furono dettate norme circa la tenuta del giornale di cassa e dei documenti giustificativi. La verifica veniva effettuata mensilmente dalla Deputazione delle opere pubbliche presieduta dall'Intendente e con l'intervento del Controllero della Tesoreria generale.

La contabilità relativa agli istituti di beneficenza e ai luoghi pii laicali fu regolata dalle istruzioni emanate per la amministrazione degli istituti stessi il 20 maggio 1820. I Consigli degli Ospizi erano tenuti annualmente a presentare il conto morale al Consiglio provinciale, mentre il conto materiale veniva presentato dal cassiere allo stesso Consiglio degli Ospizi, che ne ordinava la liquidazione, e poi veniva inviato al Consiglio d'Intendenza per la definitiva approvazione o significatoria. I conti morali e materiali dei Luoghi pii venivano invece inviati al Consiglio degli ospizi per l'esame, sentito il parere del consigliere d'Intendenza relatore, e poi inviati in discussione al Consiglio d'Intendenza per l'approvazione.

La contabilità comunale, infine, venne regolata dalla leg-

ge 12 dicembre 1816. Ogni Comune ebbe il suo bilancio, che nel Decennio fu detto *Budget* e fu annuale, mentre dopo la restaurazione fu denominato *stato discusso* e venne compilato ogni cinque anni.

Il progetto dello stato discusso veniva formato dal Decurionato su proposta del sindaco, e, viste le osservazioni del Sottintendente, veniva fissato dall'Intendente in Consiglio di Intendenza. Gli stati discussi dei Comuni aventi una rendita ordinaria superiore ai 5.000 ducati, erano sottoposti all'approvazione sovrana; gli altri venivano approvati dal Ministero dell'Interno, udito il parere dell'Intendente.

La contabilità dei Comuni era assimilata alla contabilità dello Stato. Anche dopo l'emanazione della legge organica del 1816 rimase in vigore il Regolamento sulla contabilità comunale del 26 settembre 1811. Il conto veniva reso annualmente ed era diviso in *conto morale*, dovuto dal sindaco, e che consisteva nel rendere ragione del metodo di amministrazione tenuto nell'anno precedente, e del modo in cui si era eseguito lo stato discusso in ordine alle vendite e alle spese; e in *conto materiale* dovuto dal Cassiere. In quest'ultimo si documentava l'effettivo introito delle rendite comunali, l'esito fattone con mandati del sindaco, e i resti attivi e passivi.

La liquidazione e discussione dei conti dei cassieri comunali apparteneva indistintamente ai Consigli di Intendenza; ma, mentre quelli dei Comuni, i cui stati discussi erano sottoposti all'approvazione del sovrano, dopo la discussione in seno al Consiglio d'Intendenza dovevano essere trasmessi per la definitiva approvazione alla Regia Corte dei Conti; gli altri, invece venivano discussi e definiti in Consiglio d'Intendenza, salvo ricorso degli interessati all'autorità competente.

VENDITA DEI BENI DELLO STATO

4008	Agropoli	1-3	(1810-1813)
	Amalfi	4	(1814)
	Angri	5-12	(1811)
4009.	Aquara	13-17	(1811-1814)
	Ascea	18-26	(1809-1813)
4010.	Auletta	27-37	(1812-1813)
4011.	Bellosguardo	38-39	(1814)
	Bracigliano	40-42	(1813-1814)
	Buccino	43	(1814-1815)
	Campagna	44-51	(1812-1814)
4012.	Casalnuovo	52-57	(1811-1813)
	Casalicchio	58-59	(1813-1814)
	Castellabate	60	(1814-1815)
	Castelnuovo	61-62	(1813-1814)
4013.	Cava	63-67	(1811-1814)
	Cicerale	68	(1813)
	Controne	69	(1813-1817)
	Corleto	70	(1814)
	Cuccaro	71-73	(1814-1815)
	Diano	74-75	(1814)
4014.	Eboli	76-81	(1811-1814)
	Giffoni sei Casali	82-86	(1812-1814)
	Giffoni V. Piana	87-89	(1814-1815)
	Ispani	90	(1812-1813)
	Laureana	91-92	(1812-1814)
4015.	Maiori	93-97	(1813)
4016.	Mercato S. Severino	98-118	(1811-1814)
4017.	Mercato Cilento	119	(1814-1815)
	Monteforte Cilento	120-122	(1811-1813)
	Montesano	123-124	(1813-1814)
	Montoro Inferiore	125	(1813)
4018.	Nocera Corpo	126-138	(1810-1814)
4019.	Ortodontico	139	(1814)

	Ottati	140-141	(1812-1815)
	Padula	142-153	(1811)
4020.	Padula	154-171	(1811-1814)
4021.	Pagani	172-187	(1810-1814)
4022.	Perdifumo	188	(1813)
	Petina	189-190	(1813-1815)
	Pollica	191-192	(1812-1815)
	Prignano	193	(1813)
	Roccapiemonte	194-203	(1810-1812)
4023.	Sala Consilina	204-214	(1810-1814)
	Salento	215-216	(1812-1814)
4024.	Salerno	217-227	(1810-1811)
4025.	Salerno	228-243	(1812-1814)
4026.	S. Cipriano Pic.no	244-245	(1812)
	S. Marzano S. Sarno	246-249	(1811-1814)
	S. Pietro di Diano	250-252	(1810-1811)
	S. Rufo	253-254	(1814)
	S. Angelo Fasanella	255	(1811)
	S. Arsenio	256	(1813)
	Sarno	257-258	(1810-1811)
	Sassano	259-264	(1811-1814)
4027.	S. Pietro	265	(1811)
	Scafati	266-267	(1811)
	Scala	268-269	(1813-1814)
	Saponara	270-272	(1813)
	Teggiano	273-275	(1813-1814)
	Torchiaro	276-277	(1813-1814)
4028.	Vietri	278-281	(1810-1814)
	Valva	282	(1811)

Nel 1810, con legge del 4 maggio n. 622, si volle dare garanzia al debito pubblico del regno di Napoli e provvedere alla soddisfazione del debito non iscritto. A tale scopo, per rimettere in circolazione i beni appartenuti alle mani morte e passate al demanio e per facilitare l'affrancazione dei censi, delle rendite, delle prestazioni e dei debiti di ogni natura, di

cui le proprietà erano generalmente gravate, fu creata una cassa delle rendite pel pagamento degl'interessi del debito e delle pensioni, col ricavato della decima sulle contribuzioni dirette ed indirette e con l'introito della vendita dei beni passati allo stato. Con successivo decreto del 10 gennaio 1811 n. 857, fu stabilito che la vendita in contante di codesti beni potesse essere fatta dal Ministro delle Finanze bonariamente e senza la formalità delle subaste. I documenti sopra indicati furono prodotti da tale operazione.

II.

ARCHIVIO DEMANIALE

(COMMISSARIATO USI CIVICI)

Acerno	fasci n.	6	(1809-1922)
Agropoli	»	1	(1810)
Albanella	»	5	(1808-1836)
Alfano	»	2	(1836-1938)
Altavilla	»	8	(1810-1937)
Amalfi e Atrani	»	1	(1811-1936)
Angri	»	5	(1809-1939)
Aquara	»	4	(1810-1939)
Ascea	»	8	(1808-1935)
Atena Lucana	»	8	(1810-1935)
Auletta	»	3	(1818-1850)
Baronissi	»	2	(1808-1934)
Bellosguardo	»	3	(1811-1935)
Bracigliano	»	4	(1808-1935)
Buccino	»	12	(1807-1938)
Buonabitacolo	»	3	(1810-1936)
Caggiano	»	5	(1810-1928)
Calvanico	»	1	(1862-1933)
Camerota	»	11	(1810-1936)
Campagna	»	6	(1812-1940)
Campora	»	9	(1530-1938)
Capaccio	»	9	(1810-1928)
Casaletto	»	3	(1796-1912)
Casalvelino	»	5	(1811-1938)
Caselle in Pittari	»	3	(1810-1938)
Castelcivita	»	8	(1808-1934)
Castellabate	»	5	(1807-1939)
Castelnuovo Cilento	»	2	(1812-1928)

Castelnuovo di Conza	fasci n.	4	(1809-1938)
Castel S. Giorgio	»	1	(1807-1936)
Castel S. Lorenzo	»	1	(1811-1934)
Castiglione dei Genovesi	»	1	(1811-1915)
Cava dei Tirreni	»	3	(1802-1938)
Celle Bulgaria	»	3	(1811-1938)
Centola	»	3	(1811-1817)
Ceraso	»	5	(1810-1836)
Cicerale Cilento	»	6	(1826-1939)
Colliano	»	4	(1825-1923)
Conca dei Marini	»	1	(1848-1928)
Controne	»	1	(1810-1933)
Contursi	»	3	(1811-1936)
Corbara	»	1	(1808-1928)
Corleto Monforte	»	10	(1836-1922)
Cuccaro Vetere	»	6	(1767-1937)
Eboli	»	18	(1811-1891)
Felitto	»	10	(1825-1936)
Fisciano	»	4	(1835-1938)
Futani	»	2	(1862-1905)
Giffoni Vallepiana	»	4	(1807-1937)
Giffoni Sei Casali	»	3	(1837-1916)
Gioi Cilento	»	4	(1810-1936)
Giungano	»	4	(1810-1929)
Laureana Cilento	»	1	(1792-1934)
Laurino	»	13	(1574-1924)
Laurito	»	3	(1773-1939)
Laviano	»	10	(1810-1936)
Lustra	»	6	(1842-1900)
Magliano Vetere	»	6	(1810-1938)
Maiori	»	1	(1807-1938)
Montano Antilia	»	5	(1852-1878)
Montecorice	»	1	(1811-1927)
Montecorvino Pugliano	»	4	(1810-1923)
Montecorvino Rovella	»	5	(1800-1927)
Monteforte Cilento	»	1	(1862-1936)

Montesano	fasci n.	2	(1808-1875)
Monte S. Giacomo	»	1	(1865)
Morigerati	»	4	(1839-1919)
Nocera Inferiore	»	4	(1806-1937)
Nocera Superiore	»	1	(1882-1936)
Ogliastro Cilento	»	4	(1811-1935)
Olevano sul Tusciano	»	6	(1809-1938)
Oliveto Citra	»	6	(1773-1939)
Omignano	»	1	(1760-1936)
Orria	»	4	(1812-1918)
Ottati	»	7	(1811-1938)
Padula	»	8	(1811-1937)
Pagani	»	1	(1809-1934)
Palomonte	»	6	(1808-1940)
Pellezzano	»	3	(1808-1936)
Perdifumo	»	2	(1809-1931)
Perito	»	4	(1812-1934)
Pertosa	»	1	(1928-1938)
Petina	»	8	(1808-1939)
Piaggine	»	12	(1811-1939)
Pisciotta	»	3	(1807-1932)
Polla	»	11	(1810-1938)
Pollica	»	1	(1810-1924)
Policastro del Golfo	»	2	(1810-1935)
Pontecagnano	»	1	(1840-1923)
Positano	»	4	(1753-1938)
Postiglione	»	6	(1811-1936)
Ravello	»	3	(1811-1920)
Ricigliano	»	8	(1772-1937)
Roccadaspide	»	9	(1810-1939)
Roccagloriosa	»	9	(1773-1937)
Roccapiemonte	»	3	(1772-1935)
Rofrano	»	9	(1810-1920)
Romagnano al Monte	»	2	(1808-1936)
Roscigno	»	5	(1810-1936)
Rutino	»	1	(1810-1938)

Sacco	fasci n.	5	(1810-1938)
Sala Consilina	»	4	(1807-1935)
Salento	»	6	(1811-1927)
Salvitelle	»	3	(1838-1937)
S. Cipriano Picentino	»	23	(1830-1938)
S. Giovanni a Piro	»	11	(1808-1934)
S. Gregorio Magno	»	11	(1801-1938)
S. Mango Piemonte	»	2	(1809-1937)
S. Marzano sul Sarno	»	1	(1312-1870)
S. Mauro Cilento	»	1	(1811-1937)
S. Mauro la Bruca	»	1	(1810-1921)
S. Pietro al Tanagro	»	6	(1819-1938)
S. Rufo	»	3	(1808-1925)
S. Angelo Fasanella	»	1	(1810-1871)
S. Severino Rota	»	7	(1760-1936)
S. Arsenio	»	4	(1812-1935)
S. Menna	»	3	(1838-1924)
S. Valentino Torio	»	1	(1810-1913)
Sanza	»	13	(1811-1935)
Sapri	»	4	(1837-1936)
Sarno	»	4	(1810-1936)
Sassano	»	13	(1811-1936)
Scafati	»	1	(1864-1936)
Serre	»	1	(1824-1936)
Sessa Cilento	»	2	(1807-1936)
Siano	»	4	(1810-1935)
Sicignano degli Alburni	»	10	(1808-1839)
Stella Cilento	»	4	(1754-1941)
Stio	»	7	(1810-1938)
Teggiano	»	11	(1809-1937)
Torchiaro	»	1	(1810-1934)
Torraca	»	4	(1723-1936)
Torre Orsaia	»	4	(1811-1939)
Tortorella	»	6	(1850-1920)
Trentinara	»	4	(1810-1934)
Vallo	»	24	(1797-1934)

Valva	fasci n.	3	(1810-1814)
Vibonati	»	5	(1839-1902)
Vietri sul Mare	»	1	(1810-1880)

Nel 1806, con legge del 2 agosto n. 130, venne abolita la feudalità. A seguito di tale legge, allo scopo di giudicare le controversie sorte tra i Baroni e i Municipi, fu nominata l'11 novembre 1807 una Commissione feudale composta di cinque magistrati, la quale chiuse i suoi lavori il 31 agosto 1810. Le sue sentenze furono pubblicate in un *Bollettino* che fu dichiarato ufficiale con decreto del 26 settembre 1836.

Alle controversie tra i Baroni e i Municipi si aggiunsero quelle relative alla divisione dei terreni demaniali, che era stata ordinata, ma senza effetto, il 23 febbraio 1792. Tale divisione, nuovamente e più perentoriamente ordinata con la legge del 1 settembre 1806 n. 185, e dal successivo decr. 20 giugno 1808 n. 151, fu dapprima affidata ai Consigli d'Intendenza, poi, con decreto 23 ottobre 1809 n. 495, venne affidata a cinque Commissari speciali, detti *ripartitori*, la cui attività ebbe termine alla fine del 1811 (cfr. *Bullettino delle ordinanze dei Commissari ripartitori dei demani... in appendice degli atti eversivi della feudalità*, voll. 24, Napoli 1858-1867). Successivamente la competenza passò agli Intendenti delle provincie in Consiglio d'Intendenza, poi ai Prefetti, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865 all. E, ed infine, con la legge 16 giugno 1927 n. 1766, riguardante il riordinamento degli usi civici, fu affidata a Commissari regionali istituiti presso ogni Corte di Appello.

Questa serie di atti, composta di n. 693 fasci, nei quali si trovano in originale o in copia molti documenti anteriori al 1806, non è ancora completa perchè alcune controversie sono ancora in corso di esame da parte del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Napoli.

III.

AMMINISTRAZIONE DIOCESANA
DI CAPACCIO

Atti amministrativi e contabili, fasci n. 47 (1800-1880)

In esecuzione dell'art. XVII del Concordato del 1818, venne soppresso il Monte Frumentario eretto in Napoli con l'incarico dell'amministrazione delle rendite delle Mense vescovili, abbazie e di altri Benefici vacanti. A tenore del cit. art., appena fu pubblicata la bolla di Pio VII «De utiliori dominicae vineae» del 27 giugno 1818, con la quale fu stabilita la nuova circoscrizione delle diocesi del regno, in ciascuna di esse, a norma del decr. 3 agosto 1818, fu nominata in luogo del Monte Frumentario, un'Amministrazione diocesana, composta da due canonici nominati dal Capitolo e da un Regio Procuratore di nomina regia. L'Amministrazione, che era presieduta dal Vescovo o dal suo Vicario, durava in carica tre anni. I frutti dei beni affidati ad essa venivano erogati dall'Ordinario, di concerto col Ministro competente, a favore delle chiese, degli ospedali, dei seminari, in sussidi caritativi ed in altri usi pii. Il 14 dicembre 1818 fu pubblicato il Regolamento approvato dagli Alti Esecutori del Concordato relativo al regime di amministrazione dei beni chiesastici.

In base alla nuova circoscrizione la Chiesa arcivescovile di Salerno ebbe come suffraganee le Chiese vescovili di Capaccio, Policastro, Marsico e Nusco, nonchè l'amministrazione di quella di Acerno. Alla arcivescovile di Amalfi furono unite le soppresse diocesi di Scala, Ravello e Minori; la Diocesi di Campagna fu assegnata in amministrazione a quella metropolitana di Conza; alla Chiesa vescovile di Cava furono aggregate la diocesi di Nocera dei Pagani e la cattedrale di Sarno; fu infine conservata la Diocesi *nullius*.

I documenti delle altre amministrazioni diocesane non ci sono pervenuti.

IV.

GOVERNATORATO

Petizioni e atti vari fasci n. 16 (1860-1861)

Il 23 agosto 1860, con decreto del Comitato d'Azione, Giovanni Matina fu nominato *Alto Commissario politico e civile* nei distretti di Salerno, Sala e Campagna, mentre in quello di Vallo fu nominato Lucio Magnoni. Il 30 agosto il Matina assunse il titolo di *Prodittatore* della provincia con decreto emanato da Sala; con successivo decreto di Garibaldi del 7 settembre fu nominato *Governatore* con pieni poteri illimitati in applicazione dell'art. 2 della Legge del 23 ottobre 1859. Rimase in carica fino al 7 novembre, quando gli successe Mariano Englen, un liberale moderato napoletano, il quale fu sostituito da Giovanni Gemelli che, con decreto 28 febbraio 1861 fu trasferito da Lecce a Salerno. Dopo che il Gemelli, con decr. 30 giugno '61, fu collocato in aspettativa, gli successe Vittorio Zoppi, il quale con l'abolizione dei Governatorati stabilita con R.D. del 9 ottobre 1861 n. 250, assunse il titolo di *Prefetto*.

V.

PREFETTURA

ARCHIVIO DI GABINETTO

I Categoria

Affari generali (1)	fasci n.	1-15	(1860-1880)
Affari generali	»	16-40	(1867-1874)
Assegnatari politici	»	41-44	(1861-1864)
Onorificenze	»	45	(1863-1874)
Brigantaggio	»	46-68	(1861-1878)
Manutengoli dei briganti	»	69-73	(1863-1873)
Ricatti	»	74-78	(1866-1874)
Spese per il brigantaggio	»	79-89	(1863-1876)
Premi	»	90	(1863-1878)
Guardia Nazionale	»	91-96	(1863-1872)
Movimenti ddi truppa	»	97	(1866-1870)

II Categoria

Funzionari di prefettura	busta n.	98-114	(1907-1930)
Personale amministrativo	»	115-119	(1881-1926)
Assegni e indennità di trasloco	»	120-131	(1886-1930)
Informazioni annuali. Disposizioni			
in genere. Personale di P. S.	»	132-134	(1891-1919)
Personale subalterno di P.S.	»	135-146	(1896-1916)
Funzionari di P.S.	»	147-160	(1906-1918)
Carcere	»	161	(1893-1913)

(1) v. CASSESE L., *L'Archivio di Gabinetto della Prefettura di Salerno, in Movimento operaio. Rivista di storia e bibliografia*, a. VI (1954) n. 3, dove si pubblica l'inventario analitico dei 15 fasci della prima serie *Affari speciali*.

Sanità pubblica	fasci n.	162-164	(1908-1920)
Personale del Genio Civile	»	165	(1886-1893)
Personale della Giunta Prov.			
Amm.va	»	166	(1884-1905)
Consiglio Provinciale Scolastico	»	167-171	(1889-1922)
Contributo assicurativo. Missioni.			
Reclami. Ricorso contributi edili	»	172-185	(1894-1922)
Personale II. DD. Ufficio tecnico di Finanza	»	186-187	(1910-1930)
Poste e Telegrafi	»	188-194	(1910-1917)
Informazioni in genere. Personale dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia	»	195-213	(1914-1919)
Agenti consolari esteri. Personale dipendente dal Ministero della Economia Nazionale	»	214-215	(1908-1926)
Personale Forestale	»	216-217	(1912-1927)
Leva M.V.S.N.	»	218-219	(1918-1931)
Contratti collettivi di lavoro	»	220-221	(1912-1931)
Attentato al Capo del Governo — Affari politici riservati — Dati Statistici di organizzazioni sindacali — Cambiamento data di iscrizione al P.N.F. — Relazione mensile	»	222-226	(1925-1930)
O.N.B.	»	227-228	(1928)
Commissione provinciale per lo esame dei reclami avverso le matricole dei contributi sindacali obbligatori	»	229	(1894)
Dirigenti sindacali. Monte pensione per i medici condotti. Disoccupazione. Migrazione interne	»	230-242	(1889-1911)
Opere pie. Sussidi	»	243	(1908-1916)

Vertenze individuali del commercio. Lavoratori	fasci n.	244	(1927-1931)
Commercio. Lavoratori	»	245-246	(1938)
Sindacati trasporti	»	247-248	(1938)

III Categoria

Amministrazione provinciale. Inchieste. Deliberazioni delle amministrazioni comunali socialiste. Situazione economica della provincia	»	249-250	(1911-1920)
Nomina dei sindaci. Trasferimento di funzionari di Prefettura	»	251-272	(1862-1911)
Interessi cittadini. Amministrazione comunale	»	273-331	(1863-1930)
Componenti del Consiglio prov. sanitario. Brigantaggio. Proposte di grazia al Sovrano ecc.	»	332	(1863-1930)
Notizie sui sindaci. Relazione sullo spirito pubblico. Disposizioni di massima. Commissari regi e prefettizi	»	333	(1887-1922)
Personale in genere	»	334-348	(1887-1922)
Personale uffici postali e telegrafici	»	349-354	(1893-1901)
Personale dell'Amministrazione forestale	»	355	(1892-1895)
Personale dell'Amm.ne finanziaria	»	356	(1890-1899)
Maestri elementari	»	357	(1890-1895)
Informazioni in genere	»	358	(1893-1899)
Personale del Ministero di Grazia e Giustizia	»	359	(1894-1899)
Conciliatori e Viceconciliatori	»	360	(1895-1899)

IV Categoria

Cifrari e decifrari del Ministero dell'Interno. Invito ai Deputati

per l'apertura della Camera Elezioni amm.ve	fasci n.	361-362	(1887-1919)
Risultati elezioni politiche e amministrative. Fascicoli relativi agli Onn. Giovanni Camera, Giovanni Amendola e Giovanni Cuomo ecc. Liste	»	363-382	(1892-1922)
Agitazione di studenti. Associazione operaia in Casalbuono. Ordine pubblico	»	383	(1890-1912)
Stampa. Servizio telegrafico. Elezioni comunali e prov.li. Movimento fascista. Agitazioni operaie. I Maggio. Scioperi ferroviari. Incidenti in occasione di funzioni religiose. Nicola Fiore	»	384-388	(1894-1922)
S.M. la regina madre: onoranze. Attentato alle LL. MM. Cittadinanza onoraria. Deputati al Parlamento. Colonie marine. Feste nazionali.	»	389-406	(1894-1930)
Onorificenze	»	407-428	(1909-1930)
Sanità pubblica. Viaggi degli impiegati compiuti a spese dello Stato	»	429-430	(1915-1930)
Servizio carcerario. Commemorazioni ed anniversari	»	431	(1889-1919)
Danni e infortuni	»	432-437	(1916-1930)
Colonie. Lotterie	»	438-444	(1910-1930)
Pubblica istruzione: sussidi	»	445-449	(1849-1928)
Lavori pubblici, bonifiche ecc.	»	450-458	(1912-1929)
Danneggiati politici: assegni	»	459-463	(1894-1926)
Telegrammi espressi di Stato. Cassa di risparmio	»	464-468	(1894-1928)
Liste giurati. Notariato. Uffici giudiziari	»	469-470	(1894-1924)

Ministero affari esteri. Emigrazione	fasci n.	471	(1916-1920)
Danneggiati politici. Agitazione agraria. Occupazione terre incolte. Celebrazione del pane	»	472-485	(1893-1920)
Sottoscrizione pro-velivolo. Bande musicali militari	»	486-503	(1894-1927)
Istruzione e disposizioni di massima sul personale in genere	»	504	(1894-1911)
Informazioni. Giunta prov.le per il collocamento e la disoccupazione	»	505-510	(1912-1931)
Ministero Poste e Telegrafi. Personale. Concorsi. Occupazioni	»	511-527	(1906-1934)
Sussidi	»	528-536	(1912-1928)
Pubblicazioni in genere	»	537	(1930-1932)
Spese	»	538-540	(1917-1919)
Edifici	»	541	(1913)
Funzionari in missione. Ordinanze del Prefetto	»	245	(1912-1921)
Decreto sugli affitti. Crisi di abitazioni. Sudditi di stati nemici	»	543-562	(1916-1929)
Pensioni	»	563	(1930)
Polizza combattenti	»	564	(1926-1930)

V Categoria

Opere pie	»	565	(1890-1898)
Informazioni sui sacerdoti. Affari generali sui monasteri e chiese. Personale dei RR. Subeconomi dei Benefici vacanti	»	566-571	(1889-1911)

VI Categoria

Elezioni politiche. Morte di Giovanni Nicotera	»	572	(1882-1891)
--	---	-----	-------------

Danneggiati dalle inondazioni	fasci n.	573	(1885-1893)
Reclami in genere	»	574	(1887-1893)
Feste nazionali	»	575-576	(1881-1893)
Monumento nazionale al re Vittorio Emanuele II. Calendario generale del regno. Legalizzazione di atti	»	577-579	(1881-1891)
Affari diversi	»	580-697	(1875-1930)
Protocolli	»	698-709	(1900-1929)

ARCHIVIO AMMINISTRATIVO

Atti di I serie: Affari generali	fasci n.	1-2180	(1864-1915)
Atti di II serie: Affari speciali dei Comuni	»	1-2220	(1864-1923)
Conti comunali	»	1-604	(1801-1911)
Opere pie:			
Ramo amministrativo	»	1-343	(1851-1910)
Ramo contabile	»	1-96	(1860-1905)
Bilanci	»	1-369	(1865-1913)

VI.

SOTTOPREFETTURA DI CAMPAGNA

Atti di II Serie: Affari speciali dei Comuni	fasci n.	138	(1894-1926)
--	----------	-----	-------------

VII.

SOTTOPREFETTURA DI SALA

Atti di gabinetto	fasci n.	1	(1867-1887)
Affari speciali dei Comuni	»	96	(1898-1926)
Atti vari	»	20	(1861-1880)

VIII.

SOTTOPREFETTURA DI VALLO

Atti di gabinetto	fasci n.	2	(1867-1891)
Atti di II serie: Affari speciali dei Comuni	»	66	(1894-1926)

Con decreto del 9 ottobre 1861 n. 250 i Governatori, gli Intendenti e i Sottointendenti assunsero la denominazione di Prefetti e Sottoprefetti; con la legge del 20 marzo 1865 n. 2248 fu poi attuata l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, in base alla quale questo fu diviso in provincie, circondari, mandamenti e comuni. A capo di ogni provincia fu posto un prefetto con un consiglio di prefettura, e a capo di ogni circondario un sottoprefetto. Le sottoprefetture furono abolite nel 1926.

IX.

QUESTURA

Protocolli	voll. n.	30	(1876-1892)
Passaporti	fasci n.	50	(1888)
Personale e carte varie	»	4	(1863-1883)

X.

SUBECONOMATO DEI BENEFICI VACANTI

Diocesi di Acerno	fasci n.	1-3	(1857-1929)
SS. Trinità di Cava	»	4-7	(1862-1929)
Salerno	»	8-124	(1861-1929)
Capaccio - Vallo	»	125-201	(1854-1928)
Campagna	»	202-216	(1866-1929)
Cava dei Tirreni	»	217-232	(1869-1928)
Policastro	»	233-241	(1898-1929)
Diano - Teggiano	»	242-269	(1861-1929)

Nel 1860, con dect. del 26 ottobre, l'amministrazione dei Benefici vacanti fu affidata a regi economi, e le rendite furono assegnate alle spese di culto e di restauro delle chiese, al miglioramento delle condizioni dei sacerdoti poveri e ad altri usi di beneficenza. Il 16 gennaio 1861 fu approvato un primo regolamento che affidò agli Economati anche l'amministrazione di tutti gli enti ecclesiastici nonchè quella dei Benefici pieni. Un secondo Regolamento si ebbe il 2 marzo 1899 ed un terzo il 23 maggio 1918 che rimase in vigore fino al Concordato dell'11 febbraio 1929, col quale lo Stato rinunciò ad ogni sua regalia e l'amministrazione dei benefici vacanti fu disciplinata dal Diritto canonico.

XI.

GENIO CIVILE

Personale	fasci n.	5	(1859-1897)
Bonifica dell'agro nocerino	»	39	(1783-1890)
id. dell'agro sarnese	»	44	(1809-1890)
id. del Vallo di Diano	»	38	(1811-1884)
id. del Sele	»	26	(1844-1894)

Strada nazionale di Val d'Agri	fasci n.	15	(1867-1886)
id. nazionale delle Calabrie	»	27	(1810-1888)
id. nazionale di Matera	»	14	(1815-1895)
id. nazionale Gaveta del Gange	»	9	(1870-1886)
Strade comunali obbligatorie	»	22	(1872-1893)
Strade provinciali	»	6	(1875-1896)
Porto di Salerno	»	14	(1859-1901)
Porto di Amalfi	»	2	(1868-1888)
Carceri centrali di Salerno	»	11	(1854-1898)
Atti vari: Decreti e regolamenti. Circolari. Contravvenzioni. Can- tonieri. Statistica e bilanci. Af- fari forestali. Gabelle. Conces- sioni arenili. Prosciugamento di laghi ecc.	»	58	(1826-1897)

A questo fondo sono unite anche carte provenienti dalla Direzione dei ponti e strade e delle acque e foreste e della caccia, istituita con decreto del 25 febbraio 1826 e con quello successivo del 9 gennaio 1827. Dopo l'unificazione furono estese al Mezzogiorno le disposizioni contenute nel titolo VII della legge 20 novembre 1859 n. 3754, e successivamente con la legge sull'unificazione amministrativa del regno del 20 marzo 1865, fu emanata quella sui Lavori pubblici (all. F) nel cui titolo VII furono date le disposizioni generali e transitorie sul servizio del Genio civile in attesa di un definitivo ordinamento da presentare all'approvazione del Parlamento al principio del 1866.

XI.

GENIO CIVILE

XII.

PROVVEDITORATO AGLI STUDI

Istruzione primaria: maestri, concorsi, locali, visite agli insegnanti - Scuole secondarie della provincia. Personale inse-

gnante - Convitti maschili e femminili della provincia - Scuole e convitti privati - Attività patriottica svolta durante la guerra 1915-1918.

fasci n. 295 (1812-1923)

Fra queste carte si conservano anche atti relativi al Real Liceo di Salerno provenienti dall'archivio del Convitto nazionale annesso allo stesso Liceo. Di tutti i documenti del Consiglio scolastico provinciale, poi Provveditorato agli studi, fu fatta una larga cernita allorquando furono creati nel 1923 i Provveditorati regionali, e molti documenti furono inviati al Provveditorato di Napoli. A quelli depositati nel nostro Archivio venne dato un ordinamento casuale ed arbitrario, sicchè tutto il fondo, di grande importanza per la storia dell'istruzione pubblica e privata nella nostra provincia, dovrebbe essere radicalmente riordinato.

XIII.

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Personale, lavori, vigilanza, inchieste ecc. relativi a tutti gli uffici postali e telegrafici della provincia.

fasci n. 100 (1876-1929)

XIV.

UFFICIO DI LEVA

Liste di leva di tutta la provincia

fasci n. 360 (1838-1904)

Un primo stabilimento di un sistema generale di reclutamento a mezzo di coscrizione militare si ebbe con decreto del 4 gennaio 1810; ma nel 1818, con legge del 6 marzo, fu approvata l'abolizione di tutte le leggi, decreti e regolamenti sulla coscrizione emanati durante l'occupazione militare, e vennero disposte nuove norme per tenere al completo l'armata per mezzo di ascrizione volontaria e della leva obbligatoria.

Nel 1865 (legge 29 marzo n. 2222) fu disposto che le funzioni di Commissario di leva fossero disimpegnate da impiegati di segreteria delle Prefetture e sottoprefetture da nominarsi dal Ministro dell'Interno su proposta dei rispettivi prefetti e sottoprefetti.

III.
SEZIONE

ARCHIVI GIUDIZIARI

A) MAGISTRATURE ANTERIORI AL 1860

I.

CORTI LOCALI

Processi.

1. ACERNO	(R. Corte)	(1807)
ALBANELLA	(R. Corte)	(1803-1808)
ALTAVILLA	(R. Corte)	(1792-1808)
2. AMALFI	(R. Corte; C. ducale e baiulare)	(1573-1808)
3. AQUARA	(Corte Ducale)	(1804-1807)
BARONISSI	(R. Corte)	(1807-1808)
BELLOSGUARDO	(Corte principale)	(1803-1806)
BOSCO	(Corte baronale)	(1798-1807)
BRACIGLIANO	(R. Corte)	(1794)
CAGGIANO	(R. Corte)	(1804-1808)
CALABRITTO	(R. Corte)	(1794)
4. CAM:ROTA	(Corte marchesale)	(1789-1808)
5. CAMPAGNA	(Corte ducale)	(1749-1807)
6. CANNALONGA	(Corte ducale)	(1790-1794)
CAPACCIO	(R. Corte)	(1806-1808)
7. CAPOSELE	(R. Corte)	(1807-1808)
CASALETTO	(Corte baiulare)	(1796)
CASTELLUCCIA	(R. Corte)	(1806)
CASTELNUOVO	(R. Corte)	(1808-1809)
CASTEL S. LORENZO	(R. Corte)	(1803-1806)
COLLIANO	(Corte baronale)	(1802-1808)
CORLETO	(Corte baronale)	(1783-1808)
CONTURSI	(Corte marchesale)	(1743-1744)
8. EBOLI	(Corte ducale)	(1767-1800)
9. "	(R. Corte)	(1800-1808)
10. FELITTO	(R. Corte)	(1800-1807)

GIFFONI	(R. Corte)	(1796-1808)
GIUNGANO	(R. Corte)	(1805-1808)
11. LANCUSI	(Corte baronale)	(1795-1806)
LAURITO	(R. Corte)	(1807-1809)
LAVIANO	(R. Corte)	(1808-1809)
12. MONTECORVINO	(R. Corte)	(1799-1809)
13. NOCERA	(Corte ducale e baiulare)	(1530-1803)
14. " "	(R. Corte e prin- cipale)	(1803-1808)
15. NOVI	(Corte marchesale)	(1786-1806)
16. OLEVANO	(Corte baronale)	(1785-1809)
OTTATI	(R. Corte)	(1802-1807)
17. PADULA	(R. Corte)	(1802-1815)
POSTIGLIONE	(R. Corte)	(1805-1807)
POSITANO	(R. Corte)	(1626-1660)
QUAGLIETTA	(R. Corte)	(1807-1808)
18. RAVELLO	(Corte baiulare ; R. Corte)	(1585-1637)
ROCCADASPIDE	(R. Corte)	(1779-1798)
19. ROCCADASPIDE	(Corte principale)	(1779-1804)
20. " "	(R. Corte)	(1805-1808)
21. ROCCAPIEMONTE	(R. Corte)	(1789-1808)
ROSCIGNO	(Corte ducale)	(1799-1808)
RICIGLIANO	(Corte baronale)	(1759-1761)
22. SALERNO	(Corte baiulare)	(1780-1802)
S. CIPRIANO	(R. Corte)	(1788-1808)
23. S. GIORGIO	(R. Corte)	(1800-1805)
S. GIOVANNI A PIRO	(Corte comitale)	(1781-1808)
24. S. RUFO	(Corte ducale)	(1792)
S. ANGELO FASANELLA	(Corte ducale)	(1802-1807)
25. S. ANGELO FASANELLA	(R. Corte)	(1808-1812)
SANTOMENNA	(R. Corte)	(1802-1807)
26. SAPRI	(Corte baronale)	(1798)
SARAGNANO	(Corte baronale ; R. Corte)	(1801-1808)

27. SARNO	(Corte baiulare)	(1578)
SAKNO	(Corte ducale)	(1800-1802)
28. SARNO	(R. Corte)	(1803-1808)
29. SERRE	(R. Corte)	(1788-1808)
TORRACA	(Corte baronale)	(1770-1799)
TRENTINARA	(Corte marchesale)	(1782-1807)
VALLO	(R. Corte)	(1807-1808)
VALVA	(Corte marchesale)	(1800)

Tutti i Comuni del regno, eccetto Napoli, avevano un Governatore che esercitava tanto la giurisdizione civile che quella penale. I Governatori potevano essere regi, se nominati dal re, e baronali se nominati dal barone, e la loro giurisdizione si estendeva al territorio di un solo Comune (perciò in molti casi la giurisdizione del governatore si fuse con quella del Baiulo), o di più Comuni quando il governo baronale abbracciava più paesi. Giudicavano in tutte le cause civili e criminali, tranne in quelle che riguardavano materie o persone privilegiate. Le loro sentenze erano chiamate decreti, e contro di esse si poteva produrre appello alle Regie Udienze.

II.

REGIA UDIENZA PROVINCIALE

Processi civili	fasci n. 115	(1612-1831)
Processi penali	» 24	(1783-1808)

La Regia Udienza, organo collegiale succeduto agli antichi Giustizierati, univa all'esercizio di funzioni giurisdizionali, quello di funzioni amministrative, esteso anche alla materia militare. Nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali era composta da un Preside senza voto, da un Capo Ruota,

da due Uditori, un Fiscale, un Avvocato dei poveri e un sollecitatore fiscale.

Questo tribunale esercitava in prima istanza la giurisdizione civile e criminale, e in grado di appello le cause giudicate dai governatori locali. Le sue sentenze, come quelle delle Corti locali, erano dette *decreti*, e contro di esse poteva prodursi appello alla Gran Corte della Vicaria, tanto in materia civile che in quella criminale.

Della gran mole di processi non rimangono che ben pochi, perchè nel 1832, in esecuzione del real Rescritto del 14 novembre 1829 e del Regolamento approvato il 1. dicembre 1831, furono bruciati tutti quelli anteriori al 1. novembre 1789 nel n. di 15.883 processi compresi in 979 fasci. Di essi rimane un prezioso inventario composto di quattro grossi volumi in folio.

III.

GIUDICATURE DI PACE

Processi penali	fasci n.	3	(1809-1817)
Foglio di udienza	»	3	(1809-1817)
Sentenze penali	»	2	(1809-1817)
Sentenze civili	»	51	(1809-1817)
Atti civili diversi	»	22	(1809-1817)
Repertorio dei cancellieri	»	1	(1809-1817)

Ai Governatori locali, in virtù della legge 20 maggio 1808, succedero i Giudici di pace con giurisdizione civile e penale che si estendeva al circondario. Nel ramo civile avevano competenza nelle cause personali e mobiliari fino al valore di L. 50, con appello fino al valore di L. 100, ed in quelle relative ad alcune azioni reali urgenti; mentre nel

ramo penale potevano giudicare le piccole trasgressioni la cui pena non eccedesse giorni dieci di carcere.

IV.

GIUDICATURE CIRCONDARIALI

Foglio di udienza	fasci n.	226	(1818-1865)
Sentenze civili	»	1198	(1818-1865)
Sentenze penali	»	296	(1818-1865)
Atti civili diversi	»	468	(1809-1865)
Registri penali	»	58	(1818-1865)
Repertorio dei cancellieri	»	1	(1818-1865)
Pandette	»	21	(1810-1862)
Registri diversi	»	20	(1810-1862)

Le facoltà e i doveri dei Giudici di circondario sono dettagliatamente definiti nella Legge organica del 29 maggio 1817 e nelle istruzioni di polizia del 22 settembre 1827. Con la citata Legge organica in ogni circondario fu destinato un Giudice, il quale era di nomina regia e risiedeva nel capoluogo. Durava in carica tre anni, ma poteva essere confermato, ed esercitava le funzioni di giudice in materia civile, in materia materia correzionale, di giudice di polizia, di ufficiale di polizia giudiziaria e di polizia ordinaria.

V.

TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

poi TRIBUNALE CIVILE

Atti di istruzione	fasci n.	50	(1826-1865)
Espedienti volontari	»	120	(1809-1861)
Conclusioni e narrative	»	886	(1809-1866)
Primo foglio di udienza	»	193	(1809-1865)
Secondo foglio di udienza	»	316	(1809-1861)
Perizie	»	49	(1810-1865)
Processi di espropriazione	»	398	(1810-1865)
Repertorio dei cancellieri	»	69	(1818-1865)
Produzioni civili	»	55	(1810-1840)
Atti diversi	»	39	(1810-1865)
Registri vari	»	35	(1809-1861)

In base alla legge organica giudiziaria del 20 maggio 1808 in ciascuna provincia del regno fu stabilito un Tribunale di prima istanza con giurisdizione civile di qualunque valore superiore ai ducati 200, ed in grado di appello sulle sentenze dei Giudici di pace in ultima istanza. Tali tribunali furono denominati Tribunali civili dalla Legge 29 maggio 1817. Avverso le sentenze dei Tribunali civili non si poteva ricorrere che alla Suprema Corte di giustizia. Tra le altre attribuzioni avevano anche quella del controllo sul Notariato e sulle Camere notarili.

VI.

TRIBUNALE DI COMMERCIO

Conclusioni e narrative	fasci n.	54	(1828-1865)
Sentenze	»	55	(1814-1866)

Produzioni	fasci n.	2	(1816-1847)
Repertorio dei cancellieri	»	1	(1831-1862)

Nel regno di Napoli vi era un supremo Magistrato del commercio istituito con decreto del 30 ottobre 1739, e la cui competenza, dapprima vastissima, fu ristretta nel 1746. Con la legge giudiziaria del 1808 furono istituiti i Tribunali di Commercio (tre, con sede a Napoli, Foggia e Monteleone), i quali vennero confermati dopo la restaurazione. Nelle provincie in cui questi Tribunali non si trovavano istituiti, le loro funzioni erano attribuite ai Tribunali civili. La legge del 29 maggio 1817, nel determinare la loro competenza si limitò a dire che essi potevano giudicare tutti gli affari dipendenti da atti di commercio, così di terra che di mare. Una più ampia specificazione della loro competenza si trova nella quinta parte del Codice civile, intitolata « Leggi di eccezione per gli affari di commercio » (art. 610-617).

VII.

CORTE CRIMINALE

poi GRAN CORTE CRIMINALE

CORTE CRIMINALE.

Sentenze	voll.	24	(1810-1817)
----------	-------	----	-------------

GRAN CORTE CRIMINALE.

a) Sentenze	»	123	(1817-1861)
b) Decisioni rese in pubblica udienza	»	6	(1810-1861)
c) Secondo foglio di udienza	»	20	(1849-1853)
Processi per reati politici	buste	349	(1800-1865)
Processi per reati comuni	fasci	2498	(1818-1865)
Registri dei misfatti	voll.	102	(1818-1865)
Registri vari	»	81	(1815-1866)
Pandette	»	22	(1810-1865)

Dopo la legge organica giudiziaria del 20 maggio 1808 ai Tribunali di appello e a quelli criminali fu data la denominazione di *Corti* con decr. 29 maggio 1809. Avvenuta la restaurazione furono chiamate Gran Corti criminali.

Ogni provincia ebbe una G. C. C. composta di un presidente, di sei giudici, un Procuratore generale e un cancelliere. Le G. C. C. giudicavano in prima ed unica istanza tutte le cause di « alto criminale », e in grado di appello le sentenze emanate dai Giudici di Circondario. Avverso le loro decisioni si poteva ricorrere alla Suprema Corte di giustizia. Le G. C. C. assumevano il titolo di G. C. Speciali, col numero di 8 giudici votanti, in caso a) di reati contro la sicurezza interna dello Stato; b) di reati contro la fede pubblica; c) di associazioni segrete; d) di misfatti di pubblica violenza; e) di evasione dai luoghi di pena; f) di recidiva di misfatti. Le attribuzioni delle G. C. Speciali, per quanto riguardava i reati militari, venivano affidate ai consigli di guerra di guarnigione in ciascuna provincia.

B) MAGISTRATURE POSTERIORI AL 1860.

I.

P R E T U R E

Sentenze civili	fasci n.	710	(1866-1925)
Sentenze penali	»	304	(1866-1925)
Verbali o primo foglio di udienza	»	368	(1860-1925)
Fascicoli civili	»	1000	(1880-1923)
Atti civili diversi	»	80	(1866-1923)
Registri civili	»	640	(1865-1923)
Registri penali	»	200	(1866-1926)

II.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE
DI SALERNO E CORTE DI ASSISE

a) Sezione civile.

Sentenze civili	fasci n.	671	(1862-1904)
Perizie	voll.	249	(1866-1919)
Processi di espropriazione	fasci n.	218	(1862-1931)
Processi di fallimenti	»	61	(1845-1821)
Verbali diversi	»	97	(1893-1924)
Atti istruttori	»	9	(1867-1870)
Foglio di udienza	»	25	(1903-1908)
Specifiche	voll.	69	(1862-1921)
Tassazione	»	6	(1922-1924)
Ordinanze	»	2	(1903-1904)
Incidenti	»	60	(1866-1921)

Foglio di udienza	voll.	24	(1884-1901)
Copie di decreti	»	70	(1886-1924)
Verbali di prove	»	40	(1889-1924)
Folli	»	30	(1908-1915)
Registri civili diversi	»	56	(1882-1905)

b) *Sezione penale.*

Processi penali	fasci	2537	(1866-1910)
Sentenze penali	voll.	149	(1862-1890)
Corte di Assise. Sentenze	»	32	(1862-1890)
Registri esecuzione sentenze	»	15	(1891-1916)

III.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE

DI SALA

a) *Sezione civile.*

Sentenze civili	fasci n.	14	(1862-1880)
Sentenze di vendite	»	1	(1863-1869)
Espedienti volontari ed incidenti	»	8	(1862-1889)
Foglio di udienza	»	7	(1862-1891)
Ruoli generali e di spedizioni	»	9	(1862-1882)
Narrative	»	7	(1863-1866)
Specifiche	»	2	(1873-1889)
Rettifiche stato civile	»	7	(1874-1888)
Repertori di cancelleria e di uscieri	»	5	(1862-1883)
Registri diversi	»	5	(1862-1892)

b) *Sezione penale*

Processi penali	fasci n.	342	(1861-1888)
-----------------	----------	-----	-------------

IV.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE

DI VALLO

a) *Sezione civile.*

Sentenze civili	fasci n.	6	(1862-1870)
Processi di espropriazione	»	89	(1831-1905)
Sentenze di vendita	»	3	(1880-1890)
Atti istruttori	»	13	(1847-1890)
Decreti sopra ricorsi	»	3	(1875-1890)
Repertori di cancelleria	»	3	(1862-1878)
Verbali diversi (incidenti)	»	3	(1869-1887)
Ruoli generali delle cause	»	1	(1862-1882)
Ruoli di udienza	»	2	(1867-1880)
Ammissione al gratuito patrocinio	»	5	(1865-1880)
Espedienti in camera di consiglio	»	11	(1862-1890)
Specifiche	»	8	(1866-1890)
Bandi	»	3	(1881-1890)
Fogli di udienza	»	5	(1862-1879)
Fallimenti	»	3	(1892-1920)
Perizie	»	5	(1847-1883)

b) *Sezione penale.*

Processi penali	fasci n.	339	(1861-1888)
-----------------	----------	-----	-------------

V.

CARCERI GIUDIZIARIE DI SALERNO

Registri di matricola dei detenuti e pandette carcerarie	voll.	106	(1813-1918)
---	-------	-----	-------------

Le prigioni, le case di correzione e di forza furono poste alla dipendenza del Ministero di polizia con decreto del 28 febbraio 1806, e, nel 1808, con decreti del 5 febbraio e 22 agosto furono approvati due regolamenti sul servizio disciplinare e amministrativo. Nello stesso anno, con decreto del 7 settembre, fu istituito il registro dei detenuti da tenersi in tutte le prigioni.

Con il Regolamento generale approvato il 27 gennaio 1861 le carceri furono poste alla dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia.

IV.
SEZIONE

ARCHIVI FINANZIARI

I.

REGIA PERCETTORIA

Introito

Imposizioni ordinarie e straordinarie	voll. 2	(1801)
Imposizioni comunali	» 3	(1801-1804)
Decima sui burgensatici, sui feudali sui fiscali e straordinaria	» 7	(1801-1808)
Carico delle regie strade	» 1	(1801)
Carico delle once immuni	» 1	(1801)
Grana 50 a fuoco per l'abolito jus proibitivo del tabacco	» 2	(1801)
Tasse per il mantenimento delle scor- te dei regi procacci	» 1	(1801)
Tasse per il mantenimento dell'Or- fanotrofia	» 1	(1801)
Tassa sui beni comunali	» 1	(1807-1808)
Conti correnti dell'amministrazione dei demani del Distretto di Salerno	» 1	(1807)
Lista di carico per il pagamento a fa- vore del fisco della metà della tassa catastale da pagarsi sui be- ni ecclesiastici	» 3	(1801)

Esito

Registro dei bilanci	» 1	(1795)
Semanile per la nuova contribuzione	» 3	(1788-1807)
Registri delle grana addizionali	» 8	(1796-1807)

Libro delle commesse e relazioni	fasci n. 1	(1798)
Registri straordinari	» 3	(1799-1800)
Registri ordinari	» 2	(1802-1803)
Registro per il carico di proietti	» 2	(1803-1805)
Decima ordinaria e straordinaria bur- gensatica e feudale	» 7	(1803-1809)
Cassa degli arretrati	» 1	(1806-1807)

II.

RICEVITORIA PROVINCIALE

Registro generale di cassa	reg. n. 1-213	(1808-1950)
Conto del Distretto per la con- tribuzione fondiaria	» 214-248	(1809-1850)
Registri dei conti aperti per Co- muni per la contribuzione fondiaria	» 249-283	(1808-1849)
Conto della Provincia per la contribuzione fondiaria	» 284-316	(1817-1850)
Conto del Distretto per il ven- tesimo comunale	» 317-346	(1818-1848)
Conti aperti alle comuni pel ventesimo comunale	» 347-378	(1818-1850)
Conto del Distretto pel dazio sul macino	» 379-397	(1828-1847)
Registro dei conti aperti alle co- muni pel dazio sul macino	» 398-418	(1827-1847)
Registro delle somme a disposi- zione delle diverse autorità della Provincia	» 419-450	(1816-1850)
Registro di imputazione	» 451-538	(1816-1850)
Registro di disposizioni di paga- mento per conto del pagatore	» 539-549	(1816-1829)

Registro del conto corrente per la cassa di ammortizzazione. S/G particolare	reg. n. 550-580	(1817-1849)
Registri della Provincia pei pro- dotti della sola amministra- zione dei dazi indiretti	» 581-615	(1832-1850)
Conti particolari e registri di invio alla tesoreria	» 616-661	(1813-1849)
Registri di conti diversi della Ricevitoria Generale	» 662-686	(1816-1850)
Registri vari	» 687-738	(1808-1850)
Pagatoria generale	» 739-741	(1817-1837)

Con l'organizzazione del *tesoro pubblico* (decr. 14 ottobre 1806) e con la separazione di questo dal tesoro della Corona (decr. 20 giugno 1808), nonchè con le varie disposizioni relative ai modi delle percezioni e dei versamenti nelle casse statali delle varie contribuzioni, tutta l'amministrazione finanziaria venne posta su nuove basi.

Alle antiche Regie percettorie vennero sostituite le Ricevitorie generali e distrettuali, le quali erano uffici dipendenti della Tesoreria generale incaricata di raccogliere tutti gli introiti dello Stato. A fianco alla Tesoreria vi era la Pagatoria generale che formava il centro di tutti i pagamenti a carico dello Stato. Anche essa ebbe degli uffici periferici chiamati Pagatorie provinciali.

Tutti i servizi di Tesoreria ebbero nuovo assetto col decreto 27 dic. 1815, seguito dagli altri decreti, che ne fissarono l'organizzazione e le attribuzioni, del 19 gennaio 1816, 10 febbraio 1817, 23 giugno 1818 e 15 dicembre 1823.

III.

UFFICIO DELLA REGISTRATURA E DEMANIO

ATTI PUBBLICI, PRIVATI, GIUDIZIARI E DI USCIERI ff. 1-140

Amalfi	voll.	34	(1809-1817)
Buccino	»	20	(1812-1817)
Campagna e Contursi	»	56	(1809-1817)
Montecorvino e S. Cipriano	»	22	(1812-1817)
Nocera	»	83	(1809-1817)
Polla e Caggiano	»	34	(1809-1817)
Pollica e Castellabate	»	33	(1809-1817)
Rocccadaspide	»	36	(1809-1817)
Sala	»	37	(1809-1817)
Salerno	»	153	(1809-1817)
Sanseverino	»	57	(1809-1817)
Sarno	»	23	(1813-1817)
Torreorsia	»	26	(1809-1817)
Vallo	»	35	(1809-1817)
Vibonati	»	14	(1812-1817)

SOMMARIO DI CONTINENZA DEI BENI PROVENIENTI DAL MONTE FRUMENTARIO. Voll. 15, ff. n. 141-143 (1807-1814)

SOMMARIO DI CONTINENZA DEI BENI DEGLI EMIGRATI E DEI BENI DEI QUALI PROVVISORIAMENTE L'AMMINISTRAZIONE TIENE LA GESTIONE. Voll. 6 f. 144 (1809)

SOMMARIO DI CONTINENZA DI TUTTI I BENI DEMANIALI APPARTENENTI INVARIABILMENTE ALLO STATO. Voll. 32 ff. 145-151 (1808)

Con legge 3 gennaio 1809, in esecuzione del Codice napoleonico, fu stabilito il registro degli atti civili e giudiziari e venne disposto che fossero soggetti alla formalità del registro, mediante pagamento di diritto fisso ed entro un termine

stabilito tutti gli atti giudiziari, degli uscieri, dei segretari o ufficiali delle autorità amministrative o di pubblici stabilimenti, e tutti gli atti pubblici e privati relativi a passaggio di beni.

Con la stessa legge l'amministrazione dei registri e delle ipoteche fu riunita alla direzione dei demani.

IV.

AMMINISTRAZIONE DEL REGISTRO E BOLLO

ATTI PUBBLICI, PRIVATI, GIUDIZIARI E DI USCIERI.

ff. n. 1-615 (1817-1862)

SCRITTURE PRIVATE

» 1-764 (1817-1862)

Sono 3110 registri relativi agli uffici di Buccino, Laurino, Salerno, S.Giorgio, Sarno e Vietri.

Dopo la restaurazione, in data 25 dicembre 1816 fu pubblicata la nuova legge sul registro, che modificò quella del 1809. Successivamente con decreto 20 gennaio 1818 fu abolita l'amministrazione della registratura e dei demani e fu istituita l'Amministrazione del registro e bollo con uffici di registratura diretti da ricevitori in ogni comune sede di Giudicatura circondariale.

V.

DIREZIONE DELLE CONTRIBUTZIONI DIRETTE

STATI DI SEZIONI E MATRICI DI RUOLO

ff. 64 (1809-1816)

A seguito delle leggi dell'8 agosto e 8 novembre 1806 fu istituita in ogni provincia una Direzione delle contribuzioni dirette composta da un direttore, un ispettore e da un con-

gruo numero di controllori, ed avente il compito di amministrare il ramo della fondiaria.

Con i decreti del 28 agosto 1816 e 10 giugno 1817 tutta l'amministrazione fu riorganizzata, e si può dire che il cit. decr. del 10 giugno 1817, col quale furono abrogati tutti i decreti e regolamenti precedenti, costituì la base di tutte le successive disposizioni in materia di contribuzione fondiaria.

In osservanza delle citate leggi, i sindaci, gli eletti e i ripartitori dei comuni, assistiti dai controllori, procedettero alla divisione del territorio in sezioni, le quali non potevano esser meno di cinque nè più di dieci per ogni comune. Ogni sezione fu designata con lettera alfabetica e formò un quadro contenente le proprietà dei particolari indicate con numero progressivo, la natura dei beni distinti in tre classi e la loro estensione. Dopo di ciò si procedette alla stima della rendita netta imponibile di ciascuna proprietà, contro la quale stima era ammesso ricorso documentato. In base agli stati di sezione — che venivano compilati in doppio per inviarne uno alla direzione delle contribuzioni dirette ed altro all'archivio comunale —, il direttore delle contribuzioni redigeva il progetto di ripartizione definitiva tra i distretti e le università della provincia e stabiliva la rata del peso imponibile per ciascun territorio osservando la norma di legge, secondo la quale nessuna quota poteva eccedere il quinto del prodotto imponibile. Il progetto di ripartizione veniva reso esecutivo dall'Intendente dopo la decisione del Consiglio generale della provincia.

Indipendentemente dalla ripartizione definitiva i controllori formavano in doppio le matrici del ruolo per ciascun comune, nelle quali venivano riunite sotto il nome di ciascun proprietario le diverse proprietà possedute in tutta l'estensione del comune.

RETTIFICHE ff. 21 (1809-1815)

Entro tre mesi dalla pubblicazione delle matrici di ruolo i proprietari potevano far rilevare gli eventuali errori sulla

estensione, classificazione e rendita dei fondi rustici e predi urbani; del che veniva redatto dal Controllore delle contribuzioni dirette un verbale di rettifica, che diveniva definitivo dopo il parere del Direttore e dell'Intendente della provincia e dopo l'approvazione del presidente della Commissione delle contribuzioni dirette.

Trascorso il periodo di tre mesi i proprietari che avevano ommesso di denunziare i loro fondi incorrevano in una multa pari ad un'annata della rendita del fondo stesso.

SCRITTURE CATASTALI

1. Rivele per la formazione del catasto onciario di Positano, vol. I (s. d.)
2. Rivele per la formazione del catasto onciario di Campagna vol. I (1732)
3. Rivele dei beni e dei pesi dei Conventi e dei Monasteri di Eboli, fatte per la formazione del Catasto generale, in esecuzione del Concordato fra lo Stato e la Chiesa dell'8 giugno 1741 vol. I (1742)
4. Notamento dei possidenti di Ravello, con le once dei beni che possiedono a tenore del Catasto generale fatto in esecuzione del bando emanato dal Soprintendente generale della Decima Marchese D. Pietro de Petris Fraggianni, in vigore del real dispaccio del 18 dicembre 1797 vol. I (1797)
5. Apprezzi per la formazione del catasto onciario di Salerno e suoi casali vol. I (1753-1774)
6. Apprezzi c. s. riguardanti Olevano, Cetara e Vietri vol. I (1754-1765)
7. Numerazione dei fuochi di Positano vol. I (1630-1658)
8. Numerazione dei fuochi di Ravello vol. I (1731)

CATASTI ONCIARI

1. Acerno vol. I (1804)
2. Agropoli » 1 (1778)

3. Atena	Vol. 1	(1745)
4. Auletta	» 1	(1742)
5. Bonati	» 1	(1798)
6. Caggiano	» 2	(1722-1804)
7. Campagna	» 1	(1805-1806)
8. Casaletto	» 1	(1743)
9. Casalnuovo	» 1	(1754)
10. Castiglione	» 1	(s. d.)
11. Colliano	» 1	(1754)
12. Copersito	» 1	(1754)
13. Eboli	» 1	(1753)
14. Laureana (Matonti)	» 1	(1743)
15. Laurino	» 2	(1754-1798)
16. Lustra	» 1	(1754)
17. Magliano	» 1	(1798)
18. Massascusa	» 1	(1793)
19. Minori	» 1	(1782)
20. Montecorvino	» 1	(1753)
21. Padula	» 1	(1800-1801)
22. Palomonte	» 1	(1742)
23. Perdifumo	» 2	(1751)
24. Pollica	» 1	(1785)
25. Porcili	» 7	(1753-1803)
26. Quaglietta	» 1	(1783-1800)
27. Roccapiemonte	» 3	(1749)
28. Rutino	» 2	(1754-1806)
29. S. Biase	» 1	(1746)
30. S. Barbara	» 1	(1754)
31. S. Marzano	» 2	(1753-1806)
32. S. Pietro	» 2	(1754-1755)
33. S. Rufo	» 1	(1742)
34. S. Egidio	» 1	(1755)
35. S. Valentino	» 1	(1753)
36. Sassano	» 1	(1756)
37. Scafati	» 3	(1741-1756)
38. Torchiara	» 1	(1798)

39. Tortorella	Vol. 1	(1754)
40. Trentinara	» 1	(1759)

Una prammatica di Ferrante d'Aragona del 19 novembre 1467, sotto il titolo *de appretio* dispose la compilazione del catasto che fu detto *a battaglione*, secondo il quale ogni cittadino, ad esclusione degli ecclesiastici e dei luoghi pii, era tenuto a contribuire ai pesi dell'Università in proporzione dei propri beni stabili apprezzati nel loro intrinseco valore. Tale sistema fu rinnovato dal R. Dispaccio del 4 ottobre 1740 dal titolo *de forma censuali sive de capitazione*, e dalla successiva Prammatica del 17 marzo 1741, che disposero il cosiddetto *catasto onciario*. Col nuovo sistema si procedè alla valutazione dei beni non in quanto alla proprietà, ma in quanto alla rendita, e la tassa fu calcolata per onces di carlini tre, variabile secondo la classe dei contribuenti, che furono distinti così: cittadini, vedove, vergini *in capillis*, cittadini ecclesiastici, chiese e luoghi pii, bonatenenti non abitanti, ecclesiastici bonatenenti, chiese e luoghi pii forastieri.

La serie di questi registri trovasi completa nell'Archivio di Stato di Napoli.

CATASTO PROVVISORIO.

In esecuzione dei decreti del 12 agosto e 9 ottobre 1809, nonchè delle istruzioni ministeriali del 22 ottobre dello stesso anno, gli stati di sezione e le matrici di ruolo ottennero un nuovo ordinamento, nel senso che gli stati di sezione indicassero anche la denominazione dei beni, quella dei luoghi e i nomi delle regioni in cui essi erano situati, e che le matrici venissero compilate in modo da poter ricevere successivamente le mutazioni di quote. Tali nuove matrici di ruolo si ordinò che prendessero il nome di *Catasti provvisori* in attesa della compilazione del Catasto geometrico, nel quale in luogo della sommaria descrizione dei beni, fosse adottato il sistema della misura geometrica di essi.

Ogni foglio dei registri dei Catasti porta in testa il nome, cognome e domicilio di ciascun proprietario, seguito dal nu-

mero d'ordine, ed è diviso in 12 colonne. Nella 1^a è indicata la lettera della sezione, nella quale il proprietario possiede fondi; nella 2^a l'art. dello stato di sezione; nella 3^a la natura della proprietà; nella 4^a la denominazione della proprietà o del luogo in cui è situata; nella 5^a, 6^a e 7^a l'estensione delle terre per ciascuna classe; nell'8^a la rendita, ed è chiamata *colonna di carico*; nella 9^a la diminuzione di rendita, ed è chiamata *colonna di discarico*; nella 10^a è indicato il bilancio fra le due colonne di carico e di discarico, ed è perciò chiamata *bilancio*; nell'11^a sono indicati i numeri d'ordine degli acquirenti o dei venditori nel caso di mutazioni di quote; e nella 12^a i motivi che hanno dato luogo al passaggio di proprietà.

All'atto della formazione del *Catasto provvisorio* i Direttori delle contribuzioni dirette dovevano osservare l'ordine alfabetico nell'iscrizione dei cognomi dei proprietari, come si usava nelle antiche matrici di ruolo. L'iscrizione, poi, dei nuovi proprietari, successiva all'impianto, venne fatta non più secondo l'ordine alfabetico, ma secondo l'ordine cronologico.

Non tutti i Comuni iniziarono subito il Catasto. Se ne ha una prima serie incompleta, composta dai registri d'impianto in ordine alfabetico, e relativa ai seguenti comuni:

Auletta	vol.	1	1810
Bellosguardo	»	1	1815
Bosco	»	1	1816
Braigliano	»	4	1812
Caggiano	»	4	1824
Caggiano e Pertosa	»	3	1824
Campagna	»	2	s. d.
Casalicchio	»	2	s. d.
Castel S. Giorgio	»	2	1810
Cava	»	16	1813
Celle	»	2	1816
Cicerale	»	1	s. d.
Colliano	»	2	1814
Corleto	»	2	1812

Eboli	voll.	2	1812
Fisciano	»	13	1812
Giffone Valle Piana	»	2	1810
Laureana	»	2	1811
» e Lustra	»	3	1811
Laurino	»	7	1815
Laurito	»	2	1816
Lustra e Rutino	»	5	1811
Mercato Sanseverino	»	6	1811
Montecorvino	»	7	1813
Montoro	»	9	1814
Morigerati	»	2	1812
Nocera Corpo	»	15	1811
Nocera S. Matteo	»	6	1810
Orria	»	4	1814
Perdifumo	»	2	1815
Praiano	»	2	1815
Rocccaspide	»	4	1814
Rocccagloriosa	»	3	1816
Salerno	»	7	1812
S. Giovanni a Piro	»	5	1815
S. Mango Cilento	»	2	s. d.
S. Mango Piemonte	»	1	s. d.
S. Arsenio	»	2	s. d.
Sessa	»	3	1815
Trentinara Trentinara	»	2	1814
Vallo	»	4	1813
Vietri	»	20	1814

Segue la serie, non ancora completa, dei Catasti provvisori relativi alle agenzie delle imposte dirette, nel cui territorio è andato già in vigore il nuovo catasto.

SALERNO:		Cava	voll.	30
		Cetara	»	7
Salerno	voll. 37	Pellezzano	»	12
Baronissi	» 20	Vietri sul Mare	»	11

AMALFI:		MERCATO SANSEVERINO:	
Amalfi	voll. 12	Mercato Sanseve-	
Atrani	» 3	rino	voll. 28
Conca	» 5	Bracigliano	» 16
Furore	» 6	Calvanico	» 8
Maiori	» 13	Fisciano	» 23
Minori	» 8	San Marzano	» 7
Positano	» 11	S. Egidio	» 11
Praiano	» 9	San Valentino	» 13
Ravello	» 14	Sarno	» 45
Scala	» 10	Siano	» 16
Tramonti	» 22		
		CAMPAGNA:	
		Campagna	voll. 31
		Castelnuovo Conza	» 9
		Colliano	» 14
		Contursi	» 13
		Eboli	» 23
		Laviano	» 11
		Oliveto Citra	» 17
		Santomenna	» 6
		Serre	» 12
		Valva	» 10
		ROCCADASPIDE:	
		Roccadaspide	voll. 26
		Albanella	» 13
		Altavilla Silentina	» 16
		Aquara	» 16
		Bellosguardo	» 10
		Capaccio	» 11
		Castelcivita	» 13
		Castel S. Lorenzo	» 14
		Controne	» 9
		Corleto Monforte	» 10
PAGANI:			
Pagani	voll. 18		
Anгри	» 24		
Castel S. Giorgio	» 20		
Corbara	» 8		
Nocera Inferiore	» 14		
Nocera Superiore	» 8		
Nocera promiscua	» 22		
Rocca Piemonte	» 10		
Scafati	» 29		
S. CIPRIANO PICENTINO:			
S. Cipriano	voll. 10		
Acerno	» 10		
Castiglione	» 7		
Giffoni Sei Casali	» 24		
Giffoni Valle Piana	» 22		
Montecorvino P.	» 13		
Montecorvino Rov.	» 18		
Olevano	» 15		
Pontecagnano	» 2		
S. Mango Piemonte	» 3		

Felitto	voll. 15	Torraca	voll. 9
Giungano	» 7	Tortorella	» 9
Ottati	» 8	Vibonati	» 10
Roscigno	» 7		
S. Angelo Fasanella	» 10	SALA:	
Trentinara	» 8	Sala Consilina	voll. 31
		Atena Lucana	» 17
		Auletta	» 12
		Buonabitacolo	» 13
		Caggiano	» 18
		Casalbuono	» 16
		Monte S. Giacomo	» 9
		Montesano	» 42
		Padula	» 28
		Pertosa	» 6
		Petina	» 9
		Polla	» 25
		Salvitelle	» 7
		S. Pietro	» 16
		S. Rufo	» 13
		S. Arsenio	» 16
		Sanza	» 18
		Sassano	» 17
		Teggiano	» 27
BUCCINO:			
Buccino	voll. 37		
Galdo e Castelluccia	» 9		
Palomonte	» 13		
Postiglione	» 18		
Ricigliano	voll. 14		
Romagnano	» 7		
S. Gregorio M.	» 21		
Sicignano	» 13		
SAPRI:			
Sapri	voll. 13		
Casaletto Spartano	» 9		
Caselle in Pittari	» 10		
Ispani	» 6		
Morigerati	» 10		
Santamarina	» 10		

L'indice alfabetico dei nomi dei proprietari, unico strumento di ricerca, composto di alcune centinaia di volumi, andato distrutto durante l'ultima guerra. Per rendere utilizzabile tale scrittura, si è dato inizio alla schedatura dei singoli volumi, allo scopo di rifare l'indice alfabetico.

MUTAZIONI DI QUOTE ff. n. 1-270 (1811-1866)
 Si effettuava mutazione allorchè un fondo soggetto alla contribuzione cambiava di proprietario in virtù di atti traslativi di dominio o di usufrutto, e quando uno o più parti contraenti lo domandavano con espressa istanza al direttore delle

contribuzioni dirette, presentando l'estratto del catasto tanto per l'articolo da cui si doveva separare il fondo, quanto per quello cui si doveva aggregare, indicando la natura e gli estremi del contratto e dando tutti gli elementi per una precisa ricognizione della proprietà.

Il direttore delle contribuzioni dirette conservava i detti atti in fascicoli detti: processetti per mutazione di quote, e registrava in un giornale (non pervenutoci), in ordine di comune e di data, le mutazioni, le quali venivano iscritte sui catasti prima della spedizione dei ruoli, segnando nella 3^a colonna le parole *si carica o si discarica*, facendo il bilancio nella col. 10^a e notando nella 11^a il numero dell'art. di provenienza della proprietà.

Le mutazioni di quote furono stabilite col decr. del 9 ott. 1809 ed ebbero un nuovo regolamento col decr. del 10 giugno 1817, confermato da sovrana disposizione del 25 luglio 1833.

VI.

INTENDENZA DI FINANZA

Ramo demaniale	fasci n.	14	(1814-1872)
Fondo culto	voll.	3	(1867-1868)
Gabelle	fasci n.	8	(1863-1869)
Imposte	»	8	(1853-1874)
Vendita asse ecclesiastico	»	96	(1810-1900)
Registri vari	»	90	(1871-1894)

VII.

UFFICIO DEL REGISTRO DI MERCATO

SANSEVERINO

Carteggio vario	fasci n.	56	(1874-1878)
-----------------	----------	----	-------------

V

SEZIONE

ARCHIVI NOTARILI

ACERNO

1	D'Urso Sorgente	voll. n.	1	(1558-1565)
2-6	Zecca Matteo	»	19	(1562-1614)
7	De Ninno Francesco	»	1	(1571-1574)
8-11	De Vice Giovanni Antonio	»	14	(1614-1656)
12-15	Curcio Giacomo Antonio	»	14	(1629-1674)
16-21	Maselli Ignazio	»	20	(1675-1727)
22	Panico Marcantonio	»	1	(1688-1692)
23	Petrelli Giovanni	»	1	(1701-1714)
24-27	Galella Orazio Antonio	»	43	(1717-1763)
28-35	Petrelli Nicola	»	47	(1717-1770)
36-42	Petrelli Giuseppe	»	40	(1722-1768)
43-48	Cerrone Andrea	»	19	(1732-1776)
49-50	De Vice Giovanni	»	18	(1747-1769)
51-55	Cerrone - Sansone Giuseppe	»	19	(1773-1791)

ALBANELLA

56	Maiuri Gerardo	voll. n.	10	(1720-1736)
57-58	Cibarra Vito	»	18	(1727-1745)
59-62	Rizzo Gennaro	»	19	(1745-1765)
63-64	Mazzarella Pasquale	»	17	(1750-1774)
65	Cibarra Carmine Antonio	»	1	(1754-1756)
66-67	Anzisi Domenico	»	11	(1779-1798)

ALTAVILLA

68	Pecillo Francesco	voll. n.	1	(1515-1517)
69	Urbino Giovanni Gregorio	»	3	(1563-1581)
70-77	Buccio Geronimo	»	31	(1578-1628)
78	De Dario Scipione	»	5	(1592-1610)

79	Musto Michele	voll. n.	3	(1595-1606)
80-83	Corrente Carlo Antonio	»	17	(1631-1687)
84	Buccio Nicola	»	3	(1631-1637)
85	Gesuene Giovanni Domenico	»	1	(1634-1639)
86-87	Mottola Simone	»	13	(1646-1683)
88-90	Mottola Giovanni	»	16	(1681-1732)
91-92	Cantalupo Giuseppe	»	32	(1687-1702)
93	Romano Fortunato	»	13	(1696-1715)
94-95	Cantalupo Angelo	»	22	(1712-1741)
96-101	Cantalupo Angelo Sebastiano	»	32	(1723-1762)
102-110	Giuliano Nicola	»	33	(1730-1768)
111-114	Baione Pomponio	»	22	(1750-1774)
115-118	Oliviero Saverio	»	35	(1760-1797)
119	Cantalupo Giovanni	»	20	(1779-1797)
120	Mottola Michele	»	4	(1781-1786)

A M A L F I

121	Amoroso Sergio	voll. n.	1	(1362-1388)
122	Amoroso Giacomo	»	5	(1395-1408)
123-131	De Campulo Francesco	»	46	(1417-1488)
132	De Balneo Angelo	»	6	(1427-1466)
133-136	De Cunto Salvatore	»	24	(1440-1487)
137-138	Oliva Matteo	»	3	(1455-1462)
139-154	De Campulo Antonino	»	49	(1467-1502)
155-163	De Galifis Francesco	»	27	(1474-1519)
164-165	De Cunto Gabriele	»	11	(1474-1509)
166	Salato Benedetto	»	11	(1483-1508)
167-175	Salato Domenico	»	29	(1501-1543)
176	De Cunto Belardino	»	1	(1503-1506)
177-181	Francesco Nicola	»	17	(1510-1560)
182-183	De Lieto Nicola Giacomo	»	8	(1521-1536)
184	De Lieto Lucio	»	1	(1522-1531)
185	Vitagliano Nicola	»	1	(1524)
186	Carrano Francesco	»	3	(1539-1544)
187-195	D'Ancona Albenzio	»	25	(1541-1581)

196-202	Vinaccia Silverio (senior)	voll. n.	22	(1549-1579)
203	De Caro Rocco	»	1	(1555-1556)
204-208	Casabona Vincenzo	»	18	(1558-1598)
209-210	D'Ancona Giovanni Nicola	»	8	(1561-1570)
211-214	Gambardella Fabio	»	15	(1564-1603)
215-225	De Rosa Giovanni Ferdinando	»	30	(1566-1600)
226-239	Del Forno Giovanni Alfonso	»	48	(1567-1618)
240-244	De Vivo Francesco (senior)	»	19	(1584-1613)
245-258	Vinaccia Giovanni Battista	»	48	(1595-1620)
259-268	Gambardella Francesco	»	20	(1595-1620)
269-270	De Vivo Giovanni Vittorio	»	10	(1619-1628)
271-273	Vinaccia Silverio (junior)	»	13	(1619-1646)
274	Gargano Fiore	»	2	(1640-1650)
275-278	Vinaccia Marcello (senior)	»	20	(1647-1689)
279	De Vivo Francesco (junior)	»	2	(1655-1660)
280-282	Vinaccia Lorenzo	»	7	(1659-1673)
283-284	Rispoli Michele	»	11	(1663-1715)
285-286	Gargano Andrea	»	6	(1672-1714)
287-290	Gambardella Domenico	»	30	(1691-1740)
291-299	Vinaccia Stefano	»	27	(1698-1758)
300	Gallo Carlo	»	1	(1708-1721)
301	Cimino Stefano Maria	»	5	(1709-1732)
302-311	Casanova Giuseppe	»	31	(1723-1780)
312-324	Cimino Francesco Maria	»	37	(1734-1778)
325-326	Gambardella Pietro Andrea	»	11	(1752-1768)
327-328	Vinaccia Marcello (junior)	»	10	(1761-1776)
329	Amendola Gaetano	»	1	(1779)

A N G R I

330	De Novi Aniello	voll. n.	1	(1559-1564)
331	Deograzia Lucio	»	1	(1562-1564)
332	Deograzia Carlo	»	1	(1564-1566)
333-334	Battimello Francesco Andrea	»	9	(1568-1577)
335	Angelino Giovanni	»	2	(1581-1588)
336-337	Graziano Giovanni Andrea (senior)	»	6	(1592-1610)

338	Coppola Decio	voll. n. 2	(1593-1600)
339-340	Graziano Marcello	» 6	(1595-1627)
341-342	Barba Giovanni Leonardo	» 5	(1595-1614)
343-345	De Novi Giovanni Matteo	» 11	(1609-1625)
346-351	Graziano Domenico Antonio	» 19	(1614-1635)
352	D'Antonio Leonardo	» 3	(1615-1627)
353-356	Graziano Giovanni Tommaso	» 13	(1622-1646)
357	Tudino Geronimo	» 3	(1622-1640)
358-360	D'Antonio Biagio	» 15	(1644-1674)
361	Graziano Giovanni Antonio	» 3	(1650-1654)
362-364	De Vivo Domenico Antonio	» 12	(1666-1681)
365-379	Graziano Domenico Antonio	» 47	(1675-1722)
380	Deograzia Giovanni	» 2	(1683-1691)
381-382	De Vivo Nicola	» 20	(1687-1715)
383-389	D'Antonio Michele	» 15	(1694-1734)
390-398	De Novi Basilio	» 31	(1704-1744)
399	De Mari Aniello	» 1	(1706-1748)
400-406	De Vivo Andrea	» 29	(1714-1750)
407-408	Graziano Nicola Domenico	» 12	(1722-1735)
409	De Vivo Domenico	» 1	(1735-1737)
410-412	D'Antonio Biagio	» 18	(1736-1780)
413-440	De Novi Giovanni	» 47	(1737-1791)
441-442	Viesti Giuseppe	» 13	(1758-1785)
443	De Mari Paolo	» 9	(1780-1797)
444	Aloisio Mauro	» 5	(1792-1844)

AQUAMELA

445	Riccardo Mattia	voll. n. 9	(1711-1737)
-----	-----------------	------------	-------------

AQUARA

446	D'Urso Didaco	voll. n. 1	(1742)
447	De Risi Lorenzo	» 5	(1751-1755)
448-452	Serriello Vincenzo	» 31	(1760-1790)
453-455	Capozzoli Giuseppe	» 21	(1765-1785)

456	Capozzoli Carmelo	voll. n. 3	(1766-1768)
457	Francaglia Domenico	» 1	(1789-1795)
458-459	Serrelli Mariano	» 13	(1791-1803)

ATRANI

460-465	Vollaro Giovanni	voll. n. 15	(1587-1618)
466-467	Proto Nicola Alfonso	» 5	(1597-1613)

BATTAGLIA

468	Bruno Domenicantonio	voll. n. 1	(1785)
-----	----------------------	------------	--------

BELLOSQUARDO

469-471	Palamone Francesco	voll. n. 18	(1790-1809)
---------	--------------------	-------------	-------------

BRACIGLIANO

472-478	Grimaldi Salvatore	voll. n. 19	(1554-1582)
479-480	Basile Melchiorre	» 6	(1557-1566)
481-485	De Caro Giovanni Battista	» 22	(1628-1673)
486-491	De Caro Gaetano	» 17	(1673-1712)
492-517	Milone Matteo	» 55	(1702-1757)
518-521	La Magna Pietro	» 17	(1739-1785)
522-531	De Falco Giuseppe	» 34	(1745-1779)
532-533	Milone Carmine	» 20	(1751-1771)
534	Albano Antonio	» 1	(1764-1798)
535-558	Milone Nazario	» 39	(1756-1793)
559	De Falco Clemente	» 2	(1769-1770)
560-562	Milone Domenico	» 16	(1774-1789)
563-564	Albano Francesco	» 5	(1799-1806)
565-566	Notai ignoti		

BUCCINO

567-568	Forte Nicola	voll. n. 4	(1516-1539)
569-586	De Tisbia Antonio	» 34	(1520-1577)

587	Pansa Nicola	voll. n.	3	(1541-1549)
588	Bona Alessandro	»	1	(1560-1568)
589-592	Anguillara Tommaso	»	5	(1560-1570)
593-595	Mazza Giulio	»	5	(1560-1621)
596-597	Rotundo Claudio	»	2	(1561-1582)
598	Cava Virgilio	»	1	(1568-1572)
599-602	De Jannellis Giulio Cesare	»	12	(1571-1607)
603-608	De Vito Giovanni Nicola	»	18	(1578-1621)
609	Cava Giovan Francesco	»	2	(1593-1616)
610-623	De Vita Giovan Alfonso	»	30	(1618-1651)
624	De Vito Giovan Antonio	»	1	(1625)
625-628	Forlenza Francesco	»	17	(1628-1655)
629-632	Ciardullo Giovanni Battista	»	13	(1635-1656)
633-634	De Jannellis Carlo Antonio	»	12	(1650-1663)
635-643	Cippaluni Francesco	»	38	(1662-1704)
644	Cippaluni Gerolamo	»	13	(1679-1694)
645-647	De Vito Antonio	»	17	(1696-1720)
648-653	Cippaluni Fabio	»	47	(1696-1756)
654-660	Cecere Michele	»	29	(1722-1750)
661-670	Cippaluni Francesco Antonio	»	35	(1741-1776)
671-672	Guerdile Nicola	»	9	(1741-1762)
673-690	Rossi Antonio	»	44	(1751-1794)
691-698	De Antonio Felice	»	42	(1754-1796)
699-700	Cippaluni Michele	»	14	(1779-1792)
701-703	Notai ignoti	»	12	(1520-1649)

CALVANICO

704-715	Frate Antonio	voll. n.	34	(1705-1738)
716-724	Conforti Nicola	»	51	(1705-1766)
725-735	Frate Emanuele	»	27	(1739-1765)
736-739	Lanzetta	»	11	(1761-1787)

CAMPAGNA

740	D'Amato Matteo	voll. n.	1	(1552-1553)
741	Bruno Francesco Antonio	»	2	(1575-1590)
742-745	Perrotti Lucio	»	12	(1587-1627)

746	De Bono Infante Filippo	voll. n.	5	(1594-1609)
747-759	De Rosa Michelangelo	»	34	(1597-1644)
760-761	Busillo Francesco Antonio	»	7	(1599-1617)
762	Bruno Terenzio	»	1	(1602)
763-769	Giordano Matteo (senior)	»	16	(1616-1641)
770-771	De Domenico Francesco Matteo	»	6	(1629-1643)
772	Bruno Feliciano	»	17	(1634-1655)
773-777	De Rosa Tommaso	»	14	(1637-1656)
778	Gugliemotto Giovan Giacomo	»	1	(1648)
779	Taglianetti Nicola	»	1	(1675-1677)
780-781	Sannito Pasquale	»	9	(1676-1685)
782-785	Giordano Matteo (junior)	»	13	(1688-1710)
786-792	Cantalupo Marcantonio	»	28	(1697-1727)
793	Cantalupo Apollinare	»	1	(1703)
794-799	Corradelli Cesare	»	21	(1707-1740)
800	Magliano Nicola	»	21	(1708-1755)
801-806	Copeti Ignazio	»	20	(1715-1756)
807	Cantalupo Giovan Giacomo	»	3	(1728-1733)
808-809	Gibboni Giuseppe Antonio	»	14	(1732-1750)
810-829	Corradelli Giuseppe	»	51	(1736-1789)
830-840	Cantalupo Francesco Mario	»	30	(1736-1774)
841-844	Notargiacomo Onofrio	»	27	(1741-1776)
845	Magliano Vincenzo Maria	»	29	(1761-1790)
846	Cantalupo Biagio Antonio	»	6	(1763-1768)
847	Giordano Vincenzo Maria	»	21	(1765-1796)
848	Del Giorno Girolamo	»	5	(1772-1776)
849	Del Giorno Giuseppe	»	6	(1780-1789)
850-851	Copeti Nicola	»	9	(1788-1795)
852	Saggio Tommaso	»	8	(1790-1801)
853	Cantalupo Antonio	»	1	(1795-1802)
854-855	Naimondi Nicola	»	8	(1797-1808)
856	Notai ignoti	»	3	(1686-1688)

CAPACCIO

857	Niglio Ortensio	voll. n.	4	(1598-1616)
858-864	Caserta Francesco Antonio	»	15	(1702-1742)

865	Zappullo Nicola	voll. n. 1	(1708-1728)
866-871	Di Fiori Domenicantonio	» 22	(1732-1769)
872-877	Caserta Nicola	» 8	(1740-1764)
878-879	Maida Nicola	» 17	(1762-1778)

CAPITIGNANO

880	Plaitano Regenio	voll. n. 4	(1595-1606)
-----	------------------	------------	-------------

CAPRIGLIA

881-882	De Rosa Diego	voll. n. 9	(1760-1784)
883	De Notaris Nicola	» 1	(1807)

CASTELLUCCIA

884	Forlano Nicolangelo	voll. n. 1	(1465-1500)
885-886	Ferraro Camillo	» 6	(1523-1562)
887	De Forlanis Nicola Francesco	» 1	(1552-1555)
888-897	De Licteris Francesco	» 29	(1554-1607)
898	De Forlanis Francesco Antonio	» 1	(1564-1598)
899	Stellavotes Paolo	» 3	(1570-1607)
900	Durazzo Cesare	» 1	(1578-1580)
901-904	Forlani Matteo Angelo	» 15	(1599-1629)
905-906	De Poto Nicolantonio	» 6	(1610-1637)
907-916	Cantalupo Geronimo	» 30	(1610-1672)
917	Cantalupo Evangelista	» 2	(1621-1637)
918	Freda Bartolomeo	» 3	(1629-1643)
919-920	Forlani Placido	» 27	(1629-1659)
921	Greco Giovanni	» 1	(1633-1635)
922	Cantalupo Matteangelo	» 2	(1637-1673)
923	Mieli Giovan Battista	» 6	(1647-1680)
924	Conza Giuseppe	» 4	(1673-1680)
925	Cantalupo Boezio	» 4	(1673-1681)
926	De Licteris Diego	» 6	(1684-1703)
927	De Licteris Orazio	» 2	(1694-1712)

928-930	De Licteris Nicola	voll. n. 14	(1696-1793)
931-932	Cantalupo Ignazio	» 11	(1699-1763)
933-934	Alonzo Andrea	» 7	(1717-1744)
935-942	Conza Carmine	» 17	(1717-1765)
943	De Licteris Francesco	» 3	(1719-1760)
944-946	De Licteris Carmine	» 25	(1722-1754)
947-954	Gralluzzi Francesco	» 44	(1734-1787)
955	Conza Giovanni	» 3	(1759-1762)
956-963	Cantalupo Tommaso	» 34	(1766-1799)
964	Lettieri Giovanni Battista	» 1	(1766-1769)

CASTELNUOVO
DI CONZA

965-968	Iannuzzelli Giuseppe	voll. n. 40	(1686-1739)
969	Del Duca Antonino	» 7	(1749-1760)

CASTEL S. LORENZO

970	Pepe Geronimo	voll. n. 3	(1562-1586)
971-974	Peduto Nicola	» 16	(1574-1617)
975	De Descola Francesco Antonio	» 5	(1608-1616)
976	Peduto Flavio	» 1	(1610-1615)
977-978	De Masi Magnifico	» 30	(1614-1656)
979-981	De Descola Pietro	» 36	(1614-1677)
982	Pepe Nicola Antonio	» 1	(1647)
983-989	Cortese Angelo	» 57	(1700-1769)
990	Lembo Michele	» 6	(1765-1780)
991	De Augustinis Giovanni	» 4	(1777-1785)
992-995	Lembo Gaetano	» 24	(1786-1808)

CASTIGLIONE

996-997	Montecorvino Giuseppe	voll. n. 10	(1605-1629)
998-1003	Ventura Rocco	» 22	(1616-1662)
1004	Ventura Giovan Carlo	» 3	(1643-1649)
1005-1006	Bottiglieri Giovan Carlo	» 21	(1645-1680)

1007	Ventura Pompeo	voll. n.	4	(1651-1659)
1008-1011	Corvini Stefano	»	34	(1664-1727)
1012	Della Calce Filippo	»	13	(1696-1723)
1013	Corvino Pietro Giacomo	»	3	(1703-1708)
1014	Corvino Prospero	»	5	(1726-1732)
1015-1023	Genovese Ignazio	»	29	(1728-1767)
1024	D'Amato Angelo	»	11	(1748-1763)
1025	Notai ignoti	»	2	(1699-1740)

C A V A

1026-1028	Alfieri Paziente	voll. n.	10	(1456-1497)
1029-1030	Mangrelli Simonello	»	5	(1461-1482)
1031-1032	Jovane Bernardino	»	7	(1477-1487)
1033	Alfieri Silvestro (senior)	»	3	(1479-1506)
1034	Parisi Giovan Filippo	»	2	(1496-1499)
1035	Troisi Pietro Paolo	»	1	(1498-1499)
1036	Della Monica Ferrante	»	1	(1498-1499)
1037-1039	Casaburi Andrea	»	13	(1502-1550)
1040	De Curti Tommaso	»	1	(1515-1519)
1041-1043	Della Monica Dionisio (senior)	»	11	(1515-1536)
1044-1052	De Troisio Francesco	»	21	(1515-1541)
1053	De Rosa Lorenzo	»	2	(1517-1518)
1054	Della Monica Tommaso	»	2	(1521-1524)
1055-1057	Casaburi Giovan Domenico	»	6	(1529-1566)
1058	Alfieri Gionisio	»	4	(1532-1545)
1059-1061	Della Monica Berardino	»	8	(1541-1577)
1062	De Juliis Tullio	»	2	(1541-1577)
1063-1068	Iovane Giovan Berardino	»	21	(1542-1568)
1069	David Giovan Giacomo	»	1	(1543-1544)
1070-1074	Cafaro Giovan Matteo	»	12	(1543-1575)
1075-1079	De Simone Bartolomeo	»	27	(1544-1574)
1080	Casaburi Giovan Bernardino	»	10	(1545-1556)
1081-1089	Davide Giovan Federico	»	28	(1547-1592)
1090	De Alferio Giulio Cesare	»	1	(1548-1564)

1091-1092	De Juliis Nicola Fran- cesco	voll. n.	9	(1549-1568)
1093-1106	De Rosa Sallustio	»	37	(1549-1582)
1107-1108	D'Abundo Nicola Antonio	»	9	(1550-1558)
1109-1139	De Adinolfi Giovan Michele	»	48	(1552-1600)
1140-1145	Siani Giovan Michele	»	20	(1554-1590)
1146	De Parisio Francesco	»	1	(1556-1561)
1147-1157	De Falco Mattia	»	34	(1559-1606)
1158-1177	Alfieri Silvestro (junior)	»	48	(1561-1618)
1178-1201	Parisio Giovan Antonio	»	49	(1562-1609)
1202-1204	Della Monica Dionisio (junior)	»	9	(1563-1574)
1205	De Rosa Giovan Gentile	»	1	(1563-1573)
1206-1235	Casaburi Giovan Michele	»	46	(1564-1616)
1236-1243	Punzi Cesare	»	18	(1566-1601)
1244-1273	De Marinis Luca Antonio	»	49	(1567-1614)
1274-1275	De Costanzo Giulio	»	7	(1570-1590)
1276-1288	De Simone Scipione	»	38	(1570-1600)
1289	Romano Giovan Vito	»	1	(1573-1583)
1299-1308	Costa Giovan Giacomo	»	33	(1574-1605)
1309-1310	Ferrara Mattia	»	6	(1575-1597)
1311	Casaburi Giovanni Mattia	»	1	(1577)
1312-1324	Benincasa Jacobo Aniello	»	27	(1578-1607)
1325	Jovane Giovan Gennaro	»	3	(1579-1598)
1326-1336	Lamberto Federico	»	40	(1584-1627)
1337-1338	Della Monica Tommaso	»	9	(1585-1596)
1339-1346	Adinolfi Marzio	»	17	(1587-1616)
1347	Ferrara Giovan Michele	»	1	(1590-1597)
1348	Casaburi Troiano	»	4	(1593-1612)
1349-1359	De Marinis Baldassarre	»	28	(1594-1629)
1360	De Marinis Giovan Alfonso	»	2	(1594-1595)
1361-1383	Gagliardo Giovan Bernardino	»	40	(1596-1629)
1384-1399	Costa Giovan Ferdinando	»	48	(1597-1652)
1400-1414	Casaburi Giuseppe Lucia	»	37	(1598-1632)
1415	De Marinis Marco Attilio	»	5	(1601-1606)
1416-1427	De Simone Cesare	»	29	(1608-1633)

1428-1446	Benincasa Flaminio	voll. n. 45	(1608-1640)
1447-1454	Giordano Giovan Martino	» 24	(1609-1622)
1455	Cafaro Matteo Angelo	» 2	(1611-1613)
1456-1472	Sparano Berardino	» 40	(1611-1656)
1473-1479	Sparano Matteo	» 26	(1611-1656)
1480-1482	Benincasa Baldassarre	» 12	(1612-1624)
1483-1486	De Lando Fulgenzio	» 12	(1617-1626)
1487-1492	Della Monica Giuseppe	» 28	(1617-1644)
1493-1510	Adinolfi Marco	» 46	(1620-1670)
1511-1519	Gaudiosi Tommaso	» 25	(1624-1692)
1520-1528	Pisano Girolamo	» 26	(1625-1656)
1529-1549	Sorrentino Giovan Barto- lomeo	» 53	(1627-1685)
1550-1561	De Simone Francesco Antonio	» 46	(1628)
1562-1564	Sparano Giovan Tommaso	» 15	(1630-1651)
1565-1570	Gagliardi Carmine	» 13	(1630-1680)
1571-1575	Lamberti Diego	» 14	(1630-1655)
1576-1590	De Lando Domenico	» 52	(1631-1698)
1591-1596	Coda Ottavio	» 24	(1632-1656)
1597-1609	Passaro Giovanni Andrea	» 38	(1632-1673)
1610	Costa Simone	» 6	(1633-1652)
1611-1616	Casaburi Domenico	» 22	(1633-1656)
1617-1619	De Adinolfi Tommaso	» 11	(1634-1678)
1620-1623	Pisani Giovan Tommaso	» 17	(1634-1670)
1624-1625	Lambiase Francesco	» 5	(1634-1656)
1626-1634	Adinolfi Giovan Andrea	» 40	(1637-1684)
1635-1648	Iuvene Palmerino	» 42	(1637-1675)
1649	Cafaro Carlo	» 1	(1637-1645)
1650-1656	Pinto Carlo	» 16	(1641-1656)
1657	Casaburi Vito Antonio	» 2	(1648-1655)
1658	Lamberti Giuseppe	» 1	(1650-1653)
1659	Tagliaferri Palmerino	» 2	(1650-1655)
1660-1661	Benincasa Jacobo Aniello (junior)	» 7	(1651-1656)
1662	De Curti Giuseppe	» 1	(1652-1656)

1663-1697	Siani Aniello (junior)	voll. n. 45	(1653-1703)
1698	Franco Giovanni Aurelio	voll. n. 1	(1656)
1699-1701	Casaburi Giuseppe	» 12	(1658-1686)
1702-1716	Genoino Tommaso	» 42	(1667-1712)
1717-1722	De Simone Cesare Domenico	» 15	(1668-1682)
1723-1744	Gagliardi Giovanni Aurelio	» 50	(1673-1706)
1745-1776	Pisani Nicola	» 37	(1674-1710)
1777-1794	Canale Andrea	» 33	(1675-1794)
1795-1803	Iovene Carlo	» 24	(1675-1705)
1804-1820	Adinolfi Nicola Ignazio	» 24	(1679-1706)
1821	De Lando Antonio	» 2	(1681-1682)
1822-1832	Cinque Stefano	» 20	(1684-1703)
1833	Tagliaferri Matteo	» 1	(1687-1694)
1834-1835	Canale Giovanni	» 7	(1690-1722)
1836-1839	Sorrentino Gaetano	» 9	(1690-1712)
1840	Lambiase Pasquale	» 3	(1692-1699)
1841-1859	Genovino Domenico	» 47	(1692-1742)
1860-1862	Attanasio Salvatore	» 10	(1693-1705)
1863-1877	Salzano Nicola (senior)	» 32	(1694-1740)
1878-1900	Siani Pietro	» 42	(1702-1749)
1901-1927	Iovine Giuseppe	» 29	(1703-1732)
1928-1932	Adinolfi Alberto	» 15	(1703-1739)
1933-1937	Salsano Salvatore	» 16	(1705-1747)
1938-1985	Adinolfi Tommaso Saverio	» 59	(1706-1765)
1986-1992	Tagliaferri Lorenzo	» 22	(1707-1745)
1993-2000	Iovine Sebastiano	» 15	(1708-1724)
2001-2005	Catozzi Giuseppe	» 17	(1709-1757)
2006-2008	Sorrentino Francesco Maria	» 6	(1709-1728)
2009-2015	Canale Gregorio	» 16	(1711-1745)
2016-2018	Pisapia Carlantonio	» 6	(1715-1733)
2019-2023	Vetromile Guglielmo	» 12	(1717-1741)
2024-2051	Giovine Adiutore	» 40	(1718-1764)
2052-2055	Gagliardi Giovan Berardino	» 12	(1719-1744)
2056-2088	Angione Roberto	» 38	(1720-1766)
2089-2093	Attanasio Lorenzo	» 10	(1720-1745)
2094-2100	De Nstar Giacomo Domenico	» 20	(1720-1750)

2101-2107	Salsano Matteo	voll. n. 16	(1728-1746)
2108-2138	Salsano Domenico	» 36	(1728-1769)
2139-2146	Genovino Francesco	» 23	(1729-1751)
2147-2166	Cafaro Felice	» 39	(1730-1775)
2167-2179	Pisapia Michele	» 30	(1731-1768)
2180-2198	Sorrentino Mario Lorenzo	» 30	(1734-1764)
2199-2200	Sorrentino Gaetano (senior)	» 17	(1741-1765)
2201-2234	Adinolfi Nicola Maria	» 60	(1741-1800)
2235	Coppola Innocenzo	» 8	(1742-1749)
2236-2271	Siani Placido	» 46	(1742-1788)
2272-2277	Tagliaferri Nicola	» 26	(1743-1769)
2278	Di Mauro Giovanni	» 5	(1746-1750)
2279-2289	Monica Liberato	» 32	(1747-1789)
2290-2300	Salsano Nicola (junior)	» 33	(1748-1791)
2301-2311	Avallone Tommaso	» 17	(1750-1766)
2312-2315	Gagliardi Giovanni Aurelio	» 12	(1751-1763)
2316-2323	Cinque Casimiro	» 13	(1754-1766)
2324-2332	Notar Giacomo Luca	» 18	(1760-1779)
2333	De Filippis Adiutore Maria	» 1	(1761-1763)
2334	Benincasa Nicola	» 3	(1761-1763)
2335-2340	Piacenza Andrea	» 16	(1765-1781)
2341	Sorrentino Geronimo	» 1	(1765)
2342-2346	Lamberti Nicola	» 24	(1768-1791)
2347-2352	Pisapia Nicodemo	» 25	(1769-1793)
2353-2357	Angione Andrea Maria	» 15	(1770-1787)
2358	Diletto Filippo	» 2	(1770-1771)
2359-2362	Grimaldi Salvatore	» 17	(1773-1791)
2363	De Sio Francesco	» 2	(1777-1780)
2364-2366	De Donato Guglielmo	» 11	(1784-1797)
2367	Siano Agnello (junior)	» 5	(1790-1796)
2368	Catone Luca	» 1	(1804)
2369	Ignoti	» 1	(1616)

CENTOLA

2370	Ciccarino Raffaele Giuseppe	voll. n. 1	(1784)
------	--------------------------------	------------	--------

CETARA

2371-2376	Crescenzo Filippo	voll. n. 47	(1712-1763)
2377-2386	Perrelli Francesco Maria	» 48	(1779-1810)

CIORANO

2387-2394	Murino Francesco Antonio	voll. n. 31	(1737-1778)
2395-2396	Mari Nicola	» 10	(1781-1792)

COLLIANO

2397-2399	Greco Giovan Battista	voll. n. 11	(1715-1737)
2400-2412	Greco Domenico	» 54	(1737-1789)
2413-2415	Gaudiosi Pietro	» 21	(1759-1793)
2416	Augusto Vincenzo	» 1	(1805)

CONCA

2417-2422	Rispoli Giovanni Andrea	voll. n. 42	(1746-1790)
-----------	-------------------------	-------------	-------------

CONTRONE

2423	Vecchio Romolo	voll. n. 6	(1580-1617)
2424	Vecchio Lorenzo	» 3	(1585-1594)
2425	De Falce Luigi	» 1	(1650-1651)
2426	Odato Domenico	» 4	(1706-1717)
2427-2428	Mazzarella Antonio	» 6	(1719-1748)
2429-2430	Forsetti Gerardo	» 7	(1730-1765)
2431	Diodato Antonio	» 1	(1771-1772)

CONTURSI

2432	Palmieri Sebastiano	voll. n. 1	(1561-1596)
2433-2435	De Consulibus Dionisio	» 11	(1573-1622)

2436	Caresia Giuseppe	voll.	6	(1612-1629)
2437	De Consulibus Marco	»	6	(1613-1623)
2438	Viola Angelo	»	1	(1622-1623)
2439-2440	Pisani Francesco	»	7	(1631-1647)
2441	Morese Francesco	»	5	(1633-1656)
2442-2443	De Simone Lorenzo	»	10	(1646-1657)
2444	Morese Antonio	»	4	(1652-1661)
2445	De Angelis Antonio	»	5	(1657-1668)
2446	Pirchio Pietro	»	3	(1679-1686)
2447-2455	Morese Simone	»	39	(1686-1728)
2456	Pignata Francesco	»	10	(1700-1718)
2457	Amendolara Francesco	»	1	(1703-1757)
2458-2466	De Simone Lorenzo (junior)	»	44	(1719-1781)
2467-2472	Pignata Vito	»	33	(1728-1762)
2473-2482	Morese Giuseppe	»	42	(1728-1771)
2483-2489	Lanni Nicolantonio	»	30	(1750-1784)
2490-2492	Viola Marcantonio	»	26	(1753-1782)
2493-2496	De Vita Marcantonio	»	20	(1758-1795)
2497-2503	Pignata Francesco Paolo	»	27	(1764-1792)
2504-2506	Lorenzo Sebastiano	»	10	(1767-1803)

CORLETO MONFORTE

2507	De Ponte Giovanni	voll. n.	1	(1567-1571)
2508	Caggiano Rocco	»	10	(1707-1737)
2509-2510	Grieco Carlantonio	»	32	(1728-1780)
2511	Ferro Filippo Maria	»	1	(1760)

EBOLI

2512	De Corcione Andrea	voll. n.	3	(1464-1502)
2513	De Veritale Paolo	»	1	(1470-1490)
2514	De Cefalo Giovannello	»	1	(1477)
2515-2519	De Forgione Giovanni Pietro	»	8	(1533-1549)
2520-2537	Palladino Paolo	»	31	(1535-1569)
2538-2545	De Jacobutiis Alfonso	»	29	(1544-1571)

2546-2547	De Surdo Giovan Vin- cenzo	voll. n.	5	(1554-1568)
2548-2549	De Colino Giovan Antonio	»	6	(1559-1566)
2550	De Traianis Marcantonio	»	3	(1565-1586)
2551	Malatesta Giovanni	»	2	(1565-1569)
2552-2553	De Dieri Giovan Vincenzo	»	9	(1568-1595)
2554-2555	De Iacobutiis Benedetto	»	6	(1574-1600)
2556	De Sabiola Cesare	»	2	(1577-1579)
2557-2576	De Cenna Francesco	»	31	(1585-1624)
2577-2580	Rizzo Giovan Battista	»	13	(1585-1611)
2581-2586	Palladino Fardinando	»	15	(1594-1607)
2587-2590	Vassallo Pietro	»	9	(1607-1617)
2591-2603	Vassallo Giuseppe	»	30	(1614-1651)
2604	Bussedario Giovan Battista	»	1	(1614-1617)
2605-2611	Rizio Francesco	»	17	(1618-1635)
2612	Scalzio Giacomantonio	»	7	(1629-1646)
2613-2614	Romano Francesco Antonio	»	10	(1633-1647)
2615	Fiorentino Matteo	»	4	(1637-1645)
2616-2617	Malesio Giovanni	»	6	(1639-1653)
2618	Riccio Giacobbe	»	4	(1652-1664)
2619-2625	Malesio Francesco Maria	»	19	(1653-1680)
2626	Grieco Giuseppe	»	4	(1657-1673)
2627-2644	De Antola Rocco	»	39	(1680-1722)
2645	Silvati Francesco	»	3	(1682-1686)
2646-2655	Ienco Giuseppe	»	24	(1695-1752)
2656	Persico Domenico	»	1	(1696-1728)
2657	Malesia Nicola	»	3	(1697-1703)
2658-2670	Romano Berniero	»	28	(1701-1745)
2671-2675	Sabiola Donato	»	15	(1704-1730)
2676	Pastina Filippo	»	1	(1720)
2677-2679	De Benedictis Giovanni	»	8	(1721-1767)
2680-2692	Elefante Biagio	»	33	(1735-1773)
2693	Pisciotta Antonio	»	2	(1742-1757)
2694-2702	Romano Antonio	»	27	(1750-1777)
2703-2707	Ruggiero Nicola	»	19	(1752-1784)
2708-2709	Malesia Giuseppe	»	19	(1768-1800)

2710	Elefante Geronimo	voll. n. 2	(1777-1778)
2711	Balsamo Matteo	» 1	(1778)
2712	Compagnone Carlo Antonio	» 7	(1782-1807)
2713	Del Grosso Francesco Paolo	» 2	(1785-1786)
2714	Notai ignoti	» 7	(s. XVI-1771)

FELITTO

2715	Ivone Rosario	voll. n. 15	(1741-1771)
2716	Ventre Didoco	» 1	(1744)
2717-2718	Rizzo Giuseppe	» 12	(1763-1778)

FURORE

2719-2730	Ferraioli Nicola	voll. n. 40	(1722-1771)
2731	Ferraiolo Baldassarre	» 6	(1767-1771)

GIFFONI

2732	Di Dario Antonello	voll. n. 1	(1487)
2733	Scalzio Bernardino	» 3	(1493-1495)
2734	Falivene Arcangelo	» 5	(1499-1509)
2735-2736	Scalzio Venturino	» 7	(1518-1539)
2737-2742	De Falivene Silvio	» 26	(1520-1560)
2743	Falivene Nicola	» 1	(1543-1544)
2744-2746	Visconti Innocenzo	» 13	(1543-1592)
2747	Marotta Francesco	» 6	(1543-1554)
2748	De Laurentis Morande	» 1	(1546-1549)
2749-2755	Grimaldi Giovanni	» 20	(1553-1587)
2756	De Amatis Giovan Angelo	» 11	(1558-1594)
2757-2761	Falivene Dionisio	» 18	(1561-1587)
2762-2764	De Amtis Giacomo	» 20	(1563-1596)
2765	De Marano Antonio	» 5	(1566-1599)
2766	Grimaldi Giovanni Tommaso	» 3	(1573-1588)
2767-2768	De Martino Antonio Giacomo	» 8	(1587-1614)
2769-2770	D'Amato Giulio Cesare	» 9	(1587-1598)
2771	Vasso Prisciano	» 1	(1588-1591)

2772	Siconolfo Giovanni		
	Federico	voll. n. 2	(1589-1591)
2773-2780	Visconti Fabio	» 16	(1589-1618)
2781-1800	De Gaia Francesco Antonio	» 42	(1589-1642)
2801	Foglia Andrea	» 1	(1593-1594)
2802-2804	Lamberti Giovanni Sabino	» 9	(1593-1607)
2805	De Ferrari Nobile	» 5	(1597-1615)
2806	De Ferraris Fabio	» 5	(1598-1612)
2807-2811	De Amatis Claudio	» 17	(1601-1627)
2812-2825	De Martino Giovan Giacomo	» 25	(1601-1633)
2826	De Ferraris Giovan Andrea	» 4	(1603-1613)
2827-2830	Marano Giovanni Martino	» 14	(1608-1624)
2831	Lamberti Giovanni Angelo	» 2	(1609-1618)
2832-2837	Notabelli Giovanni Battista	» 13	(1612-1643)
2838	Fortunato Angelo	» 2	(1614-1617)
2839'	Scalzo Giovanni Camillo	» 1	(1614)
2840-2859	De Martino Ettore	» 26	(1617-1647)
2860-2871	Troiano Lauderio	» 41	(1619-1678)
2872	Cesario Marco	» 5	(1625-1631)
2873-2876	De Ferraris Desiderio	» 21	(1627-1651)
2877-2879	De Russis Ambrosio	» 7	(1628-1643)
2880	Mancusi Giovanni Battista	» 1	(1634)
2881-2885	Cauteli Filadelfo	» 24	(1640-1679)
2886	De Palo Giuseppe	» 3	(1644-1659)
2887-2895	De Napoli Francesco Antonio	» 19	(1651-1666)
2896	Fortunato Matteo	» 3	(1653-1676)
2897-2899	Di Napoli Giovanni		
	Domenico	» 9	(1668-1711)
2900-2901	Di Napoli Giuseppe	» 7	(1668-1699)
2902-2904	Caramando Matteo (senior)	» 22	(1673-1725)
2905-2912	Greco Scipione	» 38	(1680-1736)
2913-2915	Fortunato Daniele	» 12	(1681-1728)
2916	De Ferraris Vespasiano	» 8	(1683-1699)
2917-2918	Landi Egidio	» 13	(1685-1710)
2919-2922	Terzio Matteo	» 37	(1685-1736)
2923	Di Napoli Donato	» 1	(1694-1696)

2924-2931	Troisi Tommaso	voll. n. 20	(1702-1747)
2932-2937	Cataldo Orazio	» 23	(1705-1750)
2938	De Robertis Francesco	» 4	(1707-1717)
2939-2950	Di Napoli Nicola	» 34	(1711-1750)
2951-2959	Landi Angelo	» 18	(1717-1745)
2960	Bencivenga Nicola	» 1	(1718-)
2961-2968	Caramnado Domenico	» 22	(1730-1766)
2969-2979	Santamaria Matteo	» 27	(1739-1776)
2980-2985	Greco Giuseppe	» 22	(1739-1765)
2986	De Sica Crescenzo	» 1	(1744-1757)
2987-2992	Leone Pasquale	» 21	(1743-1764)
2993	Di Napoli Francescantonio	» 1	(1741)
2994-2996	Cataldo Domenico	» 10	(1752-1775)
2997-3004	Croce Giuseppe	» 28	(1754-1786)
3005-3007	Pisani Isodoro	» 13	(1757-1717)
3008-3010	Di Napoli Tommaso	» 17	(1759-1797)
3011-3015	Mazza Matteo	» 19	(1763-1783)
3016-3019	Ferrara Elia	» 15	(1766-1782)
3020-3021	Caramando Matteo (junior)	» 7	(1767-1772)
3022-3025	Landi Giacomo	» 15	(1769-1788)
3026	Cataldi Orazio	» 1	(1783-1793)
3027	Granati Felice Salvatore	» 4	(1790-1806)
3028	Basso Onofrio	» 1	(1800-1805)
3029	Del Vaglio	» 1	(1803)
3030	Di Muro Giovanni	» 1	(1809)
3031	Andria Domenico	» 1	(1830-1835)
3032	Notai ignoti	» 3	(1547-1734)

GIUNGANO

3033	De Marinis Nicola		
	Antonio	voll. n. 5	(1570-1613)
3034-3036	De Ausilio Giovanni Pietro	» 18	(1611-1631)
3037	De Picillo Giovanni Camillo	» 8	(1632-1650)
3038	De Aulisio Marcantonio	» 10	(1634-1654)
3039-3042	Guglielmotta Cesare	» 26	(1703-1735)

3043-3045	Guglielmotta Donato		
	Clemente	voll. n. 19	(1703-1751)
3046-3047	Riccio Andrea	» 15	(1734-1764)
3048-3050	Bambacaro Filippo	» 24	(1740-1761)
3051	Notaio Ignoto	» 1	(1586)

LANCUSI

3052-3053	Cotino Vespasiano	voll. n. 25	(1606-1647)
3054-3065	Carpentiero Ettore	» 23	(1633-1656)
3066	Carpentiero Orlando	» 1	(1699)
3067-3069	Luzzi Nicola	» 4	(1734-1766)

LAVIANO

3070	Panico Vito Antonio	voll. n. 7	(1728-1774)
3071	Robertiello Francesco	» 2	(1745-1765)
3072	Colaiacono Felice	» 2	(1765-1768)
3073	Gibbone Rugero	» 1	(1801-1808)

MAIORI

3074	De Citarelli Benedetto	voll. n. 1	(1469-1470)
3075-3077	De Citarelli Nardo	» 13	(1473-1503)
3078-3080	De Cinnamo Giovanni Luigi	» 13	(1509-1527)
3081-3085	De Cinnamo Andrea	» 29	(1519-1554)
3086-3088	De Cinnamo Cosimo	» 12	(1521-1556)
3089	Salzano Natale	» 4	(1530-1563)
3090	De Citarelli Felice	» 5	(1540-1553)
3091-3092	De Cinnamo Pirro	» 12	(1540-1582)
3093-3099	De Cinnamo Marcello	» 36	(1550-1597)
3100	De Citarelli Gioacchino	» 1	(1572)
3101	De Cinnamo Giuseppe	» 1	(1586)
3102-3110	Staibano Narciso	» 35	(1589-1624)
3111	De Cinnamo Gian Domenico	» 7	(1591-1617)
3112-3132	Cantilena Lorenzo	» 50	(1607-1663)

3133	Ferrigno Stefano	voll. n.	2	(1646-1655)
3134-3135	Scafagliero Carlo	»	6	(1647-1655)
3136-3148	Cerasuolo Leonardo	»	32	(1678-1716)
3149-3159	De Citarellis Gaetano	»	39	(1696-1743)
3160-3176	Venosi Francesco Antonio	»	38	(1719-1764)
3177-3190	Cito Giacomo	»	36	(1745-1782)
3191-3193	Cito Nicola Maria	»	9	(1779-1789)
3194-3196	Santelia Felice	»	13	(1785-1798)
3197	Cerasuolo Filippo	»	1	(1864)
3198	Ignoti	»	2	(1530-1531)

MINORI

3199-3204	De Fusco Andrea	voll. n.	21	(1531-1580)
3205-3208	Apicella Giovanni Pietro	»	18	(1553-1589)
3209-3212	Palumbo Gian Domenico	»	32	(1558-1611)
3213-3218	De Fusco Cosimo	»	26	(1570-1601)
3219	Palumbo Terenzio	»	1	(1596)
3220-3228	Mezzacapo Andrea Matteo	»	31	(1603-1636)
3229	Bradice Ignazio	»	1	(1658)
3230-3243	Manso Daniele	»	41	(1748-1794)

MONTECORVINO

3244	Budetta Girolamo	vol. n.	2	(1536-1586)
3245-3249	Venturiello Giovan Nicola	»	23	(1543-1586)
3250-3256	D'Alessio Felice	»	27	(1554-1585)
3257-3258	Franchino Virgilio	»	9	(1568-1611)
3259-3260	Bracale Pietro	»	14	(1580-1604)
3261-3267	Vasso Vincenzo	»	33	(1581-1613)
3268-3269	Cesario Gregorio	»	9	(1591-1621)
3270-3273	Maiorino Francesco	»	14	(1593-1608)
	Antonio	»	9	(1601-1609)
3274-3275	Giordano Vincenzo	»	13	(1607-1629)
3276-3279	De Dina Vito	»	13	(1607-1629)

3280-3282	Pica Bernardo	voll. n.	10	(1612-1627)
3283	Vasso Tommaso	»	2	(1612-1621)
3284-3290	De Meo Andrea	»	24	(1619-1644)
3291	De Bello Iorio	»	1	(1620-1647)
3292-3300	D'Alessio Andrea	»	28	(1622-1649)
3301-3304	Pica Antonio Donato	»	29	(1630-1672)
3305-3306	De Bello Federico	»	10	(1636-1656)
3307	Tasso Severino	»	1	(1644-1648)
3308	Carobene Giovanni Antonio	»	5	(1654-1683)
3309	Maglione Giovanni Dome- nico	»	1	(1658-1675)
3310	Cerato Filippo	»	1	(1665-1666)
3311	De Felice Francesco Antonio	»	5	(1669-1679)
3312-3324	Abinente Giacomo	»	50	(1682-1730)
3325	Longobardi Tommaso	»	1	(1690-1697)
3326-3330	Longobardi Nicola	»	12	(1694-1732)
3331-3333	Satriano Antonio	»	13	(1695-1722)
3334-3336	Carobene Gian Francesco	»	9	(1709-1734)
3337-3355	Corrado Silvestro	»	48	(1726-1770)
3356-3363	Budetta Nicola	»	48	(1734-1783)
3364-3371	Carobene Gian Antonio	»	29	(1736-1768)
3372-3379	Punzo Francesco	»	29	(1738-1788)
3380-3381	Di Giorgio Gennaro	»	7	(1739-1745)
3382-3394	Ragone Matteo	»	49	(1744-1795)
3395-3408	Savino Bartolomeo	»	36	(1752-1790)
3409-3410	Carobene Gian Francesco	»	7	(1758-1784)
3411	Franchino Rosario	»	1	(1775-1777)
3412	Ippolito Pietro	»	3	(1783-1792)
3413	Maiorino Nicola e ignoti	»	1	(1795-1807)

NOCERA

3414	Martorelli Tusulo	voll. n.	1	(1493-1494)
3415-3419	Manso Sebastiano	»	21	(1508-1542)
3420-3422	Pecoraro Gian Tommaso	»	10	(1523-1545)

3423	De Grimaldo Giona	voll. n.	1	(1527-1529)
3424-3427	De Bartiromo Bartolomeo	»	12	(1533-1575)
3428-3435	Tortora Virgilio (senior)	»	18	(1537-1555)
3436-3437	Ferro Salvatore	»	9	(1538-1572)
3438	De Angelis Roberto	»	5	(1542-1534)
3439	Ungaro Sigismondo	»	2	(1549-1555)
3440	Desiderio Fransino	»	2	(1551-1577)
3441-3443	Pagliuca Antonio	»	12	(1553-1599)
3444	Ragone Roberto	»	2	(1554-1559)
3445-3447	Pepe Leonardo	»	7	(1557-1593)
3448	Scarano Annibale	»	2	(1558-1588)
3449-3483	Tortora Vincenzo	»	38	(1559-1597)
3484	Villani Zenobio	»	1	(1565)
3485-3491	Scafati Giovanni Angelo	»	20	(1567-1598)
3492	De Grimaldo Pietro Antonio	»	1	(1569-1577)
3493	Ferrara Giacomo	»	2	(1570-1582)
3494-3506	Brencola Gianni Antonio	»	31	(1570-1603)
3507	Ferraioli Giacomo	»	3	(1571-1589)
3508-3522	Tortora Tiberio	»	30	(1578-1629)
3523	Primicerio Gian Domenico	»	4	(1579-1592)
3524	De Vito Pietro	»	4	(1579-1616)
3525-3530	De Ageta Vincenzo	»	21	(1580-1600)
3531	Tortora Francesco	»	3	(1580-1604)
3532	Di Maio Vito	»	1	(1582-1599)
3533	Canoro Pompeo	»	7	(1582-1627)
3534-3555	Califano Tommaso Antonio	»	9	(1583-1592)
3536	Calendo Antonio	»	3	(1583-1592)
3537	Scafati Giovanni Angelo	»	2	(1584-1594)
3538	Calabrese Felice	»	2	(1586-1596)
3539-3540	Califano Francesco	»	7	(1586-1603)
3541	D'Amore Giuseppe	»	5	(1590-1604)
3542-3544	Primicerio Baldassarre	»	12	(1592-1610)
3545	Villani Tullio	»	3	(1593-1606)
3546-3547	Tortora Virgilio (junior)	»	4	(1595-1600)
3548	Califano Angelo	»	1	(1595-1596)
3549	De Lorenzo Ottavio	»	1	(1596-1616)

3550-3558	Scafati Luca (senior)	voll. n.	25	(1596-1622)
3559-3560	Ungaro Gianni Antonio	»	14	(1597-1630)
3561-3562	Pepe Bartolomeo	»	13	(1599-1637)
3563-3564	Tortora Giovanni Geronimo	»	4	(1601-1604)
3565-3567	De Ageta Bartolomeo	»	14	(1601-1620)
3568-3569	Celentano Francesco	»	10	(1602-1633)
3570-3596	Fronda Leonardo	»	51	(1603-1652)
3597	Pignataro Silvestro	»	3	(1604-1624)
3598-3600	Calabrese Orazio	»	9	(1604-1632)
3601-3606	Tortora Giovanni Antonio	»	11	(1605-1620)
3607	Pagliuca Santillo	»	1	(1606-1608)
3608-3617	De Ageta Gaspare	»	20	(1610-1644)
3618-3632	Buoninconti Giovanni			
	Lorenzo	»	33	(1610-1650)
3633	Torre Tullio	»	1	(1612-1616)
3634-3643	De Prisco Giulio Cesare	»	23	(1614-1637)
3644	Ferraioli Leonardo	»	2	(1615-1617)
3645	Tortora Ottavio	»	4	(1625-1631)
3646-3650	Rotondo Giovanni Girolamo	»	16	(1630-1649)
3651-3667	Pepe Onofrio	»	39	(1633-1689)
3668	De Vito Onofrio	»	9	(1634-1654)
3669-3670	Fronda Carmine Michele	»	5	(1635-1655)
3671-3692	Scafati Giovanni Andrea	»	30	(1639-1673)
3693-3696	Imperato Domenico	»	15	(1641-1667)
3697	Avagliano Pietro Lorenzo	»	4	(1648-1653)
3698-3721	Picaro Tommaso	»	27	(1649-1689)
3722	Bonatti Francesco	»	1	(1651)
3723-3732	Buoninconti Geronimo	»	24	(1651-1700)
3733-3761	Calenda Felice	»	44	(1651-1697)
3762-3786	Scafati Luca (junior)	»	36	(1654-1700)
3787	Scafati Alessandro	»	3	(1669-1672)
3788-3795	Desiderio Andrea	»	25	(1674-1715)
3796-3808	Salvati Pietro	»	42	(1674-1723)
3809-3820	Picaro Silvestro	»	18	(1679-1723)
3821	Falcone Ascanio	»	1	(1682-1685)
3822	Giordano Carlo Angelo	»	4	(1687-1695)

3823-3838	Pepe Domenico	voll. n. 30	(1688-1733)
3839-3862	Ferraioli Nicola	» 50	(1689-1743)
3863-3873	Calenda Giuseppe	» 16	(1689-1709)
3874-3876	Ungaro Salvatore	» 6	(1694-1723)
3877-3881	Buoninconti Orazio	» 12	(1695-1720)
3882-3896	Scafati Francesco	» 36	(1696-1730)
3897-3902	Sarno Ottavio	» 24	(3897-3902)
3903-3918	Desiderio Francesco	» 42	(1701-1747)
3919	De Palma Andrea	» 1	(1707-1708)
3920-3965	Attanasio Marco Antonio	» 52	(1710-1763)
3966-3979	Scafati Andrea	» 24	(1711-1734)
3980-3991	Caso Antonio	» 40	(1712-1756)
3992-4043	Calenda Felice Antonio	» 61	(1720-1781)
4044-4083	Scafati Giovanni Francesco	» 44	(1721-1769)
4084-4089	Picaro Giuseppe	» 15	(1724-1727)
4090-4095	Ungaro Francesco Antonio	» 12	(1734-1764)
4096-4099	Giordano Nicola	» 16	(1734-1780)
4100-4131	Pepe Gennaro	» 36	(1734-1785)
4132-4138	Pepe Carlo	» 35	(1735-1785)
4139-4149	Ferraioli Domenico	» 29	(1739-1769)
4150-4171	Verbicaro Felice	» 51	(1739-1796)
4172-4175	Pepe Ferdinando	» 4	(1741-1676)
4176-4191	Caso Paolo	» 41	(1745-1796)
4192	Spagnuolo Ignazio	» 7	(1746-1758)
4193-4206	Della Corte Domenico	» 37	(1753-1703)
4207	Nola Tommaso	» 3	(1757-1765)
4208-4211	Pepe Simone	» 7	(1760-1790)
4212-4228	Amato Vincenzo	» 26	(1763-1790)
4229	Giordano Antonio	» 5	(1764-1768)
4230-4232	Atenasio Fortunato	» 7	(1765-1771)
4233-4236	Pisapia Simone	» 22	(1765-1791)
4237-4247	Ferraioli Innocenzo	» 28	(1766-1794)
4248-4254	Calenda Giuseppe Maria	» 14	(1784-1798)
4255	Ignoti	» 5	(1538-1543)
4256	»	» 5	(1538-1542)

O L E V A N O

4257-4262	Del Grosso Donato	voll. n. 38	(1614-1669)
4263-4267	Ferrari Nicola	» 22	(1727-1763)
4268-4271	Meola Antonio	» 27	(1738-1767)
4272	Pastorino Angelo	» 12	(1785-1797)
4273	Angelara Carlo	» 1	(1788)

O L I V E T O

4274	Calzoni Nicola Francesco	voll. n. 2	(1587-1597)
4275-4277	Borrelli Francesco	» 18	(1604-1643)
4278	Calzaretta Antonio	» 1	(1626-1628)
4279	Calzaretta Michele Angelo	» 1	(1637-1639)
4280	Indelli Francescantonio	» 4	(1650-1658)
4281-4283	De Salvatore Giuseppe	» 30	(1652-1693)
4284-4290	De Salvatore Francesco	» 58	(1694-1755)
4291	Borrelli Ottavio	» 1	(1698-1699)
4292-4297	Borrelli Ferdinando	» 55	(1733-1791)
4298-4300	Solofra Donato	» 26	(1758-1780)
4301-4303	Indelli Filippo	» 25	(1773-1799)
4304-4305	Sarro Giuseppe	» 17	(1777-1804)
4306	Sessa Giovanni Battista	» 1	(1793-1797)
4307	Dell'Orto Giuseppe Antonio	» 11	(1799-1809)

O T T A T I

4308	De Riccardis Vincenzo	voll. n. 1	(1547)
4309	Conte Giovanni Vincenzo	» 1	(1554-1559)
4310	Riccardi Giovanni Battista	» 5	(1578-1619)
4311	Civita Andrea	» 1	(1582-1584)
4312	Gatti Ferdinando	» 2	(1602-1607)
4313	Riccardi Giovanni Tommaso	» 3	(1603-1624)
4314	Beatrice Dionisio	» 7	(1619-1656)
4315	De Riccardis Tarquinio	» 2	(1627-1638)
4316	Frunzio Nicola	» 1	(1685-1686)

4317-4319	Laudati Andrea	voll. n. 10	(1692-1718)
4320-4323	Angelone Giuseppe	» 31	(1698-1728)
4324-4330	Laudati Vincenzo	» 35	(1720-1764)
4331-4333	De Marinis Giuseppe	» 28	(1727-1756)
4334	Piccaro Andrea	» 1	(1734-1751)
4335-4338	Bamonte Matteo	» 41	(1762-1801)
4339	Dell'Orto Giuseppe	» 13	(1796-1798)
4340	Laudati Luigi	» 1	(1829-1843)

P A L O M O N T E

4341	Vernieri Cesare	voll. n. 1	(1563-1570)
4342-4344	Caporale Salvatore	» 25	(1593-1621)
4345	Morese Ostilio	» 1	(1595-1602)
4346	Gentile Anolio	» 1	(1596-1605)
4347	Gentile Silvestro	» 3	(1613-1625)
4348	De Laurentis Bernardino	» 3	(1618-1637)
4349-4350	Caporale Tommaso	» 23	(1619-1655)
4351	Mastroelia Frabrizio	» 10	(1621-1662)
4352	Mastroelia Angelo	» 2	(1651-1658)
4353	Scarpone Angelo	» 1	(1651-1658)
4354-4355	Canale Dante Francesco		
	Antonio	» 19	(1698-1720)
4356	Garippo Giovanni Battista	» 21	(1724-1745)
4357-4360	Cupo Filippo Giacomo	» 30	(1727-1766)
4361-4364	Cupo Sabato	» 47	(1739-1786)
4365	Galella Pasquale	» 4	(1753-1768)
4366-4367	Lembo Domenico	» 21	(1760-1781)
4368-4370	Parisi Pasquale	» 24	(1769-1798)
4371-4372	Cupo Maria Pasquale	» 9	(1798-1808)

P E N T A

4373	Celentano Giovanni	voll. n. 7	(1777-1783)
------	--------------------	------------	-------------

P O S I T A N O

4374-4378	Caulino Giovanni		
	Geronimo	voll. n. 35	(1576-1611)
4379-4381	Porzio Lucantonio	» 24	(1594-1630)
4382-4384	Anastasio Pietro Paolo	» 15	(1613-1630)
4385-4394	Tommasini Francesco		
	Antonio	» 53	(1620-1673)
4395	Barba Francesco Antonio	» 2	(1620-1623)
4396	Porzio Francesco Antonio	» 6	(1629-1646)
4397	Barba Tommaso Aniello	» 1	(1630-1635)
4398	De Attanasio Stefano	» 1	(1630-1660)
4399-4402	D'Urso Domenico (senior)	» 32	(1661-1696)
4403-4410	Veniero Nicola	» 59	(1676-1717)
4411-4420	Tommasini Lucantonio	» 46	(1675-1723)
4421-4424	D'Urso Domenico (junior)	» 27	(1679-1708)
4425-4431	Tommasini Giovanni Leonardo	24	(1707-1760)
4432-4434	D'Urso Carlo	» 25	(1717-1741)
4435-4481	Tommasini Giuseppe	» 52	(1724-1775)
4482-4483	Talamo Giuseppe	» 9	(1727-1747)
4484	Venerio Alessio	» 1	(1753)
4485-4492	Di Palma Giovanni Andrea	» 34	(1755-1799)
4493	Notaio ignoto	» 1	(1661)

P O S T I G L I O N E

4494-4495	Antonio Vito	voll. n. 20	(1696-1746)
4496-4498	Mottola Pietro	» 18	(1700-1745)
4499	De Notifico Nicola	» 15	(1710-1732)
4500-4504	Quaglia Bernardino	» 34	(1731-1780)
4505	Napoli Carlo	» 4	(1750-1754)
4506-4507	Mottola Francesco	» 27	(1751-1796)
4508	Vecchio Samuele	» 2	(1789-1790)
4509	Ferrari Nicola	» 3	(1798-1799)
4510	Guerra Giorgio	» 1	(1801-1808)
4511	Giorfeo Nicola	» 1	(1815)
4512	Notaio ignoto	» 1	(1805)

PRAIANO

4513-4515	Di Palma Vincenzo	voll. n. 12	(1624-1639)
4516-4521	Russo Vincenzo	» 18	(1663-1695)
4522-4527	Gallo Carlo	» 16	(1690-1725)
4528-4532	Rispoli Michele	» 24	(1692-1753)
4533-4539	Russo Giuseppe	» 20	(1696-1751)
4540-4543	Capriglione Giovanni Battista	» 16	(1716-1771)
4544	Gallo Giovanni	» 1	(1725-1728)
4545-4550	Russo Antonio	» 20	(1742-1795)
4551-4558	De Rosa Francesco	» 29	(1742-1781)
4559-4562	Rispoli Giovanni Battista	» 16	(1754-1775)
4563	Notaio ignoto	» 1	(1632-1637)

RAVELLO

4564	Crispo Petrillo	voll. n. 9	(1429-1474)
4565-4577	Ferraioli Luigi	» 34	(1490-1549)
4578-4587	Battimelli Berardino	» 37	(1509-1555)
4588-4594	Battimelli Cesare	» 22	(1550-1600)
4595-4602	Mandina Valerio	» 19	(1552-1596)
4603	Mandina Andrea	» 2	(1556-1630)
4604	Bisonte Giovanni Angelo	» 1	(1577-1581)
4605-4626	Battimelli Francesco An- tonio	» 49	(1580-1626)
4627	Mandina Eloquenzio	» 1	(1583-1586)
4628-4636	Mandina Emilio	» 22	(1597-1621)
4637-4638	Lieto Gaspare	» 11	(1612-1629)
4639-4643	Battimelli Andrea	» 16	(1624-1642)
4644-4647	Battimelli Marco Livio	» 16	(1634-1655)
4648-4650	De Palma Domenico	» 23	(1667-1695)
4651-4664	Imperato Nicola	» 36	(1708-1745)
4665-4681	D'Amato Luigi	» 45	(1724-1783)
4682-4692	Imperato Liborio	» 38	(1744-1787)
4693	Notaio ignoto	» 1	(1782-1802)

RICIGLIANO

4694	Mosca Paolo Aniello	voll. n. 1	(1597-1600)
4695-4696	De Leonardis Giuseppe	» 31	(1649-1692)
4697	Bagnulo Paolo	» 1	(1672-1685)
4698	Mennella Vincenzo	» 2	(1716-1730)
4699-4701	Martorelli Gerardo	» 6	(1735-1763)
4702-4703	Ciorlieri Carmine	» 11	(1735-1783)
4704-4706	Pacelli Saverio	» 5	(1755-1794)
4707	Martorelli Gabriele	» 2	(1793-1794)
4708	Pacelli Cristoforo	» 1	(1805)

ROCCADASPIDE

4709-4711	Antico Giovanni Battista	voll. n. 46	(1596-1645)
4712-4718	Riccio Marco Andrea	» 53	(1601-1645)
4719	Riccio Francesco Pietro	» 14	(1629-1656)
4720	Riccio Giuseppe	» 2	(1632-1638)
4721	Maiuri Angel'Antonio	» 1	(1635)
4722-4725	Faiella Francesco Antonio	» 16	(1681-1734)
4726-4733	Crescella Gennaro	» 16	(1703-1768)
4734-4735	Puolo Domenico	» 3	(1734-1757)
4736-4740	Francione Giovanni Battista	» 10	(1741-1775)
4741	Ienna Antonio Valiante	» 3	(1744-1767)
4742	Cappello Antonio	» 3	(1758-1795)
4743-4746	Crescella Giuseppe Antonio	» 9	(1758-1797)
4747-4748	Peduto Rosario	» 5	(1754-1798)

ROCCAPIEMONTE

4749	Correale Francesco	voll. n. 1	(1541-1549)
4750	De Conza Sebastiano	» 1	(1570-1571)
4751-4757	Costabile Giovanni Pietro	» 29	(1583-1620)
4758-4761	De Rescigno Andrea	» 18	(1590-1637)
4762	Costabile Mario	» 1	(1595-1599)
4763-4764	Grimaldi Luca Antonio (senior)	» 18	(1598-1646)

4765-4767	Costabile Ferdinando	voll. n. 20	(1621-1663)
4768-4769	Grimaldi Gian Francesco	» 19	(1649-1682)
4770	Rescigno Pietro Antonio	» 5	(1660-1671)
4771	Correale Gaetano	» 9	(1637-1738)
4772	Grimaldi Luca Antonio (junior)	» 6	(1683-1690)
4773	Grimaldi Scipione	» 4	(1693-1704)
4774-4792	Rega Giordano	» 56	(1717-1772)
4793-4796	Rega Gaetano Domenico	» 21	(1724-1764)
4797-4800	Angrisani Pietro	» 22	(1731-1789)
4801	Angrisani Pasquale	» 4	(1755-1769)
4802-4804	Rizzo Dionisio	» 17	(1758-1782)
4805-4811	Amabile Lucio Fabio	» 20	(1772-1796)
4812-4818	Figliolino Vincenzo	» 22	(1777-1799)
4819	Alchimia Domenico	» 8	(1789-1807)
4820	Notaio ignoto	» 1	(1646)

ROMAGNANO

4821	Gaspare Casale	voll. n. 4	(1804-1806)
------	----------------	------------	-------------

ROSCIGNO

4822	Savo Nicola Antonio	voll. n. 1	(1703-1708)
4823-4825	Rescigno Donato Angelo	» 11	(1707-1752)
4826-4831	Gasparro Francesco (Antonio)	» 36	(1739-1782)
4832	Palmieri Lucido	» 7	(1763-1769)
4833	Giardino Antonio	» 20	(1764-1796)

SALERNO

4834	Orofino Luigi	voll. n. 1	(1492-1493)
4835	Cicalese Vincenzo	» 1	(1493-1494)
4836-4843	D'Amore Bartolomeo	» 47	(1510-1571)
4844-4849	Di Giudice Bernardo	» 23	(1511-1536)
4850	De Tauro Tommaso	» 3	(1515-1519)

4851	D'Amore Gian Lorenzo	voll. n. 1	(1539)
4852	De Tauro Gian Mario	» 1	(1542-1546)
4853-4855	De La Rocca Ferdinando	» 9	(1545-1590)
4856-4862	D'Amore Battista	» 21	(1554-1572)
4863-4866	De Santis Giovanni Francesco	» 11	(1555-1569)
4867-4870	Vitagliano Gian Domenico	» 17	(1558-1580)
4871-4872	Faracca Matteo Francesco	» 3	(1562-1604)
4873	Fiore Orazio Ferdinando	» 6	(1571-1581)
4874	Manganario Francesco	» 5	(1576-1581)
4875-4877	Galdo Marco Antonio	» 10	(1577-1696)
4878-4892	Alfieri Antonino	» 25	(1577-1589)
4893	Fiore Geronimo	» 4	(1578-1592)
4894	Salato Ottavio	» 1	(1580-1593)
4895-4899	De Simone Bartolomeo	» 38	(1584-1637)
4900-4906	Ferro Antonio	» 36	(1593-1635)
4907	Mogavero Orazio	» 2	(1598-1602)
4908	Di Giacomo Gian Giacomo	» 6	(1600-1622)
4909-4915	De Martino Tommaso	» 35	(1601-1650)
4916-4924	De Simone Gian Battista	» 14	(1601-1615)
4925-4929	Correale Domenico	» 22	(1604-1609)
4930	Pandolfo Giovanni	» 5	(1607-1614)
4931-4936	Della Rocca Ferrante	» 12	(1608-1613)
4937	Albini Gian Lorenzo	» 3	(1611-1615)
4938-4939	Pastorano Antonio Marino	» 2	(1611-1633)
4940	Russo Luca	» 1	(1612-1614)
4941-4945	Ferro Giovanni Antonio	» 25	(1614-1649)
4946-4951	Quaranta Giovanni Luca	» 9	(1615-1634)
4952-4960	De Simone Giovanni Antonio	» 22	(1617-1637)
4961-4969	De Rosa Giovan Santo	» 12	(1626-1655)
4970-4981	Siniscalco Gregorio	» 26	(1631-1656)
4982-5000	D'Arminio Geronimo	» 60	(1635-1678)
5001	Conte Giovanni Domenico	» 2	(1641-1648)
5002	Di Napoli Orazio	» 5	(1643-1655)
5003	Rocco Aniello	» 4	(1644-1649)

5004-5010	Gaeta Francesco Mattia	voll. n.	9	(1651-1690)
5011	Siviglia Bartolomeo	»	1	(1654-1655)
5012-5024	Sabatino Giuseppe	»	38	(1654-1685)
5025-5032	Rufolo Giovanni Battista	»	12	(1658-1691)
5033-5042	Barone Carlo	»	37	(1659-1698)
5043-5047	Ferro Francesco Antonio	»	9	(1660-1675)
5048	De Orlando Vito Antonio	»	1	(1663-1665)
5049	Pastorano Tommaso	»	1	(1669-1683)
5050-5052	Di Donato Agostino	»	11	(1672-1693)
5053-5067	Perito Giuseppe	»	43	(1676-1713)
5068-5076	Pastore Matteo	»	60	(1678-1727)
5079-5080	De Marco Agostino	»	2	(1679-1689)
5081-5108	Mele Tomaso Antonio	»	45	(1679-1719)
5109-5113	Sessa Antonio	»	5	(1680-1732)
5114-5129	De Fenza Sabato Gaetano	»	29	(1683-1727)
5130-5132	Sabbatino Andrea Matteo	»	4	(1684-1693)
5133-5138	Grieco Nicola	»	6	(1692-1720)
5139-5155	De Notaris Antonio	»	50	(1694-1755)
5156	De Marco Gaetano	»	2	(1695-1719)
5157-5160	Di Florio Gian Benedetto	»	4	(1696-1743)
5161	Gioannotta Filippo	»	1	(1697-1700)
5162-5165	Barone Stefano	»	6	(1697-1714)
5166-5169	Russo Antonio Maria	»	14	(1700-1717)
5170-5175	Di Cantone Matteo	»	14	(1702-1713)
5176-5184	Barone Simone	»	14	(1704-1739)
5185	Del Bagno Tomaso	»	1	(1708)
5186-5199	Casale Felice Antonio	»	38	(1709-1751)
5200	Russo Domenico	»	1	(1713-1718)
5201-5213	Perito Francesco Maria	»	25	(1713-1732)
5214-5224	Pecillo Francesco	»	36	(1714-1760)
5225-5239	Sarlo Gregorio	»	38	(1715-1757)
5240-5241	Sperandeo Giuseppe	»	2	(1716-1724)
5242-5276	De Fenza Girolamo	»	49	(1717-1749)
5277-5284	Barone Giacomo Antonio	»	11	(1718-1744)
5285	Federico Giacomo	»	1	(1719-1748)
5286-5288	Del Core Didaco	»	18	(1722-1734)

5289	Giordano Liberato	voll. n.	1	(1724-1727)
5290-5293	Greco Luca (senior)	»	25	(1726-1758)
5294-5297	Mele Diodato Antonio	»	5	(1727-1735)
5298-5303	Sessa Giovanni Benedetto	»	28	(1730-1780)
5304	De Cositore Giacomo			
	Antonio	»	3	(1732-1738)
5305-5311	Sabatino Carmine	»	7	(1733-1766)
5312	Vassallo Giacomo	»	1	(1734-1741)
5313-5316	De Berardinelli Nicola	»	26	(1736-1783)
5317-5324	De Fenza Simone Antonio	»	19	(1737-1764)
5325-5354	Ricciardi Giacobbe	»	36	(1741-1778)
5355-5379	Barone Carlo (junior)	»	30	(1742-1783)
5380-5386	Sessa Michele	»	39	(1743-1796)
5387-5389	Galdo Berardino	»	16	(1744-1786)
5390-5399	Salerno Nicola	»	29	(1750-1784)
5400-5405	Carlo Domenicantonio	»	17	(1751-1790)
5406-5407	Ferretti Pasquale	»	30	(1756-1799)
5408-5409	Antinolfi Pietro Antonio	»	36	(1760-1795)
5410-5428	De Santis Benedetto Maria	»	32	(1761-1799)
5429-5433	Greco Giuseppe	»	31	(1763-1798)
5434	De Notaris Angelo Michele	»	1	(1764)
5435-5437	Sessa Vincenzo Gennaro	»	3	(1765-1769)
5438-5442	Greco Pasquale	»	31	(1766-1807)
5443-5447	Ferrara Pasquale	»	27	(1770-1797)
5458-5459	Vitolo Domenico	»	8	(1772-1782)
5460	Barone Simone (junior)	»	3	(1781-1784)
5461	Mannelli Saverio	»	1	(1786-1796)

S. CIPRIANO

5462	Carusio Bartolomeo	voll. n.	1	(1552)
5463	D'Urso Marco Ottavio	»	1	(1620-1623)
5464-5466	Mele Gian Camillo	»	3	(1647-1667)
5467-5471	Mannia Giovan Santo	»	18	(1683-1719)

5472-5474	Tisi Giacinto	voll. n. 12	(1725-1754)
5475	De Vernerii Gaetano (senior)	» 1	(1728)
5476-5477	D'Amato Carmine	» 14	(1728-1744)
5478-5480	D'Elia Silvestro	» 16	(1757-1793)
5481	De Vernerii Giovanni Battista	» 12	(1766-1790)
5482	Vernieri Gaetano e ignoti	» 2	(1794-1800)

SAN GIORGIO

5483-5484	Zambrano Nicolantonio	voll. n. 12	(1594-1615)
5485-5486	Zambrano Salvatore	» 12	(1622-1647)
5487	Siniscalco Andrea	» 21	(1649-1681)
5488-5507	Siniscalco Nunziantè	» 54	(1682-1737)
5508-5510	Napolitano Giuseppe	» 17	(1688-1720)
5511-5512	Rega Nicola	» 13	(1690-1716)
5513-5531	Silvestri Alessio	» 51	(1699-1749)
5532-5534	Napolitano Domenico	» 14	(1735-1748)
5535-5538	De Silvestri Ciriaco	» 13	(1746-1759)
5539	Rescigno Giacobbe	» 1	(1810)

S. GREGORIO

5540	Fresca Gregorio	voll. n. 1	(1600-1626)
5541-5542	Pagano Leonardo	» 7	(1680-1722)
5543-5544	Pagano Pietro	» 6	(1718-1741)
5545-5546	Pagano Domenico	» 15	(1732-1759)
5547-5549	Coppola Giuseppe	» 5	(1741-1753)
5550-5552	Bosco Nicola	» 13	(1760-1797)

S. MANGO PIEMONTE

5553	De Pasca Cesare	voll. n. 1	(1556-1557)
5554-5555	Rufolo Silvestro	» 12	(1564-1599)
5556	Vicinanza Giovanni	» 4	(1579-1614)

5557	Rufolo Luca Matteo	voll. n. 4	(1592-1599)
5558-5559	Cavallo Donato	» 42	(1527-1581)
5560	Cavallo Ferdinando	» 9	(1782-1792)

S. MARZANO

5561	Scarpati Giovanni	voll. n. 1	(1554-1555)
5562	Scarpati Ascanio	» 1	(1591)
5563-5564	Scarpati Claudio	» 21	(1603-1636)

S. SEVERINO

5565-5566	Maniscalco Salvatore	voll. n. 16	(1520-1552)
5567-5571	Alferio Giovanni Berardino	» 27	(1523-1565)
5572-5574	De Prisco Aderisio	» 26	(1524-1568)
5575	De Fusculis Domenico	» 1	(1529-1530)
5576-5582	Alfieri Cesare	» 36	(1551-1608)
5583	Maniscalco Giovanni Tommaso	» 2	(1554-1570)
5584	De Fusculis Giovanni Tommaso	» 2	(1554-1556)
5585	De Sarno Francesco	» 5	(1555-1606)
5586	Celentano Gian Camillo	» 9	(1558-1590)
5587-5588	Nigro Marco Antonio	» 13	(1560-1585)
5589	Casatore Ettore	» 1	(1563)
5590-5593	De Antinorio Silvano	» 18	(1565-1611)
5594-5597	Cacciatore Sulpirio	» 20	(1566-1606)
5598-5599	Aliberti Valerio	» 9	(1566-1595)
5600-5602	Di Porta Prospero	» 19	(1566-1593)
5603-6511	Ansalone Francesco	» 34	(1568-1607)
5612-5618	De Crescenzo Cesare	» 39	(1568-1618)
5619-5620	Alfieri Ludovico	» 16	(1569-1597)
5621-5624	Alfieri Sebastiano	» 15	(1570-1592)
5625	Murino Giovanni Vincenzo	» 5	(1571-1578)
5626-5628	Cerusco Francesco	» 15	(1572-1599)

5629-5631	Riccardo Pompilio	voll. n. 20	(1579-1603)
5632-5633	De Felice Giuseppe	» 9	(1585-1616)
5634	Cassano Donato Antonio	» 6	(1588-1597)
5635-5642	Lando Pompilio	» 34	(1591-1636)
5643-5652	Alfieri Giovanni Verardino	» 27	(1597-1628)
5653	Nigro Paolo Aniello	» 1	(1601-1607)
5654-5656	Faiella Gian Pietro	» 8	(1603-1618)
5657-5658	Aliberti Giovanni Battista	» 13	(1605-1634)
5659	Barracano Donato Antonio	» 8	(1605-1640)
5660	Ansalone Orlando	» 9	(1611-1639)
5661-5663	De Crescenzo Giulio	» 32	(1611-1646)
5664	Donnamaria Giovanni		
	Angelo	» 2	(1613-1616)
5665-5673	Siniscalchi Matteo (senior)	» 24	(1615-1648)
5674-5677	De Fuscolo Diomede	» 15	(1616-1644)
5678-5679	Viscardi Giovanni Domenico	» 10	(1615-1663)
5680	De Erario Donato	» 3	(1622-1634)
5681	Bracale Didaco	» 6	(1626-1644)
5682-5683	Riccardi Vincenzo Antonio	» 8	(1626-1645)
5684-5688	Moiella Natale	» 27	(1628-1671)
5689	Corvino	» 3	(1629-1659)
5690	Faiella Angelo Antonio	» 2	(1630-1634)
5691	Gaudiano Pasquale	» 3	(1632-1656)
5692-5701	Carpentiero Giovanni Paolo	» 43	(1632-1685)
5702-5712	Alfieri Claudio	» 57	(1633-1694)
5713-5735	Figliolia Leonardo	» 48	(1636-1656)
5736-5742	Catania Giuseppe	» 27	(1637-1688)
5743-5746	Faiella Giovanni Antonio	» 29	(1639-1668)
5747	Fra Riccardo Onofrio	» 4	(1643-1648)
5748-5749	Faiella Federico	» 15	(1645-1672)
5750-5754	Fuscolo Filippo	» 22	(1648-1693)
5755-5758	Siniscalco Diego	» 28	(1648-1671)
5759-5764	Pastore Giovanni Pietro	» 28	(1649-1704)
5765	Pendino Pietro	» 4	(1650-1655)
5766-5769	Riccardo Mattia	» 16	(1651-1662)
5770	Seguino Pietro	» 1	(1652-1655)

5771-5772	Pepe Biagio	voll. n. 14	(1655-1669)
5773-5775	Zampoli Francesco	» 15	(1657-1690)
5776	Di Vietri Andrea	» 4	(1657-1707)
5777-5778	Di Simone Giuseppe	» 14	(1657-1680)
5779-5781	Di Citro Persico Antonio	» 26	(1660-1695)
5782	Landoli Carmine Matteo	» 3	(1661-1682)
5783-5789	Figliolia Cesare	» 17	(1668-1698)
5790-5793	Carpentiero Ettore Gennaro	» 23	(1670-1696)
5794-5795	Bracale Andrea	» 12	(1672-1694)
5796	Di Santolo Geronimo	» 2	(1677-1678)
5797	D'Alberto Tommaso	» 9	(1681-1725)
5798-5802	Filiolino Basilio	» 27	(1685-1728)
5803-5809	Pignataro Agostino	» 31	(1686-1725)
5810-5828	Siniscalchi Donato	» 42	(1688-1733)
5829-5841	Petrone Fabrizio	» 36	(1686-1725)
5842-5851	Siniscalchi Matteo	» 29	(1688-1722)
5852-5856	D'Auria Domenico	» 34	(1690-1726)
5857-5858	Medugno Pietro Paolo	» 18	(1693-1733)
5859-5876	Zampoli Nicola	» 43	(1695-1736)
5877-5879	Giordano Giovanni Camillo	» 10	(1697-1709)
5880-5892	Celentano Matteo	» 55	(1698-1752)
5893	Pastore Domenico	» 1	(1700-1706)
5894-5898	Aliberti Giovanni		
	Battista	» 16	(1702-1732)
5899-5900	Faiella Gaetano	» 7	(1705-1737)
5901	Bracale Gallieno Nicola		
	Antonio	» 3	(1705-1711)
5902-5905	Giannone Stefano	» 23	(1710-1734)
5906-5922	Figliolia Carmine	» 44	(1710-1750)
5923	Galdieri Matteo	» 10	(1712-1736)
5924-5925	Landoli Pietro	» 7	(1722-1733)
5926-5938	Guerrasio Nicola	» 34	(1722-1763)
5939-5944	Giordano Agnello	» 18	(1723-1746)
5945-5951	Romano Francesco	» 31	(1723-1767)
5952-5962	Siniscalchi Ludovico	» 24	(1724-1755)
5963-5971	De Felice Francesco	» 33	(1724-1766)

5972-5976	Severino Salvatore	voll. n. 50	(1727-1785)
5982-5989	Barracano Nunziantè	» 31	(1728-1761)
5990-5998	Celentano Francesco	» 48	(1731-1784)
5999-6030	Figliolino Giovanni		
	Battista	» 63	(1733-1796)
6031-6047	Siniscalchi Diego	» 46	(1733-1772)
6048-6059	Giannone Gerolamo	» 47	(1733-1784)
6060-6064	Zampoli Francesco Aniello	» 12	(1734-1750)
6065	Siniscalchi Vincenzo	» 14	(1738-1751)
6066	Zampoli Enrico	» 1	(1739)
6067-6070	Figliolino Giuseppe	» 22	(1744-1775)
6071-6078	Faiella Giacinto	» 33	(1747-1782)
6079-6083	D'Auria Giuseppe Maria	» 23	(1750-1773)
6084-6089	Figliolia Giovanni	» 38	(1750-1789)
6090-6098	Alfano Ettore	» 33	(1751-1784)
6099-6103	Carpentieri Orlando	» 28	(1752-1782)
6104-6106	Girdano Giovanni	» 13	(1753-1768)
6107-6108	Siniscalchi Domenico		
	Antonio	» 20	(1753-1774)
6109-6116	Galdieri Felice	» 28	(1756-1784)
6117	Conforto Nicola	» 4	(1757-1768)
6118-6125	Iacuzio Biagio	» 38	(1758-1795)
6126-6129	De Noatris Filippo	» 20	(1759-1782)
6130-6132	Rizzo Elia	» 9	(1763-1786)
6133-6139	De Felice Carlo Antonio	» 27	(1764-1793)
6140-6141	Siviglia Giuseppe	» 21	(1767-1788)
6142-6144	D'Auria Vincenzo	» 12	(1776-1797)
6145	Giannone Carmine	» 7	(1777-1788)
6146-6147	Galdieri Gioele	» 30	(1779-1810)
6148	Carpentieri Ettore Maria	» 6	(1679-1799)
6149-6150	Giordano Giuseppe	» 10	(1782-1796)
6151-6152	Galdieri Gaetano Maria	» 5	(1786-1790)
6153	Siano Giuseppe	» 1	(1792-1806)
6154	Siniscalco Lorenzo	» 5	(1792-1797)
6155	Nastari Giovanni	» 4	(1795-1803)

6156	Siniscalchi Domenico	voll. n. 1	(1797-1802)
6157	Notai ignoti	» 2	(1545-1693)

S. ANGELO FASANELLA

6158	Russo Giovanni Domenico	voll. n. 4	(1558-1579)
6159	Maffeo Giovanni Camillo	» 2	(1562-1592)
6160	Cicatelli Giulio	» 4	(1586-1598)
6161-6163	Di Pirro Venezia	» 6	(1591-1619)
6164-6165	Lancellotti Giovanni		
	Antonio	» 5	(1605-1630)
6166	De Pirro Francesco	» 2	(1608-1639)
6167	Leggio Giovanni	» 1	(1611-1612)
6168	Leggio Marco Aurelio	» 2	(1611-1623)
6169	Aquario Rutilio	» 1	(1618-1621)
6170	Lucia Francesco Antonio	» 3	(1626-1644)
6171	Leggio Francesco Antonio		
	Didaco Diego	» 4	(1631-1655)
6172-6173	Beneventano Vito Giuseppe	» 8	(1641-1676)
6174	Cito Giuseppe	» 2	(1683-1690)
6175-6176	Leggio Leonardo	» 11	(1684-1713)
6177	Delle Noci Giovanni		
	Battista	» 3	(1703-1707)
6178-6181	Trotta Andrea	» 24	(1704-1745)
6182-6183	Rocco Giuseppe	» 16	(1711-1746)
6184	De Prizio Filippo	» 30	(1718-1756)
6185-6186	Medico Antonio	» 28	(1730-1759)
6187-6189	Cappelli Claudio	» 11	(1738-1774)
6190-6201	Rocca Gerardo	» 42	(1751-1794)
6202	De Prizio Domenico		
	Antonio	» 2	(1763-1764)
6203	Notai ignoti	» 3	(1579-1634)

SANTO MENNA

6204-6205	Bozza Donato Antonio	voll. n. 6	(1574-1608)
6206	Bozza Francesco Antonio	» 10	(1613-1639)
6207	Carbutti Giovanni Antonio	» 11	(1627-1639)

6208	Petrella Giovanni		
	Domenico	voll. n.	2 (1644-1649)
6209	Bozza Giuseppe	»	1 (1655-1656)
6210	Sisto Natale	»	1 (1657)
6211	Ruggiero Giuseppe	»	1 (1683-1685)
6212-6213	Zuccaro Giovanni		
	Domenico	»	33 (1686-1733)
6214-6216	Memoli Giuseppe Antonio	»	16 (1732-1762)
6217-6223	Carbutti Domenico	»	27 (1740-1792)

SAN VALENTINO

6224-6226	De Pacello Francesco	voll. n.	26 (1593-1627)
6227	De Perrino Vincenzo Andrea	»	9 (1604-1630)
6228-6231	Viscardi Giovanni Battista	»	19 (1681-1706)
6232-6235	Viscardi Francesco		
	Antonio	»	16 (1691-1718)
6236	Laudisio Ottavio	»	3 (1705-1707)
6237-6248	De Pacello Francesco	»	49 (1714-1763)
6249-6259	Frigenti Francesco	»	50 (1723-1727)
6260	Iuliano Nicola	»	3 (1724-1728)
6261-6266	Odierna Domenico Antonio	»	30 (1733-1779)
6267-6272	De Pacello Noè	»	28 (1748-1777)
6273-6278	Giudice Antonio	»	29 (1753-1784)
6279-6280	Iuliano Nicola (junior)	»	17 (1754-1770)
6281	Notai Ignoti	»	1 (1627)

SARNÒ

6282-6285	De Sirico Giovanni		
	(senior)	voll. n.	35 (1466-1526)
6286	De Sirico Francesco	»	3 (1485-1494)
6287	De Sirico Giovanni (junior)	»	11 (1522-1528)
6288-6291	De Sirico Marco Antonio	»	37 (1526-1591)
6292-6298	Odierna Giovanni Berardino	»	37 (1537-1587)
6299	Bottoni Marco Antonio	»	8 (1555-1587)
6300-6307	De Cunzio Barnaba	»	35 (1555-1601)
6308-6309	De Rocco Agostino	»	12 (1567-1583)

6310	Odierna Cesare	voll. n.	2 (1574-1579)
6311-6312	Bottone Giovanni Giordano	»	10 (1576-1598)
6313-6315	Frecentese Giovanni Angelo	»	24 (1588-1615)
6316	De Sirico Pietro Antonio	»	2 (1592-1600)
6317-6318	De Amandis Graziano	»	10 (1593-1605)
6319	Odierna Geronimo	»	1 (1600-1601)
6320	Canduti Geronimo	»	7 (1601-1635)
6321-6323	De Cunzio Berardino	»	13 (1601-1623)
6324-6327	De Sinerchia Domenico		
	Antonio	»	22 (1609-1634)
6328	Fabbricatore Fabrizio	»	4 (1614-1622)
6329	De Montorio Battagliano	»	6 (1616-1621)
6330-6333	De Montorio Gian Tommaso	»	19 (1622-1652)
6334	Odierna Vincenzo (senior)	»	1 (1623)
6335	De Amandis Giovanni Matteo	»	1 (1625)
6336-6339	De Filippis Matteo	»	16 (1628-1645)
6340-6342	Basilico Lorenzo	»	16 (1636-1656)
6343-6345	De Montoris Francesco		
	Antonio	»	29 (1630-1670)
6346	Volpicella Francesco	»	1 (1640-1646)
6347-6361	Faffricatore Domenico		
	Angelo	»	29 (1647-1697)
6362-6368	Odierna Domenico	»	28 (1650-1686)
6369-6377	San Martino Domenico	»	27 (1656-1695)
6378-6384	Squitieri Marario	»	1 (1676-1696)
6385-6386	Squillante Gennaro	»	7 (1676-1696)
6387-6390	Squillante Ascanio	»	23 (1676-1719)
6391-6395	Calabrese Sabato	»	25 (1677-1709)
6396	Odierna Nicola (senior)	»	5 (1688-1699)
6397-6399	Odierna Nicola (junior)	»	18 (1695-1721)
6400-6406	Sammantico Felice (senior)	»	27 (1696-1731)
6407-6410	Squillante Giovanni	»	15 (1702-1726)
6411-6432	Odierna Anastasio	»	39 (1703-1744)
6433-6445	Squitieri Redento	»	26 (1703-1751)
6446	Squillante Angelo	»	1 (1705-1706)
6447-6456	Calabrese Giovanni	»	31 (1706-1739)

6457-6469	Odierna Vincenzo (junior)	voll. n. 30	(1722-1751)
6470	Squillante Pietro	» 3	(1726-1730)
6471-6479	Squillante Carlo Felice	» 34	(1730-1769)
6480-6492	Sammartino Stefano	» 43	(1731-1788)
6493-6496	Marante Ignazio	» 16	(1732-1763)
6497-6522	Squitieri Francesco	» 35	(1735-1777)
6523-6538	Calabrese Angelo (junior)	» 24	(1740-1763)
6539-6564	Odierna Angelo	» 32	(1744-1775)
6565-6581	Odierna Domenico	» 34	(1744-1780)
6582-6597	Squillante Fortunato	» 31	(1745-1779)
6598-6608	Odierna Nicola (junior)	» 25	(1758-1783)
6609-6619	Squillante Giuseppe	» 14	(1780-1793)
6620	Sammartino Felice (junior)	» 3	(1781-1794)
6621	Odierna Michelangelo	» 4	(1794-1799)
6622	Squitieri Gaetano	» 1	(1803-1804)
6623	Lisciotti Vincenzo	» 1	(1812-1816)
6624	Notai ignoti	» 1	sec. XVII

S C A F A T I

6625	Rastelli Silvestro	voll. n. 7	(1745-1751)
6626-6629	Rastelli Francesco	» 10	(1756-1765)
6630-6633	Cirillo Michele	» 11	(1765-1790)
6634-6637	Borrelli Salvatore	» 15	(1766-1783)

S C A L A

6638-6640	De Falcone Giovanni	voll. n. 32	(1481-1537)
6641-6647	De Pino Matteo	» 38	(1504-1557)
6648	Sorrentino Cesare	» 7	(1511-1520)
6649-6657	Sorrentino Nicola Antonio	» 41	(1543-1603)
6658-6661	De Pino Giovanni Antonio	» 31	(1548-1584)
6662	De Pino Massenzio	» 3	(1556-1559)
6663	De Pino Lucio	» 3	(1561-1564)
6664-6670	De Pino Muzio	» 28	(1592-1621)
6671	Sorrentino Baldassarre	» 5	(1595-1620)

6672-6675	Imperato Giulio Cesare	voll. n. 17	(1597-1628)
6676-6686	Campanile Francesco	» 31	(1622-1668)
6687-6688	Sorrentino Carlo	» 8	(1623-1636)
6689	Imperato Domenico	» 5	(1625-1640)
6690-6692	De Pino Domenico	» 11	(1629-1647)
6693	Battimelli Simone	» 5	(1651-1636)
6694-6699	Verone Stefano	» 26	(1654-1691)
6700	Imperato Agostino	» 1	(1656)
6701-6713	Imperato Biagio	» 44	(1664-1720)
6114-6730	Verone Domenico	» 38	(1692-1729)
6731-6749	Verone Francesco Maria	» 55	(1734-1789)
6750-6751	Verone Giovanni Domenico	» 9	(1790-1800)
6752	Notaio ignoto	» 2	(1519)

S E R R E

6753-6754	De Mordentibus Angelo	voll. n. 8	(1506-1529)
6755	Giovenco Fabio	» 1	(1653)
6756	Quaranta Domenico	» 4	(1694-1716)
6757	Trinca Giorgio	» 3	(1718-1742)
6758	Faracca Tomaso	» 5	(1751-1762)
6759-6762	Passannante Francesco	» 28	(1759-1789)
6763-6764	Cicatelli Giuseppe	» 29	(1769-1798)
6765	Notaio Ignoto	» 1	(1623)

S I A N O

6766-6768	D'Alberto M. Antonio	voll. n. 14	(1635-1668)
6769-6784	D'Aliberti Francesco Antonio	» 39	(1646-1687)
6785-6787	D'Alberto Tommaso	» 10	(1686-1728)
6788-6805	De Masi Gennaro	» 49	(1747-1796)
6806-6815	Ferrara Giuseppe	» 26	(1764-1798)

S I C I G N A N O

6816	Carusi Giuseppe	voll. n. 3	(1697-1704)
6817-6818	Todino Geronimo	» 11	(1698-1738)

6819	Quaranta Cesare Antonio	voll. n. 7	(1707-1723)
6820-6821	D'Apice Luciano	» 34	(1714-1757)
6822-6825	Brindisi Alessandro		
	Nicola	» 44	(1715-1759)
6826-6828	Petolino Giacinto	» 50	(1724-1773)
6829-6830	Quaranta Leonardo	» 34	(1728-1775)
6831	Carusi Giacobbe	» 10	(1739-1745)
6832	De Rinaldi Francesco	» 6	(1748-1762)
6833-6837	Nitto Domenico	» 31	(1749-1779)
6838-6841	De Brindisi Enrico	» 20	(1762-1783)
6842	De Brindisi Giacobbe	» 3	(1775-1777)
6843-6846	D'Apice Gerardo Antonio	» 18	(1781-1798)
6847	Iuglio Nicola	» 6	(1782-1787)
6848	Arciello Domenico Antonio	» 17	(1784-1803)

TRAMONTI

6849	Palumbo Domenico	voll. n. 8	(1479-1524)
6850	De Palumbo Raimondo	» 13	(1516-1555)
6851	Vitaliano Matteo	» 1	(1516-1555)
6852-6858	Salsano Saggese	» 25	(1532-1568)
6859	Piper Anello	» 1	(1548-1575)
6860	De Palmola Mario	» 3	(1553-1584)
6861	Vitaliano Giovanni		
	Bernardo	» 1	(1561)
6862	Campanile Antonio	» 2	(1568-1581)
6863-6867	Salsano Tullio	» 19	(1572-1620)
6868	Ferro Nunzio	» 1	(1588-1619)
6869	Turino Salvatore	» 1	(1595-1596)
6870	Marazia Santolo	» 1	(1595-1605)
6871-6872	Taranto Giovanni Maria	» 9	(1601-1621)
6873	Salsano Marco Antonio	» 1	(1615-1616)
6874	Salsano Pompeo	» 10	(1615-1641)
6875-6880	Cardamonio Ludovico	» 19	(1621-1639)
6881-6883	Pepe Giovanni Donato	» 21	(1628-1656)
6884-6885	Cavaliere Luca	» 19	(1637-1667)

6887	De Santis Francesco		
	Antonio	voll. n. 2	(1640-1642)
6888	Taranto Francesco	» 6	(1651-1656)
6889	De Vivo Giovanni Antonio	» 2	(1654-1656)
6890-6893	Grillo Salvatore	» 28	(1659-1708)
6894	Cava Matteo	» 2	(1667-1669)
6895-6897	Ferro Carlo	» 21	(1669-1709)
6898	Celenza Nicola	» 4	(1687-1695)
6899-6905	De Vivo Filippo	» 43	(1693-1753)
6906-6914	De Vivo Vito	» 28	(1700-1754)
6915	Carcano Domenico	» 1	(1710)
6916-6918	Ferro Giacinto	» 26	(1716-1743)
6919-6921	Campanile Andrea	» 16	(1713-1766)
6922-6931	Santelia Andrea	» 32	(1724-1763)
6932-6939	De Vivo Berardino	» 32	(1755-1795)
6940-6943	Baronia Casimiro Pasquale	» 22	(1764-1767)
6944-6947	Santelia Giuseppe	» 14	(1764-1777)
6948	De Vivo Giuseppe	» 4	(1771-1775)

TRENTINARA

6949-6951	Daniele Giuseppe	voll. n. 33	(1719-1754)
6952	Palumbo Francesco	» 10	(1725-1758)
6953-6958	Daniele Michele	» 42	(1767-1809)

VALVA

6959	Petrucci Antonio	voll. n. 8	(1727-1735)
------	------------------	------------	-------------

VIETRI

6960-6965	De Simone	voll. n. 19	(1692-1734)
6966-6969	De Simone Andrea	» 20	(1738-1779)
6970-6984	Diletto Agnello	» 46	(1750-1795)
6985	De Sio Francesco Maria	» 1	(1865)

VIGNALE

6986-6993	Alfano Giovanni Matteo	voll. n. 28	(1577-1633)
6994-6996	Alfano Luigi	» 10	(1631-1667)
6997	Alfano Biagio	» 3	(1667-1676)
6998-7000	D'Amato Carlo	» 10	(1774-1795)

A P P E N D I C E

PETINA

7001-7003	Di Martino Giovanni Carlo	voll. n. 15	(1573-1619)
7004-7005	De Meraviglia Ettore	» 9	(1582-1609)
7006	De Cobello Alfonso	» 6	(1606-1622)
7007-1008	Malavilia Decio	» 1	(1618-1648)
7009	De Martino Aniello	» 1	(1630-1631)
7010-7011	Mino Giuseppe	» 37	(1695-1732)
7012	Salerno Giovanni Battista	» 11	(1713-1795)
7013	Centanni Domenico	» 2	(1714-1716)
7014-7020	Salerno Domenico	» 25	(1729-1763)
7021-7022	Centanni Gaetano	» 9	(1736-1744)
7023-7024	D'Amato Biagio	» 16	(1740-1755)
7026	Monaco Giovanni Andrea	» 1	(1809)
7027	Ignoto	» 1	(1716)

CIRCONDARIO DI SALA

AULETTA

7028-7031	Abondati Ferdinando	voll. n. 37	(1696-1733)
-----------	---------------------	-------------	-------------

CASELLE DI PADULA

7032	Caputo Antonio	voll. n. 1	(1718)
------	----------------	------------	--------

B O S C O

7033	Ursaia Biagio	voll. n. 1	(1809)
------	---------------	------------	--------

BUONABITACOLO

7034	Romano Elia	voll. n. 1	(1752)
------	-------------	------------	--------

S. GIACOMO

7035	De Risi Gaetano	voll. n. 1	(1810)
------	-----------------	------------	--------

S. RUFO

7036	Spinelli Matteo	voll. n. 10	(1728-1748)
7037	Spinelli Gaetano	» 1	(1807)

S. ARSENIO

7038-7040	Leggio Francesco	voll. n. 9	(1702-1743)
-----------	------------------	------------	-------------

S A L A

7041	Galietto Giovanni Francesco	voll. n. 1	(1546-1554)
7042	Galietto Lucio	» 1	(1591)
7043	Palladino Giovanni Tommaso	» 1	(1747)

VIBONATI

7044	Giffoni Francesco Antonio	voll. n. 1	(1726-1728)
------	------------------------------	------------	-------------

CIRCONDARIO DI VALLO

A S C E A

7045	Basile Domenico	voll. n. 1	(1796)
------	-----------------	------------	--------

LAUREANA

7046-7054	Bambacaro Antonio	voll. n. 27	(1625-1712)
7055-7064	Bambacaro Matteo Angelo	» 33	(1670-1712)

LAURINO

- 7065 Caputo Pirro voll. n. 2 (1579-1588)
7066 De Santis Francesco » 1 (1810)

LAURITO

- 7067 Speranza Antonio voll. n. 1 (1798)

LICUSATI

- 7068 Zagaria Vincenzo voll. n. 1 (1783)

MONTANO

- 7069-7070 Pitta Filippo voll. n. 2 (1772-1808)

NOVI

- 7071 Abruzzese Gaetano voll. n. 1 (1781-1788)

OGLIASTRO

- 7072 Giardino Tommaso voll. n. 1 (1723)

OSTIGLIANO

- 7073 Davide Giovanni Camillo voll. n. 1 (1568-1585)

PIAGGINE

- 7074 Corleto Pasquale voll. n. 2 (1577-1585)

PISCIOTTA

- 7075 Santorio Mario Diletto voll. n. 4 (1810-1814)

ROFRANO

- 7076-7078 Foca Rosario voll. n. 40 (1737-1778)

RUTINO

- 7079 Capezzuto Pino Maria voll. n. 1 (1526)

SACCO

- 7980 Gatta Nicola voll. n. 1 (1795)

S. GIOVANNI A PIRO

- 7981 Palazzo Gioacchino voll. n. 1 (1811-1813)

S. MANGO

- 7082 De Cesare Ferdinando voll. n. 1 (1790)

S. MAURO

- 7083 Rega Maria Antonio voll. n. 1 (1775)

STIO

- 7084 Rocco Pasquale voll. n. 1 (1807)
7085 D'Ambrosio Nicasio » 2 (1808-1809)

VALLE CILENTO

- 7086 Sofia Giovanni Battista voll. n. 1 (1621-1625)
7087 Sofia Urbano » 1 (1761)

COMUNI FUORI PROVINCIA

CANDELA

- 7088 Scarpati Claudio voll. n. 1 (1610-1615)

CAPRI

- 7089 Notaio ignoto voll. n. 1 (1516)

NAPOLI

7090	Campora Pomponio	voll. n. 4	(1542-1560)
7091	Rega Nicola	» 4	(1765-1769)
7092	De Virgilio Nicola		(1690)
»	Romeo Vincenzo		(1767-1786)
»	Tarantino Giovanni Gennaro		(1728-1760)

STRIANO

7093	Graziano Stefano	voll. n. 3	(1597-1607)
7094	De Notaris Giovanni Antonio	» 1	(1637-1638)

7096-8118 Formulari

La concentrazione degli atti notarili in appositi archivi costituì ben presto una esigenza largamente avvertita dai governi dei vari stati italiani, e se il problema si presentò particolarmente difficile per le piccole unità statali, per il regno di Napoli — dove difficoltà di carattere legislativo ed estensione territoriale non potevano costituire circostanze favorevoli —, quando quel problema fu posto — e ciò avvenne molto tardi — parve addirittura insolubile. Studiosi ed archivisti, tuttavia, per uno strano fenomeno di incomprendimento nascente da insensibilità critica, hanno creduto di potere attribuire ad alcune disposizioni dell'epoca aragonese relative al controllo sul notariato e al tentativo di creare — in difesa di privati interessi e per un fine fiscale — un sistema di registrazione degli atti (e solo di quelli) producenti azione reale ed ipotecaria mediante la presentazione della loro copia integrale ed autentica ad un particolare ufficio detto *archivio notariale*, la intenzione di concentrare *tutti* gli atti ricevuti dai notari in un apposito archivio: esigenza questa, sorta solo nel

secolo XVIII, ma realizzata più tardi, che imponeva, evidentemente, una diversa impostazione del problema.

Nel secolo XVII il governo stabilì « che nessun pubblico notaro potesse estrarre le proprie scritture dalla sede assegnatagli — inconveniente che si verificava specialmente quando il notaro cambiava residenza —, e che, in caso di morte gli eredi erano tenuti, nel termine di dieci mesi, a depositare le scritture lasciate dal defunto presso il notaro che aveva acquistata la *sedia* ». Ciò venne a convalidare l'antica tradizione meridionale, nella quale si colgono con evidenza due criteri fondamentali: l'obbligo della conservazione *in loco* dei protocolli notarili, e il diritto del notaro, che era altresì una fonte di guadagno, di rilasciare a richiesta copia degli atti di tutti i suoi predecessori. Si ebbe così il notaro *conservatore* da un lato, e la costituzione di tanti piccoli archivi disseminati in tutto il regno, quante furono le sedie o uffici notarili.

Solo con l'emanazione del decreto del 3 gennaio 1809, contenente il nuovo regolamento sul notariato, tutti codesti archivi furono concentrati in un archivio generale notarile sorto nei capoluoghi di provincia o del mandamento, nel quale archivio fu fatto obbligo agli eredi ed ai successori dei notai defunti, nonchè a qualunque persona o corpo, di versare tutte le minute originali, filze, i libri protocolli ed altri pubblici atti originali rilasciati dai notari in qualsivoglia tempo, e dei quali si trovavano in possesso per qualsivoglia titolo anche oneroso (art. 130).

In tali archivi generali le schede notarili furono ordinate secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei notari, e tale criterio antistorico fece scomparire l'originaria struttura, connessa al susseguirsi dei notai nello stesso luogo, dei vari depositi archivistici. Poichè i protocolli notarili ora depositati nel nostro archivio sono tutti anteriori al 1809, si è creduto opportuno, mediante un lungo e difficile lavoro, ripristinare l'ordinamento topografico anteriore al loro concentramento nell'archivio notarile del capoluogo.

Per dettagliate notizie sulla formazione della nostra raccolta e sul notariato nel Salernitano cfr. L. CASSESE, *I notai nel Salernitano ed i loro protocolli dal 1362 alla fine del '700*, in *Notizie degli Archivi di Stato*, a. VII (1948) n. 2-3 maggio-dicembre. Per una discordante opinione sull'origine degli archivi notarili nel regno di Napoli cfr. J. MAZZOLENI, *Lezioni di archivistica*, Napoli 1954, p. 64 seg.

VI.
SEZIONE

STATO CIVILE

STATO CIVILE

ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO E MORTE

fasci n. 7767 (1809-1865)

Il Lib. I, tit. 2. del Codice napoleonico ed il decreto 29 ottobre 1808 n. 198, disposero che a ricevere gli atti dello stato civile fosse delegato il sindaco nell'ambito di ciascun comune. Fu disposto che si formassero tre differenti registri in carta bollata, contenenti il 1. le nascite e le adozioni, il 2. i matrimoni e il 3. le morti. Ciascuno dei detti registri doveva essere in doppio originale, e alla fine dell'anno uno di essi doveva essere depositato nell'archivio del comune, e l'altro presso la cancelleria del Tribunale di prima istanza. Annualmente l'ufficiale dello stato civile doveva trasmettere all'Intendente, che le inviava poi al Ministero dell'Interno, tre distinte tavole riassuntive corrispondenti ai tre registri, ed ogni dieci anni tre tavole generali degli atti del decennio.

Dopo la restaurazione, con decr. 12 agosto 1819, fu stabilito che le disposizioni del nuovo codice relative allo stato civile andassero in vigore dal 1. gennaio 1820, e con successivo decreto del 14 settembre dello stesso anno furono emanate disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile. Un nuovo ordinamento dello stato civile si ebbe dopo l'unificazione con decreto del 15 novembre 1865 n. 2602.

Tutta la serie di atti dello stato civile è composto da circa trentamila registri relativi a 166 comuni. I registri sono ordinati cronologicamente e alfabeticamente per Comune.

VII.
SEZIONE

COLLEZIONE NUMISMATICA

Questa pregevole collezione di monete, formata da oltre seimila pezzi fu costituita nel corso di molti anni dal prof. P. E. Bilotti, già Direttore dell'Archivio salernitano e valente cultore di studi numismatici.

Le più antiche monete sono quelle delle varie città della Magna Grecia. Segue la serie, molto ricca, delle monete romane delle età repubblicana ed imperiale. Anche la monetazione medievale è largamente rappresentata con pezzi rari o poco noti, e specialmente importante è la serie delle monete delle zecche meridionali come quelle di Salerno, di Amalfi ecc....

La collezione, nella quale segue la monetazione degli Stati Italiani fino all'epoca moderna, si arresta al 1927, data della morte del Bilotti.

VIII.
SEZIONE

BIBLIOTECA.

E' costituita da N. 4249 volumi ed opuscoli, e comprende una sezione specializzata di pubblicazioni archivistiche e storiche pervenute in dono dal Ministero o per acquisto. Altro notevole fondo è costituito dalla donazione Bilotti composta di libri di storia generale, di numismatica, di storia del Mezzogiorno con particolare riguardo alla storia del Salernitano e a quella del Risorgimento italiano.

La biblioteca comprende anche un discreto numero di opere manoscritte pervenute col deposito Bilotti, con quello Del Mercato e da altre fonti. Esse sono così distinte:

FONDO BILOTTI

1. Atti compilati nella Curia del Vicario della città di Nocera dei Pagani.
Vol. ms. cart., 1552-1624, di cc. ss. 217.
2. Acta erectionis ex Conservatorio in Monasterium S. Mariae de Mercede.
Vol. ms. cart., 1650-1722, di cc. ss. 188.
3. Formulario di atti processuali.
Vol. ms. cart. del sec. XVII, di cc. ss. 116. Manca la I. c. ed il vol. è mutilo in fine.
4. Phisica in Aristotelem.
Ms. cart., 1705, di cc. nn. 580.
5. Capituli, Statuti o Leggi Municipali della Terra di Corleto a Fasanella, congiati da me Not. Rocco Caggiano, nelli quali vi si ci è fatta la tavola nell'anno del Signore 1718.
Ms. cart., XVIII, cc. ss. 73. Mancano le cc. 14, 27-29, 58.
6. Registro di Patenti della Curia Arcivescovile di Salerno.
Ms. cart., 1730-1800, di cc. ss. 179.

7. Volumetto di contratti e di atti di ultima volontà, rogati dal sett. 1797 al dic. 1800, dal regio Giudice a contratti Gregorio di Crescenzo della Terra di San Gregorio.
Ms. cart. di cc. ss. 37.
8. « Platea della Chiesa Salernitana » di Matteo Pastore.
Ms. del sec. XVIII. Sono fogli n. 17 stralciati dalla voluminosa Platea che si conserva nell'Archivio Capitolare di Salerno. (cfr. CASSESE L., *Spigolature archivistiche: La Platea generale della Chiesa Salernitana del sec. XVIII*, in *Rass. Stor. Salern.*, II (1938), pp. (307-322).
9. L'amenità et antichità di Gifuni descritta dal Dottor. Francesco Antonio Cantelli gifunese, incola nella città di Tursi.
Ms. cart., sec. XVIII, di cc. ss. 11
10. Compendio di medicina.
Ms. cart., sec. XVIII, di cc. ss. 305, mutilo in più parti.
11. Logicae rudimenta.
Ms. cart. del sec. XVIII, di cc. ss. 250.
12. Institutiones civiles.
Ms. cart. del sec. XVIII, di cc. ss. 448
13. Delle scienze morali.
Ms. cart., sec. XVIII-XIX, di cc. ss. 250.
14. Esito fatto da me Giuseppe Forte cassiere, per la struttura della strada che da Salerno porta ai Casali.
Ms. 1805-1812, di cc. ss. 111 con varie carte bianche.
15. Don Tullio. Poemetto eroicomico di Carmine ZOTTOLI da Salerno.
Ms. cart., sec. XIX, di cc. ss. 56
16. AROMATISI D., Repertorio numismatico. Continuazione del repertorio di De Dominicis.
Ms. cart., 1854, di cc. ss. 296

17. Versi, prose e copie di lettere (dell'Avv. Carmine Zottoli?).
Ms. cart., sec. XIX, di cc. ss. 175.
 18. DE BARTOLOMEIS M., Memorie di Montoro in Principato Ultra.
Ms. cart., 1883, di cc. ss. 216
 19. Indice delle rarità e prezzi delle medaglie consolari.
Ms. cart., sec. XIX, cc. ss. 103.
 20. Prezario descrittivo di monete antiche.
Voll. due mss., sec. XIX, di cc. ss. 155
 21. Inventario delle carte dell'archivio della nobile famiglia Francone.
Ms. cart., sec. XIX, cc. ss. 143.
 22. Il Cristianesimo e la Chiesa attraverso l'evoluzione storica del tempo. Trattato critico per Domenico Di Rosa degente nel Manicomio Interprovinciale V.E. II.
Ms. cart., sec. XIX, in 4 quaderni.
 23. Storia moderna.
Ms. cart., sec. XIX, di cc. ss. 87
 24. Corso di Filosofia di Vincenzo Gioberti.
Ms. cart., sec. XIX, cc. ss. 240.
- FONDO DEL MERCATO
1. Pareri e allegazioni di GIOV. COLA DEL MERCATO.
Ms. cart., 1540-1570, cc. ss. 307.
 2. Selecta de discorsi et detti politici, ethici, economici e morali del Dott. Giovan Cola DEL MERCATO... per il buon governo della vita del huomo che desidera appartarsi da' vitij et fenir la vita con virtù.
Ms. cart., 1622, cc. ss. 780.

3. Altra copia coeva
Ms. cart., 1622, cc. ss. 203.
4. De origine regis, di Giov. Cola DEL MERCATO,
Ms. cart., 1652, cc. ss. 55.
5. Altra copia coeva contenente in fine copia dei commentari agli Statuti del Cilento di Giov. Cola DEL MERCATO,
Ms. cart., 1652, cc. ss. 219.
6. Opusculum de origine regis et justificatione tituli et possessionis nostri regis Philippi IV super hoc eius regno neapolitano, auctore Jo. Nicolao De Mercato lucano,
Ms. cart., 1653, cc. ss. 83.
7. a) Carte varie e componimenti letterari.
Sec. XVII-XVIII.
b) Discorso sull'albero di famiglia di Giov. Cola DEL MERCATO (1659)
8. Joannis Nicolai DE MERCATO U.I.D... Additiones novissimae, supplectiones, declarationes et intellectus super Digestum vetus,
Ms. cart., 1663, cc. ss. 283.
9. Commentari agli Statuti del Cilento di Giov. Nicola DEL MERCATO
Ms. cart., 1677.
Due copie coeve, una di cc. ss. 295 oltre l'indice ed altra di cc. ss. 251 più indice.
10. Il Doctor GIOV. COLA DEL MERCATO scrive gli infortuni de sua vita al figlio esortandolo a passarla con pazienza,
Ms. cart., 1683, cc. ss. 46.

11. Commentari al Codice Giustiniano di Giov. Cola DEL MERCATO
Ms. sec. XVII, cc. ss. 475.
12. Della virtù morale. Parte I. Selecta de' Discorsi sententiosi del Doct. GIO. COLA DEL MERCATO
Ms. cart. sec. XVII, cc. ss. 465
13. Praxis Officialium judiciaria et forensis libri quinque, auctore Joanne Nicolao De Mercato lucano jur. consulto a Lauriana Cilento
Ms. cart. sec. XVI, cc. ss. 356
14. Tractato de' Prencipi et de loro Officiali de Giustizia et de guerra. Libri sei. Parte seconda de' Discorsi politici et morali del Doct. Giov. Cola Del Mercato.
Voll. 2, cc. ss. 204-287.
15. Tractato morale de Prencipi et de loro Officiali de Giustizia et de Guerra, libri otto. Parte seconda de' Discorsi politici e morali del Doct. Giov. Cola DEL MERCATO,
Ms. cart. s. d., cc. ss. 358.
16. Dialogum inter Dominos de Juncta cum Doctore di Giov. Cola DEL MERCATO,
Ms. cart. s. d., cc. ss. 29.
17. Altra copia coeva.
Ms. cart. s. d., cc. ss. 33.
18. Praxis forensis civilis de introductione ordinis totius iudicarii processus v.i.d. Joanne Nicolao DE MERCATO,
Ms. cart. s. d., cc. ss. 348.
19. Allegazioni varie, vol. I
Ms. sec. XVI.
20. Inquisitio sive informatio recipienda de crimine lesae maiestatis contra Principem Salerni et alios, ut intus.
Ms. cart. del sec. XVII, cc. ss. 152

E' una copia fatta dal not. Giuseppe Barbato «in curia notarij Vincentij de Marco de Neapoli» del vol. a stampa di cc. ss. 54, che incomincia «Qua si contiene la sustantia et abbreviatura del processo formato per li S.ri Commissarij dep.ti per la M.a del sig. Re don Ferrando d'Aragona e della gran Sicilia contra de messere Antonello de Petruccij» Napoli, fideliter impressus est presens processus per germanos fidelissimos die XIII, Julij 1487).

21. Repertorio legale.

Ms. cart. sec. XVII, cc. ss. 296.

22. Memorie storiche critiche et appurate sull'origine, antichità e prerogative delle famiglie illustri et antiche del regno di Napoli, raccolte da più autori e manoscritti.

Ms. cart. sec. XVIII, cc. ss. 273.

23. Libro di vari segreti manoscritti di varii autori e di varii caratteri

Ms. cart., 1791, cc. ss. 24.

24. Libreto intitulado l'otio fugato nelle carceri alla raccolta di bellissimi secreti e medicamenti esperimenti, semper ad usum Jacobi Frajese civitatis Caputatij provinciae Salerni,

Ms. sec. XVIII, pp. ss. 134.

25. Il Papa e il Congresso,

Ms. cart. anonimo sec. XIX pp. 25.

PROVENIENZE VARIE

1. Egidio Romano, Commentario della filosofia di Aristotele, trascritto dal monaco celestino Giacomo Gesualdo nel 1239, mutilo.

Ms. cart. e membr. cc. ss. 151.

2. Dramma sacro in versi latini, sec. XVI

Ms. cart., cc. ss. 48.

3. Anonimo, L'opera di Cola poeta napolitano, commedia del sec. XVII.

Ms. cart., cc. ss. 157.

4. De substitutionibus ac de jure patrio

Ms. cart., sec. XVII cc. ss. 195.

5. Dialecticarum institutionum tractatus primus de terminis et eorum affectionibus secundum mentem subtilissimi doctoris Scoti Duns.

Ms. cart., sec. XVII cc. ss. 168.

6. Institutionum canonicarum libri IV, 1741

Ms. cart., cc. ss. 140.

7. De possessionibus et servitutibus, 1744

Ms. cart., cc. ss. 32.

8. Sebastiani de Neapoli, canonici et theologi Cathedralis Ecclesiae Salernitanae, Institutionum Imperialium libri IV, 1753

Ms. cart., cc. ss. 318.

9. Anonimo, Le rose trionfanti, dramma sacro 1771,

Ms. cart., cc. ss. 80.

10. Phisica, sec. XVIII

Ms. cart., cc. ss. 179.

INDICE

Introduzione	pag. 9
Bibliografia	» 33

I SEZIONE - Provenienze varie

Enti laici

I. Fondo membranaceo	
II. Archivio del Collegio medico salernitano	» 37
III. Archivi comunali	» 38
IV. Amministrazione provinciale	» 40
V. Loggia massonica « C. Pisacane » di Salerno	» 40

Enti ecclesiastici e congregazioni.

Atena: Chiesa di S. Maria Maggiore	» 41
Auletta: Convento di S. Francesco	» 41
Convento di S. Andrea	» 41
Balvano: Cappella del SS. Rosario	» 41
Battipaglia: Chiesa parrocchiale	» 42
Buccino: Chiesa parr.le di S. Maria	» 42
Commenda di S. Giovanni	» 42
Cava: Monastero della SS. Trinità	» 42
Centola: Chiesa parr.le	» 42
Corleto: Cappella di S. Maria de silice	» 42
Laurino: Monastero di S. Spirito	» 42
Monastero di S. Antonio	» 43

Chiese riunite di S. Biagio e S. Lorenzo	pag. 43
Chiesa di S. Matteo	» 43
Chiesa di Ognissanti	
Chiesa collegiata di S. Maria	
Maiori: Convento di S. Francesco	» 44
Nocera dei Pagani: Convento di S. Maria degli Angeli	
Monastero di S. Chiara	
Cappelle del SS. Rosario e S. Maria della Consolazione	
Occiano: Chiesa di S. Maria dell'Assunta	
Orria: Chiesa di S. Felice	
Padula: Convento di S. Francesco	
Convento di S. Agostino	» 45
Certosa di S. Lorenzo	
Chiesa di S. Michele Arcangelo	
Ravello: Congregazione di S. Maria del Carmine	
Roccadaspide: Mon. di S. Maria di Loreto	
Congrega di Carità	
Sacco: Chiesa di S. Silvestro	» 46
Sala: Chiesa parrocchiale di S. Stefano	
Salerno: Mensa arcivescovile	
Monastero di S. Giorgio	» 47
Monastero di S. Maria della Mercede	» 49
Mon. di S. Maria della Pietà o Piantanova	
Teggiano: Convento di S. Francesco	
Convento di S. Agostino	
Monastero di S. Benedetto	
Tramonti: Confraternita di S. Maria delle Grazie	
Grottaferrata: Badia di S. Maria	» 50
Fossacesia: Abbazia di S. Giovanni in Venere	» 50
<i>Archivi privati</i>	
Archivio Del Mercato	» 51
Archivio Giorgi Avenia	» 54
Archivio Ruggi d'Aragona	» 57

Famiglia Lauro Grotto	pag. 58
Famiglia Genovese	
Famiglia Schipani	
Carte Santorelli	
Famiglia Francone	» 59
Carte Bilotti	» 59

II SEZIONE: Archivi amministrativi

I. ARCHIVIO DELL'INTENDENZA

1. Amministrazione interna	
Gabinetto	» 65
Consiglio d'Intendenza	» 67
Amministrazione provinciale e comunale	» 69
2. Amministrazione finanziaria » 128	
3. Guerra e Marina » 141	
4. Contabilità » 148	
II. ARCHIVIO DEMANIALE » 157	
III. AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI CAPACCIO » 162	
IV. GOVERNATORATO » 163	
V. PREFETTURA » 164	
VI. SOTTOPREFETTURA DI CAMPAGNA » 169	
VII. SOTTOPREFETTURA DI SALA » 170	
VIII. SOTTOPREFETTURA DI VALLO » 170	
IX. QUESTURA » 170	
X. SUBECONOMATO DEI BENEFICI VACANTI » 171	
XI. GENIO CIVILE » 171	
XII. PROVVEDITORATO AGLI STUDI » 172	
XIII. DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI » 173	
XIV. UFFICIO DI LEVA » 173	

III SEZIONE: Archivi giudiziari

Magistrature anteriori al 1860

I. CORTI LOCALI	"	177
II. REGIA UDIENZA PROVINCIALE	"	179
III. GIUDICATURE DI PACE	"	180
IV. GIUDICATURE CIRCONDARIALI	"	181
V. TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA poi TRIBU- NALE CIVILE	"	182
VI. TRIBUNALE DI COMMERCIO	"	183
VII. CORTE CRIMINALE poi GRAN CORTE CRI- MINALE	"	183

Magistrature posteriori al 1860

I. PRETURE	"	185
II. TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI SA- Lerno e CORTE DI ASSISE	"	185
III. TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI SALA "	"	186
IV. TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI VALLO "	"	187
V. CARCERI GIUDIZIARIE DI SALERNO	"	188

IV SEZIONE: Archivi Finanziari

I. REGIA PERCETTORIA	"	191
II. RICEVITORIA PROVINCIALE	"	192
III. UFFICIO DELLA REGISTRATURA E DEMANIO "	"	194
IV. AMMINISTRAZIONE DEL REGISTRO E BOLLO "	"	195
V. DIREZIONE DELLE CONTRIBUTIONI DITETTE . "	"	195
VI. INTENDENZA DI FINANZA	"	204
VII. UFFICIO DEL REGISTRO DI MERCATO S. SE- VERINO	"	204
V. SEZIONE: Archivi notarili	"	205
VI. SEZIONE: Stato civile	"	261
VII. SEZIONE: Collezione numismatica	"	265
VIII. SEZIONE: Biblioteca	"	269

FINITO DI STAMPARE
NELLA TIP. G. REGGIANI
SALERNO, 4 OTTOBRE 1957

**STORIA ECONOMICA
DEL SALERNITANO**

In preparazione:

VOL. I

L'ANTICHITÀ

a cura di V. PANEBIANCO

VOL. II

IL MEDIOEVO

a cura di E. PONTIERI

VOL. III

IL VICEREGNO (1503-1734)

a cura di R. MOSCATI

VOL. IV

DAL 1734 AL 1914

a cura di L. CASSESE

VOL. V

**DALLA PRIMA GUERRA
MONDIALE AL 1950**

a cura di R. CATALDO